Sul Genere dei Diritti Umani ...



Perché Leonardo lo fece maschio?

Riflessioni sull'impunità dei crimini contro le donne: il ruolo della Corte Criminale Internazionale

a cura di Francesca Declich

CISP : Via Germanico, 198 – 00192 Roma, Italia • Tel. 06.3215498 • Fax 06.3216163 • e-mail: cisp.roma@agora,stm.it • sito: www.cisp-ngo.org • c/c n. 50564004

CAUCUS–Comitato Romano: c/o Marcella Mariani • Via Flaminia, 342/b • 00100 Roma – Italia • Tel/Fax +39.06.3213929 • e-mail: m.mar@dada.it

Sul Genere dei Diritti Umani ...

Riflessioni sull'impunità dei crimini contro le donne: il ruolo della Corte Criminale Internazionale

a cura di Francesca Declich

un libro del
Caucus delle Donne (Comitato Romano)
In collaborazione con il
Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP)

Con il contributo della Comunità Europea – Servizio 8/B2

CISP
COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI

il foglio dc donne il paese delle
Associazione per l'informazione

CAUCUS nazionale delle donne

INDICE

PREFAZIONE
Marisa Rodano
Presidente del Caucus – Comitato Romano 7

PREMESSA
Maura Viezzoli
Segretaria Generale del CISP 11

INTRODUZIONE: Sul genere dei diritti umani ...
Francesca Declich 13

PRIMA PARTE
"...alcuni interventi in preparazione della Conferenza di Roma al convegno "I diritti umani delle donne e la Corte Criminale Internazionale" organizzato dal Caucus delle Donne presso il CNEL, 16 giugno 1998

INTRODUZIONE AL CONVEGNO
Marisa Rodano 30

Intervento al convegno
...NOI DOBBIAMO PROVARE A INTRODURRE IL TEMA DELLA "TRATTA"...
Anna Finocchiaro
Ministra alle Pari Opportunità 33

Intervento al convegno
...IL LIMITE AL COMPROMESSO E' CHE POI NON CI SI VERGOGNI DEL COMPROMESSO FATTO...
Emma Bonino
Commissaria Europea per gli Aiuti Umanitari e la Pesca 38

Intervento al convegno
...IO VEDREI BENE CHE NEL PREAMBOLO SIA INCLUSO UN PARAGRAFO SULLA ROSPETTIVA DI GENERE...
Silvia Costa
Presidentessa della Commissione per le Pari Opportunità Tra Uomini e Donne 43

Intervento al convegno
... C'E' L'ESIGENZA DI TENER VIVA QUESTA CONSULTAZIONE TRA ONG E ISTITUZIONI...
Patrizia Toia
Sottosegretaria agli Esteri
50

Intervento al convegno
...LE DONNE OGGI SONO ANCORA VITTIME DI GRAVI VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI...
Ivanka Corti
Esperta del CEDAW *56*

Intervento al convegno
...IL DIRITTO E' UN DIRITTO NEUTRO O, PERLOMENO, E' PRESENTATO COME TALE...
Donatella Pavone
Associazione Donne Magistrato *58*

SECONDA PARTE
...dai diritti dell'uomo al "genere" nei diritti umani...

DAL PROCESSO DI NORIMBERGA ALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
Maria Rita Saulle *61*

LA CONFERENZA DIPLOMATICA DI ROMA (The Rome Diplomatic Conference)
Alda Facio *71*

LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE E I DIRITTI DELLE DONNE
Maria Grazia Giammarinaro *88*

LO STATUTO DELLA C.C.I.: UN'OPPORTUNITÀ PER L'AVANZAMENTO DEGLI STANDARD INTERNAZIONALE IN MATERIA DI TUTELA DELLA DONNA QUALE VITTIMA DI CRIMINI INTERNAZIONALI
Elisabetta Noli *102*

DIRITTI SOCIALI, REDISTRIBUZIONE E GLOBALIZZAZIONE
Marina Calloni *108*

UNA PROSPETTIVA ANTROPOLOGICA DI GENERE PER LA DIFESA DEI DIRITTI UMANI
Francesca Declich *125*

TERZA PARTE
...alcune esperienze sul campo...

L'ESERCIZIO DEI DIRITTI UMANI DELLE DONNE IN ALBANIA
Valli Corbanese *137*

CONOSCERE E CONOSCERSI PER ATTIVARE UN PROCESSO DI *EMPOWERMENT* NEL CAMPO DEI DIRITTI UMANI IN ALBANIA
Maria Pertosa *151*

ANCORA LUNGO IL CAMMINO PER CONCRETIZZARE I PROGRESSI COMPIUTI
Giovanni Conso *168*

PREFAZIONE

Marisa Rodano
Presidente del Caucus-Comitato Romano

La societa' civile delle donne in Italia e' ricca e articolata: comprende associazioni femminili di antica tradizione, sodalizi di donne professioniste dei diversi settori, di magistrate e operatrici nel campo del diritto, organizzazioni che fanno riferimento a ispirazioni religiose o a diversi orientamenti ideali, ong specializzate sui problemi di genere che gestiscono attivita' di cooperazione allo sviluppo (Aidos, Vides, Orlando tanto per citarne alcune). Dal seno del grande movimento femminista degli anni '70 e' nato, inoltre, un vasto arcipelago di aggregazioni, reti, gruppi di studio, librerie, centri di documentazione, periodici e riviste, societa' di studiose (economiste, storiche, scienziate, ecc.), corsi universitari sul pensiero delle donne, nonche' una multiforme attivita' sociale diretta a lottare contro la violenza alle donne e ai bambini, ("telefoni amici", di case di rifugio per le vittime di violenza, assistenza legale e sanitaria), a combattere la tratta, a tutelare la salute sessuale e riproduttiva, a promuovere la formazione culturale e professionale delle donne, a sostenere l'imprenditoria femminile, e altro ancora.

All'associazionismo femminile si affiancano le donne che operano (anche talora con strutture apposite quali coordinamenti femminili, commissioni per le pari opportunita', e cosi' via) per veicolare un approccio di genere in grandi ong di volontariato e cooperazione, nelle organizzazioni sindacali, sociali e del mondo produttivo, sia industriale che agricolo e del settore terziario, nei movimenti per la pace e per l'ambiente. In tempi recenti si e' sviluppato un associazionismo femminile anche tra le donne immigrate delle diverse comunita' nazionali. Tante culture, tanti saperi, tante esperienze, tante energie: una straordinaria potenzialita'.

Per contro paradossalmente: le donne in Italia, secondo le statistiche dell'ONU, hanno una percentuale di presenza nella vita politica e istituzionale e nei centri di decisione, addirittura inferiore alla media di tutti i paesi del mondo. Il divario nei carichi di lavoro - pagato e non pagato- che gravano su uomini e donne e' tra i piu' alti del pianeta; il reddito medio delle donne, uno dei piu' bassi; il tasso di disoccupazione femminile tra i piu'elevati.

C'e' da chiedersi come mai tanta ricchezza di capacita', di intelligenza e di energie femminili nella societa' civile non riescano a incide-

re su questo stato di cose; e se cio' non si debba anche al fatto che in Italia, a differenza di molti altri paesi - e non solo europei - non esiste alcuna forma o sede di collegamento tra le ong delle donne o in cui operano donne (intendendo il termine in senso lato, come avviene all'ONU, cioe' come termine comprensivo anche delle associazioni, organizzazioni e gruppi che non sono ong in senso proprio), mentre tali forme esistono per le ong "maschili" o comunque dirette da uomini, ad esempio il Forum del Terzo Settore.

Superare questo paradosso e quest'anomalia e' l'obiettivo e la ragion d'essere del CAUCUS DELLE DONNE.

Il CAUCUS e' sorto, con il decisivo contributo e su sollecitazione del CISP, attorno alla elaborazione di un documento sulle tematiche di genere in vista del Vertice Sociale di Copenaghen. Ha, poi, operato per la preparazione, in Italia, della IV Conferenza mondiale delle donne a Pechino nel 1995. L'esperienza del Forum delle Ong di Huairou ha accentuato, tra le ong italiane che vi avevano partecipato, la consapevolezza che una comunicazione e una messa in rete sono non solo indispensabili, ma produttive e, soprattutto, che la dimensione di genere non puo' non avere sempre piu' un respiro internazionale. La Piattaforma d'azione di Pechino offriva inoltre un punto di riferimento unificante e condiviso.

Il CAUCUS si e' percio' proposto di essere sede di incontro e confronto, di comunicazione periodica, ma non episodica, tra donne, sia italiane che immigrate, operanti nella societa' civile e/o nella vita politica, in associazioni o gruppi femminili e femministi o in ambienti misti: luogo di scambio di esperienze e di saperi allo scopo di costruire, nel totale rispetto dell'indipendenza di ciascuno dei soggetti partecipanti, un reale soggetto femminile - plurale e pluralistico - in grado di negoziare con i poteri politici e istituzionali, di pesare nelle scelte economiche e politiche del paese, di presentarsi con autorevolezza nelle sedi internazionali.

Il CAUCUS DELLE DONNE - COMITATO ROMANO e' sorto, dopo la Conferenza di Pechino, come struttura di supporto e di servizio proprio allo scopo di rendere duratura la attivita' del CAUCUS nell'azione di monitoraggio e di attuazione della Piattaforma d'azione di Pechino, sia a livello nazionale che internazionale, investendo tutti i soggetti, pubblici e privati, designati a applicarla, a partire dalla promozione dell'*empowerment* delle donne e dall'obiettivo di sollecitare il *mainstreming* della dimensione di genere in tutte le sfere politiche e sociali..

Nel quinquennio seguito a Pechino, il Caucus ha operato in primo luogo per coinvolgere le donne e le associazioni femminili italiane nel monitoraggio dell' applicazione della Piattaforma d'azione a livello internazionale. Prima di ciascuna sessione della *"Commission on the Status of Women"* a New York nel '96, nel '97, nel '98 e nel '99, il Caucus si e' riunito, con esperte dei singoli temi, per elaborare indicazioni e suggerimenti sulle singole "aree critiche" oggetto della discussione in ciascuna sessione e sulla definizione del Protocollo opzionale alla CEDAW, che sono stati trasmessi alla delegazione governativa italiana e alle ong che si sono recate a New York alle singole sessioni..

Nel 2000 il Caucus, anche in collaborazione con il coordinamento italiano della Lobby europea delle donne, ha tenuto due riunioni per preparare la sessione della CSW che operava in questa occasione anche da *prepcom* per la Sessione Speciale dell'Assemblea generale dell'ONU (UNGASS) denominata Pechino+5 e poi l'assemblea stessa, elaborando anche, per la prima volta, uno *shadow report* dell'associazionismo femminile italianp. Una terza riunione, dopo l'Assemblea Generale dell'ONU ha avuto luogo in giugno per valutare l'*outcome document* adottato.

Il Caucus ha inoltre monitorato, con seminari pubblici e partecipando a udienze conoscitive, il lungo iter legislativo nel Parlamento italiano della legge di riforma sull'aiuto pubblico allo sviluppo per inserirvi una prospettiva di genere e ha promosso iniziative per la candidatura di donne nelle competizioni elettorali. Il Caucus-Comitato romano e' intervenuto nella discussione sulle riforme.elettorali e costituzionali e sugli "organismi istituzionali" di parita', e per la sensibilizzazione di studenti, genitori e insegnanti al problema della violenza contro le donne all'interno della famiglia.

La Piattaforma d'azione di Pechino raccoglieva e recepiva i diritti delle donne, gia' definiti nelle Conferenze mondiali di Vienna e del Cairo, come diritti umani imprescrittibili e universali: e' parso percio' opportuno al Caucus sensibilizzare l'universo femminile italiano alla discussione sulla istituzione della Corte Penale internazionale alla vigilia della Conferenza mondiale di Roma e affiancare *l'International Caucus for gender justice*" nella azione di lobby - in particolare nei confronti della delegazione del Governo italiano - sull'inserimento della tematica di genere nello Statuto della Corte, ottenendo anche qualche significativo risultato.

Il dibattito svoltosi nel Seminario preparatorio del Caucus e' riprodotto all'interno del presente volume. Il Caucus e' lieto che, oltre a costituirne il nucleo, gli atti del suo seminario abbiano offerto l'occasione per una pubblicazione, che, con maggior ricchezza e profondita' di analisi, raccogliendo contributi di discipline diverse, mette a fuoco il rapporto tra i diritti umani delle donne e il diritto internazionale: un utile strumento per l'azione futura di monitoraggio, dal punto di vista del genere, della messa in funzione e poi dell'attivita' della Corte penale internazionale.

PREMESSA

Maura Viezzoli
Segretario Generale del CISP

Il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei popoli (CISP) ha voluto, nell'ambito dei progetti cofinanziati dalla Commissione Europea, collaborare con il CAUCUS delle donne (comitato romano) alla pubblicazione di questo testo "Diritti umani del "genere"... a cinque anni da Pechino".

Il CISP, che nel '94 assieme a molti altri soggetti diede vita al CAUCUS delle donne, credeva che fosse necessario avere un luogo dedicato alla elaborazione, discussione e lobby sulle tematiche di genere soprattutto nella dimensione internazionale.

Il CAUCUS ha quindi dato vita a un lavoro di elaborazione, che ha coordinato e collegato molte donne provenienti da ambienti diversi, funzionale alla preparazione di un documento di riflessione e di proposta sull'inserimento delle tematiche di genere all'interno della piattaforma del summit sociale di Copenhagen che si è svolto nel giugno '95. A seguito e in stretta continuità con esso, il CAUCUS ha realizzato un lavoro di preparazione per la Conferenza mondiale delle donne a Pechino, svoltasi nell'agosto '95, che è consistito nella divulgazione dei temi più rilevanti e nella elaborazione delle posizioni del CAUCUS per Pechino.

Dopo la Conferenza mondiale delle donne gli obiettivi del CAUCUS si sono ulteriormente specificati. E' nato il Caucus delle donne - comitato romano, che si è collocato più direttamente all'interno di un lavoro di informazione sugli esiti di Pechino; di lobby sui seguiti della Conferenza stessa; di monitoraggio sulla applicazione della Piattaforma.

Un problema essenziale riguardava proprio la applicazione della Piattaforma di Pechino che rischiava di concludersi con la celebrazione dell'evento "conferenza", senza avere nessun impatto sulla vita concreta delle donne.

La fine degli anni '90 è stata caratterizzata dalla celebrazione di diversi eventi delle Nazioni Unite - Summit Sociale, conferenza sull'ambiente, sull'habitat, conferenza delle donne, ecc. – focalizzati anche a fare il punto sullo stato dei rapporti Nord - Sud del mondo. Si è creato un contesto grazie al quale molti dei soggetti coinvolti in azioni di sviluppo si sono sentiti chiamati in causa direttamene in quanto società civile, organismi non governativi che assumono un ruolo sempre più rilevante in termini strategici e operativi.

All'interno di questo contesto, il CISP ha svolto una azione legata alla propria natura di organizzazione non governativa che realizza

programmi di sviluppo, riabilitazione ed emergenza nei paesi terzi - dove la dimensione di genere assume una connotazione strettamente connessa alle scelte progettuali - e in Italia e in Europa dove il Cisp realizza programmi di informazione, formazione e lotta alla esclusione sociale. La dimensione di genere è entrata a fare parte in maniera più continuativa delle attività del CISP in diretta connessione con la questione della applicazione dei diritti umani. Fare rispettare i diritti umani delle donne si traduce in operazioni molto concrete quando si lavora in contesti di emergenza o di conflitto così come quando si promuove l'accesso ai servizi, sanitari o scolastici, per la popolazione in progetti di sviluppo.

La costituzione, nel luglio '99, della Corte Penale Internazionale ha rappresentato un evento storico. Già alla nascita delle Nazioni Unite si era cominciato a parlarne e a porre le basi per la sua costituzione, ma ci sono voluti 50 anni perché il progetto si traducesse in realtà.

Con l'istituzione della Corte, il "diritto" diventa davvero la base costitutiva della comunità umana, a prescindere dai confini nazionali o dalle ispirazioni economiche, sociali, culturali delle nazioni. La novità sostanziale della Corte risiede nella possibilità di fare applicare i diritti umani in tutti i paesi del mondo e di perseguire chi li viola a prescindere dai confini nazionali. Il diritto appartiene davvero all'umanità.

In un mondo in cui le istituzioni economiche internazionali stanno assumendo un potere sempre più rilevante, come ha fatto rilevare il movimento di Seattle, la presenza della Corte va in contro tendenza.

Ciò che i movimenti "antiglobalizzazione" temono é proprio il ritorno indietro rispetto a posizioni acquisite come diritti. Il mercato globale potrebbe rimettere in discussione i diritti dei lavoratori, così come sono stati normati nei paesi occidentali, e soprattutto in Europa. Potrebbe tendere a dare spazio a quei paesi che non rispettano i diritti dei bambini. Potrebbe togliere forza agli spazi acquisiti dalle donne nei paesi occcidentali e ai loro stessi diritti, diritti che in altri contesti vengono messi quotidianamente in discussione.

In questo contesto riportare, con questo testo, l'attenzione sui diritti umani delle donne all'interno del contesto "Corte internazionale" ci sembra particolarmente opportuno e "puntuale".

INTRODUZIONE: SUL "GENERE" DEI DIRITTI UMANI...

di Francesca Declich

Come introdurre questo libro senza quel genere di frase che permette di fugare il genere di ambiguità che si potrebbe generare, pensando alla distinzione grammaticale tra il genere maschile e il genere femminile o, meglio ancora, che per associazione di idee ci riporta alle scuole medie inferiori dove, con lo studio del latino, imparavamo l'esistenza di un genere neutro?. Eppure il sesso dell'essere umano perfetto disegnato da Leonardo da Vinci e tramandato per generazioni di scolaresche come modello di perfezione corporea umana non è "neutro" – si lamenta la mia nipotina, e io non posso negarglielo - è indubbiamente "parziale", è maschile.

In un testo importante sui diritti umani pubblicato una decina di anni fa, si suggeriva di operare una distinzione tra un sistema di diritti in senso debole e un sistema di diritti in senso forte. I primi erano definiti in quanto inseriti in "codici di norme naturali o morali", e i secondi come quei "sistemi giuridici degli stati nazionali".[1] In sostanza il testo metteva in luce la differenza esistente tra sistemi forti, sistemi nei quali i diritti vengono protetti poiché sono inseriti in una costituzione nazionale, e sistemi deboli nei quali ci si riferisce a diritti sebbene più che plausibili, ma che sono in realtà solo diritti potenziali e diverranno veri e propri diritti solo una volta codificati in un sistema giuridico in grado di proteggerli efficacemente.[2] Nella sostanza si individuava il sistema del diritto internazionale come un foro internazionale nel quale vengono proposte direttive per future legislazioni le quali, per ottenere lo status di diritto vero e proprio, - ovvero per passare da diritti in senso debole a diritti in senso forte, - devono divenire oggetto di decisione di un organo legislativo dotato di potere coattivo.[3]

In definitiva la ratifica da parte degli stati di convenzioni e trattati è sostanziale affinché questi vengano considerati come vigenti all'interno dei diversi stati nazionali. In secondo luogo, l'inserimento del riconoscimento dei diritti umani nella costituzione di uno stato è fondamentale per la realizzazione di uno stato di diritto in quella nazione.

Nel contesto del diritto internazionale, pertanto si formulano dichiarazioni di principio che poi vengono accettate o meno dai diversi stati, ma che possono rimanere, per sempre, dichiarazioni di principio.

---

1 Bobbio, 1990:83.

2 Bobbio, 1990:80-81.

3 Bobbio, 1990:85.

È passato del tempo da quando inizialmente furono fatte quelle asserzioni (il libro era la stampa di conferenze tenutesi negli anni sessanta per un convengo di sociologi del diritto) ed è senz'altro il caso di considerare alcuni di quei contenuti alla luce della realtà di globalizzazione che viviamo nel ventunesimo secolo e dell'oggi più avanzato processo di costituzione dell'Unione Europea.

Diversi eventi internazionali tendono a sbalordire chi basava molte sue convinzioni più sulla naturalità del concetto di diritto e meno sul significato politico della affermazione dei diritti umani. Eventi come le modifiche di fatto della legislazione umanitaria che sono avvenute sotto lo sguardo silenzioso e inerme di molti – ad esempio in Somalia[4] - ci fanno riflettere oggi sul rischio dell'uso di concezioni vetuste per interpretare fatti che saltano a piè pari non solo oltre le dichiarazioni internazionali di diritti potenziali, ma non tengono conto neanche di vere e proprie convenzioni internazionali firmate e ratificate, come la Convenzione di Ginevra sui crimini di guerra.

La costituzione della Corte Criminale Internazionale (CCI) – un organismo che nell'ambito del diritto penale internazionale dovrà occuparsi di perseguire i fautori di crimini contro l'umanità, crimini di guerra e genocidi, dovrebbe essere considerato esattamente uno di quei momenti storici nei quali, almeno per alcuni aspetti, si passa dalle negoziazioni sui diritti potenziali alla creazione di un organo giuridico che fisicamente può agire in termini positivi sulla protezione di quelle formulazioni dei diritti umani per arrivare alle quali c'è voluto grande sforzo di negoziazione tra i punti di vista di nazioni tanto diverse tra loro. È dunque nel corso di processi come questo che dovrebbe vedersi l'importanza di aver creato momenti di negoziazione internazionale per arrivare a formulazioni condivise dei diritti umani.

Per questo è fondamentale svolgere una riflessione sulla creazione della CCI e sui diritti umani, intesi come diritti sia di donne che di uomini, nel medesimo libro. Nel negoziare lo statuto della CCI ci si è dovuti riferire anche alle formulazioni giuridiche già negoziate in altri contesti internazionali quali: la Conferenza di Vienna del 1993, il Comitato sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (*CEDAW, Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), la Dichiarazione di Vienna e il Programma di Azione 1993, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione della Violenza contro le Donne (*DEVAW, 1993 UN Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) e la Convenzione Inter-Americana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le

---

[4] Vedi, ad esempio, in Alex de Waal, 1999, *Famine Crimes. Politics & the Disaster Relief Industry in Africa*, James & Currey, London.

Donne (1994 Convention of Belém do Pará). Inoltre ci si è dovuti confrontare con le nuove formulazioni dei crimini di guerra e contro l'umanità basati sulla violenza di genere evidenziati dalle recenti esperienze del Tribunale criminale internazionale di Arusha, del Tribunale internazionale per la ex-Yugoslavia (*ICTY, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*) e dagli stessi crimini compiuti nel corso della seconda guerra mondiale che non sono stati ancora riconosciuti.

Per coloro che non sono giuristi – come me d'altronde – è utile chiarire in termini semplificati, al di là delle discussioni sulla natura del diritto, l'importanza della legislazione internazionale rispetto alle varie legislazioni domestiche. Nel suo procedere la legislazione internazionale definisce alcuni standard legali internazionali tramite dichiarazioni, risoluzioni, convenzioni e infine trattati; a questi standard ci si può riferire da ogni contesto nazionale. Anche laddove il paese di appartenenza di chi vi si appella non abbia firmato tali documenti, lo standard internazionale è utile quale criterio di riferimento, se non legale, quantomeno ideale.

In questo contesto è dunque importante che i crimini basati su una violenza di genere - contro le donne ma anche contro gli uomini - non siano ignorati o trattati come banali e secondari, ne venga considerato l'impatto sproporzionato che hanno sulla popolazione femminile e vengano eliminati assunzioni e pregiudizi comuni sui crimini perpetrati sulla pelle delle donne.

È utile dare uno spunto di riflessione sul cosa vuol dire incorporare una prospettiva di genere nella legislazione internazionale e sul perché sia indispensabile farlo; qualcuno potrebbe infatti pensare: "Esiste una dichiarazione universale dei diritti umani formulata nel 1948, tra gli esseri umani sono già incluse le donne, pertanto una prospettiva di genere sui diritti umani non ha senso". Sebbene gli si potrebbe rispondere con la domanda: *"E l'essere umano perfetto?! Perché Leonardo lo fece maschio?"*, faremo invece una piccola digressione presentando il caso dell'articolo (1a) della Convenzione di Ginevra del 1951 che fa parte della legislazione internazionale sui rifugiati. Il caso esemplifica come una legislazione internazionale – seppur non penale - può porgere il fianco a codificare una discriminazione di genere in maniera diretta o sottile e velata, anche per il semplice modo nel quale sono formulate le leggi che tralasciano le differenze tra genere femminile e maschile. In quella convenzione si definiva chi poteva adire allo status di rifugiato o rifugiata così come ai diritti che ne scaturivano e chi non poteva farlo, uomo o donna. In quella sede si definiva "rifugiata" ogni persona che:

> *"in conseguenza di un ben fondato pericolo di persecuzione per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un*

particolare gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal Paese di sua nazionalità ed è impossibilitato o non è disposto ad avvalersi della protezione di quel Paese a causa di quel pericolo; o chi, non avendo nazionalità ed essendo fuori dal Paese di sua precedente residenza come risultato di tali eventi sia impossibilitato o non sia disposto a ritornarci a causa di quel pericolo"[5]

Ora, sebbene questa definizione sembri chiara e imparziale, in realtà alcuni stati europei nel corso del tempo l'hanno interpretata in senso restrittivo. La restrizione consisteva ad esempio nel fatto che veniva concesso lo status di rifugiato soltanto a coloro in pericolo di persecuzione esercitata da parte di uno stato. Interpretazioni restrittive di questo genere, oltre ad escludere tutti coloro provenienti da aree di conflitto come la Somalia - che non ha avuto uno stato centralizzato per quasi una decina di anni a partire dal 1991 - possono escludere tutti coloro che sono perseguitati, sulla base del genere di appartenenza..., ovvero, ad esempio, donne che vogliano sfuggire alla persecuzione costituita dall'obbligo di sottoporsi a mutilazione sessuale in una delle varie tipologie della cosiddetta "circoncisione femminile". Solo di recente, per la prima volta, è stato concesso in Canada lo status di rifugiato alla figlia di dieci anni di una donna somala in base al fatto[6] che sfuggiva alla mutilazione sessuale. La mutilazione sessuale femminile è dunque stata considerata come una forma di persecuzione basata sulla particolare costruzione del genere femminile esistente in alcune parti dell'Africa, quindi una violenza basata sul genere sessuale (in inglese, *gender-based violence*), solo recentemente e secondo interpretazioni più estensive del concetto di "appartenenza a un particolare gruppo sociale". Questo tipo di violenza basata sul genere sessuale non fa parte della cultura europea, come potrebbe esserlo, invece, la violenza domestica.

Per questo in quella interpretazione restrittiva data da alcuni stati europei dell'articolo (1a) della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato poteva fondarsi una discriminazione di genere che, sebbene in forma indiretta, impediva alle donne di rivendicare la loro "ben fondata paura di persecuzione" e così sfuggire ad una pratica mutilante che può essere vista come persecutoria. Ci sono, ovviamente, altre pratiche violente o abusive di questo tipo, ovvero, basate sul genere, che non sono perpetrate dallo stato in sé, ma alle quali sono sottoposte le donne. Un altro caso di una pratica consuetudinaria che potrebbe legitti-

---

5 Convenzione di Ginevra1951.

6 Monica Boyd, "Finding new grounds for refuge. A Somali woman wins a fight to keep her daughter in Canada", in *Canadian Social Trends*, Spring, 32, 1994: 7(4).

mare l'abuso sessuale è quella del sororato, pratica matrimoniale che obbliga il vedovo a sposare la sorella della moglie deceduta; sebbene in alcuni casi il sororato possa essere considerata una garanzia per la famiglia della sposa di controllo sulle risorse economiche e umane della famiglia, - e si può considerare con le dirette interessate il valore talvolta positivo di certi matrimoni arrangiati - certo questa norma praticata su ragazze molto giovani potrebbe esporle ad abusi sessuali, quantomeno se vengono sposate in età pre-puberale. In altre parole, per concludere la digressione, interpretando una convenzione o una legge in forma restrittiva, ad esempio come mostrato, limitando la persecuzione a quella operata dallo stato, è molto facile che le violazioni dei diritti umani delle donne non vengano compresi e sfuggano alla legge in quanto molti di questi possono essere perpetrati tramite regole culturali non scritte, avvenire in ambiti non pubblici e/o considerati privati dallo stato in quanto svolti in ambito domestico e/o familiare e, comunque, regolati da leggi non scritte.

Seppure il genio culturale Leonardo disegno maschio l'essere umano perfetto, non è detto che ben cinquecento anni dopo noi ci sentiamo ancora obbligati a ragionare con le sua stessa mentalità. La digressione appena fatta suggerisce l'applicazione di un ottica di genere ad un altro caso specifico, quello delle sparizioni nel El Salvador, in Argentina e in altri paesi latino-americani. In questi paesi è divenuta pratica comune allo scopo di incutere timore nella popolazione da parte di governi dittatoriali il "far sparire" delle persone, mettendole in prigione e/o uccidendole. Nel diritto internazionale umanitario la sparizione è un reato complesso perché implica una serie di crimini di guerra quali la carcerazione illegittima, la mancanza di un processo equo, l'assenza di comunicazione tra la persona arrestata e il resto del mondo; molto spesso questo comporta anche trattamenti inumani e crudeli, la tortura e l'omicidio finale. Lo statuto della CCI formulato a Roma nel 1998 definisce le "sparizioni forzate (...) per o con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza di uno Stato o di un'organizzazione politica" un crimine contro l'umanità se commesse in maniera diffusa o sistematica[7]. Non a caso, in seguito a crimini di questo genere perpetrati dallo stato Argentino fino ad appena 17 anni fa, si formarono le associazioni delle Madri della Piazza di Maggio, ovvero delle donne che, accomunate dalla scomparsa improvvisa dei figli e mosse da una ferita così intima infertagli, tutti i giovedì andavano a manifestare silenziosamente per un ora nella piazza della *Casa Rosada* di Buenos Aires per rivendicare il loro diritto alle informazioni sui loro figli scomparsi. Sebbene esistessero anche associazioni di familiari degli

[7] Traduzione presa da Gutman, Roy e Rieff, David, *Crimini di guerra. Quello che tutti dovrebbero sapere*, 1999:356.

scomparsi, sempre impegnate nel fare luce sul destino dei loro cari scomparsi, il crimine di "far sparire" ha un effetto traumatico psicologico specifico sulle madri degli scomparsi. La sparizione fu una delle tecniche inizialmente sperimentata dai nazisti in Germania per gli ebrei e in seguito utilizzata in varie altre aree del mondo[8]. Notoriamente gli studi sull'impatto di alcune torture fecero parte degli obiettivi "scientifici" che i Nazisti si posero nel realizzare quella che chiamarono la "soluzione finale".

Ancora sulla prospettiva di genere nei crimini di guerra, di genocidio e contro l'umanità si può portare il caso del trauma sofferto dalle vedove di guerra del Guatemala sul quale si sono focalizzati vari studiosi di scienze sociali[9]. Poiché le vittime guatemalteche di violazioni dei diritti umani degli ultimi 30 anni sono in maggioranza uomini, le vedove di guerra sono un grande numero, e così anche i loro figli. Il fatto che tali donne non abbiano potuto ricercare i loro cari scomparsi o uccisi, a serio rischio di seguire la loro stessa sorte, ha spesso provocato una autocolpevolizzazione e internalizzazione dell'evento da parte delle vedove, oltre a impedir loro la ricostruzione di un nuovo nucle familiare e quindi favorire la cura delle prole. In definitiva, il fatto che in alcuni paesi l'abuso sia spesso considerato un diritto maschile nei confronti delle donne anche in tempo di pace, - ed il caso dell'articolo di Maria Pertosa in questo libro ne è una prova empirica per l'esempio Albania, - richiede una evidenziazione universale di ciò che va considerato specificamente violazione dei diritti umani specifici delle donne e la formulazione di norme positive per la protezione di questi diritti. La disciplina giuridica è il prodotto della codificazione di concetti e criteri che si accumulano nel tempo sovrapponendosi, senza, talvolta, liberarsi di alcuni retaggi del passato. Pertanto anche le formulazioni della legislazione internazionale come di quelle nazionali, - quando non evidenziano con chiarezza la specificità del genere femminile in maniera non subordinata - hanno spesso rispecchiato una subordinazione sociale del genere femminile sancendola e legalizzandola tramite legislazioni nazionali[10] e internazionali centrate sull'essere umano di sesso maschile.

Questo libro, dunque, si pone come obiettivo quello di raccogliere insieme contributi provenienti da discipline diverse, anche non giuridiche nel senso tecnico della parola, ma comunque importanti per fornire

---

[8] Rodriguez B., Alejandro, 1996, *El problema de la impunidad en Guatemala*, AVANCSO, Ciudad de Guatemala.

[9] Vedi, tra gli altri, Zur, Judith e Fabbri.

[10] Inutile fare qui l'esempio forse più vicino alle lettrici/ori italiani della legge sul diritto di famiglia italiana che fino al 1975 non prevedeva un uguale status di fronte alla legge di moglie e marito.

un quadro ampio di cosa può voler dire una prospettiva di genere nei diritti umani in diversi contesti nazionali e internazionali. La focalizzazione sulla Corte Criminale Internazionale è ovviamente lo spunto principale dal quale si sviluppa questa riflessione.

La strutturazione del testo in quattro parti rispecchia prima di tutto il modo con il quale il libro è nato in conseguenza della collaborazione del Caucus delle donne italiane con il Women Caucus for Gender Justice (WCGJ) nella lobby realizzata a Roma nel corso della conferenza del CCI. In secondo luogo tale struttura riflette il bisogno di sopperire ad esigenze differenti per raggiungere un pubblico ampio anche di non specialisti.

Infine, nell'organizzare il testo si è assunto fondamentalmente che un ottica di genere sulla CCI può essere compresa solo a partire dall'idea che è necessaria una progressiva ridefinizione dei diritti umani intesi come diritti umani sia delle donne che degli uomini.

Nella prima parte, all'inizio, il libro contiene un insieme di interventi proposti da Ministre, Commissarie Europee e Magistrate italiane nel corso del convegno "Diritti delle donne e Corte Criminale Internazionale" (Roma, 16 giugno 1998) organizzato dal Caucus delle Donne Italiano in collaborazione con il *Women Caucus for Gender Justice*, con la partecipazione della sezione donne di Amnesty Internazionale, l'Associazione delle Donne Magistrato e il patrocinio della Commissione Nazionale alla Presidenza del Consiglio per le Pari Opportunità, del Ministero delle Pari Opportunità e del Comune di Roma.

L'iniziativa del Caucus delle Donne italiano del 16 giugno tenutasi presso il CNEL consisteva nel creare un foro di discussione nel quale donne italiane che ricoprivano ruoli di rappresentanza politica in Italia ed Europa si confrontassero con i gruppi della società civile, le associazioni e le organizzazioni non governative impegnate sul tema dell'*empowerment* (o acquisizione di potere, rafforzamento) delle donne e prendessero impegni nei confronti delle donne presenti. Questa prima parte, quindi, vuole costituire una sorta di memoria storica del fatto che determinate scelte e posizioni all'interno di uno statuto internazionale vengono prese in seguito a percorsi precisi, talvolta pluriennali e decennali, nei quali individui e partiti politici e/o gruppi di pressione della società civile si impegnano in prima persona. Pertanto il fatto che i rappresentanti e le rappresentanti delle istituzioni politiche democratiche abbiano preso precisi impegni di fronte alle organizzazioni della società civile lì riunite al CNEL, anche sotto richiesta delle ONG, è parte integrante di un processo democratico. Vale la pena che tale processo sia memorizzato e trasparentemente riportato in un libro anche come sem-

plice testimonianza degli impegni assunti pubblicamente. In questa sezione sono riportati gli interventi dell'On. Anna Finocchiaro, dell'On. Emma Bonino, l'On.Patrizia Toia, l'On.Silvia Costa, Ivanka Corti e Donatella Pavone.

L'allora Ministra delle Pari Opportunità On. Anna Finocchiaro, fece una relazione sugli obiettivi che il suo Ministero si era proposto di raggiungere nel Trattato di Roma. Le rappresentanti di tale Ministero nella delegazione italiana si impegnarono per l'inclusione del reato di traffico di persone tra i crimini contro l'umanità, obiettivo che, in effetti, si è raggiunto nel corso della negoziazione a Roma.

L'allora Commissaria Europea per gli Aiuti Umanitari On. Emma Bonino partecipò presentando la storia dell'impegno preso dall'Italia, anche tramite il suo interessamento personale, - nel favorire la realizzazione del convegno per la preparazione del trattato base della CCI a Roma. Gli obiettivi da raggiungere con questo primo statuto da negoziare a Roma, risiedeva, per Emma Bonino, anche nel dare segni visibili della volontà di costituire una Corte credibile e non di "proprietà" di questo o quello stato in particolare. Da notare è la sua enfasi sull'importanza dell'impegno individuale anche prima di un consenso generalizzato su certe tematiche ricordato con l'esempio della questione dello stupro di massa. Tale crimine è stato riportato nella scena politica con il caso recente della guerra in Bosnia, ma non era stato mai sanzionato prima fino a quando qualcuno, che in quel momento era considerato quasi un visionario, non propose che fosse incluso tra i crimini da punire.

Per ciò che riguarda il ruolo consultivo con le ONG (Organizzazioni Non Governative - qui intese in senso ampio e non come organismi con idoneità per finanziamenti nell'una o nell'altra organizzazione internazionale) l'allora sottosegretaria agli esteri On.Patrizia Toia, si era impegnata ad organizzare luoghi di incontro durante il corso della conferenza. In effetti in varie occasioni si tennero riunioni con le ONG durante le settimane del trattato di Roma. L'On.Toia confermò in questo modo la volontà di mantenere una relazione proficua tra i soggetti della società civile interessati e il Ministero degli Esteri, con il quale molte ONG già collaborano nella realizzazione di progetti di sviluppo, di solidarietà e degli aiuti umanitari nei paesi terzi.

L'On.Silvia Costa, Presidente della Commissione Pari Opportunità che ha seguito l'intero processo di negoziazione della dichiarazione di Pechino, si è soffermata sulle possibili tattiche e metodi per fare in modo di far includere alcuni contenuti all'interno dello statuto della CCI. Ad esempio, laddove non fosse possibile agire altrimenti, anche la menzione di determinati crimini in forma di allegato, può essere un modo per porre comunque l'attenzione su questioni di importanza fondamentale per le donne. Nel corso del tempo gli statuti cambiano e il fatto che a determi-

nanti contenuti si sia quanto meno accennato, pur senza arrivare ai dettagli, significa un passo avanti verso un'analisi più approfondita in seguito.

Tra le priorità indicate da Silvia Costa c'è quella di aggiungere al preambolo dello statuto un paragrafo sulla sensibilità di genere, indubbiamente un aspetto che permette l'inclusione di un punto di vista di genere sulla questione dei crimini da sanzionare in una Corte Criminale in corso di costituzione. In questo senso va anche il suo appello verso l'inserimento di norme discriminatorie in positivo per le donne magistrato da scegliersi per la Corte.

La forma che prenderà la Corte si deciderà nel tempo e, secondo Silvia Costa, l'importante era fare in modo di includere alcuni elementi da subito, eventualmente negoziare pur non partendo al ribasso. Il timore di alcuni Paesi nel abbracciare la causa della creazione di una CCI è senz'altro più nella perdita della sovranità nazionale che relativa ad altre questioni quali quella del "genere".

Ivanka Corti porta il saluto del Comitato delle Nazioni Unite per l'Eliminazione della Discriminazione nei confronti delle Donne, per il quale lavora da anni, comitato che si occupa dell'applicazione della Convenzione dei Diritti Umani delle Donne nella loro vita pubblica e privata e che in varie sedi ha già appoggiato la creazione della CCI. A suo parere, l'ostacolo dell'intangibilità della sovranità nazionale si frappone alla punibilità delle atroci violazioni dei diritti umani delle quali sono vittime le donne. Il moltiplicarsi dei crimini contro le donne che si verificano sempre più numerosi con il riprodursi di conflitti interni ed esterni di questi ultimi anni devono diventare prioritari e trovare una punibilità. Tuttavia anche in tempo di pace molte donne pagano per tutta la loro esistenza l'essere state vittime di violenza sessuale, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, sterilizzazione forzata e via discorrendo. Il problema attuale è che mai come oggi sono state tante le dichiarazioni sulla carta in difesa dei diritti umani, ma l'impunità concreta delle violazioni e la non individuazione dei responsabili continua ad essere una vistosa falla di questo sistema.

Sulla neutralità del diritto rispetto al genere delle persone coinvolte si esprime la dottoressa Antonella Pavone, dell'Associazione Donne Magistrato: i diritti umani, categoria storica, sono stati fondati su sistemi giuridici e teorici maschili e occidentali, e la revisione che è ormai in atto, non può essere trascurata da nessuno. Nel corso di un convegno dell'Associazione Donne Magistrato, che Antonella rappresenta, si è sostenuta l'importanza di inserire la tratta delle donne tra i crimini da considerare nella istituenda CCI. Secondo Antonella Pavone, non è sufficiente includere i crimini di genere e una quota di magistrati per inserire una prospettiva di genere nella Corte: è necessario, piuttosto, adottare un modo diverso per sviluppare un ordine anche femminile. Nel sostene-

re questa posizione ricorda il pensiero di Gandhi secondo il quale i fini devono essere compatibili con i mezzi, quello che conta è il modo di agire. Per questo la partecipazione di vari magistrati donna nella delegazione italiana per la istituzione della CCI è un segno positivo perché produce un ordine simbolico di genere qualitativamente diverso.

Nella seconda parte si riportano dei materiali elaborati posteriormente alla conferenza di Roma, sul tema dei diritti umani delle donne e sugli sviluppi legati alla CCI. Questi interventi più teorici, seppur non tutti tecnici, sono introdotti da una contestualizzazione sulla istituzione della Corte Criminale Internazionale svolta dalla professoressa Maria Rita Saulle. Il suo articolo evidenzia il vuoto legale che esisteva rispetto alla difesa dei diritti umani prima del Tribunale di Norimberga. L'esperienza del tribunale si basò su "ciò che era profondamente sentito in quel momento storico, come senso della giustizia e della legalità" in seguito alle nefandezze della seconda guerra mondiale. La Corte Criminale Internazionale a carattere permanente il cui statuto è stato scritto a Roma avrà funzioni sia preventive che successive. Il riferimento ai crimini contemplati nel processo di Norimberga è avvenuto in maniera estensiva, prendendo spunto anche dall'insediamento del Tribunale per la ex-Yugoslavia. Per ciò che riguarda crimini basati sulla violenza di genere, lo stupro è considerato un crimine contro l'umanità, come anche la schiavitù, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata e la sterilizzazione forzata. La Saulle precisa infine che i crimini contro l'umanità sono quelli commessi con carattere di sistematicità e diretti consapevolmente nei confronti della popolazione civile.

Segue l'articolo della Presidente uscente del *Women Caucus for Gender Justice (WCGJ),* la giurista costarichegna Alda Facio. Inizialmente Alda Facio spiega il come e il perché si è formato il WCGJ e le responsabilità che si è preso in carico di sostenere la causa del "genere" in un contesto nel quale, altrimenti, sembrava che le negoziazioni precedentemente realizzate nei consessi internazionali sarebbero state vane e si sarebbe andati verso un'impunità diffusa per i crimini basati sulla violenza di genere.

Il suo articolo è basato su una raccolta di contributi delle persone che hanno partecipato alla conferenza di Roma per il WCGJ svolgendo attività di lobby per includere le questioni di genere nello statuto della CCI. Nell'articolo si chiariscono le difficoltà incontrate durante la conferenza, l'attacco alla parola "genere" svolto dal Vaticano in alleanza con alcuni paesi islamici per impedirne l'inclusione nello statuto e

l'opposizione all'inserimento del crimine di "gravidanza forzata" (in inglese, *forced pregnancy*) da parte degli stessi stati. Alda evidenzia che oggi frequentemente la parola "genere" viene usata come sinonimo di donna, sesso, uomo e donna e che, in questa ambiguità con il quale è usato, spesso perde il suo significato. Uno dei risultati del sopracitato attacco alla parola "genere" è che, ad esempio, la proposta dell'inserimento nello staff della corte di esperti in violenza basata sul genere è stato cambiato con "esperti in violenza contro le donne", escludendo, in tal modo, quegli uomini, ragazzi e bambini che soffrono violenza basata sul genere sessuale. Tra questi, è impossibile non ricordare i ragazzi/bambini soldato che, in base al loro sesso, vengono obbligati tramite abusi di vario tipo ad entrare in una spirale di violenza perversa dalla quale riescono ad uscire solo molto difficilmente.

Alda, poi, analizza lo statuto prodotto dalla conferenza di Roma da una prospettiva di genere. Due risultati positivi sono che le definizioni di crimini di guerra accettate quali: stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata (nell'accezione inglese di *enforced prostitution),* gravidanza forzata, sterilizzazione forzata (nell'accezione inglese di *enforced sterilization)* e altre gravi forme di violenza sessuale aprono la strada al riconoscimento del fatto che la violenza basata sul genere può coinvolgere la violenza riproduttiva così come la violenza sessuale e la tortura. Con questo s'intravede la possibilità che venga coronata la battaglia della "*comfort women*" per il riconoscimento della loro condizione come condizione di "schiavitù" e non solo di "prostituzione forzata" (quindi come *enforced prostitution*).

Lo statuto, inoltre, include quale crimine la persecuzione contro gruppi o collettività basato su vari *grounds* (fondamenti), tra i quali anche quello di genere. In generale, dunque, il WCGJ vede nell'intera esperienza a Roma diverse aperture positive. La Facio conclude evidenziando vari punti di vista regionali sulla esperienza di lobby ed enfatizzando le voci dal sud del mondo, che, solitamente, hanno meno spazio istituzionale nelle dinamiche burocratiche messe in atto dalle Nazioni Unite.

Un'analisi puntuale e sostanziale che identifica i successi e le prospettive aperte dalla negoziazione svoltasi a Roma viene svolta dalla magistrata responsabile dell'ufficio legale del Ministro delle Pari Opportunità, Maria Grazia Giammarinaro.

Un'analisi dei limiti e delle prospettive della negoziazione tenutasi a Roma viene svolta dalla magistrata Capo dell'ufficio legale del Ministro delle Pari Opportunità, Maria Grazia Giammarinaro. Inizialmente Maria Grazia Giammarinaro discute le interrelazioni concettuali esistenti tra principio di non discriminazione, differenza sessuale e concetto di differenze più in generale. La contrarietà avutasi a Roma da parte dei paesi mussulmani e dello Stato Pontificio sull'inserimento del principio di

"discriminazione di genere" - del quale discute approfonditamente anche Alda Facio nel suo testo - acquista un significato particolarmente regressivo se si considera che in molti ordinamenti nazionali le donne non hanno ancora un'uguaglianza formale nei diritti ereditari e nel diritto di famiglia.

Tra i risultati positivi della negoziazione, sostiene Maria Grazia Giammarinaro, c'è il riconoscimento ufficiale della violenza di massa sul corpo delle donne avvenuta con l'inserimento dello stupro di massa tra i crimini contro l'umanità e tra i crimini di guerra, cosa che, purtroppo non era scontata. Sebbene esista una possibile argomentazione sulla effettiva giustiziabilità dei fenomeni collettivi, è stato importante affermare il principio dell'importanza del rafforzamento dei valori sui quali si va costruendo una comunità internazionale e che tra questi valori si riconosca la violazione del corpo femminile come parte dell'insieme dei beni pertinenti all'umanità. Si riconosce, in definitiva, che l'aggressione alla convivenza tra identità diverse passa attraverso l'aggressione alla corporeità e alla sessualità femminile.

Per ciò che riguarda la definizione di gravidanza forzata inserita nello statuto, - che costituisce comunque un successo in quanto non era un fatto scontato sin dall'inizio - da non sottovalutare è, secondo Maria Grazia Giammarinaro, la negatività simbolica che si trova nel cenno alla finalità di modificare la composizione etnica di una popolazione. Infatti, si è cosi' creato uno spostamento nell'individuazione del bene tutelato "dal corpo femminile e dalla libertà di scelta in campo riproduttivo alla composizione etnica di un gruppo". Nello specifico, il passaggio dalla tutela dei diritti della donna-persona ad un bene collettivo tanto aleatorio quanto quello della composizione etnica, è particolarmente discutibile. Il valore della composizione etnica di un gruppo e della sostanza della identità etnica cambia con estrema facilità in considerazione di una grande quantità di fattori, non ultimo quello dei benefici che lo stato offre ai membri di un gruppo "etnico"[11]; astrarre dalla tutela della persona-donna, obbligata a partorire dei "piccoli nemici" se resa incinta forzatamente e dal suo diritto a scegliere, per spostare l'accento su una collettività imprecisa assomiglia molto, direi, al parlare di diritti dell'uomo come se questa definizione includesse, di fatto, anche le donne.

Tra gli aspetti positivi c'è inoltre l'inserimento nello statuto, fortemente voluto dalla delegazione italiana alla CCI - della menzione esplicita alla tratta di persone non solo a scopo di sfruttamento sessuale, ma anche a scopo di lavoro forzato. In tal modo, separando i due campi il traffico di persone che viene criminalizzato include anche una qualsiasi

---

[11] Per un'ottima analisi dei diversi punti di vista dai quali può essere considerata l'etnicità vedi Fabietti U., *L'identità etnica*, Carocci ed., Roma, 1998.

altra forma di schiavizzazione che comporti lavoro forzato per uomini, donne e minori.

Infine, Maria Grazia Giammarinaro rianalizza alcune posizioni del femminismo italiano nelle quali si nutriva grande diffidenza, in parte a ragione, nei confronti della strategia dei diritti che, poteva ridurre le realtà femminili ad una semplice inclusione in schemi predefiniti e, quindi, portare ad una perdita della soggettività e della dimensione della differenza femminile. Oggi tuttavia, si intravedono nuove possibili linee di tendenza per fare interagire il portato culturale della differenza sessuale con l'ordinamento giuridico. L'integrazione dei diritti delle donne in un sistema di diritti umani puo' costituire oggi un fattore di decostruzione-ricostruzione dell'ordinamento giuridico investendone e modificandone alcuni concetti fondanti.

Elisabetta Noli coglie nella Corte Criminale Internazionale un'opportunità per l'avanzamento degli standard internazionali in materia di tutela della donna presentando in parte la posizione che Amnesty International ha preso in seguito alla formulazione dello statuto della Corte di Roma.

Il tema del destino dei diritti sociali con il tramonto del *welfare state*, della globalizzazione e del ruolo che le donne si stanno ritagliando al suo interno è invece l'argomento trattato da Marina Calloni. Le donne hanno saputo sfruttare la possibilità di mettersi in rete, favorite sostanzialmente dai nuovi sistemi telematici ed elettronici. Questo processo si è messo in moto soprattutto in seguito all'esperienza epocale di Pechino durante la quale, per la prima volta, donne di così tanti Paesi diversi hanno avuto l'occasione di incontrarsi, comunicare e scambiarsi esperienze. A Pechino le reti già esistenti si sono rinforzate e le donne con interessi comuni hanno avuto modo di scoprirsi e a mettere in atto sinergie. Marina introduce il concetto di *glocalizzazione*, ovvero contesto locale e globale allo stesso tempo, e di *società civile trans-culturale* delle donne entrambi effetti anche della comunicazione estremamente più veloce favorita dai mezzi elettronici. Tuttavia, evidenzia Marina, c'è il rischio che la scomparsa del *welfare-state* colga le donne nuovamente in una posizione di vulnerabilità, piuttosto che in una posizione di forza nella quale possono essere.

La curatrice del libro cerca di chiarire il contenuto della parola "genere" nel contesto dei diritti umani e dei crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e di genocidio basati su una violenza di genere. A questo proposito viene presentato il caso delle "comfort women" del Giappone e delle loro difficoltà nel vedere la loro immensa sofferenza riconosciuta come l'effetto di un crimine contro l'umanità e non una delle possibili, seppur estreme, varianti dell'essere biologicamente di sesso femminile. Il tema della costruzione storico-sociale dei diritti umani, così come

evidentemente anche quella dei crimini di guerra, crimini contro l'umanità e crimini di genocidio è un tema che si adatta alla disciplina antropologica che ha visto molti dei suoi esponenti non solo recentemente coinvolti nelle Commissioni per la Verità e la Riconciliazione Sud Africane e Guatemalteche, ma da sempre impegnati nello studio dei diritti locali e del concetto di status personale e collettivo nei più diversi raggruppamenti etnici.

Nella terza parte sono riportati alcuni studi di caso. I due articoli sui diritti delle donne in Albania tendono a presentare il caso concreto di un Paese, sia dal punto di vista della base sociale - alcune donne raccolte in seminari svolti nelle zone rurali,- che da un punto di vista nazionale e istituzionale. In Albania gli standard internazionali sui diritti umani, se in parte sono riconosciuti da un punto di vista formale, hanno una grande difficoltà ad essere legittimati nella realtà dei fatti. Il caso albanese, così ben descritto da due punti di vista diversi, l'uno istituzionale, e l'altro comunitario-psicologico, è chiarificante di cosa significa in concreto discrepanza tra diritto universale e diritto consuetudinario locale relativamente ai diritti umani delle donne in un paese così vicino all'Italia.

L'articolo di Valli Corbanese presenta un'analisi puntuale dell'esercizio dei diritti umani delle donne in Albania[12]. La documentazione si colloca all'interno del dibattito internazionale sul tema del mandato delle Nazioni Unite nei confronti della difesa dei diritti umani. La promozione e protezione dei diritti umani è materia pertinente al mandato delle Nazioni Unite; tuttavia sono i governi nazionali quelli che devono o dovrebbero assicurare la realizzazione dei diritti umani, tra cui i diritti sociali, per l'intera popolazione nazionale. In molti casi i governi nazionali non hanno o le risorse umane ed economiche per farlo o, talvolta, il desiderio di porre queste questioni come prioritarie per lo sviluppo del Paese; le più o meno recenti chiarificazioni e specificazioni approvate in sedi internazionali sui diritti delle donne quali diritti umani necessitano di sistemi informativi che includano la discriminante di genere, oltre che di dati sui servizi sociali e di cura cui sopperisce la popolazione femminile in mancanza di strutture pubbliche adeguate[13]. Tra i

---

[12]. Parte del materiale e stato raccolto nel corso di un progetto di sviluppo finanziato dal Ministero degli Esteri (realizzato da UNDP-UNOPS in collaborazione con il governo albanese), indirizzato alla realizzazione di micro-progetti implementati da gruppi di donne albanesi e alla costituzione di una commissione per pari opportunità nel Paese.

[13]. Al proposito vedi anche il rapporto sullo sviluppo umano UNDP del 1995 dove si chiarisce il ruolo del lavoro informale e dei "lavori di cura" svolti dalle donne nello sviluppo.

dati particolarmente significativi c'è il fatto che le donne, in un Paese nel quale l'emancipazione femminile nel lavoro è stata un aspetto fondamentale del passato, si trovano tuttora di fronte ad un contesto legale nel quale la violenza domestica non è sanzionata mentre, da un punto di vista del senso comune è non solo tollerata, ma considerata un fatto inevitabile.

Informazioni qualitative complementari a quelle di tipo statistico e istituzionale che si trovano nel testo di Valli Corbanese sono offerte in maniera solo apparentemente discorsiva, nell'articolo di Maria Pertosa. A seguito di un lavoro capillare svolto con gruppi di donne in varie regioni albanesi, Maria Pertosa nel suo articolo si concentra sull'esplicitazione di problemi ed esigenze espresse da gruppi di donne albanesi di estrazione sociale varia. Il problema fondamentale che risalta dal suo lavoro è l'enorme conflitto interno creatosi nelle donne albanesi tra aspirazioni per il futuro, fortemente influenzate da modelli televisivi fantastici e mediamente irrealizzabili, e la realtà di crisi economico-sociale del loro Paese; il sistema di norme e valori morali riconosciuti, inoltre, non vanno di pari passo con le aspirazioni di vita profilatesi in seguito alla crisi del 1990. Esiste un aspetto "penoso" per le donne coinvolte che è la presa di coscienza e constatazione comune della inesistenza di diritti espliciti per le donne nel matrimonio in contrasto con il riconoscimento dei diritti maschili di esercitare forme di sopraffazione anche violente nei confronti della moglie.

La continuazione di un lavoro sempre più approfondito che possa permettere alle donne di rivalutare il loro ruolo nel Paese, è oggi ancor più fondamentale di ieri, vista la grande emigrazione maschile. Secondo Maria Pertosa un rafforzamento e acquisizione di potere tramite l'incentivazione di una capacità imprenditoriale che favorisca la produzione di attività che generano reddito per le donne, anche connesse al sistema di organizzazione dei servizi sociali, potrebbe essere una strada per giungere al riconoscimento nei fatti dei diritti umani per le donne in questo Paese.

La domanda che alcuni si potrebbero porre è se sia positivo fornire oggi alle donne albanesi, come ad altre donne in altri contesti culturali, strumenti per rendersi conto del non riconoscimento dei loro diritti fondamentali di esseri umani, in quanto questo processo può essere penoso e doloroso. Perché non lasciare dunque le donne albanesi alla loro tradizione? Nei fatti l'Albania oggi è teatro di cambiamenti epocali. Fenomeni che i nostri nonni hanno visto occorrere nel corso di quasi un secolo, come la diffusa modernizzazione dei trasporti e delle comunicazioni, per l'Albania sono avvenuti nel giro di due o tre anni. Prima del 1990 gli Albanesi si spostavano a piedi o in bicicletta e i mezzi di trasporto a motore erano appannaggio di poche strutture statali. La maggior parte

degli emigrati sono maschi e le donne restano nel Paese a gestire le famiglie, in attesa delle rimesse dagli emigrati all'estero: in una situazione di questo tipo è quasi indispensabile modificare i propri comportamenti e valori ed è il caso di ribaltare in maniera positiva alcune tradizioni denigranti.

Il materiale proposto da Maria, pur analizzando i problemi locali relativi all'applicazione della carta universale dei diritti umani in Albania, a ben guardare, si contrappone positivamente alla perseverante costruzione di un'immagine negativa dell'intera popolazione Albanese che i mass-media hanno svolto in Italia in tutto il periodo precedente alla guerra del Kossovo del 1999. Tali stereotipi di tipo razzista sono basati sull'enfatizzazione di realtà di criminalità specifiche che hanno fondamenti socio-economici ben precisi, e, pertanto, vanno analizzati con tutti gli strumenti scientifici che si hanno a disposizione, piuttosto che essere semplicemente manipolati a scopi politici.

...alcuni interventi in preparazione della Conferenza di Roma al convegno "I diritti umani delle donne e la Corte Criminale Internazionale" organizzato dal Caucus delle Donne presso il CNEL, 16 giugno 1998

INTRODUZIONE AL CONVEGNO: "DIRITTI DELLE DONNE E TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE" ROMA 16-6-1998.

On. Marisa Rodano

A nome del Caucus italiano delle donne desidero innanzitutto ringraziare tutte le intervenute e, in particolare, le autorità presenti e le nostre ospiti straniere. Mi corre l'obbligo, in secondo luogo, di spiegare i motivi che hanno spinto il Caucus a promuovere questo incontro.

Si è tenuta a Roma, alla FAO, la Conferenza diplomatica mondiale dell'ONU che dovrebbe condurre alla approvazione dello Statuto della Corte Penale Internazionale e possibilmente alla firma della Convenzione che dovrebbe istituirla. Purtroppo dobbiamo riconoscere che, malgrado la benemerita attività della Coalizione delle Ong italiane, l'opinione pubblica del nostro paese - ed in particolare le associazioni ed i movimenti delle donne, fatta eccezione per quelli più direttamente coinvolti nella difesa e promozione dei diritti umani - non sono né informati, né avvertiti dell'eccezionalità dell'evento.

Il nostro Caucus che ha, tra i suoi scopi fondamentali, quello di mettere in rete movimenti e associazioni di diverse esperienze, opzioni politiche e culturali - in particolare sulle questioni che interessano le donne a livello internazionale - e di far comunicare tra loro donne che operano nelle Ong e nella società civile e donne che operano nelle istituzioni, ha voluto perciò contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica femminile.

Si è parlato di "evento storico" ma anche se la parola viene spesso usata a sproposito in questo caso, forse, è legittimo adoperarla: basti pensare che si era deciso di dar vita ad una Corte Penale Internazionale, in linea di principio, al momento stesso della fondazione dell'ONU e che sono passati più di 50 anni senza che tale Corte abbia visto la luce; se il prossimo 17 Luglio, dopo due anni di lavoro del Comitato preparatorio, si riuscirà a giungere alla conclusione di un così lungo percorso, sarà effettivamente una novità di portata storica! Ma l'importanza di questo evento non é solo di carattere, per così esprimerci, temporale: costituire una Corte penale permanente è una novità decisiva, poiché si tratta d'affermare il principio che non sarà più ammessa l'impunità per gli autori materiali di crimini contro l'umanità. Come sapete, finora i Tribunali che sono già stati istituiti - da Norimberga a Tokio, dal Tribunale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia a quello per il Rwanda - lo sono stati ad hoc, il che significa post hoc, cioè l'essere istituiti in occasione di singoli conflitti e, soprattutto, dopo che i crimini si sono verificati. E se pensate che solo oggi, nel momento in cui parliamo, sono in atto, nel mondo, 22 conflitti, è facile comprendere come la strada dei Tribunali ad

hoc non sia efficacemente perseguibile. E, soprattutto, che istituire un Tribunale permanente significa introdurre un deterrente – la consapevolezza che se si commette un crimine, che esso verrà perseguito - quindi un elemento che scoraggi il ricorso alla violenza e alla barbarie; significa affermare il principio di una giustizia universale che non persegua solo i crimini commessi dai vinti ma anche quelli commessi dai vincitori; di una giustizia che, fatto pur salvo il principio della complementarietà, trascenda la giustizia dei singoli Stati. Sarebbe un grande passo in avanti per affermare il principio di un vero governo mondiale, diretto non solo a risolvere, ma anche a prevenire i conflitti.

In questo secolo, i civili sono stati sempre più coinvolti nei conflitti e donne e bambini sono sempre più divenuti vittime di violenze e di crimini: quasi l'80% dei morti nei conflitti di questo secolo sono stati civili, in grande maggioranza donne e bambini. Questo riguarda non solo i conflitti tra Stati, ma sempre più i conflitti interni, le controversie etniche, la repressione e la lotta contro l'aspirazione delle minoranze a veder riconosciuti i propri diritti; spesso gli autori di atti barbari si coprono dietro un mandato, vero o presunto, delle stesse autorità statali: pensiamo a quanto è avvenuto, in passato, in Argentina o all'odierna situazione dell'Afghanistan. Per questi motivi noi siamo favorevoli all'istituzione del Tribunale ed auspichiamo che esso sia un'istituzione credibile ed efficace. Sotto questo profilo, a noi interessa l'indipendenza dell'azione del procuratore, la presenza attiva delle Ong sia nella fase della denuncia dei crimini che in quella della tutela delle vittime sopravvissute e dei testimoni. E ci interessa in particolare modo che la dimensione di genere sia tenuta nel dovuto conto, sia per quanto attiene alla composizione del Tribunale - nel quale donne competenti devono essere adeguatamente presenti - sia per quanto attiene alla definizione dei reati contro le donne: lo stupro, la riduzione in schiavitù, la prostituzione forzata, la maternità forzata. Vi sono, infine, crimini non direttamente riferibili a situazione di conflitto, la cui natura internazionale richiede un intervento punitivo internazionale: pensiamo alla tratta delle donne e bambini.

Tutto questo dovrebbe costituire l'oggetto del nostro dibattito, che auspichiamo s'avvalga di un confronto franco ed approfondito e ci consenta d'arrivare a definire un certo numero di posizioni condivise - che riteniamo irrinunciabili - da sottoporre a tutte le donne componenti la delegazione del Governo italiano. Siamo convinte che vorranno sostenerle e difenderle nel corso dei lavori della Conferenza. Scopo dell'odierno Convegno, infatti, è anche quello d'affidare alle donne chiamate a far parte della delegazione del Governo italiano, un mandato a nome della donna a vigilare su ciò che alle donne sta più a cuore. Siamo consapevoli della difficoltà del cammino che ci attende. Nel testo sottoposto all'esame della Conferenza ci sono ancora 1170 parentesi quadre (bra-

ckets) che corrispondono ad altrettante questioni sulle quali, finora, non si è giunti al consenso, oppure ad opzioni altenative su uno stesso tema; e tutto questo dovrà essere sciolto e deciso in pochissimo tempo! Per questo motivo ci auguriamo che questo nostro Convengo promuova una mobilitazione dei movimenti e delle Ong delle donne italiane, capace di vigilare e premere per ottenere risultati soddisfacenti.

Vi segnalo che il 7 Luglio prossimo ci sarà un incontro dedicato alle questioni di genere su iniziativa del Coordinamento donne di Amnesty International, cui parteciperemo e nel corso del quale potremo fare un primo bilancio dei risultati. A tutte, dunque, auguro un buon lavoro.

... NOI DOBBIAMO PROVARE A INTRODURRE IL TEMA DELLA "TRATTA"...

On. Anna Finocchiaro
Ministra alle Pari Opportunità

Ringrazio la Commissaria Emma Bonino perchè il quadro di concretezza che ha presentato credo sia la cornice dentro la quale dobbiamo muoverci. Io sono convinta che dobbiamo lavorare e spendere ogni energia per una Corte che venga avvertita, e questo è il punto su cui voglio lavorare molto, dagli uomini e dalle donne come un luogo di giustizia. Infatti io credo che ci sia nelle donne dei diversi paesi una aspirazione altra rispetto a quella ordinaria che gli uomini annettono alla costituzione della Corte internazionale; questo è fin troppo ovvio e, ad esempio, Emma faceva riferimento allo stupro di massa, che non trova ancora oggi una sede di riconoscimento adeguata come crimine. E mi pare che voi qui, giustamente, cogliate ogni giorno nelle vostre esperienze questa aspirazione ad una sede penale internazionale che sia finalmente costruita sulla misura della differenza di genere. Questa è un'aspirazione che possiamo riscontrare nelle sedi ONU, quando andiamo alla commissione del *CEDAW* nella discussione che ha preceduto e che accompagnerà i lavori della conferenza.

Anche sulla base della esperienza che sto maturando in questi ultimi mesi ed anche con riguardo alla costruzione dell'Europa, appare che l'ambizione femminile proiettata su queste questioni, sia l'ambizione di chi finalmente ha l'opportunità di costruire un ordine nuovo fondato sulla differenza di genere, che riconosce e assume la differenza di genere. Non è un fatto secondario o marginale, è piuttosto un fatto politico che segna sia la transizione di alcuni organismi internazionali, sia la transizione degli ordinamenti nazionali ma segna ancora più fortemente, e in maniera più evidente, che c'è un carico di aspettativa assai maggiore nei confronti di quelle sedi che oggi possono assumere la differenza di genere come criterio ordinatore della propria attività.

Il lavoro che stiamo facendo per l'Europa è esattamente questo: la costruzione dell'Europa sociale, cioè l'opportunità per le donne dei paesi europei di costruire un ordine che è "stato sociale". Tutto ciò che noi pensiamo come ordinamento, statuto di cittadinanza, costituzione, viene ordinato per la prima volta, e dall'inizio, sul fondamento del riconoscimento della differenza di genere. Io credo che la stessa cosa avverrà per questo "giudice di Berlino" che sarà la Corte internazionale, per cui ha ragione Emma quando dice: "Basterebbe già solo che venisse incluso tra i crimini di guerra lo stupro di massa". Io credo che basterebbe solo per poterci certamente guardare allo specchio, ma non è questo l'unico pun-

to; il fatto è che la discussione che accompagnerà e la richiesta di inserimento dello stupro di massa solleverà mano a mano moltissime delle questioni tirate fuori oggi. Possiamo cominciare oggi colpendo lo stupro di massa e arrivare domani a colpire le mutilazioni genitali, ma l'importante è che oggi il patto si stringa su questo, che il patto sia questo. Poi ragioneremo sul se usare le armi della politica, della tattica, della strategia, del tempismo, del "non firmare ora", del "firmare domani", del "firmare l'accordo e non l'allegato", ma l'importante è che questo tratto venga impresso con chiarezza oggi con le istituzioni e il tribunale. Questo è anche il senso della nostra partecipazione alla conferenza, la nostra missione è esattamente questa: fare emergere la tematica della differenza di genere nel complesso dei lavori della conferenza. E, con questa, il profilo dell'effettività dei diritti umani delle donne, l'importanza del diritto alla vita, il diritto alla salute, all'inviolabilità del corpo, alla libertà di assunzione di decisioni che riguardano la riproduzione, che riguardano la corporalità e che riguardano, appunto, la maternità. Le donne sono vittime di ogni genere di abuso nei conflitti armati, sia come civili che come combattenti. Quando sono colpite all'interno di un conflitto nel loro status di civili, lo sono proprio per il loro ruolo sociale, che è quello di garantire la sopravvivenza, in questo caso la sopravvivenza del nemico; poco importa se gli aggressori sono costituti da forze o eserciti regolari, oppure da membri della stessa comunità, come accade nel caso dell'Algeria. È anche vero che non si tratta spesso di reati commessi soltanto nei confronti delle donne, ma anche nei confronti dei bambini e delle bambine e, in ogni caso, nei confronti di persone che si trovano in situazione di particolare vulnerabilità o soggezione. Due questioni sono state tra le altre oggi affrontate e io voglio tornare in particolare su una, di cui mi pare che parlasse stamattina Ivanka Corti. Noi sappiamo che incontreremo una serie di difficoltà e di alibi: il famoso "ma", dietro il quale la verità è che si nascondono opinioni che non possono essere dichiarate. Quando il dibattito è trasparente abbiamo già vinto in qualche misura. Ci sono ragioni dietro quel "ma" che non possono essere dichiarate così come sono perchè così come sono non possono portarsi nei salotti buoni della politica internazionale. Uno di questi nodi è ovviamente la gravidanza forzata, su cui il livello dei "ma" si è già moltiplicato e continuerà a moltiplicarsi; forse anche su questo un rapporto di assoluta trasparenza dobbiamo portarlo noi nella discussione, spiegando che non si tratta di legittimare pratiche abortive, ma di punire i responsabili di un comportamento altamente criminale.

C'è un'altra questione e che è la questione della tratta. Questo è un reato che ha caratteristiche del tutto particolari, perché comporta il trasferimento di persone da uno Stato all'altro, la riduzione in schiavitù, la prostituzione forzata. Il reato è previsto da numerose convenzioni inter-

nazionali, come sappiamo, che risalgono ai primi del '900. Il fatto è che il fenomeno ha assunto oggi proporzioni assolutamente straordinarie e inedite, in particolare con il traffico di soggetti da paesi dell'Est verso l'Europa e verso gli Stati Uniti. L'Unione Europea si sta impegnando con i due progetti che conosciamo tutti: il progetto STOP e il progetto DAFNE, con le linee guida che abbiamo approvato nell'aprile del '97. Noi siamo impegnati molto sulla questione della tratta. Come sapete nella legge sull'immigrazione abbiamo inserito l'art. 16, che peraltro è un *unicum* nel panorama legislativo europeo che prevede la concessione di un permesso di soggiorno alle donne che si sottraggono al racket fuori da un ipotesi "premiale", un permesso regolare di soggiorno di un anno rinnovabile di sei mesi e l'affidamento ad un'associazione. Abbiamo costituito per questo un tavolo di coordinamento interministeriale al quale partecipano il Ministero dell'Interno, il Ministero degli Esteri e il Ministero della Giustizia e della Solidarietà Sociale. Come sapete, la Corte di Cassazione ha già emesso due sentenze ravvisando il reato di riduzione a schiavitù, ma è fin troppo tempo che stiamo ragionando con uno strumento che non riproduce esattamente la qualità e le caratteristiche del fondo criminale che abbiamo dinanzi. Abbiamo anche la necessità di definire il regolamento attuativo dell'art. 16 per assicurare che l'ipotesi proposta dal governo e approvata dal parlamento (che appunto concede alle donne che si sottraggono al racket il permesso regolare di soggiorno) sia completata con la previsione della protezione anche per l'associazione che poi accoglie queste donne. Ma soprattutto dobbiamo assicurare che non si riproduca nel regolamento la trappola secondo cui la protezione c'è l'hai e ne usufruisci tranquillamente soltanto se collabori. Questo perché l'art. 16 è stato calibrato sul ruolo di vittima e non sul ruolo di collaboratore con la giustizia, situazioni che sono completamente diverse. E sempre su questa questione abbiamo stretto un accordo internazionale con gli Stati Uniti, che è stato firmato il 7 maggio 1998 da Prodi e Clinton che prevede, tra le altre cose, una collaborazione tra la Direzione Nazionale Antimafia e il Dipartimento di Stato americano al fine non soltanto di scambio di informazioni per la descrizione del fenomeno, ma anche di coordinamento investigativo, *intelligence* e via dicendo. Ora noi sappiamo che il lavoro della conferenza avrà come oggetto i testi che sono già inclusi nel *draft* e che non potranno in linea di massima essere presentate nuove proposte.

Tuttavia noi crediamo che, o sotto il profilo dell'eccezione, o comunque sotto il profilo dell'avvio di una discussione di questo tema, noi dobbiamo provare a introdurre il tema della "tratta". Non soltanto perché è un crimine che negli ultimi anni ha assunto proporzioni enormi, coinvolgendo milioni di donne e di bambini che vengono ridotti a schiavitù e deportati, ma anche perché si tratta di un criminegestito da organizzazio-

ni criminali che ormai vedono i proventi del traffico dei corpi umani come la terza voce del grande business della criminalità organizzata dopo il traffico di armi e il traffico di droga. Io credo quindi che abbiamo dinanzi a noi i tratti caratteristici del crimine contro l'umanità. Noi ci siamo espressi in questo senso più volte anche pubblicamente, e lo stesso hanno fatto il Ministro Dini e, in sede europea, la Commissaria Emma Bonino. Quindi noi proporremo di inserire il "traffico di donne e bambini" come una figura autonoma di crimini contro l'umanità. Condivido assolutamente l'affermazione che il 17 luglio 1998 deve essere annunziata al mondo la costituzione di un'istituzione che il mondo possa riconoscere come luogo di giustizia vera. Noi insisteremo perché si arrivi alla definizione di una corte indipendente e dotata di poteri incisivi. Questo implica una serie di conseguenze: alcune di queste sono state già esaminate dalla Presidente della Commissione Pari Opportunità Silvia Costa. Tuttavia vorrei soffermarmi su due in particolare. In tema di indipendenza della Corte, lo accennava già la Commissaria Emma Bonino, un punto particolarmente delicato è quello dei rapporti con il Consiglio di Sicurezza. Probabilmente potremmo definire la questione in questi termini: l'informazione da parte del Consiglio di Sicurezza deve essere considerata essenziale soltanto in relazione ai crimini che mettono in pericolo la pace, quindi in aderenza con la missione del Consiglio di Sicurezza; poi si tratta di vedere se in questo caso l'informazione deve essere una *conditio sine qua non* quindi una condizione essenziale rispetto all'attività d'indagine del procuratore. Io credo che la soluzione negativa sarebbe quella più coerente con l'idea di una indipendenza piena della Corte e questa è francamente la mia opinione.

L'altro punto delicato riguarda la procedibilità di ufficio. È chiaro che ci sono resistenze fortissime a inserire la procedibilità di ufficio da parte del procuratore. Su questo, credo che la Magistrata Maria Grazia Giammarinaro riferirà più puntualmente. Occorre tenere fermo il principio che l'iniziativa del procuratore non deve essere condizionata né dai singoli Stati né dal Consiglio di Sicurezza e che bisogna garantire canali tra il procuratore e le vittime per il tramite delle ONG, riconoscendo aqueste un ruolo di impulso assicurando così, quantomeno, la possibilità per il procuratore di avere notizia dei crimini. Credo che sia questo l'impianto sul quale dobbiamo articolare il ragionamento.

C'è un'altra questione che ha sollevato Silvia Costa e che secondo me è giusto affrontare: la necessità di garantire la presenza di donne giudici nella Corte. Qui torna il concetto precedente secondo cui la Corte deve essere riconoscibile come luogo che assume già dalla sua costituzione la differenza di genere affinchè la Corte venga riconosciuta come pienamente legittima e autorevole occorre che ci siano donne giudici. Questa non è una richiesta fondata su un concetto di emancipazione alla

vecchia maniera, è un'altra cosa. Non è neanche un fatto solo simbolico e, ovviamente, introduce la necessità come diceva Silvia, di eliminare i criteri di competenza che sono fondati sulla carriera svolta nello Stato di provenienza. In molti paesi c'è stato uno svantaggio di partenza permanente per le donne ad essere giudici; è ovvio che le donne di questi paesi non andranno mai a fare il giudice per una Corte Penale Internazionale quando non lo fanno neanche a casa loro. Per i criteri di scelta dei giudici della Corte potrebbero mantenersi solo i criteri di competenza sostanziali, che sono quelli di esperienza riconosciuta nelle leggi internazionali.

La questione che è stata sollevata e poi descritta anche da Silvia Costa è un po' il distillato di una pensiero ormai comune fra le giuriste. Credo che siano queste le condizioni essenziali e credo anche che lo svolgimento di questi lavori sarà complessissimo. Io faccio sempre un esercizio quando partecipo a sessioni lunghe e complicate, conto quante parole inutili vengono dette. Sessioni che durano quattro giorni potrebbero essere ridotte probabilmente in due ore e un quarto se soltanto le parole che hanno reale consistenza, esplicitazione e significato venissero usate. Io credo che il lavoro comune che dobbiamo fare durante i lavori di questa conferenza sia anche questo. Credo che il concetto che è già stato introdotto da Patrizia Toia e da Silvia Costa debba essere quello di distillare le parole "vere" dalle discussioni inutilie che è quello che ci da la garanzia di poterci orientare meglio al fine di esprimerci rispetto al risultato finale che io mi auguro sia il migliore possibile. Io sono d'accordo sulla costituzione della Corte come un primo pezzo di "discorsi" anche futuri, ma l'importante è che questo primo pezzo arrivi squadrato bene, almeno sulla questione della differenza di genere, che ci sia veramente una parola che squadri da ogni lato quello che stiamo andando a collaborare a costruire.

...IL LIMITE AL COMPROMESSO E' CHE POI NON CI SI VERGOGNI DEL COMPROMESSO FATTO...

On. Emma Bonino
Commissaria Europea per gli Aiuti Umanitari

È un piacere essere qui oggi a questa riunione organizzata dal Caucus che riunisce le ONG che si occupano di donne in occasione dell'apertura della Conferenza Diplomatica, che spero avrà un posto nella storia della giustizia internazionale e della cooperazione. Il nostro mondo sta cambiando, ma non per il meglio. Abbiamo sempre saputo che pace e sicurezza non possono mai essere presi per scontati. Tuttavia con la fine dell'era della Guerra Fredda molti avevano pensato che la guerra avrebbe potuto diventare un residuato, una dolora eccezione nelle relazioni internazionali. Invece la guerra è rientrata al galoppo nella storia della fine del ventesimo secolo.

Peggio che mai guerra, guerrieri e guerrafondai sembrano aver riguadagnato una dignità, a volte un'attrattiva popolare perversa che pensavamo fosse perso per sempre, mentre la violenza e le vittime civili stanno diventando un triste fatto concreto della vita. Molti dei conflitti che vediamo oggi possono pure essere locali, senza implicazioni per la geopolitica in una scala globale. Ciò che è preoccupante di essi è che questi spesso indicano un ritorno alla barbarie.

Nei fatti la guerra di per sè sta cambiando. I conflitti tradizionali tra eserciti nazionali sono stati rimpiazzati dai sanguinosissimi conflitti etnici interni, dove i civili non sono vittime casuali e accidentali, ma l'obiettivo primario degli attacchi - dove i crimini contro l'umanità e persino il genocidio non sono un semplice mezzo, ma un fine del conflitto; dove gli standard minimi dell'umanità su cui tutte le nazioni si erano accordate si dovrebbero sempre applicare - il corpo di convenzioni conosciute come "diritto umanitario internazionale" sono violate per politica e non per accidente.

Il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra seri - e l'impunità goduta da quei responsabili - creano una spirale viziosa di violenza e vendetta che, alla fine dei conti, minaccia la pace e la sicurezza.

È giunto il momento di rompere questo ciclo di violenza, di porre fine all'impunità e di dimostrare che è determinazione della comunità internazionale asserire la supremazia della regola del diritto. Questa Conferenza Diplomatica, essa stessa la culminazione di molti mesi di negoziazioni, è chiamata a concepire l'intimidente impresa, attingendo in maniera appropriata dall'esperienza guadagnata dall'istituzione dei Tribunali "ad hoc" per la ex-Yugoslavia e per il Rwanda.

Io sono stata, nel corso della mia carriera politica, una sostenitrice senza riposo della Giustizia Internazionale. Come tale ho anche sostenuto senza alcuna ambiguità la esistenza dei Tribunali "ad hoc" e il budget della Comunità Europea ha generosamente finanziato le loro strutture e il loro funzionamento.

Tuttavia sono dolorosamente consapevole delle difficoltà che quei Tribunali hanno incontrato così come dei rischi che comporta un'ulteriore proliferazione di Corti speciali. Confrontiamoci con questo fatto: non possiamo continuare a istituire strutture Giuridiche che non sono solo "ad hoc", ma anche "post hoc".

Ciò di cui abbiamo bisogno invece, come evidenziato dalle asserzioni dell'Unione Europea, è una struttura di Corte permanente, con un mandato fisso e regolamenti universali. Questa costituirebbe anche un potente e credibile deterrente contro crimini - e criminali - che la comunità internazionale non tollererà più.

Allo scopo di raggiungere questo obiettivo, necessiteremo, prima di tutto, una Corte con giurisdizione su un nucleo basilare di crimini: genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, includendo tra questi quelli commessi nel corso delle guerre civili e altri conflitti interni.

Secondariamente, abbiamo bisogno di una Corte con una relazione costruttiva con le altre istituzioni internazionali e con il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in particolare. Un numero di opzioni sono sul tavolo della discussione qui a Roma e spero che la vostra pazienza e abilità nello svolgere azione di sostegno e lobby nella negoziazione permetterà di trovare soluzioni immaginative preparando il terreno per una Corte in cui la gente può confidare.

Un terzo aspetto forse ancora più importante, la Corte dovrebbe avere un giudice inquisitore forte, effettivo, altamente qualificato e indipendente dai governi.

Infine, la Corte dovrebbe avere procedure adeguate per assicurare onestà ed efficacia nelle operazioni, per salvaguardare i diritti dell'accusato e rendere agevole il rendere testimonianza delle vittime. In questo contesto è importante per me sottolineare che non ci sarà provvedimento, nello statuto della Corte, che contempli la Pena di Morte.

Stabilire un tale Corte tanto difficile da raggiungere quanto senza precedenti prima della fine del secolo è un compito di proporzioni gigantesche. Ma dovremmo tenere a mente questa scadenza simbolica poichè la fine di questo secolo marcherà anche la fine di una catena di orrori apparentemente senza fine, che include due guerre mondiali, vari genocidi, inedie di massa e una continua proliferazione di rifugiati e popolazioni sfollate nel mondo.

Con questo in mente, attraverso il budget della Unione Europea nei mesi passati sono stati finanziati vari progetti intesi a mobilitare la con-

sapevolezza della società civile della necessità di una Corte Permanente; e si è inoltre fornito un contributo al Trust Fund delle Nazioni Unite per aumentare la partecipazione dei Paesi meno sviluppati alla Conferenza.

Questa conferenza deve avere successo. Lo dobbiamo a troppe vittime di troppi crimini abietti. Lo dobbiamo alle generazioni future, che spero saranno meno tolleranti di quanto lo siamo stati noi di fronte a questi crimini e ai loro perpetratori. Lo dobbiamo alla opinione pubblica mondiale e al villaggio globale che ci guarda oggi.

La questione nuova che va riaffermata in seguito ai conflitti più recenti è che le differenze tra le popolazioni e i territori sono patrimonio dell'umanità non appartengono come proprietà a nessun governo fosse anche questo propriamente e legittimamente democratico.

Questa è esattamente la posta in gioco che spaventa un po' tutti; il problema non sta nel fatto che le grandi potenze democratiche temono i problemi tecnici, ma nel fatto che c'è un vero inizio di messa in discussione del principio cardine della sovranità: oggi, molto spesso il concetto di sovranità tende a sovrapporsi con quello di proprietà. Da questo punto di vista io credo che tutta la società è chiamata a esprimersi su questo progetto di "sovrapposizione" e sulle sue implicazioni. A maggior ragione la società e le parti della società organizzate in associazioni o movimenti sono chiamate ad esprimersi su tutte le sue sfaccettature dal punto di vista giuridico sociale o altro. Questo mi premeva di dirvi credo che senza il lavoro di lobby determinato nei vari comitati preparatori e dalle varie associazioni femminili che abbiamo tutte viste a lavoro, non solo a New York, ma anche in differenti altre capitali, credo che non saremmo arrivati a questo punto. Io ricordo solo che due o tre anni fa, quando si è proposto per la prima volta di mettere lo stupro di massa tra i crimini di guerra, questo era considerato non un dato visionario sebbene fosse una realtà da incubo; mi sembra che questo dato "visionario" di ieri, in qualche modo viene maggiormente accettato oggi. Credo che la posta in gioco è alta e per questo sono alte le resistenze tra gli stati coinvolti.

L'ultimo messaggio che ritengo di dovervi comunicare è che come sempre in politica è necessario arrivare a dei dati di compromesso. Benissimo ma va detto che il limite al compromesso è che poi non ci si vergogni del compromesso fatto. Quando mi si dice quale è il limite accettabile rispondo: *"guardi, per me il limite accettabile è quello che mi consentirà ... domani mattina di guardarmi allo specchio"*. No perché, serve il consenso di tre stati quello della vittima quello dell'indiziato e quello della zona dove è stato perpetrato il crimine...eh, dico, quanti altri requisiti? In questo modo la perseguibilità di un criminale diventa impossibile. Mi sembra molto difficile che uno voglia veramente l'accordo di polpott per iniziare una inchiesta in Cambogia sembrerebbe abbastanza strano che sia mai consentito fare quell'inchiesta... allora basterebbe

forse il consenso dell'indiziato... dico scusi mi spieghi uno se prima di iniziare un'inchiesta su un'operazione qualunque di *peace keeping* vada fatta una telefonatina a Washington per sapere se mai fosse d'accordo... non mi pare che sia questo il problema. Quindi il livello del compromesso è quello che ci consente di difendere questa Corte a testa alta di fronte all'opinione pubblica, spiegando i limiti del compromesso, ma anche la sua portata, e ci consenta di presentarci a testa alta ai parlamenti internazionali e all'opinione pubblica in generale e che non ci faccia vergognare troppo; non è affatto un metro soggettivo, vi assicuro che poi alla fine ci si trova abbastanza d'accordo. Rimane un problema che è politico vero, cioè che è possibile mediare tra una Corte debole, purché, il maggior numero degli stati firmi, o bisognerà a un certo punto, - e guardate la mia profondissima convinzione Š quello di cui abbiamo bisogno è una Corte efficace in cui la gente abbia fiducia - se poi alcune grandi potenze oggi pensano di non avere la possibilità... di firmare - decidere. La politica mi insegna che non c'è niente di più volatile della politica ivi compreso la dittatura e che, insomma, si può sempre cambiare opinione su un problema. Se invece per rincorrere compromessi vari e fare in modo che tutti vogliano firmare ci trovassimo ad accettare una corte debole, il fatto è che questi stati la potrebbero anche firmare alla fine della conferenza, ma poi rimarrebbe il fatto che non la ratificherebbero tanto per gradire, e, comunque, sarebbe in ogni caso una Corte inefficace per statuto. Quindi io credo che esiste un momento in cui si dovrà... dire basta e porre gli stati di fronte a questa condizione: *"se siete disponibili a firmare, benvenuti! Se no, pensateci un anno o due e poi firmerete"*. Credo che l'esempio delle mine ci insegna molte cose sul fatto che anche i regimi democratici possono cambiare quando sono confrontati con questioni elettorali; in sostanza, non è proprio obbligatorio avere tutti gli stati pronti a firmare da domani mattina. L'opinione pubblica in quegli stessi paesi può fare molto per mobilitarsi e mobilitare i propri governanti. Questa Corte deve nascere per durare e se vogliamo che duri il primo elemento e che deve essere una Corte in cui la gente ha fiducia, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Certo che se per ottenere questa Corte fossimo costretti un'altra volta ad abbandonare il sentiero delle Nazioni Unite - e qui faccio l'esempio delle mine - per cercare altre strade io non ne sarei molto felice perché, questo non aggiungerebbe alla credibilità... delle Nazioni Unite stesse. Se ogni volta che c'è un problema etico dovessimo riscontrare che le procedure delle Nazioni Unite non sono adeguate certo alla fine qualcuno potrebbe cominciare a chiedersi a che cosa ci servono le Nazioni Unite. Se tutte le volte che abbiamo in discussione un problema morale dobbiamo cercare delle strade alternative in quanto il puro ambito consensuale delle Nazioni Unite non permette di fare passi avanti in particolare su problemi etici, questo non giocherebbe a

favore di una grande credibilità... per le Nazioni Unite stesse. Questi sono pensierini all'apertura di una conferenza in cui i giochi sono aperti, tutte le iniziative possono fare la differenza e per questo vi ringrazio di aver organizzato questa iniziativa e di avermi invitata perché, sono convinta che ogni iniziativa, ogni persona - e non è megalomania - davvero può fare la differenza.

...IO VEDREI BENE CHE NEL PREAMBOLO SIA INCLUSO UN PARAGRAFO SULLA PROSPETTIVA DI GENERE...

On. Silvia Costa
Presidente Commissione Nazionale per le Pari Opportunità tra Uomini e Donne della Presidenza del Consiglio

Per cominciare ringrazio il Caucus, di cui faccio anche parte, per questa occasione offertaci. A me sembra un'occasione cruciale, perché riassume un interesse di molte ONG italiane a lavorare insieme consapevolmente, per la costiutuzione della Corte Penale Internazionale. Sappiamo che è un itinerario che dura dal 1948, poichè del tribunale penale internazionale si parlò da dopo Norimberga e Tokio; insomma, è una questione che viene da lontano e che ha avuto una battuta di arresto negli anni '70. Poi si è ripartiti negli anni '80, finché si è arrivati a questa svolta importante. Va riconosciuto con franchezza, visto che sta arrivando la Commissaria Europea Emma Bonino, che il fatto di realizzare la conferenza a Roma non è casuale; c'è stato un impegno molto preciso e sostenuto sin dal 1994, quando la Bonino ebbe l'incarico di Commissario Europeo. Io penso che bisogna sempre riconoscere meriti e demeriti dei vari governi, se qualcosa di buono è stato fatto. In questo caso è stata fatta una buona cosa, perché la Bonino, come Commissario Speciale è andata all'assemblea dell'ONU a sensibilizzare le delegazioni affinchè si riprendesse la questione, e ci si assumesse l'impegno di fare, entro una data certa, la conferenza istitutiva del trattato della Corte. Ciò ha prodotto un'accelerazione del processo stesso. Questo suo lavoro ha significato per l'Italia anche avere l'onore della conferenza a Roma, e va riconosciuto. E c'è una seconda questione: la Corte con sede a Roma sembra ormai una cosa abbastanza difficile. Si parla come un dato quasi acquisito del fatto che la sede istituzionale sarà all'AIA. E qui chiedo anche io alla delegazione governativa, poichè ci sono amiche, come la Del Vecchio Capotosti e la professoressa Genarelli, che sono tra quella decina di donne giuriste nella delegazione italiana che hanno assistito ai lavori: che il tribunale possa risiedere a Roma si considera una causa già persa?. Non so se c'è ancora la possibilità di riprendere il discorso.

Poi va ricordato che questo cinquantennio è stato segnato nella nostra città da due avvenimenti di grande importanza sul piano internazionale e potrebbe essercene un terzo tra breve: la convenzione europea sui diritti dell'uomo del 1950; i trattati di Roma per consentire la comunità europea nel 1957 e, se ci sarà, il trattato di Roma istitutivo della Corte Penale Internazionale. Mi sembra un cinquantennio segnato da una continuità per un Paese che ha ospitato atti internazionali così importanti.

Mi sembra altrettanto importante che la senatrice Patrizia Toia abbia raccolto l'appello che ieri abbiamo formulato sulla necessità di un incontro di consultazione con le ONG accreditate, sia umanitarie che femminili. Tale necessità si è manifestata ieri all'incontro organizzato presso la FAO insieme al comitato dei diritti umani diretto dal prof. Ungari, - comitato istituito da Patrizia Toia presso il Ministero degli Affari Esteri per l'anno dei diritti umani, - alla Presidenza del Consiglio e alla Commissione Pari Opportunità con l'Alto Commissario per i Diritti Umani Mary Robinson. Mi pare ci sia stato un dibattito molto interessante e su questo vorrei dire due parole che mi pare importante riprendere quali impegni in prospettiva.

È un punto procedurale molto importante la disponibilità offerta dalla Sottosegretaria agli esteri a far promuovere un incontro con i rappresentanti della delegazione, delle ONG della Commissione Nazionale Pari Opportunità per poter valutare insieme quali sono le questioni che possono trovare accoglienza o meno.

Occorre cogliere l'opportunità storica di una conferenza che istituisce una Corte Internazionale Penale non rischiando quello che tutti giustamente paventano come vero rischio; il nulla di fatto, ovvero che la corte non nasca. Non solo questo però. Come dice la Toia è necessaria altresì chiarezza della delegazione italiana su alcune questioni irrinunciabili. Devono infatti essere chiari i principi e anche come farli passare; poi si troverà la mediazione. Ma devono essere chiari quali sono i punti che abbiamo chiesto e sui quali si è dovuto mediare e per colpa di chi si è mediato. Questo per me è fondamentale in un negoziato, ovvero non partire già al ribasso e quindi alcune condizioni che voi avete posto devono essere non mediabili. C'è un'altro fatto importante: perché un trattato abbia la forza di trattato internazionale, deve essere approvato, per consuetudine, da almeno 90 paesi di 186 paesi dell'ONU. Qui vorrei dire qualcosa: non si è detto, forse solo accennato, la scelta importantissima di un organismo indipendente autonomo dal consiglio di sicurezza - voi sapete che le opzioni sono un' autonomia anche amministrativa, di esecutivo e di rappresentatività-. L'assemblea degli stati membri è l'organo di rappresentanza di questa nuova corte, che nasce ancora senza una personalità giuridica definita. Non nasce quindi come organizzazione internazionale definita ma dovrà diventarla nel tempo. Non guardiamo solo quello che è oggi, perché quello che è oggi deve solo in qualche modo prefigurare una natura giuridica; la natura di giurisprudenza delle sue sentenze si andrà elaborando e, probabilmente, permetterà un allargamento anche di confini e di poteri come sempre succede in questi iter procedurali. Non è dall'inizio che facilmente gli Stati si privano di porzioni importanti di sovranità nazionale per un soggetto che ancora è poco definito. Dal punto di vista della natura giuridica oggi a livello ONU si

riconoscono gli Stati e le organizzazioni internazionali; la Corte non è ancora un'organizzazione internazionale e lo deve diventare.

Io sono convinta che il processo di costituzione che si terrà a Roma amplierà molto le questioni che qui sono emerse dal punto di vista delle procedure più certe e di un'attrezzatura maggiore dell'ufficio del procuratore. Per il momento ci si cura soltanto degli aggiunti, ma non si capisce la necessità delle dotazioni di personale negli uffici per fare anche le indagini e le inchieste. Solo tre persone che girano così per il mondo, isolate, non sono sufficienti. O ci sono persone che hanno una potestà di allargare il loro lavoro tramite collaboratori, strutturando in qualche forma gli uffici, o può essere molto complicato svolgere un lavoro efficace. Ulteriore questione è quella della potestà, dal punto di vista delle procedure; per esempio, è ancora aperto il dibattito sul come si farà e di come sarà accoglibile la denuncia: attraverso il passaggio dall'assemblea generale, poi si arriva a un parere del consiglio sicurezza e poi c'è il principio del veto ecc... al riparo di questa specie di reato.

Può succedere inoltre che sarà l'assemblea degli Stati a nominare, per esempio, un giudice. I giudici saranno più indipendenti, probabilmente meno lottizzati di quanto si creda; voglio dire, ci sono questioni che sono ancora abbastanza aperte, che però la dicono lunga sul fatto che non è già definita oggi, in modo così precettivo, la natura giuridica della corte e il suo potere. Tuttavia, quello del trattato è un processo che si sta attivando, ma che poi deve essere sottoposto alle ratifiche dei diversi Stati.

Un problema molto grave è che sono state tolte le parentesi alla questione dello stupro e della prostituzione forzata nel senso anche bellico. Questi reati erano dati per acquisiti sia come reati di guerra che reati contro l'umanità; è grave se non si recupererà questo fatto, ma forse è possibile farlo e lo chiedo alle giuriste della delegazione. Inoltre io vedrei bene che nel preambolo sia inclusa una frase sulla *gender perspective* o *gender sensibility*. Mi sembra mancare anche nelle procedure, nella composizione del tribunale, nell'attenzione alla verifica dell'impatto e così via.

Mi chiedo se questo potrebbe essere qualcosa di difficile da toccare in un negoziato che già è rigido ed è già abbastanza definito per ciò che riguarda i testi rinchiusi nelle parentesi, che sono quelli che possono essere ancora discussi. Fuori dalle famose parentesi quadre rimane un reato che secondo me, e secondo l'Europa, dovrebbe stare molto a cuore alle donne, ovvero, il traffico degli esseri umani. Questo crimine attualmente è stato soltanto accennato in alcuni passaggi, ma non in sé, bensì in quanto traffico assimilabile alla schiavitù; esiste invece riaffermato e giustamente il crimine della schiavitù. E qui alcune giuriste suggeriscono che il traffico debba essere considerato una specifica della schiavitù,

perchè, in questo caso, diventa oggetto di norma inderogabile e, quindi, all'interno di quel tipo di norme che prevalgono sulla giurisdizione nazionale. Da questo punto di vista, potrebbe essere più efficace mettere il "traffico delle persone" al riparo da questa specie di reato. Su questa questione bisognerà far sentire la nostra voce. Nella conferenza di Vienna del giugno 1996 si è definito che cosa è il traffico degli esseri umani e, quindi, ci si potrebbe avvalere di quella definizione già elaborata per presentarla, magari non nel corpo dello statuto. Potrebbe, forse, essere una battaglia da fare per gli allegati allo statuto. Voi sapete che esistono dei reati sui quali c'è una controversia e che, pertanto, saranno inseriti negli allegati. È vero, l'allegato può rendere un reato meno importante, però è anche vero che in questo modo almeno il reato viene citato nei documenti. In seguito, magari in prospettiva, il reato può acquistare una dignità diversa. Se lo si escludesse del tutto, sarebbe più difficile il percorso per farlo rientrare nello statuto. Non solo. Come ben sanno le giuriste presenti, l'allegato consente una scelta per lo stato firmatario; si puo sottoscrivere trattato e allegato (che ne diventa parte integrante) o approvare il trattato senza allegato. Dunque, l'esistenza di un allegato lascia comunque una possibilità dialettica, consentendo, allo stesso tempo, di cominciare a inserire il principio dentro una formulazione iniziale, sia pure di minore peso, ma che in prospettiva può crescere in dignità.

Questo è una possibilità che esiste e pertanto che sarà vagliata in sede tecnica e politica dagli esperti, ma che indico, senza ovviamente essere un'esperta, per mostrare che potrebbero esserci vie per recuperare alcuni temi ai quali teniamo particolarmente e che sono stati tagliati fuori. Credo anch'io che la cosa importante, in ogni caso, sia non far fallire una conferenza così fortemente voluta e così contrastata. Voi sapete perfettamente che ci sono alcuni Paesi, che sono più tiepidi di altri. Andrebbe chiarito che talvolta non è solo una questione di cattiva volontà o solo di perdita di sovranità nazionale. Va distinto tra il principio della complementarità, che molti leggono come sussidiarietà e altri meno, quello della sussidiarietà dei principi della legislazione internazionale rispetto a quella domestica. Ovvero, laddove non ci sono le norme penali nazionali e non sono agite in tribunale o non si attivano, a quel punto si inserisce la Corte penale internazionale. Ci sono però anche interpretazioni molto più riduttive di questo, dipende da come ci si confronta e da che punto di vista si parte: non si perde soltanto una porzione di sovranità nazionale, ma anche una parte di poteri straordinari in caso di stato di guerra Dal momento in cui la Corte internazionale ha la possibilità, si deve quindi intervenire rispetto anche alle questioni che attengono al diritto in tempi di guerra. È evidente che, rispetto a questo punto, c'è una maggiore resistenza e si spiega perché certi Paesi, dagli Stati Uniti

alla Francia, in Europa, ed altri Paesi sono molto resistenti a perdere pezzi di sovranità anche in questo delicatissimo settore.

Insomma, bisogna essere consapevoli che le questioni delicate sono soprattutto quelle che riguardano le forze armate, e quelle delle procedure. Non a caso, e quella sarà probabilmente un'altra battaglia, il fatto che abbiamo una *gender perspective* non ci impedisce di essere interessate anche ad intervenire su questi temi che hanno molto a che fare con la reale efficacia dello strumento "corte" e il suo impatto.

Non vorrei che ci vedessimo in una angolazione soltanto di genere al punto da negare importanza e valenza dell'impatto diverso sulle donne e sugli uomini. Nel senso che è importante inserire nella dimensione comune la specificità e l'impatto valutato diversamente, non certo quello di ritagliarsi uno spazio "minore", diverso e meno importante. La disattenzione sul quadro generale in cui si inserisce questo tema mi sembrerebbe un'occasione persa di *mainstreaming*.

Un'altra cosa cui volevo accennare, emersa prima tramite la Badini, è di non parlare di debolezza ogni volta che si parla di donne.

L'assimilazione delle donne ai minori è un rischio costante che si corre e sul quale noi tutti siamo avvertiti che i problemi non sono assolutamente paragonabili. La questione donna è un altra, e in parte Patrizia Toia l'ha bene esposto; non va messo un soggetto assolutamente forte come la donna in condizioni di minore accesso, di minore contrattualità politica, di minore potere economico ecc. Questo significa essere poste in condizioni di debolezza; è la condizione di debolezza che viene sovrapposta a un soggetto potenzialmente forte e autorevole. Va rovesciato il problema. Non si tratta di considerare le donne minorate a vita in tutte le occasioni, ma di riconoscere questa diversità di condizioni in cui la donna si trova per una specificità, ma soprattutto per un minor "potere" oggettivo nei confronti delle istituzioni. Riconoscere questo significa, invece, riconoscerlo in nome della forza che avrebbe se non fosse messa in quelle condizioni: mi pare che sia questo il ragionamento da fare.

Per quanto riguarda le prospettive, io credo che sarebbe molto importante se ci fosse una maggiore scambio di informazioni. Forse è vero, l'incontro con la delegazione è importantissimo: però abbiamo anche delle giuriste nella delegazione: per il Ministero delle Pari Opportunità la Giammarinaro, per la Commissione Pari Opportunità c'è la Gennarelli, c'è la Severino, penalista di fama, c'è l'amica Del Vecchio. Sarebbe molto utile, secondo me, che oltre all'incontro che pure la Toia si è dichiarata disposta a fare, ci possano essere anche, come pare si fosse già cominciato a fare, da parte della Giammarinaro e anche delle altre, alcuni incontri su queste tematiche con una certa costanza, per dare delle intergrazioni di prospettiva e di elaborazione che, forse, potrebbero essere utili sia per la Ministra alle pari opportunità sia per la Commissione.

Credo che la questione dei minori da parte nostra abbia avuto una certa attenzione non in quanto categorie assimilabile a quella delle donne, ma in quanto persone che sono più sensibili ai soggetti messi in condizioni di avere meno attenzione e potere contrattuale. Come donne dovremmo avere il riconoscimento di una competenza e di una autorevolezza sul tema dei minori.

Ad esempio per quel che riguarda l'età soglia per essere coinvolti nell'arruolamento militare e bellico, e che è stato oggetto di una difficile vertenza della convenzione dell'89, noi potremmo dare una segnale di interesse nell'innalzarla; pur rischiando, in questo modo, che qualcuno possa levare addirittura la soglia d'età che già fu difficile da ottenere a suo tempo. Tuttavia, dare un segnale che ci sono tre o quattro questioni sulle quali le donne della delegazione italiana sono coinvolte è importante, salvo poi dover mediare in seguito, se necessario. La Robinson ieri suggeriva altre tre o quattro questioni che sono altrettanto importanti tra le quali c'è la protezione di chi protegge le vittime (i testimoni) o le persone che in qualche modo tutelano i diritti umani.

A proposito della *gender perspective* a mio giudizio, a parte un preambolo generale, io vedrei francamente se ci fosse ancora la possibilità di inserire il genocidio. Laddove nel genocidio ci siasoltanto il riferimento alle ragioni di religione o etniche, va considerato un aspetto: che noi oggi assistiamo da Cina ad Algeria fino ad alcuni Paesi islamici, a vere e proprie specifiche individuazioni delle donne in quanto tali come perseguitate anche per ragioni sessuali. Infine, considero importante la presenza delle donne nella composizione delle giuriste e, di intesa anche con la Giammarinaro, una delle cose che noi avevamo chiesto e proposto era quella che non ci sia nessuna norma che possa impedire alle donne dei vari Paesi che aderiranno al trattato di far parte potenzialmente dell'elettorato passivo per essere nominate giudici. Si insiste troppo, per esempio, sul fatto che abbiano già delle cariche in questo senso nel loro Paese; questo fa sì che in quasi tutti i Paesi islamici le donne non possano diventare giudici della Corte Penale Internazionale. A questo punto sarebbe di fatto preclusa questa possibilità, quindi bisogna proporre una norma anche discriminatoria in positivo.

Inoltre, se si richiede esperienza in diritto penale e internazionale e di diritti umani, sarebbe impossibile trovare giudici in grado di lavorare nella Corte. Qualcuno suggeriva giustamente di mettere almeno e/o perché altrimenti rischiamo di avere cinque giuristi al mondo che sono in grado di fare i giudici di questo tribunale. Si puo considerare un criterio di preferenza anche nell'aver sofferto sulla propria pelle la violazione dei diritti contro l'umanità che meritano anche un riconoscimento in almeno una figura di rappresentanza in questo organismo. Insomma, credo che, perlomeno nella prima fase sia importante non chiudersi soltanto in giu-

ridicismo stretto, ma essere anche capaci di interpretare tutto quello che deve poi diventare giurisprudenza; tanto più si deve elaborare il concetto di cos'è che va contro l'umanità, tanto meno ci metterei soltanto giuristi puri che non vanno oltre un certo limite. Questa credo è un'altra questione che interessa le donne, donne autorevoli, non solo donne vittime di violenza.

...SONO CONVINTA DELL'ESIGENZA DI DOVER TENER VIVA QUESTA CONSULTAZIONE TRA ONG E ISTITUZIONI...

On. Patrizia Toia
Sottosegretaria agli Esteri

Penso che il mio scopo principale nel venire qui, come governo, sia quello di assumere un impegno. Ma prima vorrei aggiungere tutto il mio apprezzamento per un incontro che mi ha consentito di arricchire la mia conoscenza su una problematica ancora troppo poco nota. Non è un apprezzamento di rito, ma convinto; il livello di preparazione delle organizzazioni non governative (Ong) evidenziatosi nel corso di questa conferenza è sicuramente di alto profilo, in quanto mosso da una convinzione profonda attorno a questi temi. Il lavoro di preparazione fatto da voi è sicuramente di notevole contenuto e tutto questo porta un contributo significativo che deve assolutamente entrare in relazione con la riflessione della delegazione e con quelli che saranno i protagonisti delle prossime settimane.

Vorrei sottolineare l'apprezzamento che ho espresso perché mi sembra ricco di implicazioni sia per il lavoro fatto in queste settimane sia per quello futuro; sui temi della politica estera vedo sempre più estesa, diffusa e ripetuta la forte partecipazione dei gruppi, delle associazioni, degli enti locali e anche delle Ong. Quest'ultime, in particolare, mi sono sembrate estremamente competenti, al punto da divenire non a caso interlocutori assolutamente significativi per chi ha l'incarico istituzionale di occuparsi di questi problemi. Sono convinta dell'esigenza di dover tenere viva questa consultazione tra Ong e istituzioni e, di questa linea, io ne sto facendo e ne farò sempre più un punto del mio modo di fare politica estera; insomma, bisogna riconoscere, alla collaborazione e al dialogo con le organizzazioni non governative uno spazio sempre più considerevole.

La seconda osservazione è sulla problematica che sia come donna che come persona cresciuta in una determinata fase politica e culturale, sento mia e che, seppure con sfumature diverse da alcuni discorsi che ho sentito oggi, è stata parte integrante di questo dibattito. Il portare idee diverse o punti di vista differenti è positivo se unico è poi l'intento di valorizzare questo approccio. Riguardo questa tematica bisogna certamente affrontare un ambiente, per cultura o forse anche per distinte esperienze vissute, non molto sensibile a tali argomenti. Credo che sia necessario, quindi, rafforzare un'alleanza tra le donne che sono dislocate in diverse posizioni. Qualche donna nella delegazione c'è, anche io ho cercato di favorire la presenza femminile; ma va mantenuta questa rete anche a livello politico: ministre, sottosegretarie, membri della delega-

zione, donne delle organizzazioni non governative, che, insieme, usando la forza che deriva dalle rispettive posizioni, possiamo facilitare la diffusione dell'informazione. Attualmente la delegazione è costituita da un nucleo storico che ha trattato tutti questi anni la questione, i membri aggiunti per questa fase romana e i rappresentanti dei ministeri. Tale ufficio, inoltre, si sta dividendo in gruppi di lavoro anche in base agli interessi precipui.

A noi interessa sottolineare la definizione dei crimini, i punti chiave e gli articoli più significativi. Un punto però deve essere chiaro: la delegazione italiana deve qualificarsi per le sue posizioni, come già è stato fatto durante la fase di lavoro preparatorio. In tutti questi anni infatti, l'Italia non ha seguito un carro, ma ha interpretato, anche sul piano diplomatico, uno spirito politico che ha fortemente voluto il nostro paese come candidato a ospitare la conferenza, non solo per generosità nella ospitalità, ma per la convinzione che la Corte dovesse costituirsi a Roma, qualunque sia poi la sua collocazione finale.

Tuttavia questa è una fase cruciale. Anche se, come ci dicono ogni giorno i nostri diplomatici, il 90 per cento delle decisioni è stato preso, noi sappiamo che tra il deciso e le alternative che uno spazio significativo è ancora aperto per quanto riguarda le disposizioni da prendere. Questo 10 per cento che ci resta è importante e va giocato bene.

Vorrei aggiungere una cosa sulla giornata di ieri. Il lungo colloquio con l'Alto Commissario Mary Robinson al Quirinale, è stato veramente apprezzabile, perché è stato un incontro di contenuti, di indicazioni, di proposte e di suggerimenti, e non di forma. L'Alto Commissario Robinson si è dichiarata molto soddisfatta e, in particolare, ha sottolineato come questo appuntamento sia stata un'occasione per un contatto con le organizzazioni non governative. Inoltre, ha aggiunto anche la sua speranza che l'Italia sia Paese leader su questa problematica, anche per le battaglie che abbiamo fatto, come ad esempio quella sulla pena di morte. Oggi, però, dobbiamo estendere quest'impegno ad altri aspetti, poiché la questione non si esaurisce con una votazione a Ginevra. La Robinson ha inoltre sottolineato la particolarità del nostro approccio, cioè quello che ci rende interlocutori forse più capaci nel dialogo per i diritti umani, tra culture e religioni diverse. Ci sono mondi variegati con modi di pensare, concezioni del mondo, filosofiche e del diritto diverse alle spalle, così come abbiamo a che fare con una cultura giuridica basata su fondamenti diversi dai nostri, che poi determinano le scelte nel campo giuridico internazionale. Però forse il nostro metodo più graduale, se volete più aperto al colloquio, è un po' l'approccio che caratterizza l'Italia in politica estera: un sistema di dialogo, e non di chiusura e di contrapposizione, fa di noi un Paese che può giocare un ruolo importante nella costituzione della Corte; e questo proprio in una fase in cui sul fronte dei diritti umani

ci si trova, da un lato, a dover affrontare sempre nuove ridefinizioni, nuovi spazi, nuovi problemi, in relazione alle odierne e quotidiane lesioni di questi diritti; dall'altro, e si è di fronte alle discussioni su apparenti contrapposizioni tra una certa concezione dei diritti umani e un'altra che contrastano con quel principio di universalità che si vuole trovare pur nel rispetto di tutte le altre culture.

È proprio nel momento in cui c'è, da un lato una sorta di richiesta di estensione dei diritti umani, ma dall'altro il rischio di messa in discussione della universalità degli stessi, che occorre davvero che chi ha un approccio di dialogo, di ricerca, di confronto e non di imposizione della propria concezione, svolga il ruolo di mediatore. Sono convinta che tutti noi sentiamo che l'Italia può essere un Paese leader proprio per il suo modo di affrontare il tema dei diritti umani: apre e non chiude, dialoga e non contrappone.

Ma veniamo più specificatamente a cosa vogliamo e cosa possiamo fare. Non voglio entrare nel merito di tutte le discussioni di questa mattina in quanto le assumo come riflessioni di chi ha lavorato, di chi ha proposto e di chi pone in discussione gli aspetti che sono aperti alla negoziazione. Vorrei però fare una sottolineatura. Mi si pone infatti un quesito che non ho ben chiaro, ma che vorrei fosse approfondito. Lo ha introdotto qualcuno rilevando il rischio che una presentazione della sfera dei diritti delle donne, più attenta alla prospettiva di genere, possa diventare una specie di emarginazione di questa problematica.

Noi abbiamo fatto un gran passo avanti a Pechino affermando che "i diritti delle donne sono diritti umani", ovvero sono inclusi nei diritti umani e non vengono più indicati come qualcosa di secondario o diverso. Capiamo tutti che i diritti delle donne non possono star dentro un "umano" indistinto, ma deve invece "arricchire" questa concezione; l'inclusione nei diritti umani non può essere un'inclusione che stempera alcune specificità legate proprio al genere e che talvolta sono connotate come maggiore "vulnerabilità" in alcune situazioni. Come fare perché questa ricchezza della specificità dell'approccio di genere non diventi un modo perché questi diritti siano messi su un altro piano come meno importanti, ma diventi un modo per arricchire la concezione stessa di diritti umani, in quanto diritti che comprendono alcune caratteristiche in più rispetto a prima?. Allora è chiaro che lo stupro richiede questo approccio di genere e la definizione di altri crimini ha bisogno della sottolineatura, della enfatizzazione di questo approccio come elemento arricchente. Avrei invece timore di una presentazione che faccia scivolare i diritti delle donne fuori da questa visione, mettendoli da parte e rendendoli un "fatto separato". È stato un dilemma che ha accompagnato nel passato la nostra riflessione femminile il tema di quanto del femminile è specificità che completa, che arricchisce e che dà davvero la sensazione che siamo

dentro un mondo non generico e ci siamo in modo non riduttivo, ma per le nostre specificità. Insomma c'è un carico significativo in più nei diritti umani delle donne che impone una lettura diversa e più attenta di genere al tema dei diritti umani.

Però in qualche passaggio ascoltato stamane intravedo il rischio che, se tradotto poi in una norma o in una definizione troppo specifica, potrebbe contribuire a "separare" questi temi dai diritti umani. Quindi diritto delle persone sì, ma persone che sono donne e in quanto donne sono più esposte, hanno specifiche caratteristiche positive e questo può determinare dei rischi come quello di un relegare i crimini perpetrati contro di lei come in una specie di reati di serie B, a tal punto diversi che andrebbero trattati da una commissione separata, con il rischio però di renderli secondari.

Vorrei poi riprendere quanto detto da Ivanka Corti: cerchiamo di tenere vivi questi contenuti aggiuntivi, questa richiesta di osare di più nella delegazione, anche se va trovata una forma di comunicazione che ci aiuti. Ancora una punto: capiamo insieme nel valutare questa parte di alternative ancora aperte, quale è l'equilibrio tra l'obiettivo che sicuramente è già un risultato, ovvero arrivare a istituire la Corte, e queste altre questioni. La conclusione del negoziato è l'obiettivo storico; però sento che se è al di sotto di una certa efficacia corrispondente al momento epocale nel quale viviamo,diventa puramente un fatto simbolico e non sarebbe utile. Quindi dov'è questo equilibrio? Voi sapete che c'è chi dice: "tutto ciò che crea problema lo togliamo perché dobbiamo arrivare ad avere la Corte" e così si raggiunge un accordo forzato. Però noi vogliamo arrivare ad avere la Corte, ma con una serie di requisiti; non so ancora come si possa tradurre questo desiderio in pratica, ma si può richiedere agli esperti di farlo. Come si fa a far sì che ciò che non c'è ci sia, e poi fare in modo che la porta rimanga aperta per certi requisiti e contenuti indispensabili? Cioè, come si fa ad arrivare a che non ci siano soluzioni preclusive di quello che noi vorremmo inserire in un secondo momento? Qualcuno sosteneva prima che ci devono essere le premesse per raggiungere obiettivi di contenuto; che ci siano queste premesse chiare vuol dire piuttosto scegliere una definizione più ampia piuttosto che più limitativa, perché una definizione generale può dar luogo a delle specificazioni più precise in seguito. Il "traffico delle persone", ad esempio, non risulta poiché è già incluso nella parola schiavitù allora, per questa prima fase, potremmo essere a posto. Oppure, sapendo che può diventare la specifica di una definizione più ampia, io vorrei che con gli esperti si valutasse di considerare che se alcuni obiettivi non possiamo ottenerli ora, perché altrimenti si rischia di far saltare l'obiettivo principale, il tribunale.

Gli esperti mi parlano del principio di *competenza* in base al quale un organo decide poi la sua giurisdizione, cioè può decidere man mano che la giurisprudenza fa scuola. Potrebbe dunque essere sufficiente che sia possibile prevedere in futuro una serie di reati in più che vogliamo siano riconosciuti. Io sono d'accordo affinché questo tribunale non vada caricato di tutti i nostri desideri, di eliminazione delle ingiustizie verso le donne, ma pur senza tutto questo, il tribunale deve contenere qualcosa di significativo per le donne. Perché in fin dei conti vi raccontano che oggi è cambiato il mondo, sono cambiate le guerre e sono cambiati i conflitti: si può far la guerra senza lo scontro di truppe! Però la guerra si fa sulle donne e sui bambini: quando si arriva al dunque tutta questa novità del mondo non si traduce nei reati adeguati, e, è vero o no che al momento di difendere le donne, manca la definizione del reato perché il diritto consolidato non ci aiuta? Allora poiché c'è questa distanza tra l'analisi e gli strumenti, facciamo pure lo sforzo di prevedere, tramite la negoziazione della Corte, che almeno alcune porte rimangano aperte, quanto mento attraverso questo principio della *competenza*. Se è vero che questo principio, come dice qualcuno, costituisce la possibilità che in una serie di allegati ci siano le definizioni e i contenuti cui teniamo, che sia utilizzato!

Io, comunque, ritengo che quanto più certi temi echeggiano in quell'aula e nelle discussioni che l'accompagnano, tanto più ne consegniamo le responsabilità future al tribunale. Che ieri il presidente abbia parlato dei bambini, che se ne parli in altra sede, che si parli delle donne e delle varie questioni sollevate qui, tutto avrà un suo peso e sarà un patrimonio che resterà come responsabilità da compiere negli sviluppi futuri della Corte, anche se non entrerà specificatamente in questo mese quello che noi diciamo. Ecco perché, e concludo, io penso che davvero fate bene, a chiedere di più, a osare un po', sono con voi e lo faccio per la mia parte. Chi ci riporterà alle ragioni del compromesso ragionevole c'è già e sono in tanti. Tutti dicono che bisogna stare attenti a non far saltare l'equilibrio, ma già lo stiamo facendo. Insomma è bene che noi cerchiamo di chiedere quello che riteniamo giusto; ci sarà poi chi deciderà se e cosa sacrificare e forse, alla fine, sarà giusto, perché ciò che è più importante è che la corte sia costituita, ma intanto le questioni sono state tirate in ballo.

Dico un'ultima cosa: alla fine della giornata di ieri, sentendo alcune delegazioni, ho l'impressione che noi metteremo in difficoltà chi vuole osteggiare questo percorso se riusciremo a tenere alta l'attenzione sui nostri temi. Sarà un po' imbarazzante fare una guerra vis-à-vis e bisognerà giocare sugli emendamenti; ci sarà chi giocherà su un basso livello o su livelli meno evidenti.

Ecco credo che bisognerà giocare anche su questi livelli. È giusto promuovere un organo che porti avanti una giustizia e che ponga fine davvero all'impunità per non trovarsi di nuovo impotenti pur di fronte a reati accertati, peraltro più estesi e più reciproci di quanto si possa pensare. La costituzione della Corte sarà la conferma che la definizione di impunità può essere veramente accettata da tutti.

Il tribunale, per quanto imperfetto, è' affermazione che c'è una volontà di non lasciare impunito il crimine; quindi sicuramente è importante tenere alte le ragioni di chi vuole che sia costituito. Si avvertiva già ieri che più teniamo viva e attenta l'opinione pubblica, più sarà imbarazzante per chi vuole frenare la costituzione della Corte farlo.

Quindi, al di là delle grandi questioni – penso al rapporto con il Consiglio di Sicurezza, dove esistono rapporti di forze e di potere in senso stretto – per quanto concerne le altre è il caso di cominciare a mettere ciascuno di fronte alle sue contraddizioni: laddove si enunciano idee nobili non si possono fare scelte miopi, attente solo alle preoccupazioni tattiche del momento. Quindi credo che ci sia un grande lavoro da fare e lo faremo insieme. Un appuntamento potrebbe essere quello che diceva la Presidente della Commissione Pari Opportunità Silvia Costa, ovvero, fare una riunione, ed è mio impegno promuoverla, con la delegazione in modo che si possa esporre anche a loro tutti i nostri intenti. Se uniamo le mozioni del Senato e della Camera, l'attività delle organizzazioni non governative, e l'operosità delle varie rappresentanze, forse si costituirà una massa critica, una massa positiva.

...LE DONNE OGGI SONO ANCORA VITTIME DI GRAVI VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI...

Dott.ssa Ivanka Corti
Esperta del CEDAW

Il Comitato delle Nazioni Unite per l'Eliminazione della discriminazione nei confronti delle Donne ha appoggiato, in varie sedi, la reazione della Corte Penale Internazionale ed oggi, mentre si svolge a Roma la Conferenza Mondiale per l'istituzione di questa Corte sovranazionale, conferma il suo appoggio ed esprime la propria solidarietà a tutti gli Stati ed a tutte le rappresentanze della società civile favorevoli ad una sua urgente e definitiva costituzione. Certo è che il nostro auspicio va a favore di una Corte indipendente con un preciso Statuto che ne garantisca l'indipendenza sia nella sua composizione che nel suo agire.

Il Comitato, che qui rappresento, è l'unico Comitato delle N. U. che si occupi dell'applicazione della Convenzione dei Diritti Umani delle Donne, nella loro vita pubblica e privata, nei 161 Stati membri delle Nazioni Unite.

La nostra esperienza ci dimostra che le donne, a tutt'oggi, sono ancora vittime di gravi violazioni dei loro diritti umani fondamentali, come è stato già constatato nella Conferenza Mondiale dei Diritti Umani, tenutasi a Vienna nel 1993.

Il sistema dei Diritti Umani delle N. U. non prevede la punibilità di varie, atroci violazioni - particolarmente nei confronti delle donne per il semplice fatto di "essere donne" - come si legge nei documenti del Comitato, trovando ostacolo nella intangibilità della sovranità nazionale.

Mi sembra fuori discussione che la Corte Penale Internazionale debba incorporare la prospettiva di genere nella sua giurisdizione, nella sua struttura, nelle sue sentenze per potere far osservare il rispetto dei diritti umani delle donne come parte indivisibile, inalienabile ed integrale dei diritti universali umani.

I crimini perpetrati contro le donne in Bosnia, nella ex-Jugoslavia, in Rwanda, in Algeria, nel Congo, nell'Afghanistan, nel Kurdistan – che nelle loro diverse forme rappresentano un barbaro modo di esercitare la "superiorità maschile" - non possono essere né ignorati né dimenticati dalla Corte internazionale. Tantomeno possiamo non includere la punibilità della "forced pregnancy" che il Women's Caucus for gender justice - unitamente ad altre Ong - richiede ad alta voce.

Per assicurare l'indipendenza, l'efficacia e la credibilità della Corte, è necessario, soprattutto in questi giorni, sostenere che la giurisdizione della Corte deve anche estendersi ai crimini di stupro ed alle innumerevoli violenze nei confronti delle donne, senza nessun consenso degli

Stati da una parte e, dall'altra, che il Consiglio di Sicurezza non possa avere nessun potere sulla decisione della persecuzione della Corte.

Ci sembra impossibile pensare che dopo tutti i crimini commessi contro le donne in questi ultimi anni in particolare, sia nei conflitti interni che in quelli internazionali, tali crimini non entrino sotto la giurisdizione della Corte e non siano considerati prioritari al fine di rendere giustizia alla barbarie disumana ed alle terribili sofferenze di tante donne, vittime innocenti.

Vorrei insistere sullo Statuto della Corte - che mi sembra di primaria importanza - essendo una istituzione nuova e che deve partire con "basi solide" che solo uno Statuto "ampio" e quindi "completo" le garantirà.

Non c'è dubbio che il ripetersi dei conflitti interni o regionali in questi ultimi anni ed il moltiplicarsi dei crimini contro le donne devono avere priorità ed urgenza di punibilità, ma non dimentichiamo che in tempi di pace si commettono degli orrendi delitti di violenza sessuale, di schiavitù sessuale, di prostituzione forzata, di sterilizzazione forzata, ecc., che molte donne pagano con la vita oppure con conseguenze nefaste per tutto l'arco della loro esistenza.

Tutti questi delitti sono condannabili dai vari meccanismi internazionali ma soltanto "sulla carta", se mi è permesso usare questo termini. Per questa ragione sono convinta sostenitrice di uno statuto ampio, in grado d'includere anche questi crimini di genere che assumono proporzioni sempre più vaste in tutti i Paesi del mondo.

Il nostro secolo ha prodotto il maggior numero di dichiarazioni, convenzioni, risoluzioni e trattati internazionali in difesa dei diritti umani. Per la prima volta si sono proclamati i Diritti Umani delle donne come parte integrante dei Diritti Umani universali ma la violazione dei loro diritti fondamentali non è forse mai stata così flagrante come in questo secolo, poiché questa violazione rimane impunita, senza individuazione dei responsabili.

Ci auguriamo che la Corte Internazionale Penale renda giustizia e possa prevenire l'estendersi di queste violazioni.

...IL DIRITTO E' UN DIRITTO NEUTRO O, PERLOMENO, E' PRESENTATO COME TALE...

Dott.ssa Donatella Pavone
Associazione Donne Magistrate

Stamattina non ho potuto partecipare, quindi non conosco bene i termini della questione. Credo che, sotto il profilo giuridico, stamattina sia stato detto tutto.

Sono qui come associata *dell'Associazione donne magistrate italiane* (A.D.M.I.) che si occupa da anni di Tribunali Penali internazionali; ha fatto petizioni e convegni, l'ultimo dei quali ha avuto come tema quello della Tratta delle donne.

Proprio nel corso di quel convegno fu presentata la proposta di inserire la Tratta delle donne tra i crimini di competenza della istitutenda Corte Penale Internazionale. Sono però anche componente, del Ministero di Grazia e Giustizia della Delegazione italiana alla Conferenza dei plenipotenziari per lo stabilimento della Corte. Mi trovo quindi un po' in imbarazzo. L'imbarazzo credo tuttavia appartenga alle donne da sempre, soprattutto alle giuriste. Il diritto è infatti un *diritto neutro* o, perlomeno, è presentato come tale. Quando studiavo all'Università mi hanno insegnato, a me come ad altre e altri, che tutti sono uguali davanti alla legge; che si indossa la toga perché nasconde ogni soggettività. Poi, quando ho iniziato ad esercitare la giurisdizione, mi sono accorta che questo non è vero. Quando mi sono imbattuta in donne che mi hanno *aperto al pensiero della differenza sessuale* ho capito che io sono una, intera: faccio parte del genere donna. Da qualche tempo ho quindi cominciato a studiare il diritto e, in tempi recenti, il progetto di Statuto dell'istitutenda Corte partendo dalla constatazione di questo semplice fatto. La parte di cui io mi occuperò alla Conferenza è la II: la definizione dei crimini di competenza della Corte, la complementarità e la legge che dovrà applicare la Corte (una grossa fetta dello Statuto). Temo di non essere d'accorso quando si dice (come ho sentito) che per inserire la *prospettiva di genere* nella Corte internazionale basti inserire i *gender crimes* o che nella composizione della Corte stessa sia sufficiente che ci siano delle donne. Dal mio punto di vista, credo che perché ci sia un ordine femminile differente occorre un *modo diverso.*

Gandhi diceva: i fini devono essere compatibili con i mezzi; quello che conta è il *modo*. Mi trovo molto d'accordo e vicina alla commissaria Emma Bonino. C'è una grande differenza – non so se stamattina se ne è parlato – tra i core crimes che sono crimini fondamentali di diritto internazionale: il genocidio, le gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra, i crimini contro l'umanità e l'aggressione, e gli altri crimini per

esempio la lotta al terrorismo, il traffico degli stupefacenti. Io desidero concentrare l'attenzione sui primi.

Il pensiero femminile è un pensiero di nascita e un pernsiero concreto. Quindi credo che questa Corte debba nascere con i valori che divceva la commissaria Emma Bonino, ma che nell'inserimento dei crimini di competenza della Corte *si possa stare con i piedi abbastanza per terra.*

Nella mia relazione avevo inserito, tra i crimini rientranti nella competenza della Corte anche lo stupro. Credo che nessun paese possa essere almeno ufficialmente, contrario all'inserimento di crimini fondamentali quali il genocidio, la riduzione in schiavitù e anche lo stupro.

Come è noto i diritti umani sono la categoria storica; abbiamo avuto i diritti umani di prima generazione, di seconda, di terza generazione. Credo anche che i diritti umani siano stati fondati su sistemi giuridici e teorici maschili e occidentali, ma che sia ormai in atto una revisione per cui non possiamo non tenerne conto. Sono quindi dell'opinione che si possa creare entro il 17 luglio un sistema penale nuovo, con valori che diceva la commissaria per poi pensare che tutto cambia, che tutto si modificherà naturalmente nella misura in cui anche come le donne lo faremo; insomma cercheremo di premere su questo punto.

Quello che io voglio aggiungere, per dare un senso alla presenza femminile, è che mi è piaciuta questa idea de *mandato* conferito alle donne che sono presenti alla Delegazione. Questo è infatti *un modo* femminile: c'è il riconoscimento di autorità ad un'altra donna in quanto differente da un uomo che possa portare avanti certi discorsi. Questo è il modo che secondo il *pensiero della differenza* produce un ordine simbolico di genere qualitativamente diverso. Forse non è immediato, non è veloce però sicuramente alla fine è vincete.

Penso che gli altri temi, gli altri aspetti più strettamente giuridici li affronterà Maria Grazia Giammarinaro che stamattina sono stati meglio affrontati. Desidero fare un accenno al principio di complementarità.

Il contenuto di questo articolo del progetto, l'art. 15, è completamente aperto. Certo è che se la complementarità è quella di cui si parlava prima, nel senso di ritenere la preminenza della giurisdizione nazionale su quella della Corte che opera solo in determinare condizioni, chiamiamole così, si inefficacia, di collasso del sistema nazionale si porranno dei problemi.

Difficilmente, infatti, gli Stati cosiddetti forti accetteranno un controllo sovranazionale sull'operato dei propri giudici per crimini così importanti; dall'altra parte è difficile pensare a una giurisdizione completamente esclusiva della Corte.

Questi sono soltanto degli spunti perché purtroppo non ho assistito alla riunione di stamattina.

SECONDA PARTE

...dai diritti dell'uomo al "genere" nei diritti umani...

DAL PROCESSO DI NORIMBERGA ALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Prof.ssa Maria Rita Saulle – Università di Roma

Il senso della legalità nel Processo di Norimberga

Già durante la seconda guerra mondiale, di fronte agli innumerevoli crimini del nazismo, consistenti soprattutto nello sterminio dei 6 milioni di ebrei, nelle persecuzioni per motivi razziali e in nome della razza pura di un considerevole numero di disabili in tutta Europa e di coloro che comunque avversavano il regime nazista, si era creata e si era determinata - come reazione a quanto era accaduto e come manifestazione del senso della legalità - la necessità di creare un Tribunale che, al termine della seconda guerra mondiale, avesse posto fine non solo ai massacri che con la debellatio si prevedeva che dovessero terminare, ma avesse punito i colpevoli di tanti massacri. La necessità di creare un Tribunale di tal fatta a livello internazionale era maggiormente evidente perché, alla fine della prima guerra mondiale, il Tribunale di Lipsia, istituito il 25 Gennaio 1920, non aveva dato risultati particolarmente concreti, nel senso che, nel nome del principio del rispetto degli ordini ricevuti e, quindi, per un esasperato senso della legalità, molti di coloro che avevano perpetrato crimini erano stati assolti e tutt'al più avevano ottenuto pene molto lievi.

Pertanto se noi riflettiamo sull'iter che si svolse in relazione alla creazione di questo nuovo Tribunale, ci dobbiamo rifare alla Conferenza di Mosca del 19 Ottobre del 1943, allorché Molotov, Eden e Corder Hall misero in cantiere, come oggi si usa dire, l'idea di creare un Tribunale che, al termine della seconda guerra mondiale, provvedesse a punire quanti avessero commesso questi crimini. L'accordo di Londra, dell' 8 Agosto 1945 tra gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, il Governo provvisorio Francese e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche previde l'istituzione di questo Tribunale.

Data l'importanza ed il carattere innovativo di un evento del tipo di quello posto con la creazione del Tribunale di Norimberga, non si possono tralasciare, da un punto di vista giuridico, i problemi emergenti che si prospettarono in quel contesto.

Un primo problema, che fece gridare al "guai ai vinti", concerneva la tutela dei diritti umani che a quell'epoca era assolutamente scarsa e non esistevano le Convenzioni di diritto umanitario che poi furono concluse in epoca successiva. Tale carenza fece sì che, in relazione alla istituzione di questo Tribunale, si profilasse la questione dell'applicazione del principio "nullum crimen sine lege" inerente alla circostanza per la quale, prima della seconda guerra mondiale, la tutela dell'individuo era

assai modesta in campo internazionale. In effetti non si erano ancora evidenziate quelle che noi oggi indichiamo come norme di "ius congens" a tutela dell'individuo, e non erano stati elaborati gli atti internazionali come la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, i Patti, le Convenzioni, la Convenzione di Roma del '50, ecc.; tutto, cioè, quell'insieme di norme che oggi forma la cosiddetta Carta mondiale di diritti umani. Non c'era nulla di tutto questo e quindi la punizione dei criminali nazisti veniva a volte evocata come una manifestazione di debellatio da parte dei vincitori. In realtà il problema era di carattere giuridico ed è stato affrontato anche nel corso delle discussione di fronte al Tribunale di Norimberga in termini molto ampi che adesso mi appresterò a ricordare.

Successivamente mi soffermerò sui crimini previsti dallo Statuto. Al riguardo si rilevò che pur in assenza di una normativa specifica a Norimberga si cominciò e si continuò a porre in luce la circostanza per la quale esiste una parte del diritto internazionale, così come esiste una parte del diritto nazionale, che fa riferimento al concetto di diritto naturale e ne trae le basi contenutistiche sostanziali: Diritto naturale che riguarda la tutela essenziale dell'individuo, essere tutelato e rispettato nella sua dignità. Cosa sarebbe il mondo se l'individuo, i popoli non avessero alcuna tutela giuridica? Cosa sarebbe il mondo se fosse lecito a tutti sterminare gli avversari e compiere gli atti che furono determinati dalla pulizia etnica dell'epoca? La creazione della razza pura non era forse una forma di pulizia etnica di quei tempi e che oggi rinverdisce in altre aree mondiali? Tutto questo stava a significare che esisteva il problema della giuridicità del Tribunale creato non già dalle potenze nelle quali e per le quali i criminali avevano operato, cosa che invece era accaduto al termine della prima guerra mondiale con il Tribunale di Lipsia, ma creato dalle potenze che avevano vinto la guerra. Quindi tutto ciò avveniva indubbiamente in un contesto particolare qual era quello della fine della seconda guerra mondiale ed andava valutato in relazione ai problemi di tipo giuridico, a fronte dei quali ci fu una presa di posizione sia da parte delle potenze vincitrici sia dell'opinione pubblica più vasta. Era chiaro che la creazione del Tribunale di Norimberga poteva anche essere vista come reazione alle nefandezze della seconda guerra mondiale, ma era chiaro ed era assolutamente indiscutibile che il diritto individuale alla vita di ciascun individuo alla sua dignità doveva essere tutelato in qualche modo e riaffermato; di fronte allo sterminio dei 6 milioni di ebrei, all'eliminazione dei disabili, di fronte alle sperimentazioni di ogni tipo nei Lager, di fronte a cumuli di dentiere ed altro che si possono ancora vedere nelle foto dell'epoca, di fronte ai lumi fatti con la pelle delle persone, di fronte a queste ed altre cose che preferisco risparmiare. Ecco, di fronte a tutto questo la legittimità del Tribunale, anch'essa, si fondava

non solo su un accordo internazionale, ma su ciò che era profondamente sentito in quel momento storico, come senso della giustizia e della legalità.

Si trattava di riconoscere o meno a quel Tribunale competenza di valutare i crimini ora accennati che erano essenzialmente crimini contro l'umanità, crimini contro la pace e crimini di guerra e di condannare i colpevoli. L'art. 6 dello Statuto che ho ricordato poc'anzi enuncia ed enumera questi crimini.

Crimini contro la pace cioè la progettazione, preparazione, scatenamento e continuazione di una guerra di aggressione o di una guerra in violazione di trattati, accordi e garanzie internazionali; partecipazione ad un piano concertato o ad un complotto per commettere uno qualsiasi di tali atti. Questo dice lo Statuto del Tribunale di Norimberga. I crimini di guerra sono le violazioni delle leggi e degli usi di guerra, le violazioni che comprendono l'omicidio volontario, il maltrattamento, la deportazione per costringere od eseguire lavori forzati o per qualunque altro fine, delle popolazioni civili nei territori occupati, l'omicidio volontario, i maltrattamenti di prigionieri di guerra o di naufraghi, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione senza motivo di città e villaggi, la devastazione non giustificata da esigenze militari.

Crimini contro l'umanità cioè: omicidio volontario, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazioni e ogni altro atto disumano, commesso ai danni di qualsiasi popolazione civile prima o durante la guerra, oppure persecuzioni per motivi politici, razziali, religiosi, sempre che tali atti o persecuzioni abbiano costituito o meno una violazione del diritto interno del paese in cui sono stati commessi perché, per alcune legislazioni, tali persecuzioni erano consentite ed anzi sostenute ed approvate. Si consideravano anche tali i crimini in esecuzioni di uno dei crimini rientranti nella competenza del Tribunale o in connessione con uno di tali crimini. Inoltre dirigenti, organizzatori, istigatori o complici che avessero preso parte all'elaborazione, esecuzione di un piano concertato o un'intesa criminosa per commettere uno o qualunque dei crimini menzionati, venivano ritenuti responsabili di tutti gli atti commessi da parte di qualsiasi persona in esecuzione di tale piano.

Questo era ed è il contenuto dell'art. 6 dello Statuto, di fronte al quale gli imputati si difesero in vario modo ma, soprattutto, affermando di essersi attenuti ad ordini ricevuti. Proprio il seguito dello Statuto sopra ricordato precisava e precisa che anche gli esecutori, e non solo i Capi di Stato, i Capi di Governo, i dirigenti, avevano una responsabilità immediata e diretta per le azioni criminose. Quindi era inutile trincerarsi dietro le varie dottrine di Rosenberg o di altri per affermare che tutto ciò era stato lecito ed era lecito sulla base della teoria della razza pura. Ma anche

coloro che avevano una posizione subalterna rispetto ai capi del regime rispondevano in proprio nell'ambito delle competenze spettanti a ciascuno ove vi fosse stata la possibilità di sottrarsi in qualche modo all'esecuzione dell'ordine ricevuto.

È questo anche il tema che abbiamo sentito in recenti processi quando si è detto che qualche semplice esecutore di ordini non aveva avuto altra alternativa se non attenersi agli ordini stessi. L'altra alternativa è data dal fatto che ci può essere la pena di morte ove gli ordini non vengano eseguiti. Nell'ambito militare normalmente una persona non può astenersi dall'eseguire gli ordini ricevuti soltanto se la legislazione prevede che al rifiuto segui il giudizio della corte marziale e la sicura condanna alla pena capitale. Ma se ci sono altre alternative, nel senso che la persona processata avrebbe potuto negarsi all'attuazione dell'ordine e quindi non adempiere quanto gli veniva richiesto, tale persona è assolutamente colpevole.

Del resto, proprio nell'ambito delle discussioni, nei dibattiti fra difesa e accusa nel corso del processo di Norimberga, si sono riscontrate queste affermazioni per le quali anche il subalterno era ed è colpevole e quindi era ed è punibile nell'ambito delle azioni di sua competenza. Questo è senz'altro uno dei problemi valutati nell'ambito del processo di Norimberga, processo che (come tutti sanno) aveva la competenza di poter anche erogare, come pena definitiva, la pena capitale. Erano previste forme di compensazione, di indennizzo, per coloro che avevano subito danni civilmente risarcibili, ma erano soprattutto previste delle forme diverse di sanzioni penali, quali l'imprigionamento, le condanne, ecc. Qualcuno si tolse la vita nel corso di quel processo per evitare la pena di morte; ma i criminali furono giustiziati solo in parte; altri furono condannati all'ergastolo ed a pene detentive varie, senza contare quanti riuscirono a fuggire.

Un altro punto dibattuto, sul quale molti si soffermarono, concerne la differenza tra atto di guerra e crimine di guerra. In molti casi, quando si verifica una rappresaglia per esempio, si afferma che la rappresaglia è un atto di guerra e l'atto di guerra è di per sè lecito. Infatti come a la guerra, si dice! E quindi tutto ciò che accade nell'ambito della guerra dovrebbe potere essere lecito. Ma sta di fatto che anche la guerra abbia le sue norme. Fra l'altro, le norme di diritto di guerra, gli usi bellici, sono tra le norme più antiche del diritto internazionale, correlate a quell'insieme di norme consuetudinarie che rappresentano il nucleo fondante dell'ordinamento giuridico internazionale.

Certo la normativa allora esistente nel campo del diritto bellico era alquanto antiquata: agli usi di guerra si aggiungevano le Convenzioni dell'Aja del 29 Luglio 1899 e le Convenzioni del 18 Ottobre 1907 che però non avevano quell'impatto e quel contenuto che attualmente

l'evoluzione del diritto ha consentito, a tale normativa, di acquisire; allora si poneva la discussione se gli atti di guerra erano consentiti dal diritto pregresso, dal diritto internazionale più antico, rilevandosi, proprio ricordando la Convenzione del 1907, che gli atti che riguardavano maltrattamenti, deportazione e uccisione delle popolazioni civili non erano previsti neanche da tale convenzione. Non solo, ma molti ricorderanno che l'enunciazione delle norme di "jus cogens" fu fatta da Dioniso Anzilotti con riferimento al trattamento dei prigionieri di guerra che avrebbe dovuto rispondere almeno a criteri minimi; quindi, anche questa circostanza sta a significare che non tutto era lecito nell'ambito della guerra e che quindi anche quei fatti che erano avvenuti e che i criminali nazisti volevano riportare alla categoria degli atti di guerra, in realtà erano fatti assolutamente illeciti. Questa fu dunque un'altra delle questioni trattale nell'ambito del processo di Norimberga dove, peraltro, i giudici possedevano tutti cittadinanza diversa da quella tedesca: erano tutti cittadini degli Stati Uniti, dell'Unione Sovietica, della Francia e della Gran Bretagna; l'assenza di un tedesco ha formato, successivamente, oggetto di rivendicazione da parte tedesca, sia pure moderatamente.

I problemi che si posero allora per la legalità di questo Tribunale sono quelli che, successivamente, si sono posti anche per lo Statuto del Tribunale Internazionale per l'Estremo Oriente, che fu redatto a Tokio, il 9 Gennaio del 1946, dalle potenze che avevano assolutamente debellato il Giappone con lo scoppio delle due bombe atomiche di Hiroshima e di Nagasacki.

È notevole il fatto che lo Statuto di questo Tribunale affermi un importante principio, con una frase che voglio riferire, contenuta nell'art. 1 - "il Tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente è costituito in forza del presente articolo per la giusta e sollecita punizione dei grandi criminali di guerra dell'Estremo Oriente. La sede permanente del Tribunale è Tokio".

Ecco quindi la visualizzazione della finalità di questo Statuto e soprattutto del Tribunale che è quello della punizione: quindi non si prevede che in questo Tribunale possa essere giudicato un innocente, qualcuno che poi risulterà poter dare luogo a considerazioni edificanti!

No, si prevede che in questo Tribunale saranno affrontati soltanto problemi comportanti punizioni, cioè sanzioni, per coloro che in Giappone avevano commesso crimini analoghi a quelli che erano stati compiuti in Germania, ma più che altro, avevano determinato la prosecuzione della guerra in contrasto con i principi del diritto internazionale. Se in Giappone non c'erano state forme di persecuzione di tipo razziale e religioso, analogamente a quanto invece era accaduto in Germania, era pure vero che in Giappone vi erano state altre forme di persecuzione anche verso le popolazioni civili straniere dei territori occupati e soprattutto si

era insistito oltre il dovuto nella prosecuzione della guerra di fronte alle richieste – successive all'attacco di Pearl Harbour, ecc.- da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, di por fine al conflitto. Il Tribunale di Tokio e lo Statuto del Tribunale di Tokio ebbero caratteristiche analoghe, anche secondo una valutazione attuale, a quelle del Tribunale di Norimberga. I due Statuti sono molti simili. Vi sono tuttavia alcune lievi differenze per quello che riguarda le procedure, seguite nei due processi rispettivamente di Norimberga e di Tokio. Il diritto della difesa è stato ampiamente rispettato nei due processi; naturalmente era difficile per gli accusati provare il contrario, dato che esisteva un tale carico di prove che per loro sarebbe stato molto difficile dimostrare di non aver commesso il fatto. Va ricordato poi che al termine di questi due procedimenti l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione dell'11 dicembre del 1946 n.94, ha confermato i principi di diritto internazionale riconosciuti e ha invitato la Commissione del Diritto Internazionale a considerare come questione di importanza capitale redigere progetti diretti a formulare principi corrispondenti a quelli enunciati a Norimberga; in più ha affermato che i principi di Norimberga erano parte integrante del diritto. Poiché la risoluzione fu adottata, a quell'epoca, all'unanimità e mai nessuno osò contestare neanche in seguito il contenuto di essa, si deve ritenere che abbia rappresentato e rappresenti tuttora un insieme di norme alle quali gli Stati, la comunità internazionale in genere, si sono adeguati ed abbiano riconosciuto ampiamente come efficaci, come esistenti nell'ambito dell'ordinamento internazionale. Ne consegue che le situazioni verificatesi posteriormente alla creazione, all'istituzione e dall'azione di questi Tribunali - specialmente negli anni successivi, come per esempio la questione della Bosnia, del Ruanda, ecc. - ricadono nell'ambito della disciplina dei principi che sono stati recepiti dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a quell'epoca. Ritengo che molti conoscano questa risoluzione che, peraltro, è brevissima; e che molti non si siano mai posti il problema se i principi di Norimberga siano divenuti diritto internazionale nel tempo, dandolo per risolto in senso positivo. Forse era una questione che si sarebbe dovuta evidenziare al momento della creazione del Tribunale, appunto, della ex Jugoslavia, perché già esisteva un sostrato normativo al quale fare riferimento. La Risoluzione che ha dato luogo al Tribunale per la Bosnia è invece la Risoluzione n. 827, del 23 Maggio 1993, adottata dal Consiglio di Sicurezza sulla base del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. La circostanza che questa Risoluzione sia stata adottata sulla base del capitolo VII e che quindi sempre sul capitolo VII il Tribunale per l'ex Jugoslavia fondi la propria esistenza, ha determinato alcuni problemi in ambito internazionale in quanto taluno ha affermato che questo Tribunale non sarebbe assolutamente collegato alle Nazioni Unite e che comun-

que esso si troverebbe in una posizione anomala rispetto ad organi ed organismi delle Nazioni Unite.

Tale opinione è errata perchè il Tribunale è collegato strettamente con le Nazioni Unite che ne ispirano i giudizi e se ne sobbarcano le spese di ogni genere. Ai giudici, al procuratore ed al personale si applicano i privilegi e le immunità contemplate dalla Convenzione del 1926 sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite. Si deve poi osservare che il Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia deve pronunciarsi in base alle norme seguenti: la convezione di Ginevra del 1949 sulla protezione delle vittime di guerra (art. 2), le leggi e gli usi di guerra (art. 3); deve altresì pronunciarsi sul crimine di genocidio (art. 4) e sui crimini contro l'umanità (art. 5); crimini che prima erano stati riconosciuti da parte del Tribunale di Norimberga.

Ora la circostanza che lo Statuto del Tribunale per la Bosnia, pur senza espliciti riferimenti all'azione del Tribunale di Norimberga, contenga norme che hanno determinato un allineamento tra i due tribunali, induce a concludere nel senso che al tempo della sua istituzione il Tribunale di Norimberga ha forse rappresentato una "forzatura" rispetto ad un'applicazione formalistica del principio "nullum crimen sine lege", giustificata, tuttavia, dal ricorso al principio di diritto naturale universalmente noto concernente il rispetto della persona in ogni sua forma, il divieto di genocidio, ecc. Il fatto che ai principi di Norimberga si ispirino anche i Tribunali internazionali successivi ed alcune decisioni di diritto interno avvalora la tesi concernete il profondo senso di legalità diffusa al quale nel dopo guerra ha risposto l'istituzione del suddetto tribunale. Tanto più attendibile deve considerarsi questa affermazione della legalità del processo di Norimberga, quanto non sembra che alcuno dei difensori dei criminali nazisti si sia posto il problema se il principio, sopra indicato, dovesse valere anche per coloro i quali sono stati giustiziati senza nemmeno una parvenza di un processo e senza aver commesso alcun crimine; ma violati nella loro dignità umana e "condannati" alle camere a gas senza un motivo ragionevolmente accettabile, sia pure sulla base di leggi scritte, cioè delle leggi razziali dell'epoca, le quali sul piano formale, ma non sostanziale, rispondevano a principi di stretta legalità.

La Corte Penale Internazionale

1. La creazione della Corte

Le osservazioni sopra svolte a proposito del Tribunale di Norimberga, evidenziano la necessità di istituire un Tribunale (o una Corte) penale internazionale a carattere permanente con funzioni sia preventive sia successive. A tal fine sono state istituite nell'ambito delle Nazioni Unite varie Commissioni, e soprattutto l'ultima, presieduta dal Prof. Charif

Bassiouni ha svolto un ruolo sicuramente determinate allo scopo di poter convocare una Conferenza mondiale con il compito di stilare un progetto di accordo contenente lo statuto della Corte permanente penale.

La conferenza si è tenuta a Roma dal 17 Giugno al 18 Luglio 1998 ed ha affrontato il lavoro di redigere un testo composto di 128 articoli.

Sebbene i lunghi anni di preparazione avessero arato il terreno, vari problemi si sono ugualmente prospettati fin dall'inizio sui contenuti dello Statuto, relativamente alla competenza della corte, alla sua autonomia, ecc. Molte questioni controverse hanno riguardato la determinazione dei crimini di cui la Corte avrebbe dovuto occuparsi, nonché l'accesso alla corte e le modalità di attivazione della stessa nei singoli casi concreti e i rapporti tra la stessa Corte e le giurisdizioni nazionali.

Senza soffermarsi su tutti i principi - in particolare si rinvia all'Allegato Statuto per quanto concerne il numero dei giudici, la composizione delle Camere e le loro interrelazioni (1) - si deve osservare che la Corte ha la competenza di pronunziarsi sui crimini già considerati dal Processo di Norimberga, oltre al crimine di aggressione rimasto indeterminato nel corso del negoziato e che sarà definito sulla base dell'attivazione del meccanismo previsto dagli articoli 121 e 123 dello stesso Statuto.

Va precisato che il riferimento ai crimini contemplati nel processo di Norimberga è avvenuto in modo assai estensivo, nel senso che, per esempio, il genocidio include (art. 6) anche il trasferimento coatto di minori da un gruppo etnico ad un altro e che lo stupro, mai incluso tra i crimini almeno fino all'insediamento del Tribunale per la ex Jugoslavia - è considerato crimine contro l'umanità. Lo stesso vale per la schiavitù, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata e la sterilizzazione forzata. Lo Statuto ha cura di precisare che i crimini contro l'umanità sono considerati tali ove siano commessi sotto forma di attacchi sistematici, diretti consapevolmente contro la popolazione civile. Lo Statuto non contiene riferimenti al narcotraffico e al terrorismo sui quali, quindi, la Corte non ha competenza. Del pari non è considerato crimine un attacco contro forze armate anche delle Nazioni Unite impiegate in attività coercitive, mentre è tale ogni attacco contro il personale, le installazioni, il materiale, le unità o i veicoli impiegati nell'assistenza umanitaria di mantenimento della pace in quanto finalizzati alla tutela dei civili o di oggetti civili degni di protezione nei conflitti armati (art. 8).

2. Il giusto processo

Quanto alle questioni concernenti il giusto processo, è importante notare che lo Statuto ha incorporato una serie di norme in materia, quale il principio "nullum crimen sine lege".

In base al primo principio la giurisdizione della Corte si esplica solo dopo l'entrata in vigore dello Statuto prevista 60 giorni dopo il deposito del 60° strumento di ratifica e di adesione (art. 126). Inoltre in base allo stesso principio una persona sarà considerata responsabile secondo lo Statuto solo se la sua condotta poteva considerarsi criminosa al momento in cui fu tenuta, escludendosi in questo settore la possibilità di interpretazione analogica od estensiva ed accogliendo il principio "in dubbio pro reo". Circa il secondo principio "nulla poena sine lege" esso è affermato dall'art. 23 e rafforzato dal contenuto della norma di cui all'art. 24 che prevede l'irretroattività "ratione personae", per la quale nessuno può essere ritenuto colpevole per una condotta precedente dell'entrata in vigore dello Statuto, applicandosi il principio più favorevole alla persona nel caso in cui si verifichi un cambiamento della normativa nella fase di pendenza del giudizio, prima della sentenza. Sempre in materia di giusto processo deve ricordarsi il principio previsto dall'art. 20 del "ne bis in idem" per il quale una persona non può essere tradotta avanti alla Corte per un nuovo processo, salvo le eccezioni espressamente contemplate dalla stesso art. 20.

Anche le norme concernenti il diritto dell'accusato ad essere informato sulle accuse, il diritto di godere del gratuito patrocinio, se non è abbiente, la tutela delle vittime e la protezione dei testimoni integrano il concetto del giusto processo. È interessante osservare come lo Statuto consenta l'acquisizione di nuove prove come testimonianze in video, con audio e altri sistemi e attraverso registrazioni effettuate "viva voce".

Per quanto concerne la responsabilità, lo Statuto prevede la giurisdizione della Corte sulle persone fisiche, secondo l'art. 25, e rileva (art. 30) la necessità degli elementi dell'intenzionalità e consapevolezza ai fini della determinazione della responsabilità individuale.

Questa non può essere esclusa sulla base degli ordini superiori ricevuti - così come più volte fu opposto nel corso del processo di Norimberga - a meno che 1) la persona non sia obbligata all'obbedienza; 2) non sappia che si tratta di ordine illegittimo; 3) l'ordine non fosse manifestamente illegittimo, definendo altresì come illegittimi l'ordine di commettere genocidio o un crimine contro l'umanità (art. 33).

3. Le condizioni di giurisdizione

La prima condizione per l'esercizio della giurisdizione è l'accettazione dello Stato Parte sul cui territorio si è verificata la condotta o di cui la persona è cittadina. Va tuttavia osservato che, secondo l'art. 124, uno Stato Parte può escludere la giurisdizione della Corte per un periodo di 7 anni dopo l'entrata in vigore dello Statuto per crimini commessi da suoi cittadini o sul suo territorio (opt-out). In ordine all'attivazione della giurisdizione della Corte appare fondamentale

l'atteggiamento del Procuratore che può intervenire in tale senso; 1) nel caso in cui uno Stato Parte riferisca l'esistenza di una situazione nella quale uno o più crimini sono stati commessi; 2) il Consiglio di Sicurezza ha fatto ad esso riferimento sulla base del Capitolo VII della Carta; 3) Lo stesso Procuratore ha iniziato ad investigare "motu proprio" sulla base di informazioni ricevute da uno Stato.

Nel caso di "motu proprio" il Procuratore otterrà un'autorizzazione ad investigare dalla Camera pre-dibattimentale.

4. Rapporti tra Nazioni Unite e Carta

A parte le considerazioni sopra svolte con riferimento al Consiglio di Sicurezza, la Corte resta indipendente dalle Nazioni Unite, slava la conclusione di appositi accordi tra la stessa Corte, per mezzo del suo presidente e le nazioni Unite. Anche l'accordo di sede sarà concluso tra la Corte e lo Stato ospitante che saranno i Paesi Bassi.

Neanche il finanziamento dipende direttamente dalle Nazioni Unite, ma dall'Assemblea degli Stati Parti, proprio allo scopo di assicurare imparzialità ed indipendenza della Corte. Forse il legame più accentuato con le Nazioni Unite è quello dipendente dalla circostanza che il Consiglio di Sicurezza, come può attivare la Corte secondo le modalità sopra descritte, perché si occupi di un determinato caso, così può bloccare l'attività investigativa o processuale del Procuratore ove adotti a tal fine una Risoluzione ai sensi del Capitolo VII della Carta dell'ONU.

5. Il principio della complementarità

È importante analizzare, sia pure brevemente, i rapporti tra la giurisdizione della Corte e quella dello Stato, cui è dedicato l'art. 17 ss. Secondo i principi ivi esposti lo Stato, di cui il colpevole ha nazionalità o nel cui territorio si è verificato il fatto, può esercitare la giurisdizione; tuttavia in caso di incapacità o di inattività di questo, la Corte interviene. Lo Statuto prevede altresì un complesso sistema di appello e di revisione della sentenza che darà sicuramente luogo ad un certo dibattito al momento della sua concreta applicazione.

THE ROME DIPLOMATIC CONFERENCE

Dott.ssa Alda Facio
Ex-Direttore del Women Caucus for Gender Justice

Introduction

This article is based on oral evaluations and individual reports sent to me by some of the participants to the Rome Conference. I have included a brief description of the caucus to provide a background for the results of the Rome Conference and what it meant to women. After this description, there are two sections, the first one describes the final day of the Rome Conference and the second analysis those parts of the statute which more directly affect women. Finally, I have also included some points raised by participants as a kind of evaluation of the work of the caucus because I think that many lessons can be drawn from these observations.

I also hope that this article will be a call to funders international agencies and NGOs monitoring the implementation of the Beijing Platform for Action, that in the future they should pay more attention to UN processes creating mechanisms such as the International Criminal Court and the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Without women's concerns reflected in these mechanisms, most of the commitments made by governments in Beijing could remain just words on a piece of paper.

The Women's Caucus, a brief description:

The Women's Caucus grew out of the work of a last minute organizing effort of a small group of women human rights activists at the February 1997 Preparatory Committee for the Establishment of an International Criminal Court at the U.N. These women realized that without an organized caucus, women's concerns would not be actively defended by the mainstream Human Rights NGOs or the NGO coalition monitoring the proceedings for the establishment of the ICC (the CICC), although it must be recognized that the latter played an important role in the creation of the caucus.

Building on the work of previous caucuses formed around the Vienna, Cairo and Beijing Conferences, and due to the success of this ad hoc caucus in integrating a gender perspective, in brackets, into the definition of crimes against humanity and war crimes, these women decided to form a permanent caucus which would be part of the CICC but would administer its own funds and staff. With this in mind, grant requests were sent out. Fortunately, the MacArthur Foundation made a

grant of $250,000 towards this effort but much more was needed to do the work effectively. Furthermore, the amount of work increased with every PrepCom and required at least the same conditions enjoyed by the CICC. The Women's Caucus had more or less the same number of member organizations to serve and had the same if not more responsibilities as the CICC, and yet, as is practically always the case for women-specific programs, the Women's Caucus had to work with significantly less of everything: less staff, less space, less funds, less legal experts, except for maybe solidarity and support which we got a lot from women all around the world.

With the MacArthur grant, the Caucus was able to rent a small office space consisting of two desks in a shared meeting room near the UN headquarters in New York, hire a very small staff of three part-time women in central coordination and bring women from other parts of the world to New York to participate in the three PrepComs prior to the Rome Treaty Conference. As of June 1997, I took on the coordination of the Caucus as its Director. Rhonda Copelon, Director of the International Women's Human Rights Law Clinic of the CUNY coordinated the work of drafting our legal text documents or position papers with a group of volunteers.

From that time on I tried to get women to become involved with the caucus from every region of the globe including the developed world. Unfortunately, we were not altogether successful. We were not able to get women from the mainstream human rights NGOs to work with us nor did we get northern leaders of the women's movement to get interested in participating. We did not get a focal point for Western Europe or Africa, except for two brief occasions during which Wildaf appointed one of its staff members to follow the ICC proceedings. In Eastern Europe we really had a focal point mostly for Poland. Women Living Under Muslim Laws did agree to be our focal point for the countries where they work in and we did have focal points in several cities in the U.S. and Canada. For Latin America we had CIMA and for the Caribbean we had CAFFRA, two organization which cover most of these two regions. Thanks to Ascent, the most organized region was Asia. In fact, its Director, Indai Sajor, even got a small grant to take five or six women to Rome from that region. This was an enormous boost to the caucus. I would like to mention that IWRAW ASIA PACIFIC was supportive also. All in all, Asian NGOs were the most interested in following the ICC proceedings.

There could be many reasons for this particular failure to attract more attention to our work, but I think that one of them is that most women's NGOs perceived this process as too "legal" for non-lawyers. Another is that Northern women did not want to be "directed" by South-

ern women, while many Southern NGOs perceived the caucus as being Northern dominated. Still another is that due to our very limited funds, we had to work in English without any possibility of having our documents translated, except for those which were done on a voluntary basis. But, for me, the most important reason is that most women did not understand the historical importance of these negotiations in part because our position papers were too "legal" to interest the non-lawyers, in part because by prioritizing the writing of documents we did not do enough reaching out, but also because women are tired of the UN dynamics which are so draining and produce so little real change. The irony of it is that if we women don't continue to drain ourselves in these UN processes, even less change will come of our gains in previous conferences. I must add here that even though we were not so successful as we would have wanted in this respect, we did get a fantastic group of women who worked and worked from early morning to very late at night out of their commitment to justice. And, we did make a difference and we were successful in making some progress towards gender justice in the UN.

As the Caucus grew and became more structured, three main goals were identified by the more than 300 organizations from around the globe which supported its work. These were: 1) To ensure a worldwide participation of women's human rights advocates in the negotiations of the ICC treaty to lobby for an effective and independent court; 2) To take advantage of this opportunity to educate governments delegations and mainstream Human Rights NGOs on their commitments to women and the need to integrate a gender perspective into the U.N. and 3) To use this historical event as a means for popular education on women's human rights and raise public awareness of the horrific nature of crimes committed against women.

By January 1998 the work of the caucus had grown so much it was impossible to continue without more staff. In February 1998, thanks to a grant from the Shaler Adams Foundation, Eleanor Conda from the Philippines, came on board as a full time Co-Director. Her contribution to the organization of the caucus was invaluable. By the next PrepCom in March, all the participants noticed the difference: there was now a cohesiveness to the caucus which was lacking in previous meetings and the workload seemed less.

Right before the Rome Conference, the Women's Caucus, through a worldwide consultation, decided on the six core principles which would guide our efforts in the Diplomatic Conference. These principles received the support of thousands of women and men. The six principles were: 1) the statute should incorporate the full range of core crimes against women and recognize them as among the gravest violations; 2) there should be an explicit direction to prevent discrimination, including

gender-based discrimination, in the application of law; 3) the Court should have the structural capacity - in terms of personnel and resources - to effectively and respectfully address the gendered dimensions of prosecuting these crimes; 4) the Court should integrate the concerns of victims, including reparations to, protection and participation of survivors; 5) civil society, particularly, survivors and NGOs, should have access to the Court, and 6) the independence, integrity, and credibility of the Court as an institution of universal justice should be ensured.

Along with our focus on women's concerns, the Caucus consistently made our views known on issues which are generally not recognized as gendered, such as jurisdiction, independence of the prosecutor, complementarity, cooperation, financing, etc. Nevertheless, due to our limited human and financial resources and because nobody else was doing it, we had to prioritize those issues which were more directly of concern to women in our position papers, in our lobbying efforts as well as in choosing our core principles.

As the Rome Conference approached, tensions mounted because we did not have enough staff to do the multiple logistical as well as substantive tasks nor enough funds to be able to bring the required number of women in relation to the structure we had decided upon for the caucus. This structure consisted of three main groups within the caucus: one would concentrate on writing and lobbying on the more technical aspects, the other would do the outreach and more political work and the third would do media. Each group would subdivide into different tasks with the second group taking responsibility for the orientation of the new batches of women as they arrived. These three would be represented in a coordinating team. Finally, just a few weeks before the meeting, we received confirmation that Ford, Novib, CHRDD and Unifem could give us some very little funding for this purpose. Fortunately, the CICC was willing and able to help us out with loans before our grants would be forthcoming as well as taking on themselves the funding of some of our participants. This permitted us to have around 12 to 15 women in the caucus at all times. A few women caucus members were able to procure their own funding. This delay in the obtention of funds for travel and the small amount that did come through, were key in weakening our organizational capacities. I am convinced we would have made a much greater impact if we had had the necessary backup. More importantly, we could have spent more time and effort making the links with other efforts around the world, doing outreach and popular education so that many more women could have been involved in different ways with this historic process. As it was, with our limited amount of participants, we had to concentrate on the legal work and the lobbying around it.

In spite of these limitations, we significantly accomplished our three main goals and we were quite successful with regards to our core principles with the exception of the sixth one relating to the independence, integrity and credibility of the Court. In fact, we have been perceived as being one of the most successful caucuses and we have received many congratulations from around the world. These letters and messages have been key in keeping the energy going for all the work that lies ahead.

The Caucus had enough funding to keep its staff until August 31, 1998. From then on it is up to its members to help keep it going. There is much work ahead and it is indispensable that the Women's Caucus continue in existence for the next phases of the establishment of the Court and probably even expand its work to include the negotiations on the Optional Protocol to CEDAW. The former team of coordinators, Eleanor, Rhonda and myself, are trying to convene a meeting to discuss the future of the Caucus, but everyone who participated in the Caucus or supported its work is welcome to act on their ideas as to how to do this. We are not asking for ideas that involve our taking on major responsibility for their realization. We are asking that whoever thinks this work should continue in New York, their region, subregion, or country, should do something about it as well as find ways to coordinate with others.

July 17, 1998, the final day:

After five weeks of extremely difficult negotiations for everyone, but especially for the Women's Caucus, the Rome Diplomatic Conference gave birth to a statute which creates a court with the power to prosecute individual persons for some of the most serious crimes of international concern such as genocide, crimes against humanity, war crimes and aggression.

With respect to the integration of a gender perspective throughout the statute, including in the definition of the core crimes, the Women's Caucus was mostly successful in spite of its limited financial and human resources, in spite of the Vatican and a bloc of Islamist countries who essentially replicated their attack on women's human rights in Cairo and Beijing, and in spite of the lukewarm support by most of the mainstream Human Rights NGOs or even the more progressive-in-terms-of-women's-issues States. For example, these NGOs and formerly friendly states remained silent when the Vatican-led Latin-American delegations and Islamist bloc re-opened settled text for debate and delayed resolution of key issues until the last possible moment. In addition, anti-choice groups from the US and Canada besieged the Conference delegates as

well as Women's Caucus members whom they followed everywhere. Some NGOs became downright hostile to us, blaming our visibility for the participation of these anti-choice groups and for the Vatican's and Islamic positions. Furthermore, the presence of these groups in the NGO Coalition's meetings deprived the Caucus of a safe place to discuss our problems and strategies.

In fact, the women from NGOs worldwide that had lobbied as part of the Women's Caucus for over a year during the Preparatory Committees leading up to the Rome Treaty Conference were shocked to encounter highly organized opposition to many of the Women's Caucus core positions. These anti-choice men and women had pretended all along to support most of them, In Rome, they tried to mislead conference delegates into believing their changes in language favored women's rights. This was not hard to do for them since many of the delegates in Rome were unfamiliar with the Beijing language and even with women's rights.

Although the anti-choicers were not welcomed by the CICC, including all mainstream human rights groups, we were disappointed that they were permitted to attend the CICC meetings just because they did not overtly oppose the creation of the ICC. This aided them in obtaining information on the direction of negotiations and on Women's Caucus positions papers, etc. Furthermore, despite having full access to the CICC facilities and information, the anti choice forces also had their own separate meeting room, copying machine, and computers only a few steps away from the main venues used for the large meetings of the conference. None of the other numerous thematic, regional and sectoral caucuses or the over 250 NGOs present had this advantage, having to share one copying machine, a couple of computers and one meeting place two floors and many meters away. But of course, the anti-choicers had an important ally in the Vatican and the Islamist bloc who teamed up to give them a voice in the debates and probably also the above mentioned privileges.

The opposition had two specific targets: the word "gender" and the concept behind it, and the inclusion of the crime of "forced pregnancy". The attack on the word "gender" was reminiscent of the Vatican's intervention in the Beijing PrepCom requiring the bracketing of the word "gender" throughout the statute. In Rome, the attack was gradual and spread throughout a number of working groups, particularly those having to do with the definition of crimes, composition, and general principles and finally came out in the open when the Guatemalan delegation formally proposed the deletion of the term wherever it appeared in the Statute. Fortunately, a heated debate followed this proposal which, in the opinion of some members of the Caucus, served to educate some of the

delegates. Although some States supported the Guatemalan proposal because their delegates are bona fide sexists, others are honestly confused by the term. Both insisted that the ICC Statute is not a human rights document like Beijing or Vienna, but a criminal code which requires clear and widely accepted concepts and definitions. This meant that the word "gender" could not be included since it was not clear what it meant. The debate ended when all sides agreed to keep the word but with a definition in art. 7 which reads "it is understood that the term "gender" refers to the two sexes, male and female, within the context of society. The term "gender" does not indicate any meaning different from the above." Although this definition is unfortunate, having the term in a legal or "hard" international document as opposed to a policy or "soft" document such as the Vienna, Cairo and Beijing Platforms, is a definite gain for real justice. Nevertheless, women's groups will have to be constantly vigilant that this definition not spill over into those "soft" policy documents. As it is, the term "gender" is already being used as a synonym for woman, for sex, for men and women, etc. Sometimes, the way it is used means nothing at all.

The attack on the inclusion of the crime of "forced pregnancy" was spearheaded by the Vatican when it launched an all-out effort to remove the crime from the statute, forcing some states to follow their lead. In the opinion of some members of the caucus this all out effort by the Vatican backfired when a number of delegations who were ready to sacrifice our issues in the beginning became our allies when they realized the kind of justice the anti-choicers were pursuing. Of course, this change in our favor was also due to the mobilization of women back home who began to demand from their governments that they comply with their Vienna, Cairo and Beijing commitments. As with the term "gender" a compromise was reached after many days of negotiations when the Vatican-led delegations accepted the inclusion of this crime with the following definition: "the unlawful confinement, of a woman forcibly made pregnant, with the intent of affecting the ethnic composition of any population or carrying out other grave violations of international law. This definition shall not in any way be interpreted as affecting national laws relating to pregnancy." (art.5, crimes against humanity, para.(2)(bis). The Women's Caucus felt that this latter provision does not legitimate national laws that are in violation of international law by reason of another provision which requires that application of the statute must be consistent with international law. (art. 20) We were also satisfied that this definition, while much narrower than we wanted, is not limited to ethnic cleansing.

The attack on gender and on forced pregnancy were by no means the only hurdles the Women's Caucus had to overcome. Willingness to

"compromise" was the order of the day. This dynamic didn't help the women's caucus positions because, as usual, these are the first to be "compromised away". Fortunately we had some very strong support from certain delegations who were not about to give up on language already negotiated. The problem was that most of those delegations who were strongly supporting our positions were not numerous enough to have delegates in every working group. This was probably the cause of some of our failures. But, finally, after a very stressful five weeks, especially the last three days when many of us began to think that it would be best not to have a court at all, late on Friday July 17, 1998, the Canadian chairman declared L-76--the document containing the treaty,--adopted after a non recorded vote of 120 in favor to 7 against, with 21 abstentions. Prior to this vote, last minute amendments by the United States and India were rejected.

India had proposed that nuclear and other weapons of mass destruction be reintroduced into the list of war crimes, and that the UN Security Council be barred from any relationship with the ICC. Although the Women's Caucus had lobbied for the inclusion of these in the list of prohibited weapons and for a Court independent of the Security Council, most members felt it was rather late in the day to propose either of these amendments. In any case, Malawi and Chile both supported Norway's proposal that no action be taken on the Indian amendments. The Norwegian proposal was accepted by 114 states and opposed by 16. Twenty abstained.

The US delegation later repeated the arguments that had become familiar over the last year. In the first place, said the head of this delegation, the package did not make sufficient allowances for states to "opt out." According to many members of the Women's Caucus, this statement is ridiculous since the statute permits states' parties to opt out of war crimes for seven years. But apparently, this was not enough for the U.S. delegation who had proposed a similar provision for crimes against humanity.

Secondly, said the U.S. delegate, the statute allows for a proprio motu prosecutor, who can initiate cases on his or her own authority and receive information from NGOs. This, according to him, would overwhelm the prosecutor with complaints. Again according to many members of the Women's Caucus, this is not true because there are several safeguards built into the statute to ensure against frivolous prosecutions. These include the existence of a pre-trial chamber, which would monitor and authorize prosecutions.

But the U.S.'s most pressing concern was the issue of jurisdiction, which had been its key concern all along. It proposed that the Court have jurisdiction over States not party to the Statute, only if the State had

accepted that jurisdiction. This again is ridiculous if one understands that the ICC will prosecute people not governments, and that once someone has committed the crime of gender persecution, for example, that person becomes an international criminal and looses the protection of his or her state.

Qatar and China seconded the US amendments. Again, Norway proposed that no action be taken on the US amendments and again this was accepted by a resounding majority of 113, with 25 abstentions. The room erupted into applause. Several states then explained their vote, before the chairman brought down the gavel and declared the statute adopted by the Committee of the Whole. The treaty creating the court still needs ratification by 60 nations before the Court can be established but the mood was celebratory as the day drew to an end.

Although some of us were not at all happy with the kind of court that was negotiated, everyone agreed that July 17, 1998 will be an important landmark in the history of women's human rights. The ICC statute is a profoundly important advance in the integration of gender in the human rights system and in criminal law generally. It reformulates and expands existing law regarding crimes and provides a structural model for gender integration throughout its functions. It will not only have a significant impact on the treatment of crimes which have a disproportionate effect on women and girls at the international level, but should also serve as a model for national criminal justice systems.

The draft statute, an analysis from a gender perspective:

The draft statute is a complex and ambitious package of 116 articles, clusters of which were negotiated in separate drafting meetings held in New York before the Rome Conference as well as in informal groups in Rome.

The document includes many of the elements considered essential to an independent court as well as progress towards gender justice. In fact, the Women's Caucus is certain that this Court, with its foundation for an independent prosecutor, is a crucial watershed in the evolution and concretization of international justice. Moreover, the ICC statute as well as the later establishment of the Court are critical engines for reform and accountability at the domestic level. In both respects, the Women's Caucus has a significant role to play and in the opinion of practically all its members, as well as in the opinion of many other members of the CICC, must be kept alive.

In spite of these achievements, most members of the Women's Caucus worry that the final package seriously undermines the independence and effectiveness of the Court. At the same time as the statute

represents a significant rejection of the US position, the limits on prosecutorial independence and rejection of the principle of universal jurisdiction (the state consent requirements), the Security Council power to bloc investigations, and the opt out provision for war crimes, present very significant obstacles to the effectiveness and accessibility of the Court to many survivors and NGOs. Because of the invisibility or trivialization of gender crimes against women, these limits are doubly so for female victims of these crimes .

The opt out provision was a last-minute compromise to France, and the Women's Caucus feels that it creates a gaping loophole through which, as one member put it, a whole truckload of criminals could go through with impunity. Furthermore, the compromise package does not permit states which may have arrested a suspected war criminal (the so-called "custodial state") to surrender him to the ICC if neither the territorial nor the state of nationality has ratified the ICC statute. This was sacrificed in the interests of compromise, and could lead to exactly the opposite kind of abuse from that raised by the United States. In fact, the way the statute now stands, before someone can be prosecuted either his government or the country where the abuse took place must consent. This will grant state-sponsored criminals impunity when their victims are their own countrypeople, which is the case with most conflicts today. Still worse, it is likely that those States which so opposed the incorporation of a gender perspective into the statute will not consent to their nationals being prosecuted for crimes which they do not recognize as crimes. In fact, only someone who commits genocide, crimes against humanity or war crimes on foreign soil should fear the court—and even then the court may lack adequate power to prosecute.

Even so, according to the majority of its members, the Women's Caucus gained far more than it lost in Rome. This becomes evident If we step back to before that first PrepCom in February 1997 and consider that we were starting from a complete lack of status of sexual and gender violence in international humanitarian law. Among the most significant gains in terms of gender justice pointed out by the participants in their individual reports and evaluations are the following:

- The definition of war crimes specifically includes rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization and other grave forms of sexual violence also constituting a grave breach (in international armed conflict) or serious violation (in internal armed conflict) of the Geneva Conventions. This paves the way for recognition of sexual violence as constituting other violations such as torture, etc. and recognizes that gender-based violence may involve reproductive as well as sexual violence. It also vindicates the struggle of the "comfort wo-

women" and others to have their condition recognized as slavery and not only enforced prostitution.

- While there are troubling general limits on the definition of crimes against humanity—to qualify the crimes must be part of an attack known to the accused and in furtherance of a policy, the definition of these crimes—which must be committed on a large scale basis—include act in both war and peace. Furthermore, this definition includes the crimes of gender and sexual violence articulated as war crimes and includes persecution against any identifiable group or collectivity on various grounds, including gender. This opens the door to prosecution of policies of sexual apartheid such as implemented by the Taliban.

- Also under crimes against humanity the term "enslavement" was defined to mean the exercise of any power attaching to the right of ownership over a person, including in the course of trafficking in persons, in particular women and children. Trafficking is more broadly defined than in previous international law because it is not limited to the purpose of sexual exploitation.

- In spite of a concerted attack, in several places throughout the statute the term "gender" was retained. (In the index that is being prepared for the statute, gender is a category on its own with seven subheadings.)

- The statute provision on applicable law provides that the Courts application and interpretation of the law must be consistent with internationally recognized human rights, and be without adverse distinction founded on gender, among other enumerated grounds. Judges can refer to international human rights treaties, and the prohibition of discrimination based on gender in interpreting law. This means that judges can refer to CEDAW.

- The statute requires that "fair representation of female and male judges" be taken into account in the selection process, as well as fair representation of females and males in the selection of staff in the Office of the Prosecutor and in all other organs of the Court. (Although most members pointed to this provision as a gain, others referred to it as one of our losses based on the fact that what was proposed by the Caucus and what was committed to in Beijing was not a "fair" representation but a "gender balance" within all organs of the Court. This is one area in which we could make a difference if we organize around the time of nominations and elections.)

- The statute requires that in the selection of judges, prosecutors and other staff, legal expertise on violence against women or children must be taken into account. Our proposal had been expertise on gender-based violence but the anti-choicers were successful in changing it to violence

against women which in this case does not harm us at all. Although it does leave out the violence suffered by men because of their gender.

- The Prosecutor is required to appoint advisers with legal expertise on specific issues including sexual and gender violence. He or she can refer cases to the ICC proprio motu, acting on NGO information. This is doubly important for victims of crimes of a sexual nature since it allows for Women's NGOs to provide information to the Prosecutor which might not be forthcoming if left to the women victims because of the shame attached to these crimes.

- The statute provides for the creation of a Victim and Witness Unit within the Court's registry to provide protective measures, security arrangement, counseling and other appropriate assistance for witnesses, victims and others at risk on account of their testimony. Furthermore, this Unit must include staff with expertise in trauma, including trauma related to crimes of sexual violence.

- A separate provision on the protection of victims and witnesses requires the Court to take appropriate measures, including proceedings in camera or allowing the presentation of evidence by electronic means, to protect the safety, physical and psychological well-being, dignity and privacy of victims and witnesses, taking into account such factors as age, gender, health, and the nature of the crime, particularly where the crime involves sexual or gender violence.

- The same provision permits the views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of the proceedings.

- The statute also includes a provision enabling the Court to award reparations to, or in respect of, victims, including restitution, compensation and rehabilitation, upon request or on its own motion.

- The Death penalty is excluded, the maximum term being 30 years. Life in jail is permitted only for "exceptional circumstances."

Lessons to be learned from an evaluation of the Women's Caucus:

One of the most interesting features of the reports sent to me by individual members of the caucus is the significantly different approach women from the South and those from the North took when writing their evaluations. Not one of the women from the North took our request for their appraisal of what was gained and lost in Rome to mean other than what was gained or lost with respect to the articles in the statute. All of the women from the South, while interpreting our request to include an analysis of the statute, paid much more attention to the process itself, the dynamics and relationships within the caucus and towards the network of women supporters and an analysis of what could be improved within the context of the larger women's movement. I think this is very important

because it shows that there is a difference in priorities depending on whether you are looking at the world from one region or the other. To me, having had to suffer the effects of trying to make a difference in the North—after all that was the reason a woman from the South such as myself was asked to be the director of the caucus—and realizing that doing this in the context of a United Nations Conference is almost an impossible task, tells me that I wasn't so far off the target when I kept insisting that the women's caucus was much more than "legal text". Having mostly lost this battle, it makes me understand that we have to be more careful when we want to be inclusive of the whole range of women's diverse interests, especially in the U.N. context.

The dynamics around a U.N. Conference are such that there is rarely time to really analyze the pros and cons of certain actions or texts. In the case of women's issues or caucuses this is even worse since women have to attend the general meetings before and after the official meetings but also have to have our own meetings to strategize around those issues which no one else is picking up. This on top of having to meet in English with not everyone speaking and understanding all the different accents, intonations and colloquialisms. This allows those who are native English speakers and usually more assertive and/or more familiar with U.N. procedures or international law to unknowingly impose their opinions on the rest. I think that if we had had more funds we could have had more women from the South to offset this power of the women of the North to impose their dynamics on the caucus. I want to emphasize that this imposition is not done overtly or even willingly. Sometimes it is done by Southern women who have adopted northern ways or values. It just happens because the environment in a Conference, and even more so in a legal context, is more encouraging of northern dynamics than of southern ones. As a matter of fact, this is so subtle, that even while living it, many women do not recognize it. I always realized this was happening in Rome but whenever I tried to bring it up, even southern women told me I was exaggerating. But, the evaluations sent prove that some southern women were feeling this but at the time were too busy to realize what was happening.

This is not to blame the northern women, nor to say that the northern way is completely wrong or bad. For one, northern women are as much immersed in this dynamic as are we all. The solution is to see this dynamic, give it a name, and work ourselves out of it. This means that northern women have to learn to read the silences of southern women and learn that there are other ways of doing things. I do not think this means that southern women should learn to be more assertive because I think that the U.N. dynamic is already too demanding of assertiveness to require this within the caucus. I think the only way to balance the differ-

ences is to prioritize within the women's caucuses those qualities and ways of being and doing things in the world that are undervalued by the UN dynamics. To be honest I must include the fact that on the final day of the Conference, in a special farewell ceremony, everyone talked about what they had gained as human beings working with the Caucus. This means to me that northern women do in fact learn and appreciate the process, only not as much as the goal.

I have decided to include some of the observations sent to me by southern participants because not only do I not want to silence their voices, but because I think they will help everyone do a better job next time. I also think that funders should be made aware that it is absolutely unfair and probably pointless to award grants that are not large enough to permit women to organize in such a way that the less assertive ways of being in the world will not have a voice. In all truthfulness, I must also point out that not one African woman responded to our request even though we did have some very active African women in Rome. I don't know the reason for their not responding but some of their opinions are included in the following points because they did express them orally to me at different occasions.

Following are some of the points raised by Southern women:

- The fact that both the Director and Co-Director were well-liked and politically trustworthy women was pointed out by most as one of the reasons for having joined the caucus.
- Some said that they were very happy to see that there were women from different regions and from different backgrounds while others said that they would have liked more diversity. Nevertheless, those who mentioned the need for more diversity understood the financial limitations on the caucus.
- Some said that the Directors should have been more forceful in steering the caucus to more outreach work and towards a good media strategy. They also pointed out that they saw the tensions between those prioritizing the legal aspects and those wanting to do more Of the other and realized that in the context of the Rome Conference, it was difficult to prioritize the other.
- Many evaluated the idea of having an outreach committee as an excellent one which was a very efficient way of keeping the global women's movement informed of what was happening at the conference and helped in keeping up the pressure towards the end of the Conference.
- Having committees on different themes like Court Composition, Definition of Crimes, Financing, Jurisdiction, etc. was mentioned as a

good idea. Most members said that this enabled the Caucus to be updated on the deliberations on matters which perhaps were not of direct interest to the Caucus.

- Most mentioned the daily meetings before the CICC briefings as very tiresome but most agreed that it was useful for setting the agenda for the day.
- All said that they would have liked to do more work with the regional caucuses but were not able to due to so many meetings they already had to attend. Some mentioned that in the future, links with these other caucuses and with the coalition should be more structured and more attention should be paid to interaction with its members.
- Many were unhappy with the "style" of the caucus and would have preferred a more activist-centered approach to our participation in the Conference. Some mentioned that not enough "alternative" lobbying was done and that we should have had more links with the Italian women's movement in order to get more women involved in our activities.
- A few members thought that there should have been more women from Muslim countries present so as to have had a better impact on the Islamist. They also said we should have had Arab speakers who could have negotiated and explained our issues to these difficult countries
- Almost everyone was unhappy with the way the issue of "forced pregnancy" was handled by the caucus. Some said that we should have been much better prepared for the Vatican attack. The Latin American participants thought that Catholics for a Free Choice should have been involved in Rome and wondered why this was not the case.
- All criticized the caucus for not paying more attention to the newcomers and having a definite policy towards integrating these women into the structure of the caucus. Some added that they understood the impossibility of this task under the circumstances.
- Most mentioned that the hotel was comfortable but that it was too far away from the Conference which gave already overburdened women much less time to do other things.
- Everyone said they would have liked to get to know the other participants a little more so as to feel that they have allies and friends in other parts of the world.
- Many stated that the respect we finally got from other members of the coalition for our work was one of the most important gains for the Women's Caucus.
- All said that the lobbying and negotiations by the Caucus members were very effective. One member pointed out that she thought it a

very good tactic to assign certain members to lobby important delegations which ere identified as being able to pull strings in our favor.

- Practically all mentioned the unfairness of the conditions under which the Women's Caucus members participated such as having to take on this work as an extra curricular activity and not as part of their work in their NGOs, being forced to concentrate on the issues perceived as "women's issues" because no one else was doing it but at the same time being blamed for "only" doing women's issues and not caring about the "broader" ones. Some mentioned that they brought up this unfairness not in order to "complain" or ask for better conditions for themselves, but because this is a mirror image of women's work in most other spaces. Just as any feminist should denounce unfair conditions in any workplace, so feminists should denounce unfair conditions in U.N. processes.
- Some thought it an excellent idea that two members of the caucus were part of the Canadian and Costa Rican Delegations and recommended that in the future we should make a bigger effort to get members of the caucus into the official delegations. Others thought that I, as the Director of the Caucus, should not have been in the delegation but should have concentrated on coordinating the caucuses activities. (Here I must add that it was a women's caucus decision that I participate in the CR. Delegation because there were no other options for other members.) Nevertheless, most evaluated my and Valeriès participation in the official delegations as very positive.
- Some found it disturbing that there were no written minutes of previous meetings and no history of decisions taken. (Here again I have to add that there were some documents with this information but as the work increased, these were somehow lost in the CICC room.

In conclusion, the fact that priority was given to writing our legal position papers at the expense of other just as important tasks as taking care of one another, improving our lobbying skills, developing a media strategy, or strengthening our relationships with the other NGOs, proves to me that the northern (western or occidental) dynamic, which I associated with the one prioritizing the legal-academic aspects of our work, won over the southern way of doing and thinking , which I associated with strengthening the movement through collective work not only of a legal nature. Although I understand that this could be partly because of the legal nature of the negotiations, I think it also has to do with the fact that the U.N. is a very "northern" institution even though it is composed of all regions and with the fact that globalization is not a phenomenon that is approaching all cultures to one another but a phenomenon that is imposing the Northern culture or way of doing things on all of us. I

must confess that as I left Rome I felt I had been used by the North so that the caucus could do things the way northerners would do them and at the same time allow them to think they were doing things in a very inclusive way.

After a couple of months, and after reading the evaluations from southern women, I don't feel so terrible anymore. I realize now that most women wanted to pay more attention to outreach and media but were unable to because of the U.N. dynamic. I think in the future we women should learn that if we want to change the world order we cannot do it by prioritizing the goals at the expense of the means. As we have learned when working with men towards establishing a democracy, for example, even if we obtain our goals, if this is done by silencing half of those who participate in the struggle, in the end, those goals will only benefit those whose voices were heard. I hope that the Women's Caucus participants and all those doing work around legal or other very androcentric institutions will learn form the experiences of the Rome Conference and others. We must learn to give as much attention to the how as to the what!

LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE E I DIRITTI DELLE DONNE

Dott.ssa Maria Grazia Giammarinaro
Capo ufficio legislativo del Ministro per le pari opportunità

Proverò ad analizzare gli approdi della discussione svoltasi a Roma in preparazione dello statuto della Corte penale internazionale, focalizzando l'attenzione sull'approccio giuridico ad alcune questioni di particolare significato nell'orizzonte di senso della soggettività femminile. Proverò anche ad analizzarne i possibili sviluppi ulteriori, riguardanti non solo l'applicazione dello statuto, ma anche la formazione e l'attuazione di altri strumenti internazionali e di diritto interno, in particolare il protocollo alla Convenzione di New York per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), la Convenzione in discussione a Vienna contro la criminalità organizzata transnazionale e il protocollo addizionale sul traffico di persone, in particolare donne e minori, i disegni di legge di iniziativa del dipartimento pari opportunità attualmente all'esame del Parlamento, in materia di principio di non discriminazione e di traffico di persone.

A partire dalle norme contenute nello statuto, per chiarezza espositiva tratterò separatamente due gruppi di argomenti, quelli relativi al principio di non discriminazione e al rapporto tra uguaglianza e differenza, e quelli relativi alla violenza di massa contro le donne. Principio di non discriminazione, differenza sessuale, differenze Il divieto di discriminazione per qualsiasi causa, anche in ragione del sesso, è stato inserito nello statuto della Corte penale internazionale tra i principi di *applicable law* (art. 21, § 3). Si tratta dunque di un principio di carattere generale, destinato a orientare l'interpretazione e l'applicazione dell'intero statuto. In altri termini gli eventuali dubbi interpretativi sul significato di singole previsioni, ovvero i problemi attuativi relativi a norme sia sostanziali sia processuali, dovranno essere risolti in base a criteri improntati al principio di non discriminazione. Potrebbe sembrare un risultato scontato, se si pensa che il divieto di discriminazione è presente nella Dichiarazione universale e in molte Convenzioni internazionali. Tuttavia il principio di non discriminazione acquista oggi un significato più pregnante in conseguenza di alcuni grandi fatti di diverso segno e natura, ma tutti di portata storica: l'emergere della soggettività femminile come potente fattore di mutamento sociale, i flussi migratori e il connesso problema del multiculturalismo, i tragici conflitti interetnici nell'ultimo decennio, la diversificazione delle scelte e degli stili di vita. Tutto ciò pone il problema di una rivisitazione della tematica delle discriminazioni. Ne è una riprova il fatto che anche il Trattato europeo di Amsterdam del 2 ottobre 1997,

ratificato in Italia con la legge 16 giugno 1998, n. 209, rilancia il principio di non discriminazione, con una formulazione che per la prima volta allarga le cause di discriminazione da quelle già previste nella Dichiarazione universale e in molte Costituzioni, come la razza, la religione, la lingua, ed altre quali la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale.

La formulazione accolta nello statuto è assai meno avanzata di quella del Trattato. Non solo non vi è menzione della causa di discriminazione costituita dall'orientamento sessuale, ma vi è stata un'opposizione esplicita dei paesi arabi perfino all'introduzione del principio di *gender discrimination*. La contrarietà all'introduzione del divieto di *gender discrimination* acquista un significato apertamente regressivo se pensiamo a quanti ordinamenti nazionali non riconoscono ancora alle donne l'uguaglianza formale dei diritti, in relazione ad esempio all'acquisto dell'eredità o al diritto di famiglia. Alla fine il principio di non discriminazione per sesso è stato accolto nello statuto, con la precisazione che l'espressione si riferisce solo ai due sessi, maschile e femminile, nel contesto della società. La formulazione mira ad escludere l'orientamento sessuale e l'identità sessuale transex o transgender dall'ambito di vigenza del principio di non discriminazione. Resta tuttavia il fatto positivo dell'inserimento della clausola antidiscriminatoria tra i principi generali di diritto applicabile, che nella formulazione definitiva comprende età, razza, colore, lingua, religione o credo, opinioni politiche o altre convinzioni, origine nazionale, etnica o sociale, ricchezza nascita o altra condizione. La norma di chiusura relativa ad "other status" consente, in via intepretativa, di dare tutela anche alle discriminazioni per cause non specificamente nominate, tra cui l'orientamento sessuale e l'identità sessuale.

L'importanza dell'inserimento della clausola di non discriminazione può essere meglio apprezzata se si considera che tra i crimini contro l'umanità è stato introdotto il delitto di *gender persecution*, come presidio contro le situazioni in cui l'appartenenza al sesso femminile costituisce la causa di trattamenti deteriori condotti in maniera sistematica e su larga scala (art. 7, § 1, lett. (h). Si tratta di un forte e non scontato riconoscimento dell'illiceità giuridica, oltre che etica, di regimi come quello dell'Afghanistan, che assumono la discriminazione contro le donne come fondamento politico-ideologico.

Il principio di non discriminazione, come tutte le clausole generali, è una norma aperta, una sorta di valvola che consente l'interpretazione progressiva ed evolutiva dell'intero statuto, anche rispetto a situazioni nuove e attualmente imprevedibili, o rispetto al riconoscimento di nuovi diritti. Basti pensare agli sviluppi della discussione al livello internazionale in materia di libertà di scelta in materia riproduttiva. Ad esempio rispetto all'attuale formulazione della lista dei crimini contro l'umanità

contenuta nello statuto, dove hanno trovato ingresso il delitto di sterilizzazione forzata e, in termini assai limitati, il delitto di gravidanza forzata, potrebbe in futuro venire in evidenza il comportamento di gruppi o di stati che impedissero sistematicamente l'assunzione di scelte libere in materia riproduttiva.

Gli sviluppi della discussione sul principio di non discriminazione riguardano innanzi tutto la definizione dell'allegato contenente le definizioni dei crimini, attualmente in discussione; ma riguardano anche il complesso degli strumenti internazionali, a cominciare dal protocollo addizionale alla Convenzione di New York sulle discriminazioni contro le donne (CEDAW), recentemente approvato dall'Assemblea generale dell'ONU il 15 ottobre 1999 e ora aperto alla firma degli Stati. L'Italia è stata tra i primi paesi a sottoscrivere il protocollo. L'interpretazione progressiva del principio di non discriminazione richiede innanzi tutto una revisione dell'impostazione teorica relativa al rapporto uguaglianza-differenza, che valorizzi alcuni collegamenti significativi, in particolare il nesso tra principio di non discriminazione e politiche di pari opportunità, e quello tra principio di non discriminazione e strategie di protezione-promozione dei diritti umani.

Stabilire il nesso non discriminazione-pari opportunità implica il tenere costantemente insieme due diverse dimensioni: la possibilità di reazione al trattamento deteriore causato dalla differenza e le politiche positive di promozione dei diritti sociali e culturali. Il collegamento viene spesso sottolineato dai paesi in via di sviluppo come taglio privilegiato di una visione dei diritti umani attenta alla costruzione delle condizioni economiche, sociali, culturali, per la concreta attuazione dei diritti. D'altra parte entrambi gli aspetti sono presenti nel CEDAW, e le corrispondenti situazioni soggettive vanno tutte considerate giustiziabili. Attraverso un'interpretazione ampia delle relative norme del protocollo, rimessa allo stesso comitato incaricato di decidere i ricorsi, vanno considerate come oggetto della procedura di contestazione non soltanto le violazioni dei diritti in senso stretto, ma anche le situazioni nelle quali la violazione è determinata dall'inadempimento dello stato rispetto agli obblighi sanciti dalla convenzione. Si tratta proprio di quelle situazioni nelle quali lo stato non realizza politiche positive volte alla attuazione dei diritti sociali e culturali che vengono indicati dalla Convenzione come essenziali per la realizzazione dell'uguaglianza di godimento dei diritti tra donne e uomini.

L'altro nesso significativo è tra principio di non discriminazione e differenza. La traduzione del principio di non discriminazione in norme positive ha seguito - e da un certo punto in poi ha favorito - la tendenza affermata prima dai neri d'America, poi da altri gruppi razziali ed etnici, parallelamente dal femminismo, infine dal movimento degli omosessua-

li, all'affermazione della propria differenza non più soltanto in chiave di reazione ai comportamenti discriminatori ma anche come fonte di identità. La linea di politica del diritto che appare più coerente con il portato di questi poderosi fattori di mutamento sociale spinge verso una rivisitazione del principio di uguaglianza, del rapporto tra uguaglianza e differenza, del trattamento giuridico delle differenze.

Il primo aspetto della valorizzazione delle differenze riguarda la costruzione dell'identità, individuale e di gruppo. Si tratta di due dimensioni non sempre armoniose, talvolta apertamente conflittuali. Qui interessa sottolineare un elemento, relativo alla costruzione dell'identità come percorso originale, sganciato dal confronto con uno *standard* prefissato e ritenuto preferibile, in termini giuridici o fattuali, ricalcato sul maschio bianco, adulto e possidente, normodotato, eterosessuale.

Le politiche attuative del principio di uguaglianza vanno riconsiderate alla luce di questa acquisizione. Il parametro di valutazione sarà non tanto l'adeguatezza a promuovere adattamento rispetto allo standard, ma l'attitudine a favorire percorsi di vita autoprogettati.

Il principio di uguaglianza va perciò reinterpretato intanto in relazione alla elaborazione storica - particolarmente ricca in Italia - riguardante l'uguaglianza sostanziale come eliminazione degli ostacoli fattuali che impediscono lo sviluppo della personalità e la partecipazione politica. Si trattava di un passo avanti decisivo rispetto a una concezione rigida dell'uguaglianza formale, che non teneva conto delle disuguaglianze di carattere economico e sociale. L'elemento di novità ulteriore è costituito dall'idea di strumenti, anche giuridici, finalizzati al riconoscimento che le differenze, individuali e di gruppo, non sono soltanto potenziale fonte di disuguaglianza e di svantaggio, ma sono anche orizzonte di senso e di valore. In questa chiave si potrebbe parlare delle politiche di pari opportunità, nel senso più lato del termine, come politiche volte a sostenere la costruzione di sé come percorso originale e creativo.

Le politiche di pari opportunità così intese costituiscono anche il sostrato economico-sociale che rende possibile e realistica la pratica di costruzione di sé, altrimenti destinata a restare solo una petizione di principio o al più il privilegio di una piccola minoranza; in questo senso vanno considerate come politiche volte ad assicurare opportunità valutabili secondo parametri di equità sociale, per donne e uomini (L. Balbo). Per questa ragione le politiche di pari opportunità possono comportare deroghe più o meno rilevanti al principio di uguaglianza formale, che non sono assimilabili ai tradizionali strumenti dell'uguaglianza sostanziale, e in particolare alle tecniche di tutela del lavoratore come contraente debole.

Il problema è individuare strategie di integrazione sociale mirate alla valorizzazione delle differenze. A questo proposito è ineludibile un

giudizio sulle politiche centrate sull'*affirmative action*, ovvero usando una terminologia più comune in Europa e in Italia, sulle azioni positive. L'esperienza statunitense è particolarmente interessante: dopo essere stata sperimentata negli USA con riferimento ai neri, alle minoranze etniche e alle donne, *l'affirmative action* subisce oggi un forte attacco, prevalentemente di destra, che fa leva sul sacrificio dei diritti individuali compiuto in nome dei diritti dei gruppi svantaggiati. Senza entrare nel merito della sua applicabilità in Italia, va sottolineato che anche al livello internazionale giuriste e giuristi da sempre sostenitori dell'*affirmative action* cominciano a interrogarsi sulla possibilità d trovare altri strumenti per favorire l'integrazione, sul presupposto che forse *l'affirmative action* si è rivelata inefficace nel lungo periodo, e ha polarizzato su di sé una serie di preoccupazioni e paure. L'importante è mantenere in piedi gli sforzi per costruire un futuro di integrazione, attraverso strumenti che oltre a costituire un rimedio per la passata esclusione, costruiscano soprattutto occasioni e modalità per un più impegnativo contatto tra gruppi, culture, status e condizioni sociali diverse[14].

In ogni caso va ribadito che la frontiera dell'integrazione sociale intesa come percorso di valorizzazione delle differenze non può riportare indietro la comunità internazionale, verso una concezione arretrata e conservatrice dell'uguaglianza formale o verso la riproposizione dell'.integrazione sociale come tensione e sforzo individuale verso il perseguimento di un obiettivo coincidente con il modello predefinito che in una certa società e in un certo momento storico incarna la ricchezza, la cultura e il potere. Occorre semmai fare uno sforzo di inventiva e di progettualità, alla ricerca della migliore mediazione possibile tra individualità ed equità.

Il secondo aspetto di una strategia di valorizzazione delle differenze concerne l'apporto che culture e identità diverse possono dare alla costruzione di una società plurale, per condizioni personali e percorsi culturali. Purtroppo la storia recente ci dà esempi tragici di quanto questo impegno sia difficile e richieda l'inversione di linee di tendenza degenerative purtroppo ampiamente ancora in atto, che mirano invece alla riduzione all'indifferenziato, anche a costo di massacri e di sistematiche azioni di pulizia etnica. La stessa istituzione della Corte punta sull'efficacia deterrente di un diritto internazionale che preveda e punisca tali delitti.

È del tutto aperta la questione di come una società che voglia fondarsi sulla convivenza di molte diversità possa realizzare una strategia di integrazione sociale che non sia fondata sulla generalizzazione di un

---

[14] M. Minow, *Not only for myself. Identity, Politics and the Law*, The New Press, New York, 1997.

modello culturale e/o di uno stile di vita dominante, e che nello stesso tempo metta in campo gli strumenti pratici, le condizioni materiali e sociali della convivenza e della comunicazione interetnica, così come della convivenza e della comunicazione tra progetti di vita differenti.

La questione, forse, è culturale e simbolica prima ancora che di politiche concrete. Occorre innanzi tutto apprendere a pensare la democrazia come un'"eccitante compromissione con la differenza: la sfida dell'"altro"; la distruzione delle certezze; il riconoscimento delle ambiguità all'interno di noi stessi così come la differenza tra noi e gli altri"[15]. questo punto occorre fare una puntualizzazione. La differenza sessuale non è assimilabile alle altre differenze menzionate dalla clausola di non discriminazione. Essa costituisce piuttosto un paradigma, la fonte di un insieme di saperi e di pratiche fondate sull'assunzione della differenza come fondamento e orizzonte di senso.

Questi saperi e queste pratiche rischiano oggi un'implosione, se non vengono messi a disposizione per una costruzione sociale - dell'economia, del sistema formativo, dell'ordinamento giuridico - che esca dalla dimensione della riduzione a unità e impari a fare i conti con la pluralità. In altri termini si tratta di creare mondo, di fare sì che il contesto storico-sociale per la prima volta possa essere rimodellato a immagine e somiglianza della differenza sessuale, e dell'idea stessa di convivenza-comunicazione-commistione.

Su questa strada occorre affrontare alcuni problemi teorici, del tutto aperti nel femminismo italiano e internazionale. Il più importante mi sembra quello posto dalla scrittrice aframericana bell hooks, che sostiene la necessità di superare ogni residuo di essenzialismo, per valorizzare invece la dimensione individuale della soggettività femminile, i percorsi culturali che portano ciascuna a costruire la propria identità, all'incrocio di molte diversità[16].

Le implicazioni di questa scelta sono molte e niente affatto scontate. In particolare, vanno superati i termini tradizionali della discussione e della contrapposizione tra i concetti di differenza sessuale e differenza di genere. Dal punto di vista dell'approccio giuridico si tratta a mio parere di trovare una terza via tra neutralizzazione del genere e costruzione giuridica della differenza, di rivalutare strumenti giuridici esistenti e inventarne di nuovi allo scopo di compiere due grandi operazioni: mantenere un ancoraggio al principio di uguaglianza, e nello stesso tempo valorizzare le differenze non come dato ontologico, fissato una volta per tutte - non importa se in termini biologici o culturali - ma come percorsi

---

[15] A. Phillips, *"Dealing with Difference: A Politics of Ideas or a Politics of Presence?"*, in J. B. Landes (ed.), *Feminism, the Public and the Private*, Oxford University Press., 1998.

[16] bell hooks, *Elogio del margine*, Feltrinelli, 1998.

individuali e originali di autodefinizione, di invenzione di sé. Lo stesso principio di non discriminazione, allora, deve essere riletto ed attuato non come garanzia di un trattamento uguale, bensì come garanzia di un percorso originale di costruzione della personalità, in una continua dialettica tra dimensione individuale e collettiva dell'identità.

Di questa connessione necessaria tiene conto il disegno di legge governativo contro le discriminazioni, che introduce una azione civile finalizzata a generalizzare e a rendere rapida ed effettiva la protezione dei diritti nascenti dal divieto di discriminazione. L'azione in giudizio è una forma di tutela tipicamente volta alla protezione di diritti individuali. Tuttavia l'interazione con la dimensione collettiva è assicurata dalla legittimazione ad agire, attribuita in certi casi anche alle associazioni rappresentative dei soggetti e degli interessi tutelati, e dal fatto che la tutela giudiziaria può essere azionata sia in caso di discriminazioni individuali sia in caso di discriminazioni collettive.

La scelta di affidare a un'azione giudiziaria la protezione dei diritti connessi con il principio di non discriminazione ha un importante corollario. La previsione di un procedimento civilistico che generalizza la tutela d'urgenza a tutte le cause di discriminazione, ampiamente definite anche con riferimento alle condizioni personali senza ulteriore specificazione, rende possibile la formazione di una casistica attraverso l'autopercezione di sé che donne e uomini in carne e ossa vorranno far valere nel giudizio. Alla giurisprudenza spetterà il compito delicato di selezionare i comportamenti discriminatori e di individuare le situazioni soggettive meritevoli di tutela. Il lavoro creativo della giurisprudenza non avrà come riferimento alcun parametro rigido, normativamente prefissato, ma piuttosto clausole aperte, che consentiranno un dialogo continuo tra percorsi di autodefinizione e definizioni legali di fonte giurisprudenziale. In tal modo sarà possibile avviare un processo di rappresentazione delle differenze che potrà sfuggire al doppio rischio dell'astrazione giuridica e della fissazione delle identità.

Violenza di massa e corpo femminile

È stato ormai detto quasi tutto sull'importanza dell'istituzione della Corte ai fini della prevenzione e della repressione dei fenomeni di violenza di massa contro le donne, sia nel contesto dei conflitti, sia nell'ambito delle situazioni di sistematica violazione dei diritti che caratterizza certi regimi anche in tempo di pace. La stessa possibilità che tali atrocità non restino impunite, assicurata in linea di principio dall'esistenza della Corte, muta completamente lo scenario della risposta collettiva alle *gross violations* dei diritti umani.

Non sarebbe corretto né produttivo non vedere i limiti, in termini strettamente giuridici, della giustiziabilità di tali fenomeni collettivi. A differenza dei Tribunali *ad hoc* per la ex Yugoslavia e per il Rwanda, la Corte potrà giudicare in base a regole stabilite prima della commissione dei reati: dunque sarà pienamente affermato il principio di irretroattività che finora ha costituito il punto debole delle esperienze dei tribunali penali internazionali. Tuttavia non si potrà ovviare ad altri due difetti delle procedure di repressione giudiziaria al livello internazionale. Anche la Corte dovrà scontare il fatto che non tutti i responsabili potranno essere processati, e dunque si manifesterà ancora un problema di frammentarietà della giustizia internazionale. Inoltre potrà ancora succedere che siano sottoposti a processo e a sanzione solo gli esecutori dei crimini, e che i responsabili della direzione politica sfuggano alle maglie dei complessi rapporti tra responsabilità individuale e ruolo degli stati. Inoltre nelle atrocità di massa c'è qualcosa di irrimediabile, che nessun processo potrà mai risarcire né punire adeguatamente.

Tuttavia queste considerazioni non possono oscurare il senso e la portata storica della risposta giuridica alla violenza di massa.

Innanzi tutto, lo stesso svolgimento del processo costituisce una modalità di rielaborazione collettiva del significato del crimine. In secondo luogo la rappresentazione simbolica della gravità del crimine commesso, insita nell'irrogazione della sanzione, è un potente antidoto alla perdita di memoria storica che tanto spesso apre la strada alla ripetizione della violenza. C'è chi sostiene che talvolta, di fronte alla tragicità di certi eventi, ricordare troppo è negativo perché impedisce di andare avanti e di ricominciare. Ma non si può veramente ricominciare, non si può veramente ricostruire, se non ristabilendo la verità. Questo obiettivo può essere raggiunto anche con strumenti diversi da quello giudiziario. È questo il senso dello sforzo che si sta compiendo in Sudafrica attraverso la Commissione per la verità e la riconciliazione. Ma certamente la risposta legale è quella che più limpidamente indica l'obiettivo di fare i conti con il passato, e sottolinea l'inaccettabillità dell'inerzia morale di una società di fronte alle atrocità di massa. Dunque l'istituzione della Corte riveste grande importanza innanzi tutto per l'effetto di rafforzamento dei valori su cui si va costruendo un'azione della comunità internazionale volta alla protezione dei diritti umani. Ma occorre segnalare anche che l'istituzione della Corte segna una tappa decisiva del percorso di formazione di un diritto penale internazionale generalmente riconosciuto.

Nell'ottica di genere è di particolare significato la menzione esplicita di offese che consistono nella violazione del corpo femminile. Il risultato non era scontato in partenza, ed è perciò tanto più apprezzabile. In questo modo si compie un ulteriore e a mio parere decisivo passo avanti

verso la piena integrazione dei diritti delle donne nel diritto internazionale.

La prima e più importante acquisizione consiste nel riconoscimento dello stupro come crimine di guerra e come crimine contro l'umanità. Lo stupro diventa il paradigma normativo della violazione del corpo femminile, e insieme di beni pertinenti all'umanità. Si riconosce cioè che purtroppo sempre più spesso l'aggressione alla pacifica convivenza tra identità diverse passa attraverso l'aggressione alla corporeità e alla sessualità femminile.

Tuttavia il processo non è esente da contraddizioni, e vistosi limiti si intravedono anche in alcune formulazioni contenute nello statuto della Corte. Il più evidente riguarda la definizione di gravidanza forzata, che è stata oggetto di lunghe e difficili negoziazioni. Da una parte vi era la posizione della Santa Sede e di molte delegazioni di paesi musulmani e cattolici, che si opponevano alla introduzione della gravidanza forzata nello stesso paragrafo dedicato allo stupro, alla schiavitù sessuale, alla prostituzione forzata, alla sterilizzazione forzata, e a "ogni altra forma di violenza di comparabile gravità" (art. 7, §1, (g) e art. 8, § 1, (b), (xxii). La posizione favorevole all'inclusione era sostenuta dalla maggioranza dei paesi *like-minded.*

La mediazione è stata l'introduzione di una definizione di gravidanza forzata, valida sia per i crimini contro l'umanità sia per i crimini di guerra, secondo cui gravidanza forzata significa l'illegittima privazione della libertà, nei confronti di una donna resa gravida con la forza, con l'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione ovvero di attuare un'altra grave violazione del diritto internazionale. Si chiarisce inoltre che la definizione non può essere interpretata in modo da mettere in discussione le leggi nazionali riguardanti la gravidanza.

È certamente da apprezzare il risultato costituito comunque dall'inserimento della gravidanza forzata nella lista dei crimini. Sarebbe stato un errore concettuale e pratico identificare la gravidanza forzata con lo stupro, sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista della politica criminale. Lo stupro infatti non esaurisce il disvalore della gravidanza forzata, poiché la commissione della violenza sessuale è un atto che seppur devastante, tuttavia si esaurisce in un tempo limitato, mentre la gravidanza forzata si traduce nell'asservimento duraturo del corpo femminile a un risultato procreativo non voluto. Dunque configura insieme una forma di servitù corporale e una lesione della libertà di autodeterminazione nel campo delle scelte riproduttive. Da un punto di vista di politica criminale, il mancato inserimento della gravidanza forzata avrebbe creato un'area di impunità, quando gli autori degli stupri di massa non sono fisicamente gli stessi soggetti che provvedono alla de-

tenzione delle donne costrette non solo a subire violenza, ma a partorire "piccoli nemici".

Tuttavia queste considerazioni positive non possono far sfuggire la gravità dell'operazione culturale realizzata con la definizione. Non si tratta tanto del riferimento alle legislazioni nazionali sull'aborto. Tale riferimento è stato fortemente voluto dalla Santa Sede allo scopo di riaffermare la legittimità delle legislazioni antiabortiste, ma in realtà appare superfluo. Il linea generale, le norme incriminatici dello statuto non si applicano a comportamenti conformi alla legislazione nazionale adottata secondo procedure democratiche. La vicenda del processo di Norimberga insegna che questo criterio potrebbe subire un'eccezione solo se la legislazione nazionale presentasse un evidente carattere criminoso, con la previsione di azioni generalmente condannate dalla comunità internazionale, ad esempio la discriminazione razziale. Ma ciò non può certo dirsi per le norme antiabortiste, così come del resto per quelle che consentono l'aborto, poiché nel mondo è in corso una discussione, che da un punto di vista laico è scorretto affrontare identificando una sola delle posizioni in campo come contraria a principi assoluti di tutela della persona e di rispetto verso il valore della vita.

La negatività simbolica della definizione sta piuttosto nel riferimento alla finalità di modificare la composizione etnica di una popolazione.

Nel tentativo di delimitare al massimo l'area di operatività della fattispecie incriminatrice, si è realizzato uno spostamento nell'individuazione del bene tutelato, dal corpo femminile e dalla libertà di scelta in campo riproduttivo della donna alla composizione etnica del suo gruppo di appartenenza. Si tratta di un procedimento di astrazione, ben noto anche al diritto penale italiano, che conduce alla scomparsa della donna-persona, dei suoi desideri e diritti, dietro a un bene astratto riferito alla collettività. Qui peraltro tale bene è particolarmente discutibile, poiché la composizione etnica di una popolazione non è in assoluto da considerare un valore, o per lo meno un valore meritevole di una protezione di tale pregnanza come quella apprestata dal diritto penale internazionale.

Qualche ulteriore considerazione, questa volta di carattere positivo, va fatta sull'inclusione della prostituzione forzata, fattispecie particolarmente discussa in ragione della asserita "normalità" dell'uso di prostitute del paese occupato da parte dell'esercito occupante. Qui il problema è stato risolto in modo limpido, poiché nel testo inglese compare l'espressione "enforced prostitution", laddove il termine "enforced" viene interpretato come comprensivo dei comportamenti posti in essere in attuazione di normative sia pure di fonte non legislativa e di carattere eccezionale come quelle vigenti in tempo di guerra. La sfumatura può essere apprezzata se si tiene conto del fatto che invece la gravidanza

forzata è stata definita come "forced pregnancy", con una formulazione riferita ai comportamenti di mero fatto.

La protezione assicurata dalla lista dei crimini contro il corpo femminile è piena anche in virtù dell'introduzione di una norma di chiusura che consente di punire altre offese non esplicitamente nominate, ma caratterizzate da un grado di offensività comparabile a quello dello stupro e degli altri delitti specificamente individuati. Un discorso a parte merita l'introduzione tra i crimini contro l'umanità della fattispecie di riduzione in schiavitù, con la specificazione che "Enslavement" significa l'esercizio di alcuni o di tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà su una persona, e include l'esercizio di tali poteri nel corso del traffico di persone, in particolare donne e minori (art. 7, § 2, c). La formulazione rispecchia pienamente l'opzione, fortemente sostenuta dalla delegazione italiana, per una menzione esplicita della tratta, che tuttavia non fosse esclusivamente riferita allo sfruttamento sessuale del corpo femminile.

La scelta emerge chiaramente anche dal disegno di legge governativo sul traffico di persone, di iniziativa del dipartimento pari opportunità, che disegna una fattispecie assai ampia, non caratterizzata né dalla sessuazione del soggetto donna né dalla sessualizzazione degli scopi del traffico. Tale posizione viene sostenuta anche al livello internazionale nel corso dei lavori preparatori per la redazione della Convenzione sulla criminalità organizzata transnazionale e del protocollo addizionale sul traffico di persone, in particolare donne e minori.

In base al disegno di legge del governo, il nuovo delitto di traffico di persone si configura sia quando la violenza, minaccia o inganno, nonché il trasferimento della persona da uno stato all'altro o all'interno dello stesso stato siano attuati al fine di costringere la vittima alla prostituzione o ad altre forme di sfruttamento sessuale, sia quando l'obiettivo è obbligarla al lavoro forzato. La ragione della propensione per una fattispecie di carattere generale è intanto di natura giuridica. Infatti la norma penale incriminatrice deve coprire tutti i casi che si verificano o potrebbero in futuro verificarsi nella realtà. Ad esempio, non vi sono ancora prove certe dell'esistenza in Italia di un flusso di traffico di minori finalizzato all'espianto di organi. Nei procedimenti censiti la fattispecie è stata contestata una sola volta, ma il procedimento non è ancora giunto alla sentenza di primo grado. Tuttavia la descrizione del reato dovrebbe essere abbastanza ampia da coprire anche questo caso.

A favore di una definizione ampia c'è però anche una ragione di carattere culturale e simbolico, che sconsiglia di ritagliare la fattispecie incriminatrice sul soggetto femminile o sugli scopi di carattere sessuale. È vero, naturalmente, che la grandissima maggioranza dei casi riguardano donne e ragazze trafficate al fine di sfruttamento sessuale. Tuttavia le donne non sono oggetto di tratta a causa di una speciale vulnerabilità

legata alla loro corporeità o alla loro sessualità. Anzi il desiderio, la sessualità femminile nel traffico non c'entra proprio niente, mentre c'entra moltissimo quella maschile. Le donne sono prese di mira a causa degli altissimi guadagni che si realizzano con la vendita delle loro prestazioni sessuali. Ma sono prese di mira anche quando possono essere messe a lavorare negli scantinati a confezionare tessuti in condizioni di lavoro forzato. E in questo caso, per le stesse ragioni, sono presi di mira anche i minori, bambine e bambini, e sia pure molto più raramente i maschi adulti, specie se con qualche forma di disabilità. Perché dietro la tratta c'è il mercato, ci sono grandi profitti illeciti, ed è per questo che il traffico di persone è diventato rapidamente un grande business per le organizzazioni criminali. Questo, come ricorda Arlacchi[17], è il carattere antico e insieme modernissimo del fenomeno del traffico, e con questo occorre misurarsi. Invece l'apparentamento necessario della nuova fattispecie con la disciplina della prostituzione rischia di essere fuorviante, poiché distoglie l'attenzione dal nesso più significativo, cioè fra traffico di persone e altri traffici illeciti della criminalità organizzata.

Anche nella discussione in corso a Vienna, per le stesse ragioni, va consolidandosi l'opinione che la definizione del crimine non debba essere focalizzata unicamente sullo scopo di sfruttamento sessuale. In ogni caso quest'ultimo dovrebbe coprire sia la prostituzione forzata, cioè la compravendita di prestazioni sessuali realizzata in condizioni di privazione o di drastica limitazione dell'autodeterminazione della vittima, sia altri tipi di sfruttamento sessuale, ad esempio certe forme di segregazione domestica con abuso di prestazioni sessuali. A sua volta la definizione di lavoro forzato dovrebbe essere comprensiva sia delle prestazioni lavorative svolte nelle manifatture sia di quelle connesse con la servitù domestica involontaria.

È da segnalare, infine, la difficoltà connessa con l'uso del termine "prostituzione forzata" nel contesto del protocollo in discussione a Vienna. Si registra infatti una netta opposizione dei paesi nei quali la prostituzione è stata legalizzata o è in corso di legalizzazione, rispetto alla possibilità di definire lo scopo di sfruttamento sessuale in relazione alla "prostituzione" senza ulteriori specificazioni. Ciò implicherebbe di indicare al livello internazionale, come scopi illeciti del traffico, comportamenti che secondo alcune legislazioni nazionali sono leciti. D'altra parte le delegazioni dei paesi con forte componente cattolica si oppongono all'espressione "forced prostitution" in quanto allusiva alla possibilità che l'esercizio della prostituzione volontaria possa essere considerato come frutto di una scelta realmente libera della donna, e dunque come un lavoro. Quest'ultima preoccupazione per la verità non appare fondata.

---

[17] P. Arlacchi, *Schiavi. Il nuovo traffico di esseri umani*, Rizzoli, Milano, 1999.

L'espressione "forced prostitution" non implica alcun giudizio di valore sulla prostituzione "libera" né sulla prostituzione "legale", ma si limita a descrivere una situazione, quella presa di mira dalla norma penale, nella quale sicuramente esiste una coartazione della volontà della persona. D'altra parte la formulazione è stata condivisa e inserita nello statuto della Corte penale, addirittura nella versione rafforzata di "enforced prostitution", termine sul quale in quella sede si è manifestato un generale consenso. Peraltro è in campo una proposta olandese, che sarà discussa prossimamente, molto sostenuta dalle ONG laiche delle donne, che mira a eliminare dal testo del protocollo ogni riferimento esplicito alla natura sessuale delle motivazioni e degli scopi del traffico. In tal modo si tende a spostare il baricentro della norma dalla sessualizzazione della fattispecie, e dal sottostante sostrato del *sex market*, di cui si paventa una indiscriminata criminalizzazione, alla condizione della persona trafficata come condizione di privazione, per qualsiasi causa, della libertà di autodeterminazione. Il *focus* della norma diventerebbe così la riduzione della persona in una condizione analoga alla schiavitù. L'esito avrebbe peraltro l'effetto di ricondurre a coerenza lo statuto della Corte e la Convenzione, cioè due strumenti internazionali di fondamentale importanza per la lotta contro il traffico, l'uno mirato a stabilire una giustizia internazionale sussidiaria a quella dei singoli stati, l'altro a sviluppare la cooperazione internazionale e dunque a rendere più efficace l'azione repressiva degli stati.

L'integrazione della tematica dei diritti delle donne nel diritto internazionale, come si vede, è questione complessa, i cui percorsi non sono sempre intuitivi. Talvolta, a partire dalla soggettività e dall'esperienza femminile, è necessario valorizzare la sessuazione del linguaggio giuridico e delle forme di tutela, come ad esempio nel caso dello stupro e dei delitti che violano il corpo-mente delle donne. In questo caso infatti vi è un grado di corrispondenza accettabile tra l'esperienza femminile e la sua rappresentazione giuridica, tra la libertà femminile e la costruzione concettuale dell'autodeterminazione in relazione alla sessualità e alle scelte procreative. Talvolta invece la sessuazione può giocare come fattore regressivo, se contribuisce a costruire una raffigurazione dell'offesa troppo centrata sul processo di vittimizzazione e sull'identificazione tra l'essere vittima e l'essere donna.

Quando si parla di repressione penale e di diritti delle donne, è necessario evitare che l'unica possibile ricerca di senso sia attorno alla vittimizzazione. In linea di massima nella costruzione delle norme giuridiche occorre a questo scopo puntare più sulla precisa individuazione del comportamento dell'autore che sulle cause di vulnerabilità della persona che subisce la violazione. Ma naturalmente le questioni sono quasi sempre assai più complesse. L'importante è tenere fermo il criterio generale.

Un'ultima considerazione. Fin dalla pubblicazione di "Non credere di avere dei diritti"[18], il femminismo italiano ha nutrito grande diffidenza nei confronti della strategia dei diritti. In passato ho considerato giustificata e ho condiviso la preoccupazione che un discorso sull'uguaglianza e sui diritti come percorso di pura e semplice inclusione nel modello culturale e di tutela dato potessero essere una perdita per la soggettività femminile, che sarebbe stata ineluttabilmente ingabbiata in schemi predefiniti, neutri, astratti, ignari della differenza sessuale e dell'esperienza femminile.

Il quadro che ho cercato di tracciare, con riferimento a un passaggio importante della costruzione del diritto internazionale, mostra che la situazione è in movimento, e che non esistono più paradigmi rigidi che non possano essere rimodulati allo scopo di accorciare la distanza tra esperienza femminile e norma giuridica. Soprattutto, mi sembra che il senso complessivo del processo sia nella direzione della problematizzazione e del confronto con l'orizzonte di senso della differenza, anche se non ancora della costruzione di un nuovo sistema concettuale di riferimento. In questo quadro, occorre riprendere in mano la riflessione sui diritti, e fare interagire il portato culturale della differenza sessuale con l'ordinamento giuridico. Ciò non solo oggi è possibile, ma se ne intravedono alcune possibili linee di tendenza.

A Pechino si disse che i diritti delle donne sono diritti umani. A cinque anni di distanza, il passaggio ulteriore potrebbe essere sintetizzato così: l'integrazione dei diritti delle donne nel sistema dei diritti umani opera come potente fattore critico di decostruzione-ricostruzione dell'ordinamento giuridico, poiché consente di rimettere a tema e rivisitare globalmente alcune categorie fondanti dell'ordinamento, dal rapporto tra uguaglianza e differenza, al rapporto tra corporeità, soggettività giuridica e beni fondamentali dell'umanità tutelati dal diritto, al rapporto tra natura e cultura, corpo e mente, appartenenza e identità, diritti e poteri. Sono sempre più convinta che per questa via si possa recuperare l'universalismo giuridico senza perdere di vista l'orizzonte di senso della differenza sessuale.

---

[18] Libreria delle donne di Milano, *Non credere di avere dei diritti*, Rosemberg e Sellier, Torino, 1987.

LO STATUTO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE PERMANENTE: UN'OPPORTUNITÀ PER L'AVANZAMENTO DEGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN MATERIA DI TUTELA DELLA DONNA QUALE VITTIMA DI CRIMINI INTERNAZIONALI

Elisabetta Noli
Sezione Italiana di Amnesty International

Il rapporto che Amnesty International ha emanato nell'occasione della finalizzazione dello statuto della Corte Penale Internazionale, si sviluppa secondo due direttrici essenziali. Cerca prima di evidenziare quale è la prospettiva di genere da integrare con riferimento ai crimini che costituiranno la giurisdizione *razione materiae* della Corte; quindi procede nel definire tali crimini individuandoli non solo come crimini contro l'umanità, ma come crimini la cui peculiarità è colpire precisamente quella parte dell'umanità che è costituita dalle donne.

Le donne, come gli uomini, possono diventare vittime di genocidio, di altri crimini contro l'umanità, delle più gravi violazioni del diritto umanitario. Le donne, tuttavia, sono in pericolo due volte: al rischio di essere vittime proprio di ogni essere umano, si aggiunge l'aggravante della discriminazione che subiscono in quanto donne. Questa particolare vulnerabilità deve essere contrastata attraverso misure protettive speciali, sia attraverso la legislazione nazionale che attraverso il corpus normativo internazionale.

Entrambi i sistemi devono offrire garanzie in merito alla conduzione di indagini accurate, devono assicurare che i responsabili dei crimini, accertata la loro colpevolezza, vengano perseguiti, devono rendere possibile forme di risarcimento. Queste essenziali garanzie, improntate ai più elementari standard di *fair trial*, assumono connotazioni particolari quando si tratti di crimini commessi contro le donne, e tra questi, in particolare i crimini di genere. Si pensi al crimine di stupro o alle altre forme gravi di violenze a sfondo sessuale: l'accertamento del crimine di specie deve essere condotto seguendo modalità che non creino ulteriore offesa alla presunta vittima della violazione; la vittima, in ogni fase processuale, deve veder garantita la propria riservatezza ed essere sostenuta psicologicamente nel rivivere il trauma della ricostruzione dei fatti; deve essere predisposto nei suoi confronti un risarcimento dei danni sia morali che materiali che tenga conto della condizione familiare e della posizione sociale della donna spesso sola, con figli, senza lavoro.

Amnesty International ritiene che l'accordare al Tribunale Penale Internazionale giurisdizione sui tutti i *core crimes*, ossia sui crimini di genocidio ed altri crimini contro l'umanità, nonché sulle gravi violazioni del diritto umanitario, sia il primo passo fondamentale verso

l'affermazione di adeguate garanzie di giustizia internazionale per le donne vittime di tali violazioni.

Tuttavia sono opportune alcune brevi riflessioni sui crimini internazionali che, all'interno delle macro-aree identificate dai core crimes, rilevano particolarmente come "*gender crimes*" o crimini con implicazioni di genere.

Rispetto al crimine di genocidio alcuni spunti di riflessione discendono direttamente dalla definizione di genocidio contenuta all'art.1 della Convenzione sulla prevenzione del crimine di genocidio del 1948.

Tra i comportamenti criminosi che realizzano il genocidio sono comprese l'uccisione, la tortura, o l'inflizione di altre violazioni nei confronti di persone appartenenti a gruppi etnici, razziali o religiosi con l'intento di distruggere il gruppo in quanto tale. Sebbene tale definizione non faccia alcun riferimento allo stupro, Amnesty International ritiene che essa debba ricomprendere lo stupro con intento di genocidio. Allo stesso tempo è favorevole ad un interpretazione estensiva della stessa definizione di genocidio così come riportata dallo statuto della Corte Internazionale Permanente affinché possa essere interpretata come comprensiva di altri crimini di genere in tutti i casi in cui si possa stabilire che tali crimini sono stati perpetrati con intento di genocidio.

Nella definizione consolidata di crimini contro l'umanità i crimini contro le donne tradizionalmente vi sono ricompresi in tutti i casi in cui le donne siano vittime di crimini su base sistematica o su larga scala perpetrati da rappresentanti dello stato e da gruppi armati di opposizione, sia nel caso in cui tali crimini siano commessi in tempo di pace o nel corso di conflitti armati. Si tratta di una definizione sufficientemente ampia da includere tutti i possibili elementi caratterizzanti la realizzazione del crimine: per Amnesty International è infatti fondamentale che la norma preveda che l'autore del crimine possa essere sia lo Stato, l'attore per eccellenza delle relazioni internazionali, che un entità non-governativa quali i gruppi armati di opposizione o altri gruppi di persone che identifichino una delle fazioni in lotta. Così è essenziale, come già altri relatori sottolineavano prima di me, che i due elementi della "sistematicità" e della diffusione "su larga scala" propri della definizione di crimini contro l'umanità, non richieda che i due criteri siano entrambi presenti, ma li ponga in alternativa. È inoltre fondamentale che si prendano in considerazione non solo i conflitti internazionali ma anche, e soprattutto, vista la loro drammatica diffusione, i conflitti interni, le guerre civili.

L'elenco non esaustivo dei crimini contro l'umanità, stanti i caratteri di "sistematicità" e di "larga scala", comprende l'omicidio, lo sterminio, le sparizioni forzate, la tortura, la deportazione (in quanto espatrio forzato), i trasferimenti forzati della popolazione entro i confini geogra-

fici del paese, la schiavitù, la persecuzione per motivi politici, razziali o religiosi e di altra natura, altri atti disumani. Anche la norma che riporta questo elenco è interpretabile estensivamente, in questo modo offrendo spazi per l'inclusione potenziale di tutte le violazioni di genere, purché appunto sistematiche e su larga. Gli esempi, purtroppo sono numerosi: le donne sono state spesso bersaglio di "altri" crimini contro l'umanità come lo stupro sistematico e altre forme di abuso a sfondo sessuale. La cosa più importante, anzi, la vera dirimente, è data dall'acquisita capacità di differenziare i casi in cui un crimine è sistematico (e in quanto tale assurge a crimine contro l'umanità) o occasionale, dando luogo ad altre fattispecie normative (tortura, omicidio, trattamento disumani degradanti, ...) a seconda della legislazione penale nazionale.

Lo stupro commesso da funzionari del governo o da esponenti di gruppi d'opposizione armati è un'ipotesi di tortura quando è occasionale, ma è un crimine contro l'umanità se commesso sistematicamente o su larga scala. Ancora meritevoli di essere inclusi nello statuto della Corte sono la prostituzione forzata e le altre forme di abusi sessuali, quando commessi da funzionari del governo o da gruppi d'opposizione armata, sistematicamente o su larga scala, sia in tempo di pace che durante i conflitti armati.

Infine c'è la terza categoria di crimini: le gravi violazioni del diritto umanitario internazionale. Il punto controverso per questi crimini è legato al fatto che a differenza del genocidio e degli altri crimini contro l'umanità, i quali possono aver luogo in tempo di pace o di conflitti armati, il diritto umanitario internazionale si applica solo in tempo di guerra che questa sia internazionale o interna.

Lo stupro perpetrato dai soldati durante un conflitto armato internazionale è una grave violazione delle Convenzioni di Ginevra del 1949; altre forme di pesanti abusi a sfondo sessuale realizzati nel corso di conflitti sono riconosciuti come violazione delle medesime. È già stato , ad esempio, ampiamente riconosciuto come lo stupro ed altre gravi forme di abuso a sfondo sessuale commesse da soldati o dai gruppi armati di opposizione durante i conflitti armati interni, siano crimini di guerra punibili dai tribunali internazionali. Questa è una previsione già inclusa negli statuti dei due tribunali ad hoc per l'Ex-Jugoslavia e per il Rwanda.

Si è detto che il diritto umanitario trova applicazione in tempo di guerra, e quindi, di emergenza. Il suo scopo e quello di ridurre gli orrori che avvengono durante i conflitti armati internazionali ed interni, di regolarne l'efferatezza. Quando le violazioni di genere avvengono in applicazione del diritto umanitario, è peraltro il dato dell'implementazione, piuttosto che della definizione normativa, a risultare allarmante. Troppo spesso le violazioni dei diritti umani contro le donne in situazione di conflitto non sono state oggetto di indagini, oppu-

re nessuno è stato perseguito per tali abusi. Finché i governi non terranno fede al loro obbligo di eliminare la violenza e la discriminazione nei confronti delle donne e non garantiranno indagini imparziali e rapide, e l'azione giudiziaria per i suddetti crimini di genere, questi continueranno ad essere usati deliberatamente come arma di guerra.

La seconda parte del rapporto di AI, una volta affrontati i diversi crimini già identificati con il temine di "*core crimes*", ovvero i "crimini di fondo, crimini principali", prende in considerazione altri aspetti particolari dello statuto per i quali i diritti umani delle donne sono rilevanti.

Amnesty International chiede che i crimini perpetrati contro le donne siano processati efficacemente: condurre indagini, intentare azioni legali, giudicare di crimini il cui elemento centrale sia l'aver realizzato atti di violenza nei confronti di donne, comporta il ricorso a particolari misure di protezione, ad adoperare massima cautela, ad gestire in modo "sensibile" ogni singolo dettaglio del procedimento. Le donne che sono state vittime di questa tipologia di abusi, ad esempio, possono spesso essere restie nel farsi avanti per testimoniare. Gli investigatori devono essere esperti nel raccogliere le prove che documentano la violenza contro le donne, ricorrendo ad un approccio che tenga conto della sofferenza patita dalle vittime. Sulla base di queste considerazioni Amnesty International chiede che il Tribunale Penale Permanente si impegni ad affidarsi all'*expertise* di investigatori e magistrati inquirenti che possiedano questo tipo di esperienza e sensibilità.

Spesso una misura efficace è data dalla scelta di donne quali inquirenti. Nella maggior parte dei casi, quando l'interlocutore è femminile, la vittima della violenza è maggiormente disposta ad aprirsi, ad instaurare un rapporto di confidenza e fiducia positivo per l'andamento del processo. Se la bozza dello statuto del tribunale ora in discussione verrà emendata per dare maggior peso al ruolo investigativo dei giudici come avviene di prassi negli ordinamenti di *civil law*, sarà fondamentale che donne e giudici siano coinvolti in questo tipo di indagini. Tutti i giudici sia quelli in forza all'ufficio del Procuratore, che presso il *Registry Office* dovrebbero ricevere una formazione adeguata ad affrontare i casi in cui le vittime della violenza siano le donne. Lo statuto e le stesse procedure del tribunale dovrebbero prendere in considerazione le speciali circostanze dei casi di violenza contro le donne. Tutti questi accorgimenti devono naturalmente essere attuati senza pregiudicare il diritto delle persone sospettate di aver commesso dei reati ad essere sottoposti ad un processo equo.

Un ulteriore elemento di difficoltà emergente nella conduzione di indagini relative a supposti crimini di genere deriva spesso dalla "condanna sociale" che subiscono le donne vittime di queste violenze, e in più in generale la discriminazione diffusa che le donne incontrano

nell'avviare e dar corso alle procedure legali proprie dei diversi sistemi legali e giudiziari.

Indagini efficaci ed accurate, un'azione giudiziaria trasparente e "sensibile" sono condizioni processuali di capitale importanza per ciascuna vittima di violazioni dei propri diritti fondamentali, a maggior ragione nel caso in cui la vittima sia donna. Solo nel rispetto di queste regole minime viene garantito alle donne un pieno e completo accesso alla giustizia. Amnesty International auspica in proposito che la futura Corte Penale Internazionale prenda atto delle specifiche difficoltà cui le donne devono far fronte per ottenere giustizia sia a livello nazionale e internazionale, e ne tenga conto durante tutti i gradi del giudizio.

Un altro tema assolutamente rilevante per Amnesty è quello della protezione delle vittime, dei loro familiari e dei testimoni. Il tribunale deve essere in grado di porre in atto le misure necessarie per la protezione delle vittime, delle loro famiglie e dei testimoni affinché nel corso del processo non diventino bersaglio di eventuali minacce o ritorsioni. Tutto questo, naturalmente, come già sottolineato, senza compromettere comunque i diritti dei sospetti e degli imputati ad un processo equo. Queste misure di protezione devono realizzarsi sia prima, che durante, che successivamente alla chiusura del processo, ed in ogni caso fino a che il pericolo per la loro incolumità non sia terminata completamente.

Nello sviluppare un efficace programma di protezione il tribunale e le parti in causa devono stendere un piano efficace di protezione per i testimoni, articolato in tutte le sue parti. Vittima e testimone spesso coincidono e, soprattutto nei casi in cui la violenza è di natura sessuale, la persona in questione, all'atto della testimonianza, nel rivivere e ricostruire dinnanzi agli investigatori o ai magistrati inquirenti il proprio dramma, accusa nuovi traumi, subisce nuovi contraccolpi di natura psicologica.

Queste problematiche sono state prese in considerazione nella bozza di statuto prevedendo il conferimento, al tribunale stesso, del potere di adottare le misure necessarie al fine di proteggere gli accusati, le vittime e i testimoni nel corso del processo che li vede coinvolti. Un'altra raccomandazione riguarda l'autonomia del Tribunale nell'adottare le misure necessarie per garantire la confidenzialità delle informazioni, qualsiasi sia la fonte della loro provenienza. Un uso creativo dell'autorità legale del tribunale al fine di proteggere i testimoni sarà di particolare importanza nell'eventualità in cui l'azione giudiziaria riguardi casi che vedono coinvolte donne o bambine quali vittime donne. Il tribunale dovrebbe affrontare le esigenze di protezione citate, dedicando a questo scopo adeguate risorse umane, ad es. annoverando al suo interno un team di persone che possano garantire costantemente un efficace protezione alle vittime e ai testimoni.

Un altro punto estremamente importante per Amnesty International è il caso in cui meritevole di protezione non sia la vittima donna, ma la donna imputata, sospettata di aver commesso il crimine di specie. Amnesty International ha ampiamente documentato le torture, compreso lo stupro, di donne detenute per aver commesso dei reati. Le donne sospettate e provvisoriamente arrestate su mandato del Tribunale Internazionale Permanente, o arrestate dopo essere state incriminate, nella maggior parte dei casi dovranno essere trattenute in stato di fermo presso i luoghi di pena delle autorità nazionali.

Lo stato dovrà quindi includere un catalogo di misure necessarie per la protezione delle donne che siano sospettate o incriminate per effetto dell'azione giudiziaria del tribunale internazionale permanente. Tra queste, ad esempio, la norma che prescriva che durante il fermo, le donne sospettate vengano tenute in gruppi separati dagli uomini che si trovino nella stessa condizione.

Un ultimo punto riguardante il corretto e ed equilibrato funzionamento del tribunale, fa riferimento alla composizione dei vari organismi di cui doterà il tribunale. A proposito della creazione dell'ufficio del procuratore si dice che tale figura professionale per essere indipendente ed efficace deve essere scelta tra persone di alta levatura morale, che siano integerrime, indipendenti, competenti e foriere di grande esperienza in campo penale. Questi requisiti non riguardano solo l'ufficio della procura, ma, anche e soprattutto, la selezione del collegio giudicante, e, seppure con gradazioni differenti nei requisiti richiesti, tutte le persone che appunto verranno coinvolte nel funzionamento del tribunale. Non è specificato invece quali saranno i criteri seguiti nella scelta nella componente maschile o femminile dei vari organi collegiali o individuali. L'auspicio è per una forte presenza femminile, sia in termini generali, sia, in particolare i tutti quei casi in cui, come si accennava precedentemente, la sensibilità, l'esperienza, le tecniche di approccio di una donna possano facilitare la presenza della donna vittima del crimine oggetto di indagine e processo.

DIRITTI SOCIALI, REDISTRIBUZIONE E GLOBALIZZAZIONE

Marina Calloni
Gender Institute of the London School of Economics

Mentre stavo portando a termine la stesura definitiva del presente contributo, ho ricevuto via posta elettronica il seguente messaggio, a firma del GEO (International Gender and Education Office). Faceva parte del bollettino "Voices Rising", spedito dal REPEM (Red de Education Popular entre Mujeres America Latina y el Caraibe), avente sede a Montevideo in Uruguay. Nel messaggio iniziale, le redattrici facevano notare come la scadenza dei 5 anni dalla conferenza di Pechino fosse un "processo critico".

Ma a cosa alludevano le redattrici di GEO, affermando che Pechino+ 5 era un "processo critico"? La domanda trovava subito risposta nel messaggio che la seguiva. Si trattava di una nota, anch'essa spedita via internet, a firma di Austin Ruse - presidente del "Catholic Family & Human Rights Institute" (Istituto per la famiglia cattolica e i diritti umani) -, dal titolo esplicito: "Urgent Lobbying Alert/ Beijing+5". Il messaggio recitava come segue:

"Cari colleghi. Pechino +5 si sta avvicinando. Cinque anni or sono, femministe radicali si sono riunite a Pechino per la Quarta Conferenza Mondiale delle Donne. Sebbene ci avessero tentato, tuttavia non erano riuscite ad estirpare le forze a favore della famiglia. Lo tenteranno anche stavolta, ma anche qui falliranno ancora. La Piattaforma per l'Azione di Pechino è uno dei documenti più radicali e pericolosi che si possano immaginare. E il dibattito che ha condotto ad essa, è stato ancor più pazzesco. È stato infatti a Pechino che le femministe radicali hanno tentato di rendere l'aborto un diritto umano internazionale. Avrebbero poi usato tale documento per forzare i governi a cambiare le loro leggi rivolte a favore del nascituro. Ma anche su questo punto vennero sconfitte; ma ci tenteranno ancora a Pechino +5. A Pechino le femministe radicali tentarono pure di far riconoscere dall'ONU l'esistenza di ben generi diversi. Costoro avrebbero incluso non solo gli omosessuali, bensì anche coloro che si sono sottoposti ad operazioni per il cambiamento di sesso! Ma anche tale tentativo venne sconfitto. Nel nuovo incontro, tutto ciò verrà di nuovo portato a discussione. Le femministe radicali intendono altresì attaccare direttamente la famiglia tradizionale. Vogliono far sì che due persone che vivono sotto lo stesso tetto possano essere considerati alla stregua di un uomo e di una donna legati da matrimonio. (.) Femministe radicali saranno dappertutto. IN OGNI LUOGO. Stanno già organizzando incontri in tutto il mondo. Noi dobbiamo opporci a tale sfida."

Qualche giorno prima avevo invece ricevuto un altro messaggio via e.mail che ricapitolava il dibattito sui diritti umani e la lotta contro la violenza, che si andava allora svolgendo all'interno del *Beijing +5 online forum* (Forum di Pechino+5 in linea), ospitato e coordinato da *Women-Watch*, dal titolo *Strategies to Increase Women's Rights* (Strategie per aumentare i diritti delle donne). La moderatrice del dibattito ricapitolava nei termini seguenti la discussione avvenuta durante la sesta settimana:

"Durante la sesta settimana, le partecipanti al gruppo di lavoro sono venute a suggerire strategie che hanno già applicato, oppure che intendono applicare nella lotta per la salvaguardia dei diritti delle donne. Seguono qui alcune delle strategie menzionate:

- *Filippine: aumento della consapevolezza da parte degli uomini e sostegno dato ai diritti delle loro mogli e figlie;*
- *Stati Uniti: necessità di indagare sulle forme di violazione dei diritti umani negli uffici governativi, a proposito delle pratiche di uguaglianza di genere, assunzione di personale qualificato e sviluppo di programmi professionali avanzati;*
- *Senegal: formazione di donne per la leadership politica e apprendimento di tecniche culturalmente appropriate per influenzare i loro sistemi politici a tutti i livelli.*

Le partecipanti al gruppo di lavoro hanno inoltre identificato ulteriori questioni relative ai diritti che sarebbero a loro parere prioritarie o suscettibili di un maggiori approfondimenti. Partecipanti dell'Indonesia, Africa, Nigeria, India, Russia, Turchia, Daminarca e Stati Uniti hanno incluso nelle aeree che andrebbero aggiormente considerate le seguenti questioni:

- *sviluppo di progetti diversificati per paese, tali da tenere conto delle specifiche condizioni socio-politiche di ogni comunità locale;*
- *ottenimento per le donne di parità di salario per lo stesso lavoro;*
- *interesse per i diritti delle donne impegnate in agricoltura e migranti/immigrate;*
- *valutazione di come sia possibile applicare e rinforzare i diritti delle donne in modo più soddisfacente;*
- *discussioni sul movimento delle donne e i principi femministi;*
- *promozione dei diritti per gli anziani e prevenzione della violenza contro le donne.*

Sebbene molte delle partecipanti abbiano preso esposto programmi e attività che hanno sortito un buon esito al fine del conseguimento della parità dei diritti per le donne, tuttavia sono ancora molti gli ostacoli da superare.

Molti paesi pongono infatti ancora specifici vincoli nei confronti di articoli proclamati nella "Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne" (CEDAW). In particolar modo, vi

sono resistenza verso quei dettami che si riferiscono alla famiglia e alla religione. Alcuni paesi si sono infatti addirittura rifiutati di ratificare quel protocollo della Convenzione che riconosce alle donne il diritto di rivolgersi direttamente al Comitato della CEDAW, nel caso vogliano denunciare abusi. Un ulteriore ostacolo per l'acquisizione dei diritti delle donne in tali regioni è rappresentato dalla difficoltà di tradurre in pratica gli impegni nazionali e internazionali presi."[19]

Seguiva a tale messaggio, una richiesta di collaborazione proveniente dal *Global March Against Child Labour* di Nuova Deli, affinché da diverse parti del mondo fossero spediti alla direttrice del centro il maggior numero di dati relativi alle "peggiori forme di lavoro infantile", riguardanti soprattutto:

> *"schiavitù dei bambini o loro asservimento, traffico di bambini, bambini costretti a combattere in conflitti armati, prostituzione e pornografia infantile, bambini usati dalla criminalità, bambini usati per il traffico di droga, lavori che impoveriscono la salute, la sicurezza o la moralità del bambino."*

Da questi tre messaggi elettronici, presi a caso fra le centinaia ricevuti solo nell'ultimo anno, si può evincere non solo qualcosa della storia della IV Conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino (4-15 Settembre 1995), cui avevano partecipato i governi di ben 189 stati nazionali. Si può altresì intravedere il notevole seguito della Conferenza, che si era tra l'altro tenuta in un paese, quale la Cina, in cui i diritti umani non sono certo rispettati e ben 44 milioni di donne sono date per "sparite". Sono tuttavia evidenti anche i contrasti, già presenti a Pechino e quindi continuati negli anni successivi. Ma risulta incontrovertibilmente anche l'enorme lavoro politico e analitico fatto, mediante la raccolta di dati e le proposte di politiche sociali.

Questo forum virtuale e globale, reso possibile grazie ai mezzi telematici, si è dunque concentrato attorno a temi di portata generale, raccogliendo centinaia di testimonianze ed informazioni. I temi-chiave del dibattito sono stati: "Fine della violenza contro le donne, fine dell'ineguaglianza economica, importanza del ruolo delle donne ai fini della sostenibilità ambientale, loro promozione negli ambiti del potere e in quelli decisionali, tutela e promozione della salute, lotta contro la povertà, donne in conflitti armati, raggiungimento dell'uguaglianza

[19] Women-Rights Working Group Summary, 13-12/ 17-12/1999. Per maggior dettagli, si vedano gli archivi: http://www.undp.org/unifem

nell'ambito dell'educazione, donne e mass media, *empowerment* delle bambine, pretesa dei diritti umani delle donne."

Solo a partire da questi brevi accenni, sono molte le riflessioni che si potrebbero trarre dall'esperienza di Pechino. In questo caso, vorrei piuttosto concentrarmi su due temi specifici, riallacciandomi così ai tre messaggi iniziali. Intendo cioè focalizzare attenzione sulle questioni della *globalizzazione e della giustizia sociale, secondo una prospettiva trans-culturale di genere.* Ciò che intendo sostenere è che il lavoro fatto dalle donne dopo Pechino, a livello sia istituzionale, sia informale, ha offerto un contributo decisivo per una concezione alternativa alla consueta interpretazione della "globalizzazione", intesa come semplicemente ristretta al mercato finanziario. Viceversa, la globalizzazione può essere concepita in senso democratico e trans-nazionale, secondo una visuale di genere. Tale approccio è stato reso possibile, proprio grazie all'impegno di molte donne, pertinente ad ambiti diversi d'intervento, occupazioni e specificità, ma che hanno trovato basi comuni di cooperazione, partendo però sempre da contesti locali di vita e da esperienze quotidiane concrete. In tal modo, a cominciare dalla conoscenza dei dati di realtà, si è potuto costatare come problemi locali abbiano una portata più generale per le donne in tutto il mondo. Per tal motivo, si sono potute concepire parole-chiave comuni, nel tentativo di sviluppare strategie innovative e programmi di politiche sociali che, seppur diversificate secondo le differenti realtà socio-politiche, siano in grado di mantenere un comune ideale regolativo di giustizia e di equità.

La giustizia sociale può essere riconcepita in termini tanto generali, quanto particolari. Viene infatti fondata sui presupposti normativi del riconoscimento intersoggettivo, dell'equa distribuzione di risorse fra esseri umani[20], ma soprattutto sul rispetto dell'individuo e sull'intento di sviluppo delle capacità umane. In tal modo la democrazia diventa compatibile tanto con la differenza di genere[21], quanto con una concezione complessa dell'uguaglianza.[22]

Sulla base di tale premesse generali, vengo ora a commentare brevemente i tre messaggi sopra riportati. Di primo acchito sembra davvero sorprendente che il primo e il secondo messaggio si possano riferire allo stesso evento. Infatti, mentre il primo mette in guardia rispetto alla radicalità dell'iniziativa, il secondo non solo sembra sostenerla, ma anzi mira a sottolineare la bontà dei fondamenti della proposta stessa, appellandosi

---

20 Nancy Fraser, "From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in "Post-Socialist Age", in *New Left Review*, 1995, 212, 68-91.

21 Seyla Benhabib (a cura di), *Democracy and Difference. Contesting the Boundaries of the Political*, Princeton University Press, Princeton 1996.

22 Anne Phillips, *Which Equalities Matter?*, Polity Press, Cambridge 1999.

ai diritti umani. In effetti, i tre messaggi racchiudono la secolare controversia, ma anche un controverso tentativo di mediazione tra Chiesa, istituzioni democratiche e movimento delle donne.

L'aspetto che può apparire più discutibile è senza dubbio il fatto che la Piattaforma di Azione (*Platform for Action*) di Pechino sia descritta come uno dei documenti più "radicali e pericolosi" attualmente circolanti, quando invece nel suo preambolo si affermano assunti incontrovertibili, anche per un cattolico, come ad esempio il fatto che la "missione" dell'iniziativa è "l'affermazione del principio fondamentale secondo cui i diritti umani delle donne e delle bambine sono parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali." Di contro, Ruse ci presenta uno scenario mondiale poco accattivante, popolato da femministe radicali che si aggirano ovunque, quasi come delle Erinni, scatenate e con volontà perfide. Sembra quasi che incarnino il famoso spettro (il comunismo) che si aggirava per l'Europa e di cui bisognava temere, come scriveva Marx, e che ora si sarebbe invece trasformato nella volontà radicale di distruggere famiglie buone e sane, per far loro invece sovversivamente posto a "nuovi generi", contro-natura. "Tremate, tremate, le streghe son tornate", dobbiamo forse ironicamente ricordare al nostro interlocutore? Ma a parte una troppo facile ironia, bisogna qui forse ricapitolare brevemente alcuni aspetti della partecipazione del Vaticano a Pechino.

Come si sa, il Vaticano è accreditato in tutti i contesti politici e nelle organizzazioni internazionali alla stregua di uno stato nazionale. Pertanto i suoi legati possono partecipare alle varie iniziative con diritto di voto e d'intervento. Così è stato anche per la conferenza mondiale di Pechino, dove a capo della delegazione vaticana fu nominata Mary Ann Glendon, docente di diritto comparato a Harvard, nota anti-abortista e membro della Pontificia Accademia di Scienze Sociali. Mentre il suo discorso fu moderato e aperto su molte problematiche riguardanti la questione femminile[23], la sua posizione rimase invece nettamente ostile di fronte alla questione dei diritti riproduttivi. Per tal motivo, la conferenza si concluse con una votazione non all'unanimità, bensì con la "riserva" di 44 stati sui 189 presenti, per lo più islamici. Il fatto che ora il delegato pontificio metta in allerta i fedeli dai pericoli di Pechino 5+ e promuova una campagna di *lobbying*, significa non tanto una conferma della tradizionale politica papale in termini di conservazione della tradizione familiare e del divieto di aborto; più che altro con tale iniziativa viene negata la possibilità di comprendere più adeguatamente ciò di cui

[23] "Il riconoscimento dell'uguaglianza nella dignità e nei diritti fondamentali fra donne e uomini, e la garanzia di accesso di tutte le donne al pieno esercizio di quei diritti, avrà conseguenze difficili da raggiungere e libererà enormi riserve di intelligenza e di energia.", A.M.Glendon, Pechino 5-9-1995.

si sta realmente discutendo, vale a dire della difesa e del miglioramento delle condizioni di vita di milioni di esseri umani. In effetti, la paura per la sovversione di un istituto – come quello della famiglia mononucleare o estesa che sia – che è in crisi di per sé, al di là degli "attentati femministi", impedisce di considerare più a fondo le ragioni della crisi nelle relazioni di genere, ma anche la persistenza di forme di segregazione e di violenza fra uomini e donne.

Diverso è invece l'intento del secondo documento sopra citato. In esso vengono riportati e riassunti una serie di casi, che ci permettono di confrontare esperienze di vita, costumi e leggi, addirittura in quattro continenti diversi, quali l'Europa, l'Asia, l'America e l'Africa, così diversi per sviluppo e tradizioni. Tale approccio trans-culturale è stato fortemente sollecitato dalla conferenza di Pechino. Eppure i diversi esempi sembrano essere comparabili secondo una prospettiva di genere, che indica ancora una volta esperienze di segregazione, ma anche la difficoltà di connettere le istituzioni con gli interessi e le attese della società civile, a partire dalle esperienze quotidiane delle donne.

Al di là dei diversi processi di socializzazione e di civilizzazione, i rapporti fra uomini e donne possono essere dunque misurati in relazione all'adempimento o meno dei diritti umani, che non sono qui intesi come vuote enunciazioni formali, come un semplice linguaggio di pretese vuote. I diritti umani significano in tale contesto il frutto di relazioni interpersonali, che si riferiscono a specifici contenuti e sentimenti morali: dal rispetto per la persona all'incentivazione dello sviluppo delle capacità umane. In tal modo diventa possibile sostenere un'idea di giustizia sociale di tipo trans-culturale[24] che pur partendo dall'analisi di specifici contesti di vita, mantenga saldi gli assunti del rispetto della dignità e dei sentimenti umani.

Col terzo messaggio sopra citato viene invece riportata alla ribalta l'altra protagonista della conferenza di Pechino: la "bambina"[25], o i bambini in generale. Non si tratta più solo di un generico rimando alla tutela dell'infanzia, bensì riguarda un più specifico piano di intervento per strappare i bambini a nuove schiavitù e sfruttamenti, da quelli del lavoro, fino alla prostituzione e al traffico. Sono anche queste nuove realtà che hanno dato al volto dell'immigrazione illegale un nuovo aspetto tragico e inquietante, per risolvere il quale si sono già mossi organizzazioni e stati. Ma per far fronte al fenomeno, bisogna avere una conoscenza più detta-

---

[24] Marta Nussbaum e Jonathan Glover (a cura di), *Women, Culture, and Development. A Study of Human Capabilities*, Clarendon Press, Oxford 1995.

[25] United Nations, "The girl-child", in *Platform for Action and Beijing Declaration*, UN, New York 1996, pp. 145-155.

gliata delle diverse realtà, in modo tale da poter intervenire adeguatamente. Da qui la richiesta, come domandato dalla direttrice del centro indiano, per uno scambio internazionale di banche dati. Tale forma di mobilitazione via internet ha avuto un rafforzamento in seguito a Pechino, anche perché nel frattempo é divenuto sempre più evidente che i bambini sono sottoposti, nolenti, a tutte le peggiori forme di sfruttamento a cui gli adulti e in particolare le donne devono spesso soggiacere. E in questo caso non si tratta sempre di tradizionali tipi di sfruttamento, ma di forme post-moderne di abuso che riproducono condizioni di neo-schiavitù per migliaia di esseri umani.

1. Glocalizzazione: una nuova visione di genere

Nonostante l'allarme per il radicalismo in agguato, Pechino ha rappresentato anche per la Chiesa un'importante verifica, oltre che scontro, sui temi relativi alla pianificazione familiare. In effetti, l'occasione della conferenza di Pechino è stato un indimenticabile processo di apprendimento, di confronto e di scontro per tutte le parti coinvolte. Dalle molte testimonianze che ho raccolto a proposito dell'impatto che la conferenza di Pechino ha avuto su gruppi e individui, la totalità delle mie interlocutrici tanto all'estero[26], quanto in Italia[27] hanno confermato che tale evento ha segnato uno spartiacque col passato, tanto a livello teorico, quanto a livello pragmatico.

Pechino ha aperto infatti una nuova fase all'internazionalizzazione della questione delle donne.

Ora abbiamo una visione più complessa e consapevole delle forme di vita che caratterizzano le diverse culture sul pianeta, grazie anche alle informazioni che ci giungono ormai in tempo reale dai posti più remoti della terra, come ci hanno dimostrato anche i pochi esempi citati all'inizio.

---

[26] Come coordinatrice dell'"International Network for Research on Gender" presso l'LSE Gender Institute di Londra.
(Si veda la web page: http://www.lse.ac.uk/Depts/GeNDER/).

[27] Nel caso sia della cooperativa milanese di immigrate Proficua, sia del Centro di Documentazione delle Donne di Bologna, vedi Marina Calloni, "Kreative Transformationen: das Beispiel einer Kooperative von Migrantinnen in Mailand", in: M.Calloni, B.Dausien e M. Friese (a cura di), Migration, Biographie, Geschlecht, Universität Bremen Verlag, Bremen 2000.

Dunque, dopo Pechino la storia del femminismo, le ricerche sulle donne e le strategie per politiche sociali più eque e mirate, non sono più quelli di una volta. Ciò è anche dovuto alla trasformazione delle modalità di comunicazione e di trasmissione del sapere, ma anche dal mutamento dei modelli d'indagine impiegati.

Se a Pechino si erano esperite forme di democrazia deliberativa diretta, nel discutere e nel decidere su come rappresentare certi argomenti e problemi in un contesto legale internazionale, soprattutto dopo Pechino sono state invece incrementate nuove forme di comunicazione, trasversali e indirette. Infatti, non solo sono stati cementati sodalizi e rafforzate conoscenze fatte in quell'occasione, bensì si sono costruite nuove reti di contatto e di ricerca. Una delle novità più eclatanti del dopo-Pechino è stata infatti la costituzione di *networks* ramificati che ormai viaggiano sui circoli informatici, focalizzandosi su temi e campagne precise. I mezzi informatici sono facilmente usabili e costano poco. Tuttavia il basso costo del servizio non impedisce l'aumento di nuove sperequazioni socio-economiche fra primo e terzo mondo e fra donne nello specifico. Infatti non tutti possono accedere ai mezzi telematici e dunque fruire delle opportunità che di lavoro, formazione e apprendimento che essi possono offrire. Anche la società dell'informazione deve dunque essere "democratizzata", al fine di conseguire il suo obiettivo primario: offrire a tutti i l'accesso a conoscenza e lavoro.

Negli ultimi anni si è dunque visto l'esponenziale incremento di comuni progetti di ricerca, sviluppo di strategie politiche, concertazione di campagne comuni. Ma si sono soprattutto visti il riallacciarsi o la costituzione di rapporti collaborativi fra Paesi considerati fino a poco tempo fa così distanti e polarizzati, ad Est per via della cortina di ferro e a Sud per via dei difficili processi post-coloniali. Alla base di questi nuovi tipi di collaborazione trans-nazionale – anche in zone di conflitti armati – non sono state poste concezioni umanitaristiche o solidaristiche di maniera. Loro intento è stato invece il reale interesse a capire i linguaggi e le problematiche altrui, senza sopraffazione.

In tal modo, le donne sono venute a dare un nuovo impulso e un contributo originale a processi di democratizzazione "dal basso" in atto, a livello sia pubblico, sia privato. L'approccio diventa dunque glocale, in altre parole locale e globale nello stesso tempo. Grazie agli incontri, alle reti telematiche, ma anche a nuovi progetti – come ad esempio quelli finanziati dalla Commissione Europea, che mirano soprattutto a finanziare *networks* composti da persone provenienti da paesi diversi - si è venuta a formare una concreta, quanto virtuale sfera pubblica femminista, capace di intervenire e influenzare il dibattito internazionale e le direzioni di organismi sovra-nazionali.

In un certo qual senso, si è venuta a sviluppare una nuova forma di *società civile trans-culturale delle donne*, dopo l'età di ideologie che avevano avvinto anche il cosmo della filosofia femminista. Pertanto, anche "l'ingerenza umanitaria" acquista un significato differente, poiché nel caso delle donne non mira a colonizzare o ad usare armi, bensì a collaborare con individui, spesso offesi e violati, nel tentativo di far prendere loro in mano le leve della trasformazione sociale e del mutamento della propria esistenza in senso democratico e a segno di un riscatto umano. In questo caso, il concetto di globalizzazione non significa la priorità del mercato finanziario sopra il territorio politico dello stato, bensì diventa un modo più generale per guardare a problemi comuni secondo una più ampia prospettiva di genere, di tipo trans-culturale.

Il movimento delle donne – come recita anche il titolo di un progetto di ricerca nordico – sarebbe dunque entrato in una "terza fase", soprattutto per via della sua internazionalizzazione nel contesto di una *democrazia trans-nazionale e cosmopolitica*.[28] Il femminismo era infatti nato fra Otto- e Novecento quale pretesa per il riconoscimento dei diritti di cittadinanza all'interno del circoscritto territorio nazionale. Successivamente si era sviluppato attraverso campagne internazionali - a partire da quelle sui diritti riproduttivi -, che avevano coinciso con la massima affermazione del capitalismo nell'età industriale e la sua contestazione. Ora, crollate le barriere ideologiche, si è aperto un nuovo scenario che ha però messo ancor più in luce miserie, devastazioni e rovine tanto a Sud, quanto ad Est del mondo.

Anche in questo caso, la mobilitazione "*cross-borders*" (cioè, attraverso le frontiere) delle donne, ha posto in evidenza nuove modalità di collaborazione internazionale. È stato questo il caso della lotta contro la violenza e degli interventi in zone di guerra, dove le donne sono state spesso violate e stuprate. Fondamentali sono stati gli apporti dati da gruppi di donne occidentali non solo nell'organizzare gruppi di sostegno, ma soprattutto nel collaborare a fondare case per donne e centri contro la crisi psicologica. Tale intervento ha coinvolto l'intera linea orientale dell'Europa, dalle zone del Barents russo, all'area del Baltico e del centro Europa, fino all'area adriatica, territori questi che vivono gli esiti disastrosi del collasso del sistema sovietico.

Fra i tanti esempi di intervento che si potrebbero citare, faccio qui riferimento a due progetti che conosco più da vicino e che sono a mio parere esemplari nel loro genere, pur rifacendosi a due diverse tradizioni femministe, culture nazionali dello stato sociale e a differenti esperienze politiche dell'uguaglianza di genere. In entrambi i casi, viene sviluppato

---

[28] David Held, A. McGrew, D. Goldblatt e J. Perraton, *Global Transformations. Politics, Economics and Culture*, Polity Press, Cambridge 1999.

un nuovo modello di cooperazione internazionale: non vi è alcuna imposizione esterna, bensì un lavoro comune che tiene conto dei contesti di vita locali e delle risorse umane disponibili, fondandosi principalmente sugli assunti di equità, rispetto e trasparenza nelle relazioni umane, nelle decisioni collettive e nell'uso delle risorse finanziarie. Si tratta del progetto *A Network for Crisis Centres in the Russian Barents Region* (cioè, una rete per i Centri di Crisi nella regione russa di Barents)[29], in parte afferente alla School of Politics 'Alexandra Kollontaì, con sede ad Arcangelo nella Russia nord-occidentale; e del progetto portato avanti in Bosnia e Kossovo da parte del Centro di Documentazione di Bologna[30].

Ciò che è interessante rilevare nel contesto dell'Europa orientale, è come le ramificate reti di donne che erano già presenti nei Paesi socialisti prima della Perestrojka, si siano ora trasformate in progetti di intervento pragmatico e in progetti scientifici[31], che cercano di venire a capo di conflitti e di situazioni di grave disagio sociale e penuria, a partire dal "capitale sociale e umano" esistente, ovvero dalle risorse umane a disposizione. Si vengono così a formare nuove e fruttuose interrelazioni, fino ad ora impensate, fra diverse parti del mondo, fra ricercatrici, attiviste, assistenti sociali, direttrici di progetti internazionali, studentesse e in generale donne, che forse hanno subito violenza e che sono diventati soggetti attivi per la trasformazione delle loro inique realtà.

Ma ci sono anche fattori geo-politici di tipo globale che hanno permesso queste nuove forme internazionali di collaborazione e di democratizzazione, anche all'interno del panorama femminista. Si tratta del fatto che i confini politici statali non hanno più quel ruolo distintivo e demarcativo che avevano ricoperto fino ad alcuni decenni fa. In effetti, il crollo del sistema sovietico ha rimesso in contatto l'intera area polare russa con gli stati nordici dell'Europa, tant'è che esiste addirittura un progetto, finanziato dall'UNESCO Most, in cui si studiano i *Circumpolar Coping Processes* (processi atti a far fronte a conflitti e problemi nell'area circumpolare).

Raccogliendo i dati di otto diversi paesi polari, tale iniziativa ha messo in luce una serie di problemi comuni che caratterizzano la gestione familiare e le relazioni di genere nell'intero arco artico, dall'Europa all'America senza soluzione di continuità.

Un altro elemento geo-politico che ha trasformato i precedenti assetti, è stato indubbiamente l'affermazione dell'Unione Europea, che pur rappresentando solo 17 paesi, si è ormai assunta il nome dell'intero

---

[29] Diretto da Aino Saarinen presso l'Università di Oulu in Finlandia.

[30] Si veda la web page: http//www.orlando.women.it

[31] Marina Calloni e Aino Saarinen (a cura di), *Gender, Research and Networks across the Boundaries. A different approach to globalisation*, Nordic Council of Ministries, Copenhagen 2000.

rappresentando solo 17 paesi, si è ormai assunta il nome dell'intero continente.

Ultimamente, con il "piano Emerson", commissionato da Prodi, si è poi studiata l'intera area balcanica, in vista della progressiva inclusione dei Paesi dell'Est dopo le guerre etniche. Tali fattori hanno contribuito a ricondurre sotto un'egida comune le molteplici differenze regionali dell'Europa, pur promuovendo le aree più svantaggiate e sostenendo politiche di pari opportunità. Ed entro tale nuova operazione socio-culturale vi è stata anche l'incentivazione per la costituzione di reti (*networks*)[32], la formazione di reti accademiche sugli studi di genere (*gender studies*) in grado di competere col modello anglo-americano[33], ma soprattutto la spinta per lo sviluppo di studi comparati sulle relazioni di genere.[34]

L'eredità del dopo-Pechino è tuttavia radicata nella storia stessa dell'Unione Europea. Infatti fu alla Conferenza cinese che per la prima volta l'UE, la cui capo delegazione era spagnola, Cristina Alberdi, fu riconosciuta come specifico attore politico, ottenendo l'accreditamento internazionale riservato agli stati nazionali. Ma il dopo-Pechino è iscritto anche nella storia degli ultimi governi italiani. Infatti, al fine di ottemperare ai dettami della Piattaforma, il primo ministro allora incaricato, Romano Prodi, decise di istituire un apposito Ministero per le Pari opportunità, che da allora è passato attraverso tre governi.

L'esito di Pechino va ripercorsa seguendo il filo rosso e l'affermazione della nozione stessa di genere entro contesti tanto nazionali, quanto internazionali. Tuttavia, la fortuna di tale nozione va principalmente ricercata nella controversia teorico-politica che all'inizio degli anni '90 aveva caratterizzato il dibattito femminista. Erano anche gli anni in cui si metteva sotto critica il concetto di uguaglianza alla luce della differenza e in cui l'approccio post-moderno e decostruttivista

---

32 Si veda il testo sottoscritto dal "Women and Science: Networking the Networks", promosso dalla DG XII della Commissione di Bruxelles (8-9 luglio 1999) della *Declaration of Networks Active in Europe*
(vedi: http://www.cordis.lu).

33 Si vedano ad esempio il programma **AOIFE** (Association of Institutions for Feminist Education and Research in Europe), con sede presso il NIKK di Oslo, e il programma Socrates **Athena** (Advantaged Thematic Network for Activities in Women's Studies in Europe), con sede a Utrecht e coordinato da Rosi Braidotti. Entrambi hanno come scopo lo sviluppo congiunto di corsi accademici, scambi ed edizioni di testi sui Gender Studies in Europa.

34 Fra i molteplici studio, si veda S.Duncan e B.Pfau-Effinger (a cura di), *Gender, Work and Cultures: mapping gender inequalities in Europe,* UCL, London 2000.

faceva la sua breccia nel campo femminista.[35] In Italia il dibattito si era invece maggiormente focalizzato sull'ontologia della differenza sessuale.

Da queste brevi indicazioni, si può già tuttavia evincere il complesso lascito di Pechino e l'eredità di due altri fondamentali concetti che sono ormai entrati a far parte del linguaggio pubblico: *empowerment* (cioè, acquisizione di potere e rafforzamento,) e mainstreaming (introdurre una prospettiva di genere in tutti i documenti e ambiti istituzionali). Tali nozioni sono altresì divenute testimonianza della fine della questione femminile concepita come una problematica di ghetto che doveva tutelare soggetti deboli. Mediante esse viene invece affermato un chiaro principio: che la prospettiva di genere sia presente in tutti gli ambiti di intervento istituzionale e di politica sociale, oltre che essere rappresentata in tutti i settori lavorativi e nel dominio scientifico.

La Piattaforma di Azione aveva infatti affermato che:

"Il rafforzamento del potere alle donne e la loro piena partecipazione nelle diverse sfere della società sulla base dell'uguaglianza, includendovi la partecipazione ai processi decisionali e l'accesso al potere, sono aspetti fondamentali per l'avanzamento dell'uguaglianza, dello sviluppo e della pace."

Tali assunti sono la base stessa su cui può essere rifondata l'idea di giustizia sociale, a partire soprattutto da contesti locali.

2. Il genere e la crisi del welfare nazionale

L'eredità di Pechino è stata finora analizzata in questo saggio dal punto di vista dei suoi seguiti internazionali. Tuttavia, non bisogna dimenticare di considerare i risvolti a livello nazionale, soprattutto nella crisi del modello del *welfare state* in tutti i Paesi europei, al di là dei successi raggiunti o meno e delle diverse varianti politico-culturali. In

---

[35] Joan Scott, "Gender. A Useful Category of Historical Analysis", in: *American Historical Review*, vol.91, pp.1053-1075; J.Flax (1992), "Beyond equality: gender, justice and difference", in: G.Bock and S.James (a cura di), *Beyond Equality and Difference. Citizenship, Feminist Politics and Female Subjectivity*, London-New York: Routledge, p.193 sgg;: Regina Becker-Schmidt (1993), "Geschlechterdifferenz- Geschlechterverhältnis: soziale Dimension des Begriffs "Geschlecht", in: Frauenforschung, n.1-2, pp.37-46; Memoria, Genere e soggetto. Strategie del femminismo fra Europa e America, numero speciale, 1989, vol.25, n.1.

effetti, uno degli obiettivi dello Stato sociale era stato quello di "proteggere" le donne, soprattutto in veste di lavoratrici. Proprio per tal motivo, vale forse la pena di spendere qualche parola anche su questo argomento, ritematizzando la questione stessa del lavoro e della formazione continua, mantenendo sullo sfondo l'obiettivo del conseguimento della giustizia sociale.

In uno studio pubblicato nel Regno Unito nel 1994[36] ad opera di una Commissione di esperti, incaricati di indagare i problemi e le prospettive di miglioramento per la società britannica, la giustizia sociale veniva definita quale ideale fondato sostanzialmente su quattro principi. In particolare, veniva affermato che:

1) una società libera si deve basare sull'uguaglianza di tutti i cittadini, espressa nelle libertà civili e politiche fondamentali, che stabiliscono che i diritti uguali per tutti precedono qualsiasi legge;
2) sulla base dei diritti di cittadinanza ogni essere umano deve essere in grado di godere di un reddito;
3) l'autorispetto e la pari cittadinanza ammettono qualcosa di più che il semplice soddisfacimento dei bisogni primari, dal momento che richiedono nuove opportunità e mutamenti di vita;
4) al fine di ottenere le tre condizioni sopra citate per il conseguimento della giustizia sociale, bisogna riconoscere che non tutte le ineguaglianze sono ingiuste (come ad esempio il fatto che uno studente guadagni meno di un medico), ma che le ineguaglianze ingiuste devono essere ridotte o eliminate.

Tali dichiarazioni, normative e pragmatiche al tempo stesso, mostrano lo iato fra livello morale e realtà empirica, dove la giustizia sociale – promossa dallo stato - viene affermata mediante l'appello ai diritti di cittadinanza, la richiesta di equità distributiva, la pretesa di pari opportunità di lavoro per tutti gli individui, la promozione di politiche sociali, il rispetto della dignità psico-fisica di ogni soggetto.

Ma tale contrasto indica anche la crisi epocale dello Stato nazionale e del *welfare state*, ovvero delle istituzioni cardine su cui si erano formati ed accresciuti i diritti di cittadinanza, soprattutto di tipo politico e socio-economico. La tensione fra la giustizia morale di tipo cosmopolitico (ovvero riferita a tutti gli esseri umani) e la giustizia politica di tipo nazionale (ovvero attribuita ai soli cittadini appartenenti ad un certo territorio) si fa dunque più evidente a partire soprattutto dal contesto sociale

---

[36] Commission on Social Justice (a cura di), *Social Justice. Strategies for National Renewal.* Vintage, London 1994.

della distribuzione delle risorse. E tale questione riguarda però maggiormente gli immigrati che non godono di diritti politici. Tuttavia, ancora una volta, donne e immigrati sono i soggetti maggiormente esposti alla fluttuazione del mercato occupazionale.

Il lavoro vivo ha intanto lasciato posto a sistemi informatizzati, al terziario avanzato e ad una ramificata società dei servizi, ovvero ad una società in cui il lavoro diventa "flessibile" nei modi e nei tempi di produzione. La disoccupazione diventa pertanto un elemento costante del sistema produttivo e politico. Intanto nuovi tipi di povertà e marginalità stanno emergendo, accompagnando tradizionali forme di esclusione sociale. E ancora una volta le donne vengono coinvolte in prima persona. Quindi, come affrontare tali mutamenti socio-economici, in modo tale da non essere ancora una volta sopraffatte? Tale situazione flessibile riuscirà a produrre nuove opportunità, oppure comporterà il riaffermarsi di tradizionali forme di segregazione e di ineguaglianza di genere?

La crisi del *welfare state* ha di fatto portato con sé il tracollo non solo del sistema di produzione industriale, bensì anche dei modi di vita a cui esso si riferiva. In particolare, è venuta a sparire la figura dell'operaio e del *breadwinner*, ovvero di colui che guadagna il pane per tutta la famiglia. Molti hanno visto nel crepuscolo di questa tipologia maschile la fine stessa del patriarcato. Ma è proprio vero che tale cambiamento socio-culturale può significare per le donne maggiori *chance*, opportunità e accesso al potere, oppure rappresenta di nuovo l'occasione per essere impiegate quali soggetti a minor costo e senza troppe qualifiche, in quanto più "flessibili" degli uomini, ma ai quali rimangono maggiori oneri familiari da sostenere?

A mio parere, la presunta fine del "patriarcato" tradizionale e industriale non ha significato per le donne la possibilità di accedere alla pari a posti di lavoro e di responsabilità[37]. Come bisogna allora usare la contingenza storica che ci indica un radicale cambiamento del sistema e dei modi di vita per proporre forme più eque di giustizia sociale, ridistribuzione delle risorse, maggiore accesso al potere e prassi sociali più egualitarie?

Ritengo che sia ormai divenuto necessario ripensare l'agenda di un femminismo politico-teorico in senso glocale e pragmatico che tralasci le angustie della metafisica della differenza sessuale.

Uno degli aspetti tradizionali, su cui varrebbe però la pena di interrogarsi nuovamente e in modo originale, sarebbe a mio parere la domanda sul perché l'indubbia influenza esercitata dalle donne nella riproduzione del quotidiano, a partire dalla famiglia per arrivare agli uffici e ai

---

[37] Marina Calloni, "Family and Patriarchy: is their Link at an End?", *Gender Institute Discussion Papers*, London School of Economics, London 2000.

servizi, non riesca a tradursi davvero in un effettivo ruolo dirigenziale. Le risposte possono essere al proposito molte, complesse e non certamente univoche. E di questo si è già scritto in abbondanza. La difficoltà di accesso al *decision making* ovvero ai "luoghi di potere" e a tutti quegli ambiti in cui vengono prese decisioni aventi ricadute collettive, è infatti certamente dovuta alla forza di sbarramento operato dai custodi maschili del potere, ma è talvolta anche determinata da una ridotta autocomprensione delle donne rispetto alle proprie potenzialità e capacità effettive.

Tuttavia, per promuovere una reale politica di *empowerment*, bisogna innanzitutto evitare l'identificazione delle donne con i soggetti più vulnerabili e marginali *tout-court*, oppure con le posizioni neodarwiniane che ritengono che le discrepanze fra uomo e donna non siano dovute a discriminazione, bensì ad un'insormontabile differenza bioormonale.[38] Di fatto, pur essendo le donne ancor oggi svantaggiate nell'ottenimento dei posti di lavoro e di posizioni di prestigio, tuttavia esse non possono essere definite come soggetti passivi. Sono viceversa attive, autonome nelle loro scelte, hanno capacità imprenditoriali e sanno prendere i rischi. Ma allora, dove sta la difficoltà di "inserimento"?

Al di là di forme di "autolimitazione" culturali e di segregazioni sociali, uno dei principali problemi consta, a mio parere, nei limiti intrinseci di una tradizionale idea di cittadinanza nazionale quale appartenenza statica ad un territorio. Penso che questa appartenenza vada invece ripensata in senso tanto multiculturale, quanto di genere. Vanno infatti più adeguatamente sviluppate le risorse umane contenute nei processi interculturali, elaborando una più duratura strategia relativa all'educazione permanente prendendo in esame esperienze concrete di vita e di lavoro, vissute in particolare da donne, a partire dalle donne. È diventata infatti sempre più urgente la valorizzazione delle differenze culturali e delle esperienze di genere, intese non solo come continuo e reciproco sforzo comunicativo, atto a chiarire pregiudizi reciproci, bensì come prospettiva pragmatica, volta alla costruzione di lavori "qualificati". Bisogna cioè sviluppare un'idea diversa e alternativa di mercato che più che assecondare le tendenze economico-finanziarie del momento, sappia creare nuovi servizi e strutture sociali, e con essi una nuova idea di imprenditorialità cooperativa.[39]

A tale scopo, anche l'idea stessa della propria educazione va mutata, secondo l'ottica del *lifelong learning*, ovvero di un processo di apprendimento che dura tutta la vita e che viene esperito tanto nei luoghi della formazione tradizionale, quanto nei diversificati ambiti delle attività

---

[38] Marina Calloni, "Kingsley Browne, Divided Labours. An Evolutionary View of Women at Work. A Review", in: *British Journal of Industrial Relations*, 2000, n. 1.

[39] Si veda l'esperienza della cooperativa milanese Proficua, sopra menzionata.

socio-lavorative e delle esperienze culturali. Il che implica un diverso atteggiamento individuale verso il sapere e la "società della conoscenza", una maggiore flessibilità nei modi e tempi di apprendimento, un costante interesse per la propria specializzazione, una ricostruzione dei tradizionali luoghi dell'insegnamento istituzionale. La nuova idea di formazione deve cioè rendere compatibili gli impegni familiari col tempo di lavoro e la necessità di una continua qualificazione e riqualificazione, anche grazie all'impiego di nuove tecnologie dell'apprendimento a distanza.[40] È del resto la mobilità del capitale umano a rendere oltremodo necessario tale approccio all'educazione e alla consapevolezza individuale in merito alla propria formazione continuaUna società basata sui servizi e sulla rapidità della comunicazione richiede pertanto un agire creativo, l'ideazione di nuove opportunità e la messa in pratica di politiche immaginative, contro il formarsi delle nuove *élite* del monopolio della conoscenza, della comunicazione e del potere. Proprio per via della loro storia individuale e collettiva, le donne potranno giocare un ruolo notevole, a patto che non si limitino a tentativi di piccolo cabotaggio, chiuse nella sfera dello stretto necessario e spinte ad agire sotto la morsa della contingenza che le induce ad essere "creative ed ingegnose" perlopiù per sbarcare il lunario, a causa di un marito disoccupato o mancante e di figli adulti che ancor pesano sulle madri in quanto privi di futuro e di occupazione. Bisogna invece a mio parere rilanciare la sfida del "pensare in grande".

È venuto il momento di valorizzare davvero il *capitale culturale* raccolto dalle donne come individui e gruppi, in forma di *risorsa collettiva*. Sarebbe giunto il momento di investire anche sulla propria biografia, senza lasciar fuori o rinnegare nulla di sé e della propria storia, la propria origine o tradizione. Tali eredità diventano invece in modo imprevedibile potenti risorse che aiutano a rafforzare tanto la propria identità individuale, quanto ad inventare nuove attività, sostenute da una formazione continua. Tale atteggiamento avrebbe il vantaggio di accrescere l'autostima e il funzionamento delle proprie capacità, attribuendo un valore specifico alle identità culturali e individuali di ciascuno. Da parte sua lo Stato deve evitare certamente che i suoi cittadini cadano nella trappola assistenzialistica della povertà, ma deve anche garantire la sicurezza sociale e a fare in modo che le opportunità siano eque per tutti, che la redistribuzione del reddito sociale non avvantaggi coloro che sono già privilegiati e che il lavoro venga promosso attraverso politiche d'investimento selettive.

---

[40] Si veda al proposito il progetto europeo "Diotima", legato agli studi di genere, con sede a Torino e diretto da Marila Guadagnini.

Apprendere reciprocamente e continuamente significa investire su se stessi, sulle proprie potenzialità di trasformazione sociale e sulle proprie abilità lavorative, contribuendo a mutare la qualità della vita, propria e altrui. Il patrimonio comune consta anche nel saper costantemente rivalorizzazione sé assieme agli altri, dando spazio anche a coloro cui non è stata ancora offerta alcuna *chance* di riscatto, ma che devono poter riappropriarsi della propria vita.

Le esperienze biografiche delle donne possono aprire ad una miriade di iniziative innovative e a idee trasformatrici, ma possono anche permettere l'ideazione ed esecuzione di nuovi progetti sociali e politici. Basta però che l'ambito "personale", ovvero il piano delle esperienze vissute, non venga sempre necessariamente identificato con la sfera politica comune che, come tale, è invece lo spazio d'azione collettiva che trapassa le vite intime degli individui, pur rappresentandole. Se le nostre vite di donne occidentali non possono essere certo comparate con quelle di chi vive allo stremo o in guerra, pur tuttavia possono trovare molte consonanze nella *comune conditio muliebre*.

Il movimento politico delle donne si è ora trasformato in una miriade di reti dalle diversificate esperienze, dai diversi intenti e saperi professionali, ma dai contatti costanti, incrociati e sovrapposti, tali da permettere l'ideazione, la pianificazione e la messa in opera di progetti e attività comuni. La sfida per le donne - nonostante sia come al solito difficile fare generalizzazioni - consta ora nel sapersi misurare con un mondo del lavoro globale e radicalmente trasformato, ma anche affrontare una politica istituzionale nazionale che è in cerca di cambiamento. Nel frattempo, permangono e insorgono vecchie e nuove sperequazioni sociali, sempre sulla base della differenza di genere.

Proprio per tutte queste ragioni, bisogna sapersi misurare con la forza critica del discorso pubblico, coi limiti del nostro femminismo, ma facendo sempre affidamento sugli strumenti legittimi della democrazia deliberativa, le cui propulsioni provengono sempre "dal basso", oltre se stessa.

UNA PROSPETTIVA ANTROPOLOGICA DI GENERE PER LA DIFESA DEI DIRITTI UMANI

Francesca Declich
Università di Urbino

Introduzione

Oggi si parla sempre più spesso del tema dei diritti umani nei mezzi di comunicazione di massa; molti eventi nei conflitti a livello internazionale sembrano evidenziare, secondo ciò che ci viene trasmesso, realtà nelle quali un aiuto concreto alla difesa dei diritti umani si fa sempre più necessario.

Il riferimento alle violazioni dei diritti umani appare nei più svariati contesti: quando un marines americano ferito – uomo che ha scelto di vestire le armi per professione - viene trascinato da alcuni Somali per le strade di Mogadiscio, quando un Somalo accusa alcuni militari italiani di averlo torturato, quando alcuni migranti clandestini vengono gettati da scafisti albanesi nel mare Adriatico, quando le mutilazioni genitali subite dalle donne africane vengono praticate anche in occidente, quando c'è una campagna in difesa delle donne Pakistane che vengono sfigurate con l'acido muriatico dai mariti per essere umiliate o quando si rivela una politica di stupri di massa ai fini di etnocidio praticata sulle donne in Bosnia. Recentemente, come riportato da Agger et al (1995)[41], è stato stimato che 700.000 persone in Bosnia-Herzegovina e Croazia soffrono di gradi severi di forme psichiche traumatiche e necessiterebbero di un trattamento urgente. Si è valutato poi che altre 700.000 persone meno colpite necessiterebbero di aiuto professionale in tempo di pace, poichè lo stress post-traumatico sarà il problema di salute pubblica più importante nella ex-Yugoslavia durante la prossima generazione.

L'Unione Europea ha oramai stabilito che nessun paese potrà unirsi all'Unione stessa se non esiste un rispetto non solo dello stato di diritto, ma dei diritti umani all'interno del Paese; la Turchia a causa delle violazioni di diritti umani al suo interno ha atteso invano per molto tempo l'inclusione nell'Unione Europea. Gli stessi aiuti strutturali allo sviluppo nei paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) sono vincolati al rispetto dei diritti umani.

---

[41] Agger et al., *Theory and practice of psychosocial projects under war conditions in Bosnia-Herzegovina and Croatia,* Zagreb, ECHO/ECTF, citato da Derek Summerfield, "Una crítica de los proyectos psicosociales en poblaciones afectadas por la guerra basadas en el concepto de Trauma Psicológico", in Paul Pérez Sales (coordinador), *Actuaciones Psicosociales en Guerra y Violencia Polítitica,*Ediciones Exlibris, Madrid, 1997:187-188.

In sostanza un cittadino italiano comune[42] può restare facilmente confuso dalle nuove connotazioni che il concetto di "diritti umani" sembra prendere in relazione ai nuovi eventi storici che si verificano, all'incredibile enfasi che viene posta sul rispetto dei diritti umani individuali di alcune persone piuttosto che quella dei diritti individuali e collettivi di enormi fasce di popolazione e ad alcuni degli appelli allarmistici diffusi dalle organizzazioni internazionali ai fini di raccogliere aiuti umanitari.

Già da tempo è stato evidenziato che il concetto di diritti umani è socialmente e storicamente costruito. La bozza della prima Dichiarazione Universale dei Diritti umani venne scritta e negoziata in seguito alle atrocità della seconda guerra mondiale. La sua formulazione riflette soprattutto i diritti umani cosiddetti di "prima generazione", diritti civili e politici che proteggono sostanzialmente la sicurezza della persona. La "seconda generazione" dei diritti umani è quella dei diritti socio-economici e culturali. Questi includono i diritti al lavoro, a condizioni di lavoro giuste e i diritti a uno standard di vita che assicuri salute e benessere. Tra questi c'è l'intero insieme di quelli che in Italia vengono chiamati i "diritti sociali" dei quali i tre fondamentali sono i diritto al lavoro, all'istruzione e alla salute; le rivendicazioni relative a questi diritti sono nei confronti dello stato. Tuttavia i servizi sociali che uno stato di fatto offre ai cittadini dipende dalla ricchezza della nazione, dal suo sviluppo economico e tecnologico oltre che dalla sua organizzazione politico/amministrativa. Alcuni paesi in via di sviluppo, come ad esempio la Tanzania, hanno offerto a tutti istruzione, salute e lavoro, ma non sono più in grado di farlo oggi, per le vicende politico amministrative mondiali che includono, non ultima, la caduta del muro di Berlino.

Le nazioni del Terzo Mondo aggiunsero ai diritti socio-economici una "terza generazione" di diritti umani, i diritti alla solidarietà e allo sviluppo per la pace, a un ordine socioeconomico più equo e a una gestione ambientale sostenibile. Più recentemente si è poi sviluppato un rifiuto dell'universalità dei diritti umani, respinti come etnocentrici, con un'insistenza sul fatto che i diritti degli individui non possono essere separati dal loro contesto collettivo. Da quest'ultima categoria di rivendicazioni si stanno recentemente aggiungendo diritti di "quarta generazione", i diritti degli indigeni; con questa quarta generazione i gruppi indigeni rivendicano i diritti all'autodeterminazione politica e al controllo sul proprio sviluppo socio-economico.[43]

---

[42] Cittadino il quale, peraltro, non ha praticamente ricevuto una istruzione sull'educazione civica, come è il caso nella pratica della maggioranza delle scuole italiane.

[43] Messer, 1993:222-223.

Semplice invisibilità analitica o vere e proprie scelte politico/economiche?

Dunque è chiaro che esistano diritti umani individuali universali e diritti umani dei quali si gode in quanto appartenenti ad una collettività, ma è anche chiaro che nella società odierna il diritto umano di un soldato americano – uomo che ha scelto di vestire le armi per professione e di obbedire a ordini militari - tardi molto meno ad essere legittimato e, addirittura, divenga il simbolo di decisioni politiche di ordine mondiale degli Stati Uniti - a non intervenire ulteriormente per interventi umanitari in altri Paesi-, di quanto non sia piuttosto il diritto di 200.000 guatemaltechi a non essere uccisi, massacrati, torturati o fatti scomparire nel proprio paese, oppure di bambini drogati ed abusati allo scopo di essere adoperati come forze armate in Africa. Di questi ultimi alla televisione italiana credo di non rischiare molto nel dire che, se è avvenuto, se n'è parlato al massimo due o tre volte in dieci anni, e, forse qualche volta in più solo perché una Guatemalteca – Rigoberta Menciù – ha ricevuto il premio Nobel per la pace; ironicamente siamo invece stati tartassati di immagini delle forze della UNOSOM[44] in Somalia. I Guatemaltechi morti nel corso degli ultimi 30 anni (un certo numero dei quali uccisi tramite atti di genocidio nei confronti di alcuni gruppi indigeni) sono circa 200.000 rispetto al pur gravissimo caso dei 20.000 morti in Cile tra il '73 e il '90[45] o dei 30.000 scomparsi (*desaparecidos*) in Argentina.

Il danno creato dai mezzi di comunicazione di massa sul tema della difesa dei diritti umani è dunque, a mio avviso, soprattutto quello di mettere alla stessa stregua, ovvero presentare come fatti dello stesso livello di importanza e gravità, eventi accaduti ad un singolo individuo, con eventi di violazioni che coinvolgono centinaia di migliaia e milioni di persone. Questo, unito alla ovviamente non conoscenza diffusa del diritto umanitario internazionale, dà origine a un caos informativo piuttosto che produrre informazione. Anzi, nel caso dei Guatemaltechi e di molti altri gruppi di popolazioni civili che diventano vittime involontarie di guerre altrui[46], l'informazione non viene neanche trasmessa.

Dunque sembra sempre più vero, come ormai messo in luce da tempo, che il concetto di diritti umani è un concetto che procede e si articola contestualmente con il verificarsi di mutamenti sociali[47] ed è stato anche

---

44 Missione di pace delle Nazioni Unite in Somalia.

45 Vedi Bustos Ramírez J., "Violencia y dominación en Latinoamérica: un modelo a desarmar", en *Control social y sistema penal en América Latina*, Barcelona:PPU, 1987 citado por Rodríguez B., Alejandro, 1996:11.

46 Vedi ad esempio l'analisi di Roberto Cavalieri per l'informazione giornalistica sui casi di Ruanda, Zaire e Burundi.

47 Vedi, ad esempio, Bobbio, 1990:66-67, 78.

sottolineato il nesso esistente tra emergere di mutamenti sociali e nascita di nuovi diritti. Il "chi" protetto dai diritti varia poi secondo il contesto sociale, storico e gli interessi politici[48]. Tuttavia, al contrario di ciò che si potrebbe pensare dallo studio di certa sociologia del diritto, il concetto di diritti umani delle donne non procede semplicemente di pari passo con il procedere dei mutamenti sociali, perché vi è sotteso un problema epistemologico, ovvero di studio della conoscenza, che non è di per sé scontato. Il motivo per il quale non si può più parlare di "diritti dell'uomo"[49], ma si deve parlare di "diritti umani" è anche che la prima formulazione, lungi dall'essere una pura questione linguistica, cela ancora una serie di sfumature che impediscono di rendere giustizia anche all'"altra metà del cielo", come si usava parlarne una venticinquina di anni fa parafrasando Mao per indicare la metà della popolazione del mondo, ovvero gli esseri umani di sesso femminile. Il termine "diritti dell'uomo" è una formulazione che cela in realtà una incapacità analitica e produce invisibilità analitica. Per ciò che riguarda i diritti umani individuali e collettivi questo risulta particolarmente evidente in relazione ad un caso eclatante di violazione dei diritti umani delle donne occorso in realtà durante la seconda guerra mondiale, ma che ancora oggi tarda ad essere riconosciuto come tale.

Le "comfort women" in Giappone[50]

Le "comfort women" dell'esercito giapponese nella seconda guerra mondiale sono un caso che può essere estremamente esemplificativo del fatto che esista la necessità di evidenziare i diritti umani specifici delle donne affinché i diritti di tutti gli esseri umani, uomini e donne, siano riconosciuti legittimamente.

Il termine "comfort women", ovvero donne dedite a favorire il comfort", è un termine eufemistico che si riferisce ad un enorme gruppo di approssimativamente 200,000 donne asiatiche che venivano raggirate e forzatamente inviate al fronte a servire come prostitute dei soldati

---

[48] Bobbio, ibidem.

[49] Il dibattito sulla genderizzazione delle lingue neolatine sembra ormai una questione fuori moda. Tuttavia va ricordato che la metà della popolazione nei paesi di lingua neolatina, le donne, in un contesto in cui l'individualizzazione e "genderizzazione" del linguaggio fa parte anche dei criteri di marketing più comuni, - anche i pannolini per gl'infanti si vendono, oggi, diversi per maschietti e femminucce - non si riconosce adeguatamente nella categoria di "uomo" ma si riconosce, certamente, nella categoria di "essere umano".

[50] Sono in debito nei confronti di Hein dal cui testo ho trascritto i dati su questo caso ancora così poco conosciuto.

dell'esercito giapponese. Le "comfort women" venivano reclutate in diverse maniere (tramite la promessa di un lavoro o intimidazioni ai genitori poveri); mentre ad alcune di loro venivano affidati anche ruoli nelle cucina e nella pulizia, il loro compito primario era quello di prestare quotidianamente servizi sessuali ad un buon numero di soldati. La loro vita era estremamente difficile e molte furono deliberatamente uccise o abbandonate nei campi di battaglia dalle armate che si ritiravano. Nelle decadi susseguenti alla guerra le sopravvissute vissero poi in estrema povertà, spesso sole piuttosto che con i familiari.

Solo nel 1990 è stata posta la questione della riparazione da parte del Giappone nei confronti di queste donne sebbene nessuna di esse si fosse auto-identificata pubblicamente fino al 1991. Il governo giapponese rispose che il governo in tempo di guerra non aveva nessun coinvolgimento diretto con la prostituzione forzata e premeditata. Questa risposta dello stato provocò uno sgomento tale che ne nacque un movimento preciso per fare luce e giustizia su questa vicenda, così che solo oggi si può avere un quadro storico più chiaro del fenomeno, delle sue caratteristiche e della sua entità.

I leader militari giapponesi pensavano che i soldati avessero bisogno di sesso e misero su queste case di tolleranza per fornirglielo. Alcune ragioni di questa scelta erano che tramite questo servizio sarebbe stato più facile controllare le malattie veneree tra i militari e, con l'offerta di servizi sessuali ufficializzati, si sarebbe evitato che i soldati violentassero indiscriminatamente altre donne nei dintorni dei campi militari.

Quindi venivano scelte soprattutto donne non sposate, o ragazze piuttosto che prostitute professionali, per mantenere basso il livello di malattie veneree già presente, e queste erano forzate a sottoporsi puntualmente a visite mediche e cure. Le donne venivano reclutate in diversi modi: letteralmente trascinate via dalle loro case e caricate su camion, - tanto che alcune di loro rimasero per sempre inorridite al ricordo dei membri delle loro famiglie talvolta feriti mentre venivano portate via-; alcune venivano trasformate in schiave tramite sotterfugi: ad alcune si prometteva un lavoro in fabbrica mentre venivano poi portate nella casa di tolleranza e ivi rinchiuse; alcune compresero il loro destino mentre venivano ingaggiate, ma non avevano modo di opporsi a quel destino. Circa l'80 % delle donne portate via sembra fossero Coreane: vennero considerate le candidate migliori perché venivano considerate razzialmente inferiori ai giapponesi ed erano integrate solo in parte nel Paese. Peraltro, alcuni documenti giapponesi mostrano che le Coreane furono scelte anche perché, in quanto giapponesi, non erano coperte dalle convenzioni sul trattamento del nemico durante il tempo di guerra, perciò il loro imprigionamento non poteva divenire la base per un tribunale inter-

nazionale contro il Giappone. Il loro status legale come soggetti colonizzati dal Giappone, e fino al 1952 come cittadini giapponesi piuttosto che nemici nazionali, era dunque un sistema che le lasciava completamente indifese di fronte alla legge internazionale. C'erano tuttavia anche donne di molte altre zone occupate dal Giappone.

I materiali autobiografici delle confort women che sono stati raccolti parlano di stupro costante. Una donna coreana racconta: "Ci alzavamo alle 7 del mattino, ci lavavamo e facevamo colazione a turno. Dalle 9.00 circa i soldati cominciavano ad arrivare in file ordinate. Dalle 6.00 del pomeriggio arrivavano gli ufficiali di alti ranghi e alcuni rimanevano durante la notte. Ognuna di noi doveva essere a disposizione di 30/40 uomini al giorno e spesso non c'era tempo per dormire."[51] Un'altra donna spiega che si dovevano servire dai 30 agli 80 uomini al giorno. Le donne venivano pagate solo qualche volta, quasi mai. Quelle che facevano qualche resistenza venivano percosse e anche punite di fronte alle altre donne come avvertimento.

Il sistema era molto integrato nel apparato gerarchico militare: i soldati di diverso grado pagavano prezzi diversi e i tempi migliori della giornata erano dedicati ai ranghi più alti, i quali riservavano per sé le donne considerate razzialmente superiori alle altre, le non coreane. Sebbene la documentazione su queste case di schiavitù sessuale venne distrutta velocemente con l'arrivo delle forze alleate, alcune di queste case furono trovate dalle forze alleate, le quali intervistarono alcune delle donne coinvolte.

La storia delle "comfort women", dunque, è stata di conoscenza comune in Giappone per decadi; tuttavia, prima che scoppiasse il caso nel '90, queste erano semplicemente viste come "donne cadute in disgrazia" a causa degli eventi della guerra e rovinate dall'esperienza sessuale al di fuori del matrimonio. Chi le conobbe alla fine della guerra pensava a loro come a delle sfortunate che avevano perso i riferimenti in norme sociali e relazioni legali, piuttosto che come vittime di violazione dei diritti umani o di crimini di guerra. Molti giapponesi ne avevano pietà, ma pochi misero in discussione il fatto che avessero comunque perso, di fatto, permanentemente il loro status e la loro dignità.

Disgraziatamente in Giappone il fatto che queste donne fossero: permanentemente incarcerate, rinchiuse in un interno, ricevessero scarso cibo, soffrissero freddo o caldo intenso continuamente, fossero rinchiuse in ambienti insalubri e pieni di zanzare, non fosse loro permesso di dormire a sufficienza, e vivessero di puro dolore e spossatezza causata da tormenti continui ha attratto meno attenzione di quanto non lo abbia

---

[51] Hein, Laura, 1999 « Savage Irony : the Imaginative Power of the 'Military Comfort Women' in the 1990s », in *Gender and History,* 11, 2, 1999 :336-372.

invece avuto la esperienza del primo stupro e quella sorta di fascinazione legata all'erotismo dell'idea di donne prima rispettabili poi divenute "dissolute".

Presto o tardi ognuna di loro sperimentò ulteriori torture ed atti di ulteriore crudeltà fisica. Ad esempio, chi di loro fuggiva poteva essere percossa fino ad andare in coma; una donna che aveva tentato di fuggire, fu ripresa, le furono rotte tutte le ossa delle dita e fu rimandata a lavorare il giorno stesso.

Il fatto è che, in realtà, durante la seconda guerra mondiale tutti gli eserciti tra cui quelli americano, britannico, australiano tesero a incoraggiare e regolare la prostituzione nelle loro milizie per mantenere alto il morale delle truppe e per diminuire l'incidenza delle malattie veneree. Scelsero donne razzialmente distinte per fare questo e gli uomini che adoperavano la violenza verso queste donne, alla fine dei conti, non erano soggetti a punizioni. Tuttavia i giapponesi, in media furono peggiori dei loro nemici. D'altra parte il sistema giapponese era inusualmente organizzato a livello di burocrazia civile e militare e lo stato era implicato nella sua organizzazione.

La ricerca sulle "comfort women", esplosa negli anni '90, è servita e sta servendo oggi per la definizione dei crimini di guerra. Un'argomentazione di primaria importanza è quella che considera la perdita dello status sociale attraverso lo stupro e la prostituzione forzata e, inoltre, la focalizzazione su quelle forze sociali che permettono questi abusi e rendono cieca la gente di fronte a queste enormità.

L'analisi dei dati ha chiarito che il Giappone, in tempo di guerra, ha agito come violatore sistematico dei diritti umani delle "comfort women" militari. È dunque stata usata la legge internazionale in maniera innovativa argomentando che il rapimento, la schiavizzazione e lo stupro sistematico sono tutte prove dell'esistenza di "crimine contro l'umanità".

Questo esempio spiega manifestamente come i diritti umani delle donne in determinati contesti (seppur di guerra) non siano stati affatto riconosciuti e che, anzi, diversi fattori e condizioni hanno agito attivamente nel "celarli" anche a livello internazionale: 1) il Giappone che non voleva procedere alla compensazione; 2) la stratificazione razziale, etnica e sociale della società giapponese contribuiva a mantenere nascosta questa realtà che apparteneva soprattutto a soggetti considerati per status etnico e/o razziale meno importanti; 3) la difficoltà tipica femminile e comprensibile (viste le conseguenze a livello personale) di nascondere, piuttosto che rendere pubblico l'evento stupro, - tanto più se ripetuto -, hanno continuato a far sì che una oggi così evidente violazione dei diritti umani non fosse considerata tale fino a solo nove anni fa. Anzi, questa violazione dei diritti umani è venuta fuori anche prima che le sopravvissute si auto-dichiarassero. Infatti, una di loro lo fece solo

quando, rimasta sola al mondo, sapeva che non avrebbe gettato disprezzo e vergogna sui suoi parenti e discendenti!

Il riferirsi dunque ai "diritti dell'uomo" piuttosto che ai "diritti umani", non costituisce semplicemente una formalità o un fattore linguistico ininfluente, ma implica contenuti diversi abbastanza precisi: evidentemente durante la seconda guerra mondiale in Giappone veniva considerato prioritario e cruciale il diritto dell'uomo soldato al sesso (!) a scapito del diritto della donna alla libertà personale, alla non schiavizzazione e alla non prostituzione forzata!

È interessante a questo proposito notare come in Italia, fino a pochi anni fa (1975), lo status legale delle mogli non era uguale a quello dei mariti. Durante il periodo fascista, poi, nelle colonie Eritree e Somala, per esempio, si svolgevano forme di politica sessuale solitamente senza nessun riguardo nei confronti delle donne "indigene" coinvolte e del loro consenso o opinione. In Somalia il soprannominato "matrimonio italiano", (*nikah taliyaani*) sanciva il diritto di ogni uomo agricoltore a scegliere qualsiasi donna volesse sposare purché fosse soltanto una e lo seguisse nei lavori obbligatori nelle aziende agricole italiane. Che lei fosse d'accordo, che lo fossero i suoi genitori, che lei avesse già avuto il menarca non rientrava tra le competenze di chi aveva preparato la legge. La legge, ovviamente, diede adito a molti abusi nei confronti delle ragazze che furono sottratte alle loro famiglie con la forza[52].

Con la scusa delle "differenze razziali" dei servizi sessuali delle donne "indigene" eritree si poteva usufruire, ma non ce se ne doveva innamorare né sposarle né, tantomeno, era possibile riconoscere i figli nati da codeste unioni con suddite. Nel corso degli anni XX in Eritrea, la politica italiana portò ad un misconoscimento della istituzione tradizionale del *gumuz*, il matrimonio temporaneo, portò alla creazione di case chiuse che in precedenza non esistevano in Eritrea. D'altro canto, in tempi antecedenti alle politiche razziali, veniva creata un'attesa dei soldati italiani nei confronti delle donne "abissine". Il soldato italiano cantava "aspetta e spera che già l'ora si avvicina", attesa in lui creata a scopi coloniali senza porsi questioni "morali" nei confronti delle donne eritree e delle mogli dei soldati in Italia[53].

Arrivare a definire e difendere realmente i "diritti umani" non è dunque possibile senza passare per una definizione dei "diritti delle don-

---

[52] Declich, F., 1995, "'Gendered narratives', History and Identity: Two Centuries along the Juba River", in *History of Africa*, Atlanta.

[53] Vedi, al proposito, il caso del matrimonio forzato "matrimonio all'italiana" imposto alle donne agricoltrici in Somalia per farle lavorare nelle aziende di stato (Declich, 1985) o le varie sfaccettature del fenomeno del "madamato" in Eritrea (Barrera, in corso di preparazione; Sorgone, 1999).

ne" in quanto esseri umani appartenenti al genere femminile e a questo non può in nessun modo legarsi una connotazione di radicalismo femminista, poiché si tratta di una questione di pura e semplice giustizia. Dovrebbe essere infatti più chiaro cosa si intende per ottica di "genere" nei diritti umani. Evidentemente, se non ci fosse stato qualcuno, uomo o donna, che negli anni '90 si fosse scandalizzato per ciò che era successo in Giappone, prendendosi la responsabilità e la briga di mutare l'opinione pubblica tramite ricerche accurate, i diritti dell'"uomo" di queste donne, non sarebbero oggi conosciuti né avrebbero la speranza di essere riconosciuti e tanto meno le violazioni essere riparate.

Riprendendo il discorso della costruzione storico-sociale dei diritti umani, quindi, la conferenza di Roma per la Corte Criminale Internazionale è uno spazio all'interno del quale si gioca la futura punità/impunità di "crimini contro l'umanità", "crimini di guerra" e "crimini di genocidio" all'interno dei quali vanno riconosciuti anche quelli contro gli esseri umani di sesso femminile, includendo lo stupro di massa, la "prostituzione forzata" e la "gravidanza forzata" a scopo di etnocidio, il traffico degli esseri umani a scopi sessuali e via discorrendo. L'auspicio di questo libro è ovviamente che la Corte, oltre a partecipare alla costruzione di un nuovo diritto penale internazionale, riconosca, tra i crimini condannabili, anche i reati contro le donne, i crimini basati su una violenza di genere e che, dunque, partecipi alla costruzione di diritti realmente umani, perché diritti sia di donne che di uomini.

In sostanza, tornando alla parafrasi utilizzata per il titolo di questo libro, c'è ancora molto da dire e da lavorare sul "genere" dei diritti umani. Le "comfort women" sopravvissute alle torture loro imposte, sono obbligate ancora oggi a rivivere continuamente la pena della loro schiavitù attraverso la memoria continua per far riconoscere i loro diritti umani violati, mentre istituzioni come l'*Orthodox History Group* disputano che non si può giudicare lo stato giapponese con criteri che non erano comuni cinquant'anni fa, dunque, discreditando le loro richieste di compensazione. Ma seguendo questa linea di pensiero perversa, poiché il genocidio era comunemente praticato nelle colonie[54] alla fine del secolo scorso, si potrebbe arrivare a rilevare dalle loro pesanti responsabilità nei confronti dell'umanità dei nazisti che operarono durante la seconda guerra mondiale.

Talvolta gli antropologi sono stati considerati come i principali difensori del relativismo culturale, quindi dei diritti peculiari di diverse comunità che condividono tradizioni e origini rispetto alle dichiarazioni

---

[54] Vedi, ad esempio, il caso di sterminio degli Herero della Namibia, dei Tasmaniani nel diciannovesimo secolo, di molte tribù d'Indiani d'America, e via discorrendo, Lindqvist (1996).

universali dei diritti umani. Il relativismo culturale è talvolta utilizzato in maniera tendenziosa quando, ad esempio, si tratta di giustificare usanze crudeli e abusive come quelle delle mutilazioni genitali femminili in Africa. Tuttavia, allo scopo di evitare facili assimilazioni tra le categorie "antropologi", "relativismo culturale", "impunità per violazioni di diritti umani universali", va invece ricordato il ruolo molto importante che svolgono gli antropologi e gli storici delle tradizioni orali all'interno delle Commissioni per la riconciliazione e il recupero della memoria storica in paesi che sono stati coinvolti per decenni in episodi di violenza interna, massacri e sparizioni come il Sudafrica, il Guatemala e tanti altri[55]. Questo è evidentemente anche il caso delle "comfort women" - il ruolo della disciplina resta centrale-, oggi così importante per la definizione di crimini contro l'umanità basati su una violenza di genere, ma, soprattutto, per assicurare le giuste condanne penali e compensazioni.

[55] Arzobispado de Guatemala. Oficina de derechos humanos, 1998; Wilson, R., 1999.

TERZA PARTE
...alcune esperienze sul campo...

L'ESERCIZIO DEI DIRITTI UMANI DELLE DONNE IN ALBANIA

di Valli Corbanese
Dirigente di Programmi di Sviluppo

Introduzione

Il presente lavoro tenta un'analisi preliminare dell'esercizio dei diritti umani delle donne in Albania a dieci anni dalla caduta del regime comunista.

La transizione ad un sistema di economia capitalista in Albania si è rivelato più lungo e tormentato del previsto anche a causa della crisi economica e politica causata dal crollo delle società finanziarie piramidali del 1997. L'Albania inizia la transizione dal regime comunista monopartitico ad un regime democratico multipartitico tra il dicembre 1990 e il marzo 1991[56]. Il processo di transizione avviene pacificamente, ma l'economia è al collasso. Tra il 1990 ed il 1992 il prodotto interno lordo si dimezza, l'estrazione e la lavorazione di materie prime cessa, le imporazioni di materie prime e lavorati viene sospesa per mancanza di valuta, l'agricoltura viene trascurata (metà dei campi non viene coltivata, i prodotti agricoli non vengono raccolti e i contadini disertano le cooperative). Cresce l'inflazione e gli albanesi smettono di produrre in attesa di una miracolosa riforma economica in grado di portare in tempi brevi lo stesso benessere e consumismo dei paesi europei. Per necessità, e per mancanza di controlli di polizia, la popolazione saccheggia beni e risorse comuni, assalta edifici pubblici e fabbriche, si appropria di arredi ed infissi, vengono abbattuti interi parchi per farne combustibile. Solo l'intervento umanitario straniero[57] permette di porre fine alla carestia autoprovocata e a riportare la calma nel Paese. Dal 1993 al 1996 l'Albania è il Paese dell'Europa dell'Est che presenta i migliori indici di crescita economica (tra il 7%ed il 13% del prodotto interno lordo), ma la produzione industriale continua a cadere drammaticamente, l'agricoltura non decolla e l'unico settore in forte espansione è il settore della ristorazione (chioschi, bar e ristoranti) e le finanziarie (che iniziano ad operare in Albania nel 1993 durante il governo del Partito Democratico di Sali Berisha).

---

[56] Le prime elezioni democratiche si svolgono il 31 marzo 1991 e sono vinte dal Partito Socialista (erede del Partito del Lavoro) grazie al sostegno delle campagne. Le città, invece, premiano il Partito Democratico di Sali Berisha.

[57] L'Italia predispone l'operazione 'Pellicano' per fermare il flusso «biblico» di albanesi verso le proprie coste e per porre fine ai saccheggi alimentari in atto nel Paese.

Nel gennaio 1997 inizia il crollo delle società finanziarie e via via che si allarga il numero dei risparmiatori coinvolti nei fallimenti, cresce la proposta popolare (in un primo tempo sostenuta dai socialisti in opposizione ai democratici di Berisha). Il Partito Democratico al governo rifiuta ostinatamente di lasciare il passo ad un governo di coalizione che includa i socialisti (tenuti sempre rigidamente esclusi) e questi organizzano la presa d'armi da parte della popolazione dove era loro possibile (Sud Albania)[58]. Le forze armate e la polizia si dimostrano incapaci di sedare la rivolta e caserme, commissariati e arsenali sono presi d'assalto e depredati. Mentre la presa delle armi al Sud è stata promossa dai socialisti, al Nord sono i seguaci di Berisha che organizzano le bande armate.

Alla fine del 1997, quando si fanno i conti delle perdite in termini economici della rivolta di inizio anno, l'Albania si ritrova con una dimunizione del prodotto interno lordo di -7%, un tasso di inflazione del 70%, un tasso di disoccupazione elevato[59], un sistema finanziario formale inesistente ed una grossa fetta della popolazione ridotta in stato di povertà.

Gli indicatori macroeconomici iniziano a migliorare dal 1998, ma rimangono seri ostacoli al superamento degli alti tassi disoccupazionali, della corruzione e dell'alta evasione fiscale.

La caduta verticale della produzione industriale iniziata nel 1991 è stata solo parzialmente coperta da un miglioramento nel settore agricolo e nei servizi, mentre politiche di aggiustamento strutturale hanno portato ad una riduzione del personale di settori quali educazione e sanità tradizionalmente a maggioranza femminile.

I dati dell'Istituto di Statistica albanese (INSTAT) non mostrano variazioni significative sulla percentuale di disoccupazione uomini/donne (nei limiti di 45-50%). I dati tuttavia vanno interpretati con cautela dal momento che ci si riferisce a tassi di disoccupazione ufficiali (cioè disoccupati registrati agli uffici di collocamento), e non ai tassi di disoccupazione reale. Molto spesso le donne che hanno perso il proprio lavoro in fabbrica o negli uffici pubblici non si registrano come disoccupate, ma preferiscono lavorare nel mercato informale o badare alla casa ed alla famiglia[60].

---

[58] Alcuni osservatori ritengono che la presa delle armi sia stata facilitata da azioni provocatrici della polizia segreta.

[59] Fondo Monetario Internazionale, *Staff Country Report*, 1998. Per il 1997 il Ministero del Lavoro stima che il 13% della forza lavoro è disoccupata, mentre il Consiglio dei Ministri stima la disoccupazione al 70% della forza lavoro non agricola.

[60] Le donne in Albania rappresentano il 50% della forza lavoro ed il loro livello di istruzione è pari, se non superiore, a quello maschile.

La transizione ha quindi aumentato il numero di donne economicamente dipendenti dal marito o, più in generale dalla famiglia per la loro sopravvivenza. A ciò si sommano i dati della crescita annuale della popolazione dove si nota un tasso negativo (-2.11%) della crescita maschile, dovuto da un lato alle aspettative di vita inferiori degli uomini rispetto alle donne, e dall'altro da alti tassi di emigrazione legali ed illegali di uomini in età riproduttiva. Molte donne sono vedove o vivono sole e sono quindi a rischio maggiore di cadere nella trappola della povertàLa legge albanese proibisce la discriminazione di genere e la segregazione occupazionale negli impieghi pubblici e privati[61], ma malgrado il divieto e malgrado il livello di educazione generalmente alto delle donne anche in aree tradizionalmente maschili, le opportunità di impiego sono al momento per le donne poche e mal remunerate. Per di più l'inteso coinvolgimento delle donne nella forza lavoro del regime comunista non è stato realmente accompagnato da cambiamenti nella divisione del lavoro all'interno della famiglia. Per certi versi l'obiettivo dell'emancipazione femminile tramite la partecipazione alle attività remunerate è stato screditato dal doppio ruolo femminile perpetuato durante il regime: lavoro salariato e responsabilità familiari. Sebbene il Paese abbia ratificato la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne delle Nazioni Unite[62] e abbia partecipato ai lavori della IV conferenza mondiale sulle donne (Pechino), nessun esercizio di revisione legislativa di genere è stata finora messa in atto.

Come altri paesi dell'area balcanica, l'Albania ha ratificato tutti i principali strumenti internazionali sui diritti umani[63], ha stabilito meccanismi nazionali per la protezione e promozione dei diritti delle donne[64] e

---

[61] L'articolo 9(1) e (2) del Codice del Lavoro proibisce la discriminazione nell'impiego e nella professione in base al sesso, razza, religione, relazioni familiari, eccetera. L'articolo 6 del Codice di Famiglia prevede per uomini e donne gli stessi diritti e doveri nell'istituzione del matrimonio, mentre il Codice Civile prevede uguali diritti ereditari per uomini e donne.

[62] CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). United Nations and Human Rights, 1945-1995, UN Blue Books Series Volume VII, pp. 227 seg.

[63] I piùimportanti strumenti internazionali sui diritti umani sono: il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione contro la tortura e ogni forma di trattamento crudele o inumano, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sui diritti dei bambini, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale ed infine la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazionecontro le donne.

[64] Il meccanismo albanese per la promozione e protezione dei diritti delle donne prevede un Comitato Donne e Famiglia presso la Presidenzza del Consiglio dei Ministri con

si è quindi, almeno sulla carta, conformato ai precetti giuridici internazionali. La realtà, cioè l'esercizio di tali diritti, è ben diversa.

Enunciazione dei diritti umani fondamentali e loro esercizio

La nuova Costituzione albanese (del Novembre 1998) è uno strumento giuridico completo e innovativo, comprendente l'enunciazione di tutti i diritti umani fondamentali internazionalmente riconosciuti.

L'articolo 18 della Costituzione enuncia il principio di non discriminazione in base al sesso[65], razza, religione, appartenenza etnica, lingua, religione, convinzione politica, eccetera[66], mentre gli articoli 116 e 122 (gerarchia delle leggi) prevedono la superiorità delle norme internazionali ratificate sulle norme nazionali. Spetta quindi al giudice il dovere di applicare i principi internazionali quando la legge nazionale non sia ad essi conforme. Il problema dell'applicazione permane tuttavia dato che in Albania non esistono traduzioni ufficiali degli strumenti internazionali ratificati che siano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale; quindi nè i giudici, nè i pubblici ministeri o gli avvocati difensori conoscono nei dettagli le norme che fanno parte del sistema giuridico nazionale.

Molte riforme sono state introdotte nel sistema legislativo dal 1991: oggi le donne albanesi possono interrompere una gravidanza indesiderata negli ospedali pubblici a costo zero (ma in realtà per poter abortire è necessario pagare il medico sottobanco come avviene, d'altronde, per ogni cura medica), possono divorziare (ma molto spesso sono costrette a continuare a vivere nella stessa casa del marito dati gli alti costi degli appartamenti e spesso la situazione degenera in violenza domestica), possono ereditare proprietà (anche se in pratica è quasi sempre il figlio maschio che ottiene la proprietà della terra, dato che le donne seguono il marito nella famiglia di quest'ultimo). Paradossalmente la crescita di una società più democratica non ha portato ad una partecipazione più attiva delle donne a livello politico, ma piuttosto ad un'esclusione. Il numero

---

competenze tecniche. Tale meccanismo è iniziato come uffico donne e sviluppo presso il Ministero del Lavoro e Affari Sociali, è stato poi trasformato in Segretariato di Stato, poi in Dipartimento Donne e Famiglia presso il Ministero del Lavoro e dal luglio 1998 la nuova struttura è operativa con una rete di punti focalidi genere in tutti i ministeri e prefetture (governo locale). I frequenti cambiamenti di status, la limitata disponibilità finanziaria per avviare progetti di genere e il non-coinvolgimento a livello politico ne minano tuttavia l'efficacia.

65 La versione inglese della Costituzione prevede il termine '*gender*', mentre la versione albanese usa la terminologia standard di sesso (nella lingua albanese non esite un termine genere, ma solo sesso, il termine inglese *gender* è normalmente usato).

66 La Costituzione riprende l'articolo 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

delle donne in Parlamento è diminuito da un massimo del 30% nel 1974 ad un 7% degli ultimi tre anni. I partiti politici non perseguono politiche a favore della presentazione di donne candidate ai posti pubblici e molto spesso le donne preferiscono il coinvolgimento in organizzazioni non-governative meglio remunerato e meno conflittuale.

Diritti umani fondamentali

La nuova Costituzione del 1998 garantiscè tutti i diritti civili, politici ed economici (diritto alla libertà personale, libertà di espressione e di religione, diritto alla proprietà privata, il diritto di voto e di essere eletti, il diritto al lavoro ed all'assistenza sociale, il diritto alla salute ed all'educazione) senza discriminazione alcuna in base al sesso, razza, religione, credo politico, origine etnica, eccetera.

Ai principi enunciati nella Costituzione, tuttavia, non sempre corrisponde un sistema legislativo conforme. Ciò è in parte dovuto al fatto che le maggiori riforme legislative (Codice Civile, Penale e Codice del Lavoro) sono antecendenti (1994-95) all'entrata in vigore della Costituzione[67]. Per di più una parte importante della legislazione albanese non è ad oggi stata riformata sostanzialmente (in particolare il Codice di Famiglia, che risale al 1982 con emendamenti più recenti). Il vecchio Codice di Famiglia contiene ancora alcune distinzioni tra uomini e donne palesemente discriminatorie (ad esempio, l'età minima per il matrimonio è prevista in 16 anni per le donne e 18 anni per gli uomini).

Se da un punto di vista enunciativo la legislazione albanese sui diritti umani è ragionevolmente conforme al principi internazionali, l'applicazione pratica e sostanziale delle norme legislative esistenti, come accade per molti paesi balcanici, risulta tuttavia carente, oltre a perpetuare discriminazioni indirette verso le donne[68].

In particolare alcune aree tematiche sono state identificate dal Governo albanese quali particolarmente carenti in termini di eguaglianza: diritti e partecipazione politica, economia, violenza, salute ed educazione.[69]

---

[67] Le riforme legislative precedenti la Costituzione del 1998 sono basate su di una legge del 1991 'Sui Principi Costituzionali.

[68] Per discriminazione diretta si intende ogni distinzione, esclusione o preferenza basata su sesso, razza, religione credo politico, mentre si ha discriminazione indiretta ogniqualvolta una legge, regolamento o pratica èapplicata in modo uniforme, ma risulta avere un impatto proporzionalmente peggiore su alcune categorie di persone (per sesso, religione, razza ecc.).

[69] Queste aree sono state definite come aree di interesse prioritario nella Piattaforma

Partecipazione politica: La Costituzione albanese (articolo 45) prevede il diritto di votare ed essere eletti una volta raggiunta la maggiore età (18 anni). Tuttavia la partecipazione delle donne alla vita politica del Paese è limitata. Durante il regime, la partecipazione formale delle donne alla vita politica era piuttosto alta (il picco massimo è stato raggiunto nel 1974 con una percentuale femminile nel Parlamento di 30%). Non appena il sistema delle quote imposto dall'alto è stato abolito, la partecipazione femminile è crollata al 7%. Le ragioni sono molteplici: in primo luogo le dinamiche economiche della transizione hanno portato le donne a dover dedicare più tempo al ruolo riproduttivo nella famiglia a causa del collasso di servizi sociali di base - quali asili e scuole a tempo pieno, presidi sanitari di base e luoghi di assistenza per gli anziani - oltre a avere un lavoro esterno a tempo pieno. Per di più politiche di aggiustamento strutturale hanno portato ad una perdita secca di impiego nei settori tradizionalmente femminili (educazione e sanità). Il collasso del regime comunista ha anche fatto riemergere prepotentemente fattori culturali patriarcali contrari alla partecipazione delle donne alla politica. Per di più il clima politico albanese degli ultimi anni è stato definito come *ostile* alla partecipazione delle donne[70]. Infatti tale clima è molto spesso carico di tensione; gli attacchi personali sono comuni e violenti ed è generalmente molto difficile per le donne farsi strada il un mondo che è tornato ad essere quasi esclusivamente maschile. Malgrado il fatto che le donne sono molto spesso professionalmente più preparate degli uomini, la loro partecipazione nei ranghi più alti dell'amministrazione pubblica rimane bassa (su 16 ministri solo 2 sono donne, su 20 vice-ministri solo 5 sono donne, su 13 capo commissione parlamentare solo una è donna, su 65 sindaci solo 3 sono donne, su 136 professori universitari solo 10 sono donne eccetera).

Per poter aumentare la quota di partecipazione femminile alle cariche più alte dell'amministrazione pubblica si deve intervenire su vari fronti. In primo luogo si deve intervenire a livello di partiti politici convincendo i partiti di maggioranza e opposizione ad allargare la base di candidature femminili; in secondo luogo si deve cercare di dare maggiori opportunità sia agli uomini che alle donne di acquisire le competenze tecniche per gestire la cosa pubblica (al momento in Albania non esistono corsi di laurea o corsi di specializzazione per la pubblica amministrazione).

Inoltre in Albania è riconosciuto il principio di parità tra uomini e donne (per lo meno dal punto di vista formale, se non sostanziale), ma

---

nazionale post-Pechino del Governo albanese (1999).

70 Cfr. UNDP National Gender Report, UNDP Tirana, gennaio 2000.

non quello di pari opportunita, che ricomprenda cioè azioni positive che permettano alle donne di entrare in settori in cui sono decisamente sottorappresentate.

Economia: il tema economia comprende sia l'occupazione che la lotta alla femminilizzazione della povertà.

Il nuovo Codice del Lavoro si conforma alle norme internazionali sull'impiego e sull'occupazione, ma dal punto di vista pratico la situazione femminile di accesso all'impiego è particolarmente carente.

Il sistema economico di tipo comunista garantiva un pieno impiego che, accompagnato dai benefici statali, garantiva un livello di vita adeguato a tutta la popolazione.

Durante la transizione molte donne, oltre a perdere il proprio lavoro e ad avere notevoli difficoltà a trovarne un altro, hanno dovuto far fronte ad un calo improvviso dei servizi sociali di base che ha aumentato notevolmente il tempo da dover dedicare al lavoro riproduttivo. I datori di lavoro, malgrado il Codice del Lavoro lo proibisca, preferiscono assumere uomini piuttosto che donne e pagano loro una salario più alto (in media il salario femminile è pagato l'80-85% di quello maschile). Questa situazione ha portato un aumento notevole del lavoro femminile nel settore informale (soprattutto nei servizi) sottopagato, senza alcun tipo di assistenza medica e pensionistica, ma anche ad un aumento della microiniziativa privata (soprattutto nei settori della ristorazione). Quest'ultimo settore è numericamente in forte espansione in Albania, ma il tasso di fallimento è altrettanto alto. Infatti queste micro-imprese falliscono generalmente nel primo anno di vita, da un lato per la mancanza di adeguate capacità manageriali, dall'altro per la difficoltà nell'ottenere crediti dal sistema finanziario ufficiale oltre che per la mancanza di una rete di distribuzione affidabile.

Se la situazione lavorativa delle donne nei centri urbani non è semplice, la situazione nelle zone rurali è pessima. La privatizzazione delle terre (non ancora totalmente risolta, dato che l'Albania è tuttora priva di un catasto comprendente la registrazione delle prorietà) ha favorito decisamente la componente maschile della popolazione. Le aziende agricole sono quindi normalmente registrate a nome del capofamiglia (uomo), ma nella realtà il vero lavoro produttivo nelle aziende è svolto dalle donne. La meccanizzazione e l'uso di fertilizzanti è molto scarso, per cui la produttività del terreno non è sufficiente a garantire la sopravvivenza dei membri del nucleo familiare. Non è quindi raro trovare in Albania piccole aziende agricole che sopravvivono con il lavoro (principalmente manuale) di donne e bambini. Gli uomini sono emigrati o nei centri urbani o all'estero alla ricerca di un impiego. In molti casi gli uomini mandano parte del loro guadagno in forma di rimesse alla famiglia, ma sono molti i casi in cui la famiglia viene totalmente abbandonata a se stessa e grava

sulle sole spalle della donna che con il lavoro agricolo deve mantenere se stessa, i figli e spesso anche i suoceri. A ciò si deve sommare la mancanza di servizi sociali di base e di infrastrutture quali strade e mezzi di comunicazione, che rendono difficile la sopravvivenza.

Violenza: la violenza contro le donne in Albania avviene sia all'interno che all'esterno della famiglia. La violenza domestica è indubbiamente in crescita, anche se dati precisi al riguardo non esistono (alcune ricerche parziali sostengono che il 65% delle donne sposate subiscono un qualche tipo di violenza fisica o psicologica da parte di mariti o di altri elementi maschili della famiglia - fratelli, padri, suoceri). Le cause principali sono attribuibili alle frustrazioni insite nell'incerta situazione economica e sociale, all'alcoolismo e al rafforzamento del sistema patriarcale albanese che non è mai stato del tutto debellato dal regime. In base alla legge tradizionale denominata *Kanun*, quando una donna sposava un uomo appartenete ad un altro clan, il padre donava al genero una pallottola a significare che l'uccisione della moglie, se adultera, doveva essere compiuta nella famiglia di approdo, ma con il piombo della famiglia d'origine, perchè, seppur simbolicamente, la vita non fosse tolta alla donna da un altro clan.[71]

Un'altra faccia della violenza contro le donne è lo sfruttamento della prostituzione delle donne albanesi nei paesi occidentali. La prostituzione e lo sfruttamento della prostituzione in Albania sono vietati per legge ed in realtà il fenomeno all'interno del Paese non è visibile (sicuramente esiste, ma in numeri relativamente poco consistenti). Molto più evidente è lo sfruttamento delle donne albanesi (e di altri paesi dell'Est Europa) a fini di lucro in paesi occidentali. L'Albania è diventata un paese sia di origine che di transito del traffico di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale. Le bande criminali albanesi hanno trovato nello sfruttamento della prostituzione (ormai abbandonato dai clan mafiosi di altri paesi per traffici più proficui come armi e droga) una fonte di denaro immediata e poco rischiosa. Le donne vengono attratte in vari modi: si va dal rapimento vero e proprio, alle promesse di lavori *puliti* in ristoranti, bar e discoteche, fino al matrimonio o alla vera e propria vendita da parte di un membro della famiglia.

Fino a poco tempo fa il fenomeno in Albania a livello politico non era percepito come problema interno, macome problema dei paesi d'approdo. Recentemente tuttavia l'Albania ha dovuto fare i conti con un aumento dei flussi di donne da altri paesi dell'Est Europa in transito in Albania per poi essere incanalati illegalmente verso l'Italia e da qui verso il Nord Europa. Recentemente il Governo albanese ha istituito un tavolo per coordinare le attività delle organizzazioni governative e non,

---

[71] R. Morozzo della Rocca *Albania - Le radici della Crisi*, Milano, 1997.

nazionali e straniere, sulla questione traffico di esseri umani. Durante un seminario sul traffico degli esseri umani svoltosi a Tirana in preparazione alla conferenza internazionale di Pechino +5, sono state messe a punto delle raccomandazioni al momento al vaglio del Governo albanese

Salute: il diritto alla salute è sancito dall'articolo 55 della Costituzione, che prevede l'esercizio di tutti i cittadini, in maniera eguale, dell'assistenza sanitaria statale. Dal punto di vista pratico l'esercizio del diritto alla salute è limitato da una serie di fattori strutturali e non strutturali.

In primo luogo le politiche di aggiustamento strutturale degli ultimi anni hanno visto un dimezzamento in termini reali dei finanziamenti al settore sanitario, già obsoleto durante il regime comunista. Il degrado dei presidi sanitari si è accentuato con i disordini del 1997, durante i quali le unità sanitarie locali (ma anche altri edifici pubblici quali le scuole, asili eccetera) sono stati depredati di tutto ciò che si poteva depredare (dai medicinali, alle attrezzature, alle finestre e porte). A ciò si deve sommare il flusso migratorio dalle aree rurali verso le aree urbane (o verso l'estero) del personale medico e paramedico e il compenso salariale veramente inadeguato del personale sanitario pubblico. Servizi medici minimi sono garantiti nelle aree urbane, ma non nelle aree rurali.

Nelle strutture pubbliche l'assistenza è formalmente gratuita, mentre in realtà per poter ottenere servizi medici è necessario pagare sottobanco. Ad esempio, in base alla legge del 1995, l'aborto è praticato gratuitamente nelle strutture pubbliche entro la dodicesima settimana di gravidanza; in realtà l'intervento è possibile in tempi brevi solo dietro pagamento sottobanco e in questo caso l'aborto viene praticato anche oltre i termini fissati per legge. La pratica dei pagamenti sottobanco per ottenere servizi sanitari garantiti dalla legge è piuttosto comune. Tuttavia anche quando il pagamento sottobanco non è richiesto, l'ospedale non ha i mezzi sufficienti per garantire un livello minimo di assistenza (ai pazienti viene comunemente richiesto di portarsi le lenzuola da casa, o di farsi portare il cibo, le siringhe monouso, eccetera). I servizi di prevenzione sono a tutt'oggi inesistenti (non esistono per esempio in Albania campagne di *screening* contro il cancroall'utero o alla mammella), le malattie sessualmente trasmesse sono in aumento sia per mancanza di informazione che per mancanza di un sistema di cura rispettoso della *privacy*. I mezzi contraccettivi esistono, ma sono poco utilizzati, (solo il 12% delle donne albanesi usa un metodo contraccetivo contro il 30% degli altri paesi balcanici), sia per mancanza di informazione, sia perchè devono essere acquistati a costi elevati dalle farmacie. La mortalità materna è tuttora elevata, 21.9 casi su 100.000 nascite ben lontani dagli obiettivi stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Educazione: l'articolo 57 della nuova Costituzione albanese sancisce il diritto all'istruzione pubblica gratuita fino al quattordicesimo anno di età, ma l'esercizio di questo diritto è problematico. Molti edifici scolastici, infatti, sono stati saccheggiati o distrutti (il Ministero dell'Istruzione calcola che solo il 65% delle 1815 scuole dell'obbligo sono agibili[72]), molti insegnati hanno abbandonato il posto di lavoro e sono stati sostituiti con personale non qualificato e i tassi di abbandono scolastico sono in crescita.

Il tasso di abbandono scolastico è stato calcolato per il 1998 dal Ministero dell"Istruzione in 2.7% con percentuali oltre il 6% in certi distretti[73]. Il fenomeno è più vistoso nelle aree rurali, dove i bambini (e soprattutto le bambine) in età scolare vengono impiegati nei lavori agricoli.

Il tasso di iscrizione universitaria è cresciuto dal 1990 al 1998 del 30% e l'iscrizione delle donne è cresciuta negli stessi anni dal 53% al 65%[74].

Un elemento degno di nota è l'apparente ritorno alla segregazione educativa: mentre durante il regime si era raggiunata un'eguaglianza formale nelle facoltà tradizionalmente maschili (ingegneria, chimica matematica, eccetera) oggi si può notare un aumento notevole della partecipazione femminile alle facoltà sociali e una diminuzione della partecipazione femminile nelle facoltà tecniche. I dati certamente devono essere letti anche alla luce delle possibilità di lavoro esistenti per le donne in Albania. È decisamente più semplice per una donna trovare un impiego come insegnante, assistente sociale o medico rispetto alle possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro come ingegnere edile o chimico donna.

Un altro dato statistico importante è l'elevato impiego femminile nel settore dell'istruzione elementare, media e superiore. La maggior parte degli insegnanti delle scuole elementari e medie sono donne (è però da ricordare il fatto che gli insegnanti in Albania ricevono una remunerazione media pari a circa 80 dollari al mese, al di sotto della soglia di

---

[72] Il termine agibile nel presente contesto significa che l'edificio non è sul punto di crollare, ma non vuol dire che ci siano le finestre o le porte o che non piova nelle classi.

[73] I dati presentano un picco nell'area di Kocova (centro-sud) del 12.9%, Kukes con 8.2% ma anche aree non montagnose e non rurali quali Duazzo presentano tassi d'abbandono elevati (8.8%)

[74] I dati devono essere tuttavia letti in base alla crescita annua della popolazione, che presenta una crescita annuale della popolazione maschile negativa (2.11%) di fronte ad un aumento della popolazione femminile del 6.51% ed al fatto che il mercato del lavoro non offre molte possibilità ai giovani. Inoltre le università albanesi rispetto agli anni del regime hanno aumentato il numero di posti disponibili (sebbene permanga il numero chiuso).

povertà), mentre l'istruzione universitaria, meglio remunerata, è ambito maschile (1143 personale docente maschile e 637 personale docente femminile).

Le misere condizioni degli edifici scolastici, la mancanza di materiale didattico e di personale docente adeguatamente preparato, la distanza spesso notevole della scuola e la mancanza di mezzi di trasporto e di rete viaria adeguata, rendono la frequenza scolastica problematica.

A tali difficoltà si sommano le precarie condizioni economiche delle famiglie (specie nelle zone rurali e montane) e le scarse possibilità d'impiego anche con un livello di istruzione universitaria. Le famiglie preferiscono quindi impiegare bambini, e soprattutto bambine,[75] nei lavori agricoli (pascolo, raccolta della legna e dell'acqua).

Rimedi giuridici e sistema giudiziario: l'esercizio dei diritti delle donne pressuppone anche la possibilità di adire al sistema giuridico nazionale per la riparazione dei torti subiti. La protezione dei diritti delle persone in sede legale presenta tuttavia in quasi tutti i paesi delle difficoltà non indifferenti. In primo luogo è necessario essere a conoscenza che un certo diritto esiste e che la sua violazione è passibile di sanzione civile o penale. In secondo luogo è necessario denunciare la violazione ed infine servirsi di avvocati per il perseguimento della causa in tribunale, il cui esito è incerto.

In Albania i tre passi di cui sopra (conoscenza, denuncia e causa giudiziaria) per ottenere la riparazione di una violazione sono particolarmente difficili per la popolazione in generale, ma per le donne[76] in particolare.

Molte donne non sono a conoscenza dell'estensione dei propri diritti nella vita produttiva e riproduttiva e di conseguenza quando esiste una violazione non se ne rendono conto.

Ad esempio il codice del lavoro prevede nell'articolo 115(1) paga uguale per lavoro di eguale valore.

Questo significa che non solo le donne dovrebbero ricevere la stessa paga per lo stesso lavoro (a parità di esperienza professionale, istruzione e anzianità) ma che lavori diversi che producono eguale valore dovrebbero essere pagati nello stesso modo (ad esempio una cameriera ed un operaio se producessero eguale valore dovrebbero ricevere lo stesso stipendio). Ma è comune in Albania, come in altri Paesi, che donne e

---

[75] Le ragazze comunque finiranno per sposarsi e lasciare la famiglia d'origine per quella del marito e quindi il denaro investito nell'istruzione delle bambine non porterà vantaggi economici alla famiglia di appartenenza.

[76] Si deve ricordare che circa il 60% della popolazione vive in aree rurali.

uomini che fanno lo stesso lavoro (e a parità di altre condizioni) abbiano una paga diversa.

Questo primo ostacolo della conoscenza dei propri diritti è superabile con l'educazione civica nelle scuole, con campagne di informazione e sensibilizzazione (soprattutto con i mezzi televisivi e radiofonici) e con la messa a punta di servizi di assistenza legale gratuiti.

Il secondo passo riguarda la denuncia della violazione presso le autorità giudiziarie (polizia e magistratura). La denuncia presuppone l'apparizione fisica del querelante alla polizia o di fronte a un magistrato, la compilazione di moduli relativamente complessi ed il deposito della pratica.

In Albania quando le donne devono affronatre qualsiasi tipo di autorità, vengono accompagnate da un uomo, normalmente il marito, o un parente. Quindi per poter farsi accompagnare, è necessario che il marito o il parente uomo sia d'accordo e approvi l'azione giudiziaria. Se una donna si presenta sola, ciò indica che non ha la protezione di un uomo ed è quindi soggetta ad abusi (in alcuni casi le si vieta perfino l'accesso all'interno dell'edificio).

Supponendo che la donna (accompagnata o sola) riesca ad avere accesso all'interno dell'edificio, scatta l'inter-relazione con l'ufficiale preposto (nel 90% dei casi uomo) che deve prendere atto della denuncia. Nella maggior parte dei casi l'ufficiale preposto tenterà di convincere il querelante a non sporgere denuncia (dati i costi elevati, la lunghezza delle procedure giudiziarie, la incertezza dell'esito, eccetera). Se una donna non è accompagnata è più vulnerabile a questo tipo di comportamento dissuasivo.

Se poi la dissuasione non funziona, la richiesta di un pagamento sottobanco per stendere la denuncia e depositare la pratica ha normalmente l'effetto desiderato[77] .

In caso di deposito della denuncia e di inizio della pratica giudiziaria, in alcuni casi (ma non sempre) è necessario per il querelante servirsi di servizi legali privati per la rappresentazione in tribunale (con costi non indifferenti).

Sia le cause civili che quelle penali sono procedure che richiedono tempi piuttosto lunghi (minimo un anno per la sentenza di primo grado) e spese non indifferenti (anche sottobanco ai magistrati per una sentenza a favore), che la donna media albanese non può permettersi. Inoltre, l'estesione della corruzione in Albania è tale per cui la maggior parte

[77] Si deve ricordare che i poliziotti ricevono (come la maggiorparte dei funzionari pubblici) uno stipendio non adeguato alle loro funzioni (80-90 dollari al mese).

della popolazione ha perso completamente la fiducia nelle istituzioni e ritiene inutile denunciare casi anche gravi.[78]

La Costituzione prevede (articoli 60-63), l'istituzione di un avvocato del popolo che ha il compito di difendere i diritti, le libertà e gli interessi degli individui nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma il corrispondente disegno di legge non è ancora stato discusso in Parlamento.

L'esercizio dei diritti umani delle donne in Albania è quindi estremamente limitato dall'attuale organizzazione del sistema giudiziario. La difficoltà di accesso al sistema, la corruzione di poliziotti e giudici, gli elevati costi e la generica sfiducia nel sistema giocano a sfavore di un pieno esercizio dei diritti umani. La difesa gratuita dei diritti delle donne al momento è garantita per quanto possibile da associazioni non governative di avvocati e giudici che rappresentano in tribunale le donne in difficoltà (soprattutto casi di violenza domestica, divorzi, affidamento di minori). Il servizio tuttavia è disponibile in pochissime città e non è in grado di coprire tutte le richieste.

Partecipazione delle donne nella società civile: il movimento associativo femminile indipendente, cioè non legato al partito politico al potere, nasce in modo spontaneo nel 1989. All'inizio le associazioni non governative sono poco strutturate, senza una strategia precisa e svolgono nel periodo 1990-1991 soprattutto attività umanitarie in collaborazione con organizzazioni internazionali. Il punto di svolta del movimento associativo albanese è la Conferenza di Pechino del 1995. Da quell'anno le organizzazioni iniziano a strutturarsi con organi direttivi e di controllo, iniziano ad ottenere finanziamenti soprattutto per offrire ai gruppi vulnerabili (donne, bambini ed anziani) servizi sociali che lo Stato non è più in grado di dare.

Il loro numero dal 1995 è cresciuto esponenzialmente (al momento le organizzazioni femminili registrate presso i Ministeri o i tribunali sono 64), ma alla crescita numerica delle associazioni non è corrisposta un'espansione del movimento femminile a livello paese e spesso l'associazionismo è percepito più come un'opportunità di impiego piuttosto che come impegno sociale. La maggior parte delle associazioni femminili ha per di più sede a Tirana e organizza attività soprattutto nell'area della capitale, lasciando il resto del Paese a se stesso.

Molto spesso le organizzazioni femminili non si danno uno scopo ben definito, ma si occupano generalmente di problemi che riguardano le donne (dalla salute, alle attività generatrici di reddito, alla protezione dei diritti dei bambini, violenza e abusi in famiglia eccetera). La sopravvivenza finanziaria delle organizzazioni femminili (così come, peraltro

[78] Come i casi di maltrattamenti in famiglia.

generalmente di tutte le organizzazioni non-governative operanti in Albania) è legata alla formulazione di progetti e al loro finanziamento da parte di donatori stranieri.

Il pagamento delle quote di associazione è formalmente previsto in tutti gli statuti, ma rappresenta un ammontare non sufficiente a coprire le spese di gestione dell'associazione. Tutte le associazioni sono quindi finanziariamente dipendenti dai donatori stranieri (gli enti governativi centrali e locali non hanno fondi per sostenere le associazioni, anzi spesso sono le associazioni stesse che portano i finanziamenti stranieri in determinate aree geografiche). La dipendenza finanziaria da organismi stranieri porta spesso le associazioni a proporre attività che siano di gradimento ai donatori piuttosto che necessarie per risolvere i problemi più urgenti delle donne in Albania. Un ulteriore elemento che limita la professionalità delle associazioni è la mancanza di strumenti metodologici di ricerca e la capacità di analizzare i dati empirici per trarne conclusioni teoriche o politiche.[79]

Conclusioni

Il sistema socialista ha imposto alla società albanese tradizionalista e conservatrice un ruolo attivo delle donne nell'impiego, nella politica e nell'economia, ma l'emancipazione delle donne durante il regime ha riguardato esclusivamente le attività produttive. In ambito familiare le donne albanesi sono rimaste emarginate e sottomesse al volere maschile. Il crollo del regime e delle regole paritarie imposte dall'alto hanno fatto riemergere pregiudizi e preconcetti nei confronti del contributo economico, politico e sociale delle donne allo sviluppo del paese.

La transizione ad un'economia di mercato ha avuto effetti devastanti su tutta la popolazione, ma sono le donne che hanno perso proporzionalmente di più in termini di diritti e di opportunità. Il capitalismo ha portato un aumento dell'uso di elettrodomestici e quindi una maggiore libertà rispetto ai lavori domestici, ma ha anche portato la chiusura di fabbriche ed uffici a prevalenza di impiego femminile e quindi una maggiore dipendenza delle donne dal reddito del marito o della famiglia.

La transizione ha diminuito la partecipazione delle donne nel sistema produttivo del paese con l'aumento di occupazioni precarie, sottopagate, nel mercato informale; la mancanza di servizi sociali gratuiti ha costretto le donne ad aumentare il tempo dedicato ai bambini, agli anziani e ai malati; la mancanza di risorse finanziarie da investire

[79] Il problema della ricerca su questioni di genere in Albania riguarda sia l'associazionismo, che il Governo che la ricerca universitaria. La maggior parte degli studi e ricerche degne di nota sono infatti opera di ricercatori o operatori stranieri.

nell'agricoltura le ha costrette ad aumentare il lavoro manuale per contribuire al mantenimento della famiglia.

La transizione ha anche portato con sè fenomeni sconosciuti durante il regime come emigrazione, rapine, furti, prostituzione e droga. La violenza contro le donne, mai realmente sopita, ha avuto libero sfogo all'interno e all'esterno della famiglia. Le donne albanesi hanno oggi il diritto di divorziare dal marito, di interrompere una gravidanza indesiderata, di scegliere la facoltà universitaria cui iscriversi. Ma queste libertà sono limitate dal contesto economico, sociale e politico del Paese: se una donna divorzia si troverà a dover mantenere sè stessa e i suoi figli, perchè il marito non paga gli alimenti; in caso di gravidanza potrà abortire, ma solo pagando sottobanco e con il consenso del marito, perchè l'esercizio dei diritti riproduttivi (e quindi anche l'uso dei mezzi contraccettivi che sono costosi e non facili da trovare) dipende da lui; una donna potrà iscriversi ad ingegneria nucleare (con il consenso del padre), ma non troverà mai un impiego nel proprio Paese.

L'enunciazione dei diritti umani delle donne nel sistema legislativo nazionale è quindi solo il primo passo, necessario certamente, ma non sufficiente, a garantire un esercizio pieno e consapevole delle proprie libertà.

CONOSCERE E CONOSCERSI PER ATTIVARE UN PROCESSO DI *EMPOWERMENT* NEL CAMPO DEI DIRITTI UMANI IN ALBANIA

di Maria Pertosa
Psicologa e psicoterapeuta

Elementi di contesto

I dati qui riportati sono scaturiti nel corso delle attività di un progetto di sviluppo in corso di realizzazione in Albania a partire dal giugno del 1998[80]. La collocazione territoriale delle attività del progetto, e pertanto l'area culturale alla quale si riferiscono i dati e le osservazioni riportati in questo saggio, sono tre distretti al centro-sud del paese: Durazzo, Librazhd e Korça. Dei tre distretti solo Durazzo è sulla costa, mentre Librazhd e Korça sono in zone interne e di montagna. Le attività sono state realizzate in 9 villaggi, 3 per ogni distretto. In ciascun distretto sono stati scelti villaggi dal livello socio-economico basso, medio-basso e medio-alto.

Tale scelta è stata determinata dal fatto che si desiderava favorire all'interno di gruppi di donne di vari villaggi tecniche di auto-aiuto; in questa prospettiva le partecipanti provenienti dai villaggi in migliori condizioni socio-economiche avrebbero potuto costituire per le altre partecipanti dei modelli a cui fare riferimento e creando di fatto dinamiche di sostegno reciproco e solidarietà.

In realtà però nei villaggi la distinzione nelle condizioni socio-economiche per le donne è davvero impercettibile poiché la loro vita si svolge quasi esclusivamente all'interno delle mura domestiche e nelle terre di proprietà del nucleo familiare.

Comunque sebbene nelle campagne i cambiamenti siano ancora poco visibili a chi visita questi posti per la prima volta, in realtà anche nelle zone interne e montagnose del paese, i cambiamenti introdotti con la liberalizzazione dell'informazione, la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale, il passaggio da una economia di stato a una economia di mercato, la presenza sul territorio di imprenditori e di numerosissime organizzazioni internazionali portatrici di culture e modelli comportamentali nuovi anche molto diversi tra loro, hanno creato una vera e propria rivoluzione cognitiva.

---

[80] Il presente lavoro nasce dal progetto "Intervento Integrato a favore delle donne Rurali in Albania, sviluppo di attività agricolo artigianali di creazione di reddito, recupero di piccole infrastrutture di villaggio, supporto a donne in situazioni di vulnerabilità sociale" che l'organizzazione non governativa italiana CIES sta realizzando in Albania. Il progetto è iniziato nel mese di giugno del 1998 e avrà termine il 30 marzo del 2000.

L'introduzione repentina e non programmata di questi cambiamenti in una società che vive per oltre il 60% in zone rurali, ha colto di sorpresa le istituzioni pubbliche e la società civile albanese.

Nel tentativo di recuperare in fretta il tempo perduto, tutti, istituzioni pubbliche, società civile albanese e organizzazioni straniere hanno operato in questi anni in un clima di continua emergenza intervenendo a livello operativo a volte in modo confuso e contraddittorio, non cogliendo che a livello cognitivo e di "vissuto", negli animi di molte donne, uomini e giovani vi è uno stato di profonda confusione e ansia che rende ancora più vulnerabile la situazione di coloro che sono maggiormente esposti al fascino dei nuovi modelli culturali: donne e giovani.

In queste due fasce di popolazione le conoscenze, tradizioni, culture, desideri e aspirazioni che si rifanno a modelli occidentali e le proprie conoscenze, modelli culturali che in gran parte si rifanno a codici morali di comportamento molto radicati e profondi le cui origini risalgono al periodo feudale di Skenderbej sembrano aver creato situazioni contraddittorie e conflittuali.

Le notevoli trasformazioni del tessuto sociale sembrano aver disgregato una parte della rete familiare e dei valori che regolavano la vita familiare e comunitaria durante il periodo del regime senza però aver creato le condizioni per la nascita di nuovi valori.

Queste trasformazioni sono strettamente legate ad una forte emigrazione di manodopera maschile, l'introduzione di modelli di famiglia nucleare, lo svuotamento di significato dei valori morali determinato dalla percezione di poter svolgere attività illecite con pochi rischi, ma con lauti guadagni, al desiderio da parte di molti genitori di migliorare la propria condizione economica e quella delle proprie figlie ancora adolescenti realizzando matrimoni con uomini provenienti da villaggi spesso molto lontani e sconosciuti, ma che offrono la prospettiva di vivere all'estero, al desiderio di "fuga" di molte adolescenti da un ambiente vissuto come molto restrittivo e ormai inadeguato alle proprie esigenze,

Di fronte ai numerosi elementi nuovi introdotti dalla liberalizzazione e dalla globalizzazione dell'informazione, invece di intravedere maggiori opportunità si è come creata la sensazione in molte donne di non avere nulla di proprio da mettere in gioco a livello cognitivo e valoriale e, in sostanza, nulla di proprio da offrire nello scambio tra culture altre.

In relazione a questa auto-svalutazione l'unico paramentro che sembrava permettere una interpretazione del valore da attribuire alle proposte esterne e/o di proposta progettuale straniera è stato l'elemento di vantaggio economico immediato.

Non essendoci posto per la tradizione culturale e l'identità femminile albanese l'unica posizione credibile nei confronti di se stesse consisteva nel "fare finta" accettando acriticamente e apparentemente gli inter-

venti proposti al fine di ottenere un vantaggio economico e inducendo in chi implementava l'intervento uno svuotamento di senso e uno speculare "far finta" che l'intervento fosse efficace.

Nel realizzare il progetto ho dovuto fare i conti con questo "fare finta"che rischiava di togliere significato ad ogni azione. Ho dunque cercato di esplicitare insieme alle donne i valori della cultura albanese e del ruolo della donna all'interno della famiglia e della comunità per posizionare l'intervento in maniera credibile per entrambi i partner, noi e loro.

Metodologia

Nel nostro progetto sono state attivamente coinvolte nelle varie attività circa 700 donnenei villaggi di Maminas, Vadhardhe, Skallnur, Dragostugna, Miraka, Kotodesh, Voscopoje, Pojan, Gorica e Vogel.

A livello di villaggio si sono creati gruppi di donne interessate a tematiche di carattere sociale ed economico. Alcune donne già impegnate nel settore economico con attività impiegatizie presso strutture pubbliche o private hanno deciso di occuparsi solo di tematiche di carattere sociale. Altre, nella speranza di poter migliorare il proprio livello economico, hanno partecipato anche ad attività di sensibilizzazione e formazione per la creazione di attività agricolo artigianali e di associazioni di microcredito.

Ogni villaggio aveva due animatrici che gestivano le attività e una coordinatrice di distretto.

Le coordinatrici e le animatrici hanno il compito di incoraggiare le donne a partecipare alle attività, stimolare discussioni al fine di far crescere a livello di villaggio la conoscenza e la coscienza delle donne dei propri diritti e favorire la messa in rete delle donne di vari villaggi.

Per poter identificare alla base i problemi socio economici e avere dei dati da utilizzare in incontri di discussione su temi specifici e rilevanti per le donne, il progetto ha realizzato una ricerca-intervento in cui 270 donne sono state intervistate dalle animatrici e poi invitate a partecipare alla discussione dei risultati in incontri successivi.

Da questi incontri è emersa una mappa dei rischi e delle risorse del territorio e un gruppo di circa 20 donne per ogni villaggio che ha espresso il desiderio di partecipare attivamente ad attività che mirassero a migliorare la partecipazione della donna alla vita sociale dei villaggi.

In seguito, tre gruppi di 15-20 donne dai 22 ai 55 anni di età, hanno aderito a partecipare ad alcuni seminari che avevano lo scopo di approfondire o esplorare assieme alcuni aspetti della vita femminile nei villaggi quali: il livello di coscienza e conoscenza delle donne di questi villaggi, dei loro diritti, del sistema di valori a cui fanno attualmente riferimento e dei desideri e aspirazioni che alimentano i loro progetti futuri al fine

di progettare interventi che rispecchiano i bisogni delle donne di questi villaggi.

I seminari sono stati svolti in collaborazione con una assistente sociale albanese, Albana Gaci che, oltre a lavorare come interprete, è stata di fondamentale importanza nell'aiutarmi a comprendere le dinamiche comunicative al di là degli aspetti strettamente linguistici. Le informazioni riportate di seguito fanno parte del materiale ottenuto dalla trascrizione dei dibattiti che si sono svolti durante i suddetti seminari.

Ruolo della donna e gerarchia familiare

Il ruolo della donna è stato descritto dalle partecipanti di Korça nel seguente modo:

Secondo la tradizione la donna deve essere colta, dedicata alla famiglia, una donna che prende parte in varie attività. La donna albanese vuole dare il suo contributo ovunque. Prima dell'arrivo della democrazia la donna rimaneva chiusa, per esempio non poteva andare nei party. *Quindi durante il regime eravate costrette a stare in casa?* Lavoravamo in cooperativa e in casa. Non avevamo la possibilità di partecipare ad altre attività. Ora le donne sono più privilegiate. Durante il regime le donne di montagna erano quelle più sacrificate. La donna di campagna, delle zone basse, aveva migliori condizioni di quella che viveva in montagna, ma era meno libera di quella di città che avevar livello culturale e più tempo libero. Durante il regime la donna era più libera, andava in varie attività, in riunioni, nelle feste, mentre ora non tanto. Stiamo più a casa. Le donne ora devono organizzare da sole le feste, come la festa dell'otto marzo. Ora la donna si occupa di più della famiglia, mentre prima era impegnata in lavori sociali. *Durante il regime di quali lavori sociali si occupava la donna?* Si occupava dell'organizzazione della donna, faceva delle riunioni nel posto di lavoro, organizzava party, gite. Ora queste attività sono scarse[81].

I tentativi di esplicitare i modelli di comportamento confrontando il ruolo vissuto durante il regime rispetto a quello attuale provoca una serie di vissuti e immagini molto disordinate tra desideri di inclusione e partecipazione sociale e realtà che le limita al ruolo esclusivamente di cura familiare. Il confronto tra la situazione vissuta nel passato e quella attuale crea sentimenti contrastanti che cercano espressione attraverso affermazioni e negazioni nelle quali la donna del periodo del regime viene descritta come molto attiva ed emancipata, ma nello stesso tempo come

[81]. Tutti i testi sbobinati, di qui in avanti, sono stati lasciati nell'italiano semplice usato dalle donne albanesi, senza revisioni di sintassi e grammatica, che hanno partecipato ai seminari.

sottomessa e sacrificata al lavoro e al ruolo familiare. Attualmente si sente più isolata e costretta a vivere tra le mura domestiche, nonostante abbia teoricamente la libertà di organizzare attività sociali e feste.

Sembra che la democrazia abbia portato solo teoricamente maggiore possibilità di scelta per queste donne, perché la maggior parte di loro sembra vivere nella realtà attuale una condizione di maggiore isolamento ed esclusione sociale.

Il gruppo delle donne di Librazhd ha descritto il ruolo della donna nel seguente modo:

La donna durante il regime faceva il bucato, cucinava, allevava i bambini, si occupava della terra e del bestiame e lavorava nelle cooperative dello Stato. *In famiglia chi prendeva le decisioni?* Il suocero. *Potrebbe farmi una gerarchia?* Dopo il suocero veniva il marito, dopo il marito la suocera e poi la moglie.

Chi gestiva il denaro in famiglia? Il suocero. E quando lavoravate in cooperativa chi gestiva il vostro stipendio? Il suocero, perché lui era il primo della famiglia, lui aveva i conti della casa. Chi andava a fare le spese? Anche se mandava me e mia suocera, dovevamo chiedere il permesso per comprare ogni cosa al suocero. Avveniva così, noi lo dicevamo alla suocera, specie per le cose intime e la suocera lo diceva al suocero. Ciascuna famiglia aveva il suo modo di vivere, ma in generale regnava la stessa gerarchia, suocero, marito, suocera e nuora. Cosi è stato anche per portare un pò di rispetto, non si faceva per obbligo ma per tradizione, la nuora rispetta il suocero. Si verificavano anche casi in cui i suoceri prendevano decisioni sui nipoti senza parlare prima con il figlio e la nuora. Tutti si occupavano dell'educazione dei figli, ma il suocero aveva maggior peso. La donna [moglie[82]] lavorava, ma non era lei a spendere i soldi e a prendere le decisioni.

Sin dai tempi del regime la donna sul piano decisionale ha sempre dovuto dipendere da suoceri e marito.

Anche sul piano economico nonostante il suo contributo all'economia familiare fosse triplice in quanto si occupava dei lavori domestici e di cura, provvedeva in parte al sostentamento familiare con la coltivazione di ortaggi e l'allevamento degli animali, e portava a casa lo stipendio guadagnato in uffici e cooperative statali, quando c'erano da prendere decisioni era sempre l'ultima ad essere informata o consultata all'interno della famiglia; il budget della famiglia, particolarmente nelle zone rurali, era gestito o comunque controllato dal suocero.

Per quanto riguarda il ruolo della donna nella vita politica e sul posto di lavoro le donne di Korça hanno espresso la seguente opinione:

---

[82]. Il testo tra parentesi quadre è dell'autore.

Le donne sono sempre state sotto gli ordini degli altri. In politica ora il numero delle donne è minore, ma la decisione è spettata sempre agli uomini. Per esempio nel mio villaggio c'è una infermiera e c'è una ostetrica, ma il medico è uomo, il sindaco è uomo, il capo villaggio è uomo, il segretario del comune è uomo. *Alle donne manca l'esperienza o il desiderio di prendere le decisioni?* Nessuno chiede il nostro parere, non c'è alcuna attività a cui possiamo prendere parte. Nel mio villaggio non c'è alcuna associazione e la maggior parte delle donne sono in emigrazione. Sono rimaste solo le sessantenni. Nel mio villaggio si produce solo grano e patata. Prima della democrazia la donna non aveva conosciuto il fenomeno della migrazione, il nostro villaggio è in montagna e l'inverno dura 7 mesi e manca il collegamento telefonico.

L'isolamento in cui vivono molte donne è particolarmente evidente nelle zone di montagna e la situazione oggi sembra essere peggiorata con il fenomeno della migrazione interna. Molti villaggi, infatti, sono semi abbandonati poiché difficili da raggiungere in quanto le strade sono di terra battuta e in pessime condizioni. Il ghiaccio che su queste strade rimane per circa cinque mesi l'anno scoraggia gli spostamenti giornalieri, che avvengono comunque a piedi per mancanza di trasporti pubblici. Molte famiglie giovani e con bambini si spostano in città o emigrano all'estero per cambiare lo stato di povertà in cui sono costretti a vivere in queste zone e le donne che restano nel villaggio sono in maggioranza anziane. Le donne giovani, sebbene a volte condividano il desiderio di una maggiore partecipazione alla presa di decisioni, si sentono escluse e sottomesse non solo a livello familiare, ma anche politico dove attualmente sono per lo più meno rappresentate. È però evidente l'atteggiamento di passività con cui descrivono la situazione. Infatti, invece di assumere un ruolo propositivo cercando di ricavarsi degli spazi di intervento, aspettano che siano le istituzioni locali rappresentate nella quasi totalità da uomini a consultarle.

Le donne di Librazhd esplicitano ancora più chiaramente lo stato di sfruttamento in cui spesso la donna vive in queste aree:

Prima la donna si occupava dei lavori in cooperativa, era operaia, dirigente, economista [leggi ragioniera[83]], agronoma, dunque prendeva parte in tutti i campi della vita sociale. Lavoravamo tutto il giorno e lo stipendio era basso. Nella mia zona la cultura della donna era bassa. I principali direttori erano gli uomini. Le donne gestivano i settori, anche il vice capo della cooperativa era un uomo. Le donne erano economiste, agronome, ma solo responsabili di settori. In agricoltura il 70% erano donne e il 30 % uomini, ma gli uomini occupavano i posti più importanti. Inoltre su di lei stava il maggior peso della famiglia, nel momento in

[83]. Il testo tra parentesi quadre è dell'autore.

cui le entrate erano scarse e il numero dei bambini molto grande, perché non esisteva la pianificazione familiare e si capisce che questo porta maggiore povertà, era la donna a portarne maggiormente il peso. Eravamo costrette a fare bambini perché così si andava in pensione prima. Nei villaggi di Librazhd le donne ancora oggi portano sulle spalle grandi carichi di legna per chilometri. Nei villaggi di Korça non è così, ci vanno gli uomini con i cavalli. Dipende dalla tradizione del villaggio, dal livello di cultura. In alcuni villaggi la donna è più sfruttata.

La quasi totalità delle donne che vivono nei villaggi ancora oggi si occupa di agricoltura ma, secondo quanto affermano le donne, erano in poche ad occupare dei posti di prestigio in conseguenza del fatto che accanto al lavoro retribuito c'era il lavoro domestico e di cura di cui la donna ha sempre dovuto farsi totalmente carico. Dopo la caduta del regime, in seguito alla crisi economica è stata la donna a perdere prima di chiunque altro il proprio posto di lavoro e a farsi carico all'interno della famiglia di gestire la crisi determinata dalla diminuzione delle entrate economiche, diminuzione della quale si risentiva maggiormente all'interno delle mura domestiche.

Per capire se ci fossero aspetti positivi che l'avvento democratico ha portato nella vita della donna di queste zone è stata rivolta la seguente domanda:

Come è cambiato il ruolo della donna con il cambiamento del sistema politico?

La donna si è chiusa dentro casa, non va più a scuola, non si occupa di attività sociali, non riceve alcuna informazione sul suo sviluppo nella società. *Perché?* Perché gli insegnanti non arrivano alla scuola, perché mancano i mezzi di trasporto. Molte insegnati preparate sono andate in città o sono emigrate. Le ore di lezione sono di 30 minuti e non ci sono più borse di studio pianificate dal distretto *Qualcosa è cambiato attualmente in famiglia?* Si, i soldi ora in alcuni casi sono nelle mani della donna perché il marito è in emigrazione. Prima la vita economica e sociale veniva gestita dal capo famiglia che era il suocero, mentre ora se il figlio si sposa ha la possibilità di gestire la vita per sè e per la sua sposa. *Da quando è venuto questo cambiamento?* Da quando gli uomini lavorano e vivono fuori Albania.

Queste affermazioni sono state ripetute anche dalle donne di Korça e Durazzo. Paradossalmente sembra che l'unico aspetto visibilmente positivo portato dal processo democratico sia stato l'emigrazione. L'emigrazione che sta svuotando i villaggi di persone giovani e il paese di risorse umane e intellettuali, ma che sta permettendo alle donne che hanno i mariti all'estero di prendere alcune decisioni e di assumere ruoli di responsabilità all'interno della famiglia. Nella comunità (che ti po di comunità?) però il ruolo delle donne rimane sempre marginale e anzi

sembra che si sia ancora più ridimensionato, con la minore presenza delle donne nella vita politica e nel mondo del lavoro.

Inoltre come si deduce dalle affermazioni di queste donne, la pubblica istruzione è in crisi e sia le istituzioni locali che le organizzazioni internazionali stanno investendo pochissimo in questo settore. In molti villaggi l'orario delle lezioni si è notevolmente ridotto e la qualità delle lezioni è diminuita a causa della migrazione del personale docente più preparato.

Da notizie ricevute successivamente dalle insegnanti ci risulta che l'abbandono scolastico soprattutto femminile in zone rurali è in continua crescita.

Relazioni tra uomo e donna

Per poter maggiormente comprendere che tipo di responsabilità e ruolo la donna si è assunta all'interno della famiglia e il tipo di relazioni che ha stabilito con il coniuge, è stata rivolta alle donne dei tre gruppi la seguente domanda:

Quali sono le responsabilità che la donna si assume all'interno della famiglia?

La donna fa tutti i lavori di casa, munge la vacca e la mantiene pulita oltre a svolgere altri lavori fuori casa se ha trovato lavoro. Il marito non si occupa dei lavori di casa, ma fuori. Quando lui torna a casa è stanco e guarda la TV. Durante il precedente regime la donna riceveva lo stipendio e lo dava al marito o al suocero, e il marito o il suocero decidevano come spenderlo. È problema della mentalità. Non è un problema solo delle donne albanesi, ma anche delle donne degli altri paesi, ciò dipende dalla mentalità e dal fanatismo. Quando la donna lavora è felice. Ora non deve chiedere soldi al marito se deve comprare qualcosa. *La donna che lavora attualmente può spendere i soldi che guadagna come vuole?* No gli uomini vanno al bar mentre le donne sono obbligate a stare a casa. Se la donna guadagna dei soldi li spende insieme con il marito e non da sola. Il marito decide da solo. Se la donna non guadagna come nel mio caso e anche mio marito è disoccupato, chiediamo prestiti fino a quando non arrivano i soldi da mio figlio che è in emigrazione in Grecia. La donna anche se ha soldi suoi, deve chiedere il parere del marito.

Mentre nel precedente regime anche la donna che percepiva uno stipendio non aveva materialmente a disposizione il denaro, attualmente la donna che lavora sebbene sia ancora vincolata a chiedere il permesso al marito, gode di maggiore libertà perché il denaro che guadagna può non consegnarlo al marito. Comunque, resta una notevole differenza su come vengono prese le decisioni all'interno della famiglia dovuto a uno squili-

brio di potere all'interno della coppia. Infatti, mentre la donna sottopone i suoi desideri al giudizio del coniuge e ne accetta il rifiuto, l'uomo decide da solo.

Se ci sono dei problemi in famiglia dovuti ad atteggiamenti di violenza del marito, la donna come reagisce? La donna non è in grado di fare niente. È' meglio che la donna non venga picchiata. Il marito deve dire alla moglie dove ha sbagliato, e se lei non cambia la picchia. Il marito usa violenza contro la moglie se è ubriaco o se è molto stanco. Comunque dipende anche dalla famiglia. Io per esempio conosco una ragazza e lui abusa di lei dal punto di vista psicologico e morale. Prima di avere figli il loro legame non era sicuro. Ora la donna con i figli non può più lasciarlo. Quando le famiglie parlavano di questo comportamento violento, il padre del ragazzo diceva "non fa niente, anche io colpivo mia moglie". Il ragazzo è istruito però cerca di imitare la sua famiglia. La famiglia della ragazza non si concilia con questa violenza. Mia madre diceva "devi essere paziente, anche io lo sono stata". La donna albanese, anche quando è stata maltrattata, ha saputo sempre essere paziente per non distruggere la famiglia.

Mentre in altri settori la donna manifesta dei sentimenti di insoddisfazione e il desiderio di cambiamento, nel settore della violenza familiare emergono aspetti di passività e sottomissione quasi totale. La "pazienza" viene vista come unico comportamento possibile. Altri comportamenti vengono vissuti come troppo rischiosi perché potrebbero creare ulteriori conflitti e mettere a repentaglio l'unità familiare. Ancora una volta queste donne hanno deciso di subire e sacrificarsi in nome del benessere familiare. Per poter continuare ad esercitare "pazienza" il comportamento degli uomini che usano violenza in famiglia viene in parte giustificato dalla presenza di fattori esterni come l'assunzione di alcool, stanchezza o cattivi modelli familiari. Inoltre, dalle espressioni usate dalle donne si intuisce che la donna a volte è picchiata perché può aver "sbagliato" e in tal caso il comportamento violento è considerato dalle stesse donne come accettabile. Giustificando e ponendo le cause e la responsabilità di tali comportamenti al di fuori della volontà dell'uomo, la donna non obbliga l'uomo ad assumersi la responsabilità e le conseguenze di tali comportamenti, ma in parte si rende complice della loro reiterazione.

E cosa si aspetta l'uomo dalla donna? Deve comportarsi con rispetto e farsi rispettare dall' opinione pubblica. *Che cosa significa?* Essere gentile con la gente, comportarsi bene. *Potete farmi degli esempi?* Deve essere colta, non deve essere ridicola, deve sapere come comportarsi con la gente, deve sapere comunicare con loro, avere rispetto per il suocero e la suocera, non opporsi a loro, crescere ed educare i figli, lavorare tanto.

Il ritratto della donna che l'uomo vorrebbe avere sembra rispecchiare in pieno i compiti e le responsabilità che la donna si è assunta all'interno della famiglia e della società albanese. Ancora una volta un ritratto di donna laboriosa, colta e rispettosa delle opinioni e desideri non solo del coniuge, ma anche dei suoceri. Una donna pronta al sacrificio e all'abnegazione per il bene della famiglia, pronta a soffocare le sue opinioni per ascoltare quelle altrui in segno di rispetto verso altri, ma non verso sè stessa.

Cosa la donna si aspetta dall'uomo? Che faccia i lavori pesanti che la donna non può fare e che abbia un buon comportamento. Ma ci sono uomini che lo fanno, altri no, dipende dalla cultura del marito. La maggior parte delle donne anche se non è contenta, non chiede il divorzio perché si vergogna. Loro hanno figli, la moglie non sa dove andare e cosi è costretta a stare lì. *Cosa teme?* Teme l'opinione pubblica. Non ha i mezzi necessari per crescere i bambini, ma anche perché distruggerebbe la famiglia. *Se il marito si comporta male la donna cosa fa*? La donna se non mantiene il sangue freddo quando il marito torna a casa ubriaco o nervoso, viene picchiata. Mentre se lei mantiene il sangue freddo, ragiona, parla con calma, può far capire al marito che si sta comportando male. *Se un uomo si comporta male la moglie può dirglielo apertamente*? La moglie ha il diritto, ma non può, ha paura e così aspetta che lui si calmi o glielo dice indirettamente.

In queste affermazioni si nota chiaramente come le aspettative delle donne nei confronti dei loro mariti siano condizionate da regole stabilite dagli uomini. Quello che emerge è un sentimento di vulnerabilità che impedisce a queste donne di prendere posizione nel timore di creare conflitti e di essere abbandonate o di distruggere la famiglia. Questo sentimento di vulnerabilità delle donne legato alla dipendenza e alla paura, le porta a cercare di soddisfare i desideri del coniuge e della famiglia allargata nella speranza di essere accettate e amate. In questo modo le donne si comportano come se non avessero un loro modo di pensare, desiderare, volere, ma si "annullano" nella speranza di salvare una relazione dove la responsabilità di mantenerla in vita è basata sull'autocontrollo e senso di sacrificio della donna.

Diritti e doveri

È stato chiesto alle donne del gruppo di Durazzo di fare un elenco dei diritti e doveri dell'uomo e della donna. Ne è emerso il seguente elenco:

Elenco dei diritti delle donne

- Esprimere la propria opinione al marito con dolcezza e al momento opportuno.

Elenco dei diritti dell'uomo

- Diritto di decidere in campo economico e sulla vita dei familiari
- Diritto di picchiare la donna se lo merita
- Diritto di divertirsi al bar o al biliardo con gli amici
- Diritto di essere servito dalle donne della famiglia
- Diritto di chiedere il divorzio

Lista dei doveri della donna:

- Dovere di lavorare sia all'interno che all'esterno delle mura domestiche
- Dovere di allevare i figli
- Dovere di prendersi cura dei suoceri
- Dovere di essere fedele
- Dovere di offrire rispetto

Lista dei doveri dell'uomo:

- Dovere di lavorare
- Dovere di gestire i soldi della famiglia
- Dovere di controllare l'istruzione dei figli
- Dovere di dormire con la propria moglie
- Dovere di essere fedele

La visualizzazione sulla lavagna di questi elenchi compilati durante la discussione nei seminari, ha provocato in alcune delle partecipanti dei sensi di colpa, spingendole ad affermare con una certa ansia che, sebbene rispecchiassero la situazione reale, i loro uomini erano i pilastri della famiglia e avevano a cuore il benessere della famiglia.

È stato necessario lavorare molto a livello individuale e di gruppo per impedire che i sensi di colpa potessero inibire la presa di coscienza individuale e di gruppo da parte di queste donne della mancanza quasi totale di diritti da parte loro.

L'educazione ricevuta che impone alle donne pazienza, sottomissione, umiltà, e rispetto verso l'uomo impedisce di esprimere insoddisfazione e di chiedere qualcosa di diverso per se stesse; Considerando il fatto che i diritti acquisiti dalle donne in altri paesi fanno parte di

un'altra cultura e di altre tradizioni non sono ancora riconosciuti come tali anche per le donne albanesi e la loro richiesta provoca nelle donne sentimenti di inadeguatezza profondi

La richiesta di aiuto al marito per svolgere compiti che fanno parte dei doveri della donna provoca in moltissime donne un senso di vergogna e di inadeguatezza. Il desiderio di avere maggiore riconoscimenti e prendere parte alla presa di decisioni familiare provoca dei sentimenti di colpa che spingono alcune donne a pensare di aver provocato il risentimento degli uomini della famiglia per aver messo in discussione l'autorità dell'uomo e di meritare quindi le eventuali ritorsioni.

L'immagine di sé

È stato chiesto alle donne di provare a descriversi. Le donne di Librazhd si sono descritte così:

La donna albanese è conosciuta come una donna forte, laboriosa, una brava madre e lei va fiera di tutte queste virtù. La donna conta un grande ruolo in famiglia. Quasi tutti i lavori in famiglia vengono compiuti dalle donne. Questo non vale per le donne di altri paesi perché questo dipende dalla situazione economica e la povertà psicologica. La donna ha sempre sofferto in famiglia anche durante il regime totalitario. La donna è la principale forza motrice della società albanese, ma la mentalità l'ha repressa. *In che senso?* Perché su di lei c'è sempre stato il maggior peso della famiglia e i maggiori sacrifici. Mi piace Marisa Lino, l'ambasciatrice dei Stati Uniti a Tirana. Mi piace per come parla con la gente, per il suo interessamento verso la donna albanese. Ci piace anche Ariana Qatipi. Lei tratta problemi della nostra società e in particolare della donna, dei problemi della violenza, prostituzione e vendetta. Ci piace anche Tefta Radi perché è una giornalista capace, seria e precisa.

In queste frasi sembra affiorare la consapevolezza che questa situazione sia determinata da uno stato di debolezza e di vulnerabilità femminile nei confronti di un sistema che penalizza molto la donna obbligandola a grandi sacrifici in nome del benessere familiare e sociale. È come se sapessero di avere una grande potenzialità e di svolgere un grande ruolo nella società albanese, ma non avessero compreso il modo per rendere visibile e riconosciuto tale ruolo. Non riuscendo a trovare in se stesse il modo di dar voce ai bisogni, hanno assunto come modelli donne che si sono affermate in campo lavorativo attraverso il dar voce e visibilità a questi bisogni.

Le donne di Korça si sono descritte nel seguente modo:

La donna albanese è una donna che lavora tanto e si prende cura dei bambini. In Albania però a mio parere non esiste una donna forte. A me piace la donna europea perché lavora ed è libera di fare tutto per sé e per

la sua famiglia. A me invece piacerebbe essere forte come una giornalista, come per esempio Arjana Qatipi, lei comunica bene con la gente.

Anche in questo gruppo è emerso chiaramente il desiderio di affermazione della donna sia nella sfera personale che in quella pubblica. Questo gruppo sembra avere la consapevolezza che la donna albanese è fragile perché nonostante lavori molto e si occupi dei figli non è libera di decidere per sé e per la sua famiglia. Non ha cioè la possibilità di fare delle scelte e di assumersi la responsabilità di tali scelte. Secondo questo gruppo una donna forte è colei che riesce ad avere una immagine pubblica forte perché ha la possibilità di comunicare e la capacità di farsi ascoltare dalla gente.

Le donne di Durazzo hanno dichiarato:

La donna albanese è forte perché sopportare questo carico di lavoro, la violenza a cui molte volte è sottoposta e sopravvivere, è molto difficile. La donna albanese è forte, colta e molto paziente. Lei è forte ma anche debole. È forte perché lei porta sulle spalle tutti i problemi della famiglia, ma spiritualmente è debole. Secondo me lei è molto forte. Paziente. Lei è abituata a questo ambiente, nulla la impressiona. Mi piacerebbe una donna aperta in famiglia e nel lavoro che realizza i suoi desideri.

Man mano che le donne descrivevano i compiti, le responsabilità e la pressione psicologica a cui sono sottoposte giorno dopo giorno e le prove che devono superare, è emerso un quadro di donna molto forte perché paziente e in grado di sopportare sacrifici e maltrattamenti, ma anche molto fragile perché manca una immagine pubblica della donna al di fuori dei confini del ruolo familiare. Inoltre tale immagine nell'ambito familiare è basata su desideri e aspettative che altri hanno nei suoi confronti come marito, suoceri e pubblica opinione e non su desideri e aspettative che fanno parte del suo vissuto.

Valori

Lo stato d'animo è completamente cambiato quando si è parlato di valori, di quali valori sono e vorrebbero essere portatrici. Le donne di Durazzo hanno affermato:

Secondo me i valori fondamentali esistenti nella cultura del popolo albanese sono la bravura, la fedeltà, l'onestà, la nobiltà, l'ospitalità, il carattere umano. È un paese che li tramanda da una generazione all'altra. È un popolo di antiche tradizioni, coraggioso, colto, laborioso. Un'altra caratteristica è quella del rispetto della parola data. Gli albanesi vanno fieri del loro paese per tutti i loro valori. *Che cosa intendete con fedeltà?* Innanzi tutto fedeltà verso l'amico. La fedeltà in quanto virtù dell'albanese non va compresa come la fedeltà verso il marito e la mo-

glie, ma come virtù essenziale verso l'amico e anche verso il nemico. Esiste un detto: mantenere la parola data a costo di sacrificare il proprio figlio." La fedeltà in famiglia significa la fedeltà l'uno verso l'altro. Se a casa mia viene un amico e dopo una persona nemica a lui, allora l'amico si trova sotto la mia protezione. La fedeltà è qualcosa di più del rispetto, è un obbligo morale. *Dei valori che avete menzionato quali volete trasmettere alle future generazioni?* La laboriosità e la fedeltà. Noi vogliamo che i nostri figli lavorino con onestà e non dimentichino l'umanesimo, poiché esso è parte integrante dello spirito albanese. Ai nostri figli chiediamo di essere nobili e gentili. Siamo i nipoti di Madre Teresa. *Ci sono dei valori che trasmettete solo alle figlie?* Noi li trasmettiamo a tutti ma le femmine li assorbono di più dei maschi. Il modo di ragionare dei maschi è molto diverso. Noi vorremmo che sia i maschi che le femmine fossero laboriosi e onesti. Comunque alle figlie chiediamo che creino una famiglia dalle basi sane e ai maschi di essere laboriosi e onesti e più preoccupati per la famiglia. Noi non vogliamo che i nostri figli siano degli impostori, vogliamo che lavorino con onestà, che amino la loro patria e che siano orgogliosi del nome albanese. Nelle ragazze si vede più fedeltà mentre per i ragazzi non conta molto.

In queste frasi emerge tutta la fierezza di queste donne per i valori della propria cultura e l'apprensione per quello che sta avvenendo attualmente nella società albanese. Gli episodi di violenza e sfruttamento nei confronti di ragazze ancora adolescenti e il diffuso comportamento illegale di molti giovani hanno creato in queste donne sentimenti di forte disagio e preoccupazione. Gli episodi che ogni giorno ascoltano in televisione le umiliano profondamente e mettono in discussione una delle certezze che avevano fino a qualche anno fa, la convinzione di essere delle brave educatrici e di aver esercitato sui figli una influenza positiva. Non comprendono cosa abbia provocato questa caduta di valori. Inoltre il sentimento di diffusa insoddisfazione che provano molte donne per la perdita del lavoro e per la diminuzione di impegni di carattere sociale le rendono ancora più isolate e con limitate possibilità di confrontarsi su questi temi.

Aspettative e desideri

È stato chiesto alle donne di esprimere quali fossero i loro desideri. Le donne di Korça si sono espresse così:

Io vorrei una somma sufficiente per me stessa perché vorrei andare via dal villaggio, perché la vita è difficile qui. Ci sono alcune condizioni che ti obbligano a lasciare il paese, fa molto freddo, vorrei stare lontana dalle parole delle persone, nel paese non c'è qualche posto dove passare il tempo libero, sono costretta a stare a casa e guardare la TV quando ho

finito i lavori di casa. Non abbiamo guadagni, non lavoriamo. Io vorrei emigrare per vestirmi come mi piace e spendere i soldi come voglio e dove voglio. Io vorrei andare in città potrei vestirmi come mi pare, in paese sono più riservata. Anche io vorrei emigrare per avere una vita migliore, per guadagnare più soldi e aiutare la mia famiglia. Anche io vorrei emigrare per avere più denaro, si sa che gli albanesi sono molto poveri. Io sono fidanzata, la mamma mi dice "quando lui parla tu devi ascoltarlo, devi ascoltare la suocera". La donna albanese ha sempre imparato queste cose. Secondo le usanze Albanesi, la nuora deve lavare i piedi di tutti i membri della famiglia del marito, ora però qui al sud non si usa più. Comunque tu devi chiudere la bocca davanti a loro. Se io ho ragione non voglio tacere, la famiglia non subisce niente di male se io dico la verità. Fino a poco tempo fa la nuora ha lavato tutti i piedi degli amici di famiglia, ospiti a casa sua.. Io posso farlo per mio marito, ma non per gli altri della famiglia. Io voglio una vita diversa.

Da queste affermazioni emerge la profonda insoddisfazione delle donne per la vita che conducono e il desiderio di emigrare o di spostarsi in città per cercare lavoro, ma anche per godere di maggiore libertà. Soprattutto le giovani donne vivono con insofferenza le regole di vita familiare imposte dai genitori e dalle tradizioni. Sono consapevoli di desiderare qualcosa di diverso e pensano che emigrando possano raggiungere la soddisfazione dei loro desideri. Infatti, non percependo in sé stesse la capacità di poter cambiare le regole del sistema familiare e sociale fortemente patriarcale e restrittivo nei confronti delle donne, proiettano all'esterno tutte le difficoltà, ma anche il compito di affrontare tali difficoltà. In tal modo le donne non mettono in discussione sè stesse e i propri comportamenti, ma non aumentano neanche il proprio potere contrattuale all'interno del sistema. I tentativi di alcune donne di affermare le proprie opinioni e di avere maggiore potere decisionale sono ancora molto fragili e basta una espressione di stupore da parte di una delle donne presenti nel gruppo per provocare un atteggiamento di immediato "ritiro".

Vorrei avere un lavoro, andare d'accordo con il marito, ed educare i bambini. Io vorrei avere un lavoro, con il marito sto bene. Ma nel mio villaggio ci sono donne che non stano bene con i loro mariti. Su 10 una va bene. Io vorrei avere una vita migliore, avere buone condizioni e tutto andrebbe liscio come l'olio. La fonte dei litigi sono le pessime condizioni in cui vive la famiglia. Io vorrei avere una vita normale, vorrei emigrare nei Stati Uniti. Io vorrei andare via perchè qui mi mancano buone condizioni di vita. Vogliamo l'ordine, la stabilità per migliorare le condizioni in casa e in villaggio. La prima cosa è il ripristino dell'ordine e della calma, esaudire i desideri dei figli ma anche i nostri, perché siamo stressate. Il secondo desiderio è trovare un lavoro lì dove posso secondo

le mie capacità, e crescere e educare i miei figli. Voglio che la mia famiglia stia bene, abbia lavoro e possa viaggiare. Anche io vorrei condizioni normali che ora mancano, avere lavoro e sistemare i miei figli. *Che tipo di lavoro?* Chi darà i soldi? Vorrei lavorare in un posto che io stessa ritengo opportuno. Vorrei sistemare i figli. Io vorrei invece vedere mio figlio. Non posso vederlo perché non ha i documenti in regola. Molti di noi hanno i figli che non possono vedere perché sono emigrati e non hanno i documenti in regola. Vorrei vivere in condizioni normali, migliorare la vita per i miei figli in modo che loro non soffrano come noi.

La crisi e il continuo stato di emergenza in cui vivono le famiglie e la comunità hanno creato il desiderio di poter vivere nella "normalità", ma anche la sfiducia che questo si possa verificare in tempi brevi in Albania. Lo stato di profonda sfiducia nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni internazionali i cui investimenti non raggiungono i villaggi, spingono molte donne e famiglie a spostarsi in città per beneficiare degli aiuti internazionali i cui interventi si concentrano soprattutto nei grandi centri urbani o di emigrare in altri paesi che offrono migliori condizioni di vita e opportunità di lavoro.

Inoltre l'apertura al mondo esterno in questi ultimi anni ha creato nelle donne aspettative e desideri di maggiore affermazione che però, non essendo il risultato di un processo di elaborazione sociale esplicito, restano fragili e le portano spesso a desiderare di lasciare tutto piuttosto che cercare di cambiare quegli aspetti della cultura e delle tradizioni che le opprimono.

Conclusioni

Il processo democratico ha portato per le donne solo teoricamente maggiore libertà di scelta. L'accesso ad uguali opportunità è molto lontano dall'essere una realtà in Albania. In questi anni la donna ha vissuto sulla propria pelle più di chiunque altro la crisi di transizione. Infatti sono state le donne le prime vittime dei licenziamenti, sono diminuite le opportunità di incontro e scambio tra donne che una volta erano organizzate dal partito, è diminuita la loro rappresentanza nella vita politica e devono fare i conti con una economia di mercato che ha penalizzato soprattutto le fasce più deboli della popolazione: donne e bambini.

In questa situazione di crisi e di diminuzione delle entrate economiche è nella ricerca del lavoro che si è concentrata l'attenzione delle donne in questi anni. Il posto di lavoro è stato investito di significati e aspettative per la risoluzione di conflitti che hanno origine nel sistema sociale rigidamente patriarcale a cui la donna ha sempre aderito. Questo sistema considera il vissuto maschile come quello che rappresenta l'intero genere umano lasciando da parte i desideri e i vissuti delle donne. Mantenendo

questo modo di vedere e di pensare gli uomini lasciano fuori le donne, ma anche le donne tagliano fuori sè stesse.

Pochissime donne durante i seminari si sono messe in gioco e hanno mostrato la consapevolezza di aver assunto e di continuare ad assumere un ruolo passivo di dipendenza e sottomissione a regole e tradizioni familiari che le vorrebbero come mere esecutrici di decisioni prese dagli uomini.

Si è cercato pertanto di far esprimere alle donne quali erano dal loro punto di vista le necessità e le risorse che ognuna poteva mettere in gioco, ma quasi tutte riportavano i discorsi a difficoltà economiche o a problemi che trascendevano la loro volontà.

Il modello di umiltà e sottomissione insegnato alle donne sin dall'infanzia impedisce loro di esprimere apertamente desideri o insofferenza per modelli ritenuti ormai inadeguati alle proprie esigenze. La continua attenzione imposta alle donne di porre come prioritarie le esigenze degli uomini o dei figli ha diminuito le capacità delle donne di "vedersi" e di essere in contatto con i propri desideri.

Molte donne hanno difficoltà a riconoscere in sè stesse la capacità di poter assumere decisioni importanti all'interno o all'esterno della famiglia e di porsi a livello paritario nei confronti dell'uomo. Riconoscere di avere uguale diritto ad accedere alle scelte e a prendere decisioni implica un'assunzione esplicita di responsabilità che spaventa molte donne.

Il disagio è nel riposizionare ruolo e identità femminile rispetto ai valori collettivi. In passato i valori tradizionali hanno permesso alla donna di garantire la continuità dei legami sociali anche se con costi personali molto alti. Nel nuovo contesto sociale e culturale dell'Albania dove a partire dal 1990 vi è stato un totale stravolgimento dell'organizzazione socio-economica e politica, così come familiare, i valori di forza femminile cui hanno fatto continuo riferimento le donne durante i seminari non possono più essere fondati sulla capacità di resistenza, pazienza e sopportazione delle donne.

Pertanto è necessario che si sviluppi la capacità di mettersi in gioco mettendo in gioco anche gli altri ruoli familiari e proponendosi con una funzione di mediazione sociale più esplicita.

La donna in Albania può assumere nei processi di pacificazione e di ricostruzione del tessuto sociale una funzione importantissima se riuscirà a porsi quale mediatrice di esigenze, risorse e valori collettivi ridisegnando insieme agli altri attori sociali il suo ruolo all'interno e all'esterno della famiglia.

Tale processo richiede però degli spazi di costruzione di rapporti sociali in cui sia possibile sperimentare nuove distribuzioni di responsabilità tra generi e tra famiglie e collettività.

ANCORA LUNGO IL CAMMINO PER CONCRETARE I PROGRESSI COMPIUTI

Giovanni Conso

1. Il problema dei diritti delle donne che, per il modo stesso in cui viene impostato ai diritti degli uomini, può sia ideologicamente sia storicamente prestarsi ad una pluralità di risposte: discriminazioni a tutto vantaggio maschile, in una gamma infinita di variabili, a seconda della maggiore o minore entità delle differenze; discriminazioni come sopra, ma con introduzione di misure protettive per la donna in quanto soggetto debole per natura; nessuna discriminazione, con parità perfetta di posizioni giuridiche tra i due generi; nessuna discriminazione a vantaggio maschile, con, in più, misure protettive per il genere femminile perché debole.

Il progressivo procedere verso livelli di sempre maggior tutela per le donne rispetto al nulla del primo gradino, che, in quanto limite più basso, non riconosce loro alcun diritto, costituisce segno di un indubbia crescita di civiltà, dal momento che a dare la vera misura di quest'ultima è il trattamento previsto per i soggetti deboli, a cominciare, appunto, dall'essere "donna".

Certo, l'estrema lunghezza del cammino da percorrere - a causa soprattutto degli ancestrali ritardi dovuti a tradizioni ultrarisalenti, ad oscurantismi vergognosi, a pregiudizi radicati, a prepotenze deplorevoli - non permette di considerare l'impresa nella sua compiutezza a portata di mano, anche se passi in avanti sono stati innegabilmente compiuti, specie nel secondo dopoguerra. Molto, in certe parti del mondo addirittura moltissimo, resta da fare. Non pochi Paesi sono ancora arretratissimi, gli altri si trovano in stadi di adeguamento più o meno avanzati. Nessuno, quindi, risulta pienamente in linea.

Anche per rendersi meglio conto di quali siano le recenti causali di remora che si aggiungono a quelle le cui radici affondano più o meno addietro nel tempo, può non essere inutile fare il punto della situazione venutasi a determinare sotto il profilo giuridico, dal momento che si sta discutendo di diritti. Anzi, poiché il discorso guarda ai diritti fondamentali, inerenti come tali alla natura umana, ai diritti umani appunto e, dunque, universali, ci soffermeremo soprattutto sul livello più alto, quello ONU, tralasciando del tutto gli apporti regionali, anche se specialmente quelli europei sarebbero rilevantissimi, e riducendo al minimo gli apporti di organizzazioni benemerite, ma di portata circoscritta a singoli settori, come l'organizzazione internazionale del lavoro.

2. Prima di dare inizio all'analisi dei contributi arrecati sotto l'egida dell'ONU alla causa dei diritti umani della donna, uno sguardo al passato avrebbe pur qualcosa da mostrarci. Un esempio per tutti nelle numerose,

alcune celeberrime, Carte, Dichiarazioni, Statuti, che dal 1216, anno della Magna Charta libertatum del re inglese Giovanni Senza Terra, sino alla vigilia della seconda guerra, mondiale hanno sancito fondamentali diritti e libertà individuali, la parola "donna", a differenza della parola "uomo", non compare. Per dimenticanza, trascuratezza, ignoranza, esclusione voluta? Anche se un'accurata indagine al riguardo potrebbe rivestire un interesse storico-filosofico di non scarso rilievo, sociologicamente, qualunque fosse la risposta che ne dovesse emergere, la valutazione finale in sostanza non cambierebbe: il risultato "culturale" resterebbe, infatti sempre lo stesso. La donna, contava ben poco, quando addirittura nulla, persino nell'ambito strettamente privato, cosi da non richiamare in nessun caso l'attenzione del legislatore, tanto meno di quello costituzionale. A complicare le cose, specie per quanto riguarda l'Europa, ha contribuito, e proprio in un momento di progresso decisivo per la storia del mondo, il ruolo centrale, anzi epocale, esplicato dalla Rivoluzione francese attraverso le due Dichiarazioni intitolate ai "droits de l'homme e du citoyen" del 1789 e del 1793. L'uso divenuto corrente di una terminologia insistentemente imperniata sull'attribuzione dei diritti "all'uomo" ha deformato in senso implicitamente riduttivo l'approccio generale, ad una tematica tanto delicata quale quella dei diritti fondamentali, "umani" per natura.

3. A partire dal secondo dopoguerra, l'esigenza, fattasi assoluta, di impostare ogni discorso di legalità nell'ottica di una pace da salvaguardare ad ogni costo dopo le innumerevoli atrocità della seconda guerra mondiale ha, finalmente, imposto un radicale mutamento nella formulazione delle normative sia internazionali che nazionali, inducendole ad esplicitare sempre più la spettanza dei diritti ad entrambi i "generi" e sempre più riducendo le discriminazioni a danno di quello femminile.

Purtroppo, persiste ancora, sia pur in progressiva, benchè lenta, diminuzione (le cattive abitudini non sono mai facili da smaltire) la nefasta influenza, mai deplorata a sufficienza, dell'infelice formula, francese "droits de l'homme", troppo spesso privilegiata nelle traduzioni ufficiali in lingua italiana all'assai più felice, sacrosanta, formulazione inglese "human rights". E questo, anche se non l'unico, è certamente uno dei più gravi effetti dell'antiquata abitudine italica di privilegiare il ricorso al testo in lingua francese al senz'altro più attendibile, e diffuso, testo in lingua inglese.

4. L'analisi specifica delle enunciazioni succedutesi sul piano nazionale a partire dal 1945 in ordine ai diritti umani - è da questo angolo visuale che si deve prendere le mosse in omaggio al cosiddetto primato del diritto o, se si preferisce, al principio di legalità, senza del quale nulla di certo e, quindi, di stabile si può costruire in democrazia – è in grado di offrire, almeno formalmente, riscontri particolarmente ricchi e, ciò che più conta,

in significativa, costante, crescita, anche a prescindere dalle ottiche regionali, fra le quali certamente spicca quella europea.
Naturalmente, è d'obbligo cominciare dallo Statuto dell'ONU (San Francisco, 26 giugno 1945), il cui preambolo si preoccupa di riaffermare subito la fede nei "fondamentals human rights" nella dignità e nel valore "della persona umana", nella "eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne" e delle nazioni grandi e piccole. Dopo di che l'art.1, elencando i fini delle Nazioni Unite, vi include (paragrafo 3) il compito di "conseguire la cooperazione internazionale" nel promuovere ed incoraggiare il rispetto degli "human rights" e delle libertà fondamentali "per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione". Concetto ripreso nella sua globalità sia dal paragrafo 1 lett. b dell'art.13 ("L'Assemblea generale intraprende studi e fa raccomandazioni", fra l'altro, per promuovere il rispetto delle libertà fondamentali "per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione", sia dall'art. 55 ("Le Nazioni Unite promuoveranno", fra l'altro, il rispetto e l'osservanza naturale degli "human rights" e delle libertà fondamentali "per tutti, senza distinzioni di razza, sesso, lingua o religione") sia dal paragrafo 1 dell'art. 62 ("Il Consiglio Economico e Sociale può fare raccomandazioni" per promuovere il rispetto e l'osservanza degli "human rights" e delle libertà fondamentali "per tutti") e dell'art. 68 ("Il Consiglio Economico e Sociale istituisce commissioni... per promuovere i diritti dell'uomo"), quest'ultimo subito applicato con la creazione nel 1946 della Commissione sullo stato della donna, al preciso scopo di promuovere l'eguaglianza tra uomini e donne in tutti i campi. Non senza dimenticare la "apertura alla carriera" da parte dell'art. 8 ("Le Nazioni Unite non porranno alcuna restrizione all'ammissibilità di uomini e donne nei loro organismi principali e sussidiari, in qualsiasi qualità ed in condizione di uguaglianza") .
5. Quasi tre anni e mezzo dopo, il 10 dicembre 1948, viene approvata a Parigi la Dichiarazione Universale degli "human rights", il cui preambolo si apre con "il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia urbana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili", visto come "il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo". Coerentemente i trenta articoli del testo sono impostati con riferimento ora a "tutti gli esseri umani" (come l'art. 1; "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti" o, più semplicemente, a "tutti" (come l'art. 7: "Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge"), ora ad "ogni individuo" (come il primo paragrafo dell'art. 2: "Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, ecc.") o, in negativo, a "nessun individuo" (come l'art. 4: "Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù), trovando una più specifica

puntualizzazione soltanto nel paragrafo 1 dell'art. 16 che, dopo aver riconosciuto a "uomini e donne in età adatta... il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia", conferisce loro "eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento". Da sottolineare, inoltre, per una certa analogia con il dianzi ricordato art. 8 dello Statuto ONU, i primi due paragrafi dell'art. 21 che "ad ogni individuo" riconoscono il "diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti" quanto "il diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese". Perplessità suscitano, invece, gli artt. 23 e 25 che, riconoscendo ad ogni individuo rispettivamente il diritto al lavoro con remunerazione equa e soddisfacente ed il diritto ad un tenore di vita insufficiente a garantire la salute e il benessere assumono a soggetti di riferimento "lui stesso e la sua famiglia", quasi sottintendendo un'unica remunerazione al maschile.

6. Trascorrono quattro anni e il 20 dicembre 1952, a New York, l'Assemblea dell'ONU adotta la Convenzione sui diritti politici della donna al preciso scopo di concretare in termini giuridicamente vincolanti il principio della parità fra i sessi nell'accesso alle cariche pubbliche. E ciò perché tale principio, espressamente enunciato, come già detto più sopra, dall'art. 21 della Dichiarazione Universale, viene ritenuto meritevole di più urgente attuazione rispetto all'intero insieme della stessa che, affidato all'elaborazione della Commissione per i diritti umani su espresso incarico dell'Assemblea Generale fin dal giorno dell'adozione della Dichiarazione Universale, stava incontrando sulla sua strada sempre nuovi ostacoli politici e sempre nuove complicazioni tecniche. Anche in questa occasione il preambolo è di guida all'analisi del testo: richiamato l'intento di "dare attuazione al principio dell'uguaglianza dei diritti tra gli uomini e le donne contenuto nello Statuto delle Nazioni Unite", si riconosce ad ogni persona il "diritto a prendere parte al governo del suo paese, sia direttamente, sia per il tramite di rappresentanti liberamente scelti, e di accedere in condizioni di uguaglianza alle funzioni pubbliche nel suo paese" e si manifesta il desiderio di "accordare agli uomini e alle donne uguaglianza nel godimento e nell'esercizio dei diritti politici in conformità allo Statuto delle Nazioni Unite e alle disposizioni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo". Puntualmente, i tre articoli che seguono stabiliscono in stretta successione che "le donne hanno il diritto di voto in tutte le elezioni, in condizioni di uguaglianza con gli uomini, e senza discriminazioni di sorta", che "le donne sono eleggibili a tutti gli organismi pubblici elettivi, costituiti in forza della legislazione nazionale, in condizioni di uguaglianza con gli uomini e senza discriminazione" e che "Le donne hanno diritto ad occupare tutti i pubblici uffici e ad esercitare tutte le

pubbliche funzioni, stabiliti dalla legge nazionale, a parità di condizioni con gli uomini e senza alcuna discriminazione".
7. Finalmente, il 16 dicembre 1966, dopo una lunga, tormentata, elaborazione - dovuta in parte ai contrasti di fondo tra i due blocchi allora sempre più contrapposti ed in parte alle divergenze di ordine tecnico relativo all'interconnessione ed interdipendenza tra i diritti civili e politici, da un lato, ed i diritti economici e sociali, dall'altro - l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è in grado di adottare le due Convenzioni, più note come Patto internazionale sui diritti civili e politici e Patto internazionale sui diritti economici e sociali, destinate a tradurre i principi espressi dalla Dichiarazione Universale del 1948 in precetti giuridicamente vincolanti, cosi integrando e completando l'operazione iniziata nel 1953 nei confronti dei diritti politici della donna. Praticamente coincidente è il preambolo dei due Patti: ricordato che "il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo", si ribadisce "che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana" e che l'ideale dell'essere umano libero, che goda delle libertà civili e politiche e della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti civili e politici, nonché dei propri diritti economici, sociali e culturali".
Ovviamente diversificati sono i rispettivi testi a seguire. Nell'ambito del primo spiccano per quanto interessa in questa sede, l'art. 2 paragrafo 1 ("Ciascuno degli Stati parti del Presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino nel suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso ecc.), l'art. 3 ("Gli Stati parte del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti civili e politici enunciati nel presente Patto") e l'art. 23 paragrafi 2, 3 e 4 ("Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l'età per contrarre matrimonio"; "Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi"; "Gli Stati, parti del presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la parità di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento").
Venendo al secondo Patto, meritano una segnalazione particolare in ottica antidiscriminatoria l'art. 2 paragrafo 2 ("Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, ecc."), l'art. 3 ("Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di

tutti i diritti economici, sociali e culturali enunciati nel presente Patto") e l'art. 7 ("Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare:

a) la remunerazione che assicuri a, tutti i lavoratori, come minimo:
   i) un equo salario ed una uguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzione di alcun genere; in particolare devono essere garantite alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con una eguale remunerazione per un eguale lavoro;
   ii) un'esistenza decorosa per essi e le loro famiglie in conformità delle disposizioni del presente Patto;
b) la sicurezza e l'igiene del lavoro;
c) la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell'anzianità di servizio e delle attitudini personali;
d) il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi"). Da segnalare, infine, sia pure in un'ottica di tutela rafforzata, quella parte dell'art. 10 (cap. 2) in forza della quale "Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale".

8. Poco meno di un anno dopo, il 7 novembre 1967, sempre a New York, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite può finalmente approvare la Dichiarazione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, così realizzando, almeno a livello di enunciazione solenne, l'intento, da tempo perseguito, (già nel 1946 il Comitato economico e sociale aveva istituito un'apposita Commissione sullo status delle donne per la promozione dei loro diritti in ogni campo e l'adozione delle misure necessarie allo scopo), di ovviare all'inadeguatezza della formulazione invero generica del divieto di discriminazioni basate sul il sesso. Molto opportunamente il preambolo dà atto della preoccupata constatazione che "ad onta dello Statuto delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati, e nonostante i progressi compiuti per quanto riguarda l'uguaglianza dei diritti, le donne continuano ad, essere oggetto di gravi discriminazioni" e dalla considerazione che "la discriminazione esercitata nei confronti delle donne è incompatibile con la dignità umana e con il benessere della famiglia e della società, ed impedisce alle donne di partecipare alla vita politica, sociale, economica e culturale del loro paese in condizioni di uguaglianza con gli uomini e di servire il loro paese e l'umanità nella piena misura delle loro possibilità", mentre "va tenuta pre-

sente l'importanza del contributo delle donne alla vita sociale, politica, economica e culturale", e nel convincimento "che il completo sviluppo di un paese, il benessere del mondo e la causa della pace richiedono la massima partecipazione, in tutti i campi, tanto delle donne quanto degli uomini, donde la necessità di "far riconoscere universalmente, in dirritto e in fatto, il principio dell'uguaglianza degli uomini e delle donne". Queste le enunciazioni che seguono:

Art. 1 La discriminazione nei confronti delle donne, in quanto nega o limita l'uguaglianza dei diritti della donna rispetto all'uomo, è fondamentalmente ingiusta ed è lesiva della dignità umana.

Art. 2 Devono essere prese tutte le misure per abolite le leggi, le consuetudini, i regolamenti e le pratiche in vigore, che costituiscono una discriminazione nei riguardi delle donne, e per assicurare la protezione giuridica adeguata dell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, ed in particolare:

a) il principio dell'uguaglianza dei diritti sarà consacrato nella Costituzione o garantito in qualsiasi altra forma;
b) gli strumenti internazionali delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardanti l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna saranno accettati per mezzo di ratifica o di adesione e riceveranno piena applicazione il più rapidamente possibile.

Art. 3 Devono essere prese tutte le misure adeguate per educare l'opinione pubblica e ispirare in tutti i paesi il desiderio di abolire i pregiudizi e di sopprimere qualunque pratica, consuetudinaria o d'altro genere, che sia fondata sull'idea dell'inferiorità della donna.

Art. 4 Devono essere prese tutte le misure adeguate per assicurare alle donne, in condizioni di uguaglianza con gli uomini e senza alcuna discriminazione:

a) il diritto di voto nelle elezioni e il diritto di eleggibilità in tutti gli organi pubblicamente eletti;
b) il diritto di voto in tutti i referendum pubblici;
c) il diritto di accedere ai pubblici impieghi e di esercitare tutte le funzioni pubbliche.

Questi diritti devono essere garantiti dalla legge.

Art. 5 La donna deve godere degli stessi diritti di cui gode l'uomo in materia di acquisto, di mutamento o di conservazione della cittadinanza. Il matrimonio con uno straniero non deve influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, vuoi rendendo questa apolide, vuoi trasmettendole la cittadinanza del marito.

Art. 6 - 1) Senza pregiudizio della salvaguardia dell'unità e della concordia della famiglia, che resta la cellula fondamentale di ogni società, devono essere prese tutte le misure adeguate, in particolare misure legislative,

per assicurare alla donna, coniugata o meno, l'uguaglianza dei diritti nei confronti dell'uomo nel campo del diritto civile, ed in particolare:

a) il diritto di acquisto, amministrazione, godimento, disposizione ed eredità di beni, ivi compresi quelli acquistati in costanza di matrimonio;
b) la capacità giuridica e l'esercizio di questa capacità;
c) gli stessi diritti di cui gode l'uomo per quel che concerne la legislazione sulla circolazione delle persone.

2. Devono essere prese tutte le misure adeguate per stabilire il principio dell'eguaglianza di condizione del marito e della moglie, ed in particolare:
   a) la donna avrà, allo stesso titolo dell'uomo, il diritto di scegliere liberamente il proprio coniuge e di non contrarre matrimonio se non sulla base del proprio consenso libero e pieno;
   b) la donna avrà gli stessi diritti dell'uomo nel corso del matrimonio e in caso di scioglimento di questo. L'interesse dei figli costituirà in ogni caso la considerazione principale;
   c) i genitori avranno pari diritti e doveri per guanto riguarda i figli. L'interesse dei figli costituirà in ogni caso la considerazione principale.

3. I matrimoni tra fanciulli e i fidanzamenti di ragazze impuberi saranno vietati e saranno adottate misure effettive, ivi incluse disposizione legislative, allo scopo di fissare un'età minima per il matrimonio e di rendere obbligatoria l'iscrizione del matrimonio in un registro ufficiale.

Art. 7 Tutte le disposizioni dei codici penali che costituiscono una discriminazione nei confronti delle donne saranno abrogate.

Art. 8 Devono essere prese tutte le misure adeguate, ivi comprese disposizioni legislative, per combattere la tratta delle donne e lo sfruttamento della prostituzione femminile in tutte le loro forme.

Art. 9 Devono essere prese tutte le misure adeguate per assicurare alle ragazze e alle donne, coniugate o meno, diritti uguali a quelli degli uomini per quanto concerne l'educazione a tutti i livelli, ed in particolare:

a) pari condizioni di accesso e di studio negli istituti di istruzione di tutte le categorie, ivi comprese le università e gli istituti professionali e tecnici;
b) la stessa scelta di programmi e di esami, un personale insegnante dotato di qualifiche del medesimo ordine, ambienti scolastici e attrezzature della stessa qualità, tanto se gli istituti sono misti quanto nel caso contrario;
c) uguali possibilità per ciò che concerne la concessione di borse di studio e altre sovvenzioni;
d) uguali possibilità di accesso ai programmi di educazione permanente, ivi inclusi i programmi di alfabetizzazione per adulti;

e) l'accesso alle informazioni di carattere educativo che consentano loro di assicurare la salute ed il benessere della loro famiglia.
Art. 10 1) Devono essere prese tutte le misure adeguate per assicurare alle donne, coniugate o meno, gli stessi diritti spettanti agli uomini nel campo della vita economica e sociale, ed in particolare:
a) il diritto di accesso alla formazione professionale, al lavoro, alla libera scelta della professione e dell'impiego e all'avanzamento nell'impiego e nella professione, senza discriminazione fondata sullo stato matrimoniale o su qualunque altro motivo;
b) il diritto alla parità di remunerazione con gli uomini e all'uguaglianza di trattamento per un lavoro di uguale valore;
c) il diritto a ferie pagate, a trattamento di pensione, al beneficio di prestazioni sociali nel caso di disoccupazione, di malattia, di vecchiaia o per altre perdite di capacità lavorativa;
d) il diritto di ricevere gli assegni familiari alle stesse condizioni previste per gli uomini.
2) Al fine di evitare la discriminazione nei confronti delle donne in seguito al matrimonio o alla maternità e per assicurare il loro effettivo diritto al lavoro, devono essere prese misure per impedire che esse vengano licenziate in caso di matrimonio o di maternità, per prevedere congedi di maternità retribuiti, con la garanzia del ritorno al vecchio impiego, e per assicurare loro servizi sociali necessari, ivi compresi quelli di puericultura.
3) Le misure adottate per proteggere la donna, per ragioni inerenti alla sua costituzione fisica, nel caso di determinati tipi di lavoro, non saranno considerate come discriminatorie.
Art.11 – 1) E' indispensabile che il principio dell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne sia applicato in tutti gli stati, in conformità ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo.
2) I governi, le organizzazioni non governative e gli individui sono quindi invitati a fare quanto in loro potere per promuovere l'applicazione dei principi contenuti nella presente Dichiarazione".
8. In assoluta coerenza con il messaggio ispiratore della dichiarazione del 7 novembre 1967, appena qualche mese dopo la Conferenza internazionale dei diritti umani, riunita in Teheran dal 22 aprile al 13 maggio 1968 per analizzare i progressi compiuti nei primi venti anni dall'adozione della Dichiarazione Universale, dedica uno dei diciannove paragrafi della sua solenne proclamazione conclusiva, e, più specificamente il quindicesimo, al tema che ci occupa, così sintetizzandolo: "Occorre mettere fine alla discriminazione di cui le donne sono ancora vittime in diverse regioni del mondo. Il mantenimento della donna in una condizione di inferiorità è contrario allo Statuto delle Nazioni Unite e delle disposizioni della Di-

chiarazione Universale dei diritti dell'uomo. La piena applicazione della Dichiarazione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne è necessaria al progresso della umanità".
10. L'esigenza di eliminare ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, proprio perché evidenziata con tanta forza dapprima ad opera della Dichiarazione di New York del 7 novembre 1967 e poi ad opera della Proclamazione di Teheran del 13 maggio 1968 avrebbe richiesto un immediato avvio del procedimento volto a consentire il passaggio dalla Dichiarazione alla Convenzione anch'essa preordinata ad eliminare ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Invece, soltanto nel 1972 il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarebbe stato in grado di assumere formalmente l'iniziativa, anche se il vero impulso ad essa l'avrebbe poi dato la Conferenza mondiale della donna svoltasi a Città del Messico dal 19 giugno al 2 luglio 1975 e seguita dalla proclamazione del decennio 1976-1985 come decennio delle Nazioni Unite per la donna, un decennio che sarebbe stato caratterizzato, fra l'altro, da altre due analoghe Conferenze, tenutesi l'una a Copenaghen nel 1980, subito dopo l'adozione dell'auspicata Convenzione, e l'altra di particolare rilievo per gli obiettivi fissati nelle "strategie future per il progresso delle donne", tenutasi a Nairobi nel 1985, allo scadere del decennio.
Bastano le date a dimostrare che, nonostante le determinazioni assunte a Città del Capo, l'elaborazione della Convenzione è risultata tutt'altro che semplice, tanto da poter essere adottata solamente il 18 dicembre 1979 dall'Assemblea Generale a New York, con podromi di non poche riserve in sede di ratifica da parte di non pochi Stati. Il preambolo, però, anche questa volta, è limpido: dopo aver recepito alcune delle premesse da cui muoveva il preambolo della Dichiarazione del 1953, ne aggiunge altre non meno significative, ricordando "la discriminazione nei confronti della donna viola i principi dell'eguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità dell'uomo, ostacola la partecipazione della donna, alle stesse condizioni dell'uomo, alla vita politica, sociale, economica e culturale del suo paese, rende più difficoltosa la crescita del benessere della società e della famiglia ed impedisce alle donne di servire il loro paese e l'umanità tutta nella misura delle loro possibilità", per poi sottolineare il "fatto che, nelle zone di povertà le donne non accedono che in misura minima alla nutrizione, ai servizi medici, all'educazione, alla formazione, alle possibilità di impiego ed alla soddisfazione di altre necessità" ed esprimere la convinzione che "l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale basato sull'equità e sulla giustizia contribuirà in maniera significativa a promuovere l'uguaglianza tra l'uomo e la donna", facendo infine "presente l'importanza del contributo delle donne al benessere della famiglia ed al progresso della società, che finora non è stato pienamente riconosciuto, l'importanza del ruolo sociale della maternità e del ruolo dei genitori nella

famiglia e nell'educazione dei figli, e consapevoli del fatto che il ruolo procreativo della donna non deve essere all'origine di discriminazioni e che l'educazione dei fanciulli richiede una suddivisione di responsabilità tra uomini, donne e società nel suo insieme", nella consapevolezza che "il ruolo tradizionale dell'uomo nella famiglia e nella società deve evolversi insieme a quello della donna se si vuole effettivamente addivenire ad una reale parità tra uomo e donna".
La chiave di volta dell'intero testo è racchiusa nel primo articolo della Convenzione ove viene precisato che "l'espressione "discriminazione nei confronti della donna" concerne ogni distinzione esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna".
Seguono ventinove articoli, di cui quindici dedicati alle prescrizioni cui dovranno attenersi gli Stati parti ed i rimanenti quattordici ai controlli delle formalità applicative. Fondamentale è il ruolo che rivestono l'art. 2 ("Gli Stati parti condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna e, a questo scopo, si impegnano a:
a) iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, l'applicazione effettiva del suddetto principio;
b) adottare le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne;
c) instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;
d) astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna ed agire in maniera da indurre autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo;
e) prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo;
f) prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento,

consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna;

g) abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti della donna e l'art. 3 ("Gli Stati parti prendono in ogni campo, ed, in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed. il progresso delle donne, e di garantire loro su una base di piena parità con gli uomini, l'esercizio e il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

A loro volta, cosi completando la prima parte dilla Convenzione, gli artt. 5 e 6 rispettivamente, impongono agli Stati parti di prendere "ogni misura adeguata":

a) al fine di modificare gli schemi ed i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne e di giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne

b) al fine di far sì che l'educazione familiare contribuisca alla comprensione che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso che l'interesse dei figli è in ogni caso la considerazione principale") e a "reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne".

Non meno rilevante la parte seconda, che, dopo aver ribadito nell'art. 7 i contenuti essenziali della Convenzione sui diritti politici della donna risalente a, ventanni prima, impone agli Stati parti, di prendere l'ogni misura adeguata affinché le donne, in condizione di parità con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano la possibilità di rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali (art. 8) e di accordare "alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. In particolare, garantiscono che né il matrimonio con uno straniero, né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio possa influire sintomaticamente sulla cittadinanza della moglie, sia rendendola apolide sia trasmettendole, la cittadinanza del marito", nonché "in merito alla cittadinanza dei loro figli" (art. 9) .

Analogamente, la parte terza richiede agli Stati parti di prendere "tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per guanto concerne l'educazione", precisando in otto i punti attraverso i quali va al riguardo garantita la parità tra uomo e donna (art. 10); l'ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione nei confronti della donna nel campo dell'impiego e assicurare, sulla base delle, parità tra uomo e don-

na, gli stessi diritti", elencando anche a questo proposito una serie di aspetti particolari, sei per l'esattezza (art. 11, par.1); "misure appropriata a, "prevenire le, discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro matrimonio o della loro maternità e garantire il loro diritto effettivo al lavoro", precisandone il contenuto sotto quattro profili (art. 11, par. 2); "tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie, con in più l'impegno di fornire "alle donne, durante la gravidanza, al momento del parto e doro il parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuità, ed. una alimentazione adeguata" (art. 12); "tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna negli altri campi della vita economica e sociale", assicurando, in particolare, i diritti agli assegni familiari, alle forme di credito finanziario e alle attività ricreative, sportive e culturali (art. 13); e, infine, l'ogni misura adeguata" al ruolo importante delle donne nelle zone rurali, dettagliando le garanzie in otto punti (art. 14).
A conclusione dei dettati descritti, la parte quarta impone con l'art. 15 che alla donna sia riconosciuta "la parità con l'uomo di fronte alla legge" e, più precisamente, "in materia, civile, una capacità giuridica identica a quella dell'uomo e le medesime possibilità di esercitare tale capacità", con "diritti eguali per quanto concerne la conclusione di contratti e l'amministrazione dei beni" e "il medesimo trattamento in tutti gli stadi del procedimento giudiziario"; il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza o domicilio, e la precisazione che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacità giuridica della donna deve essere considerato nullo", mentre l'art. 16 impone di prendere "tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari", elencando in sette punti i diritti da assicurare a parità con gli uomini.
11. Dopo una non breve pausa, dovuta per massima parte all'atmosfera negativa, della guerra fredda, dissoltasi emblematicamente con la caduta del muro di Berlino, l'Assemblea Generale ritiene che sia venuto il momento di convocare dal 14 al 25 giugno 1993 a Vienna una Conferenza mondiale sui diritti umani allo scopo di valutarne lo "stato di avanzamento" e formulare raccomandazioni per renderne più efficaci i meccanismi di protezione. Al termine di una laboriosa preparazione caratterizzata dalla contrapposizione tra l'idea occidentale di rafforzare la protezione dei diritti umani già riconosciuti, in particolare quelli civili e politici, e la determinazione dei Paesi in via di sviluppo di ottenere un impegno assai più significativo che in passato sul piano del riconoscimento del diritto allo sviluppo la Conferenza nasce in un clima di tensione, ma anche di crescente fiducia nella possibilità di giungere ad una convergenza di Vedute, tanto da dare vita ad un amplissimo documento, denominato Dichia-

razione e programma di azione di Vienna, adottato il 25 giugno con il voto unanime delle 173 delegazioni partecipanti.
Per quanto qui più interessa, meritano specifica segnalazione un paragrafo della Dichiarazione e una, sezione del Programma di azione. Il paragrafo della Dichiarazione, contrassegnato con il n.18, è cosi formulato "I diritti umani delle donne e delle bambine sono parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali. La piena ed, eguale partecipazione delle donne nella vita politica economica, sociale, culturale, a livello nazionale regionale e internazionale e lo sradicamento di tutte le forme di discriminazione sessuale, sono obiettivi prioritari della comunità internazionale.
La violenza di genere e tutte le forme di molestia e sfruttamento sessuale, incluse quelle derivanti da pregiudizi culturali e da traffici internazionali, sono incompatibili con, la dignità e il valore della persona umana e devono essere eliminate. Questo obiettivo può essere conseguito attraverso strumenti legislativi e attraverso una azione nazionale e una cooperazione internazionale in campi come lo sviluppo economico e sociale, l'educazione, la tutela della maternità e della salute, i servizi sociali.
I diritti umani delle donne dovrebbero costituire parte integrante delle attività delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani, inclusa la promozione di tutti gli strumenti sui diritti umani riguardanti le donne.
La Conferenza mondiale sui diritti umani sollecita i governi, le istituzioni, le organizzazioni intergovernative e non-governative a intensificare i loro sforzi per la protezione dei diritti umani delle donne e delle bambine.
La sezione del Programma di azione, la terza, intitolata "Status eguale e diritti umani della donna", consta dei seguenti nove paragrafi:
36. La Conferenza mondiale sui diritti umani sollecita il pieno e uguale godimento, da parte delle donne, di tutti i diritti umani, e ciò dovrò costituire una priorità per i governi e per le Nazioni Unite. La Conferenza mondiale sui diritti umani sottolinea, inoltre, l'importanza dell'integrazione e della piena partecipazione delle donne, sia come agenti che come beneficiarie, nel processo di sviluppo, e ribadisce gli obiettivi stabiliti nell'azione globale in favore delle donne per uno sviluppo equo e sostenibile come previsto nella Dichiarazione di Rio, Capitolo 24 dell'Agenda 21 Adottata dalla Conferenza dell'ONU sull'ambiente e lo sviluppo (Rio de Janeiro, Brasile, 3-14 giugno 1992).
37. L'uguale status delle donne e i loro diritti umani dovrebbero essere integrati nel flusso principale di attività dell'intero sistema delle Nazioni Unite. Queste tematiche dovrebbero essere regolarmente e sistematicamente affrontate in tutti gli organi e meccanismi di rilievo delle Nazioni Unite. In particolare, andrebbero fatti passi per aumentare la cooperazione e promuovere un'ulteriore integrazione di obiettivi e traguardi tra la Commissione sullo status delle donne, la Commissione per i diritti umani

Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, il Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per le donne, il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite ed altre agenzie delle Nazioni Unite. In tale contesto, dovrebbero essere rafforzate la cooperazione e la coordinazione tra, il Centro per i diritti umani e la Divisione per l'avanzamento delle donne.

38. In particolare, la Conferenza mondiale sui diritti umani pone l'accento sull'importanza di lavorare per l'eliminazione della violenza contro le donne nella vita pubblica e privata, per l'eliminazione di tutte le forme di molestie sessuali, sfruttamento e tratta delle donne, per l'eliminazione di pregiudizi di genere nell'amministrazione della giustizia e per lo sradicamento di ogni conflitto che possa insorgere tra i diritti delle donne e gli effetti dannosi di certe pratiche tradizionali o abituali, di pregiudizi culturali ed estremismi religiosi. La Conferenza mondiale sui diritti umani fa appello all'Assemblea generale, affinché adotti la bozza di dichiarazione sulla violenza contro le donne e fa pressione sugli Stati affinché combattano la violenza contro le donne in, accordo con le sue disposizioni. Le violazioni dei diritti umani delle donne in situazioni di conflitto armato rappresentano violazioni dei fondamentali principi del diritto umanitario internazionale e dei diritti umani. Tutte le violazioni di tale tipo, incluso in particolare l'assassinio, lo stupro sistematico, la schiavitù sessuale e la gravidanza forzata, richiedono una risposta particolarmente efficace.

39. La Conferenza mondiale sui diritti umani sollecita lo sradicamento di tutte le forme di discriminazione contro le donne, sia :nascoste che palesi. Le Nazioni Unite dovrebbero incoraggiare la meta della ratifica universale da parte di tutti gli Stati della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne entro l'anno 2000. Dovrebbero essere incoraggiati modi e mezzi per affrontare significativamente l'ampio numero di riserve alla Convenzione. Tra le altre cose, il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne dovrebbe continuare il riesame delle riserve poste alla Convenzione stessa. Gli Stati sono sollecitati a ritirare le riserve contrarie all'oggetto e al proposito della Convenzione o che, in altro modo. sono incompatibili con il diritto internazionale dei trattati.

40. Gli enti deputati al controllo dei trattati dovrebbero dare le necessarie informazioni atte a mettere le donne in grado di usare più efficacemente le procedure di attuazione esistenti, per realizzate il loro mandato di favorire un pieno ed eguale godimento dei diritti umani e la non discriminazione. Nuove procedure dovrebbero anche essere adottate per rafforzare l'attuazione dell'impegno per l'uguaglianza, delle donne e per i loro diritti umani.

La Commissione sullo status delle donne e il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne dovrebbero esaminare celermente

la possibilità di introdurre il diritto di petizione attraverso la,, preparazione di un Protocollo opzionale alla C(Invenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne. La Conferenza mondiale sui diritti umani saluta la decisione della Commissione per i diritti umani di prendere in considerazione la nomina di un relatore speciale sulle violenze contro le donne, alla sua cinquantesima sessione.,

41. La Conferenza mondiale sui diritti umani riconosce l'importanza del godimento da parte delle donne del migliore livello di salute fisica e mentale per tutta la durata della loro vita. Nel quadro della Conferenza mondiale sulle donne e della Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, così come della Proclamazione di Teheran del 1968, la Conferenza mondiale sui diritti umani rafferma, sulla base dell'uguaglianza tra uomini e donne, il diritto delle donne ad un'accessibile ed adeguata tutela della salute e alla, più ampia gamma di servizi per la pianificazione familiare, cosi come ad un eguale accesso a tutti i livelli d'istruzione.

42. Gli organi deputati al controllo sui trattati dovrebbero includere nelle loro deliberazione e conclusioni lo status delle donne e i diritti umani delle donne, facendo uso dei dati specifici di genere. Gli Stati dovrebbero essere incoraggiati a fornire informazioni sulla situazione delle donne, de jure e de facto, nei loro rapporti agli organi che si occupano del controllo sui trattati. La Conferenza mondiale sui diritti umani nota con soddisfazione che la Commissione per i diritti umani ha adottato nella sua, quarantanovesima sessione una risoluzione che afferma, che relatori e gruppi di lavoro sul tema dei diritti umani dovrebbero essere sollecitati a. fare altrettanto (Risoluzione n. 46 dell'8 marzo 1993).Dovrebbero essere presi provvedimenti anche dalla Divisione per l'avanzamento delle donne in cooperazione con altri organi delle Nazioni Unite, e specificamente con il Centro per i diritti umani per assicurare che l'attività delle Nazioni Unite sui diritti umani affronti regolarmente le violazioni dei diritti umani delle donne, inclusi specifici abusi di "genere". La formazione per il personale delle Nazioni Unite che opera nel settore dei diritti umani e degli aiuti umanitari, dovrebbe essere incoraggiata per assisterlo nel riconoscere e affrontare gli Abusi dei diritti umani, particolarmente nei confronti delle donne, e per portare a buon fine il suo lavoro senza prevenzione di "genere".

43. La Conferenza mondiale sui diritti umani sollecita i governi e le organizzazioni regionali e internazionali a, facilitare l'accesso delle donne ai posti di livello decisionale e le, loro più ampia partecipazione al processo di formazione delle decisioni. Richiede che vengano prese misure ulteriori all'interno del Segretariato delle Nazioni Unite, affinché si nomino e si promuovano staff di donne in accordo con la Carta delle Nazioni Unite ed

incoraggia, altri organi, tanto principali quanto sussidiari delle Nazioni Unite, a garantire la partecipazione delle donne a condizioni di parità.
44. La Conferenza mondiale sui diritti saluta la Conferenza mondiale sulle donne che si terrà a Pechino nel 1995 e sollecita che i diritti umani delle donne giochino un ruolo importante nelle sue deliberazioni, in accordo con i temi prioritari della Conferenza mondiale sulle donne: uguaglianza, sviluppo e pace".
12. Eccoci, allora, alla Conferenza mondiale di Pechino, che si svolge nel cinquantesimo anniversario della Dichiarazione Universale tra, il 4 e il 15 settembre 1995 come quarta Conferenza mondiale sulle donne dopo quelle già ricordate di Città del Messico (1975), Copenaghen (1980) e Nairobi (1985), per concludersi con l'adozione di una Dichiarazione in 38 punti ed un Programma di azione in ben 361 punti, attorno a cui analisi e discussioni, ma anche apprezzamenti, non sarebbero certo mancati nell'attesa, della quinta Conferenza programmata per l'estate dell'anno 2000.
Limitandoci alle parti salienti della Dichiarazione di Pechino, va sottolineato come, muovendo dalla duplice constatazione "che la condizione delle donne ha, compiuto significativi progressi in certi settori importanti nel corso degli ultimi dieci anni, che tali progressi non sono stati uniformi e che le diseguaglianze tra donne e uomini persistono e grandi ostacoli permangono, con gravi conseguenze per il benessere di tutti gli esseri umani" e "che questa situazione è esacerbata dall'aumento della povertà, che affligge la maggior parte della popolazione mondiale, in particolare le donne e i bambini, e che ciò ha origine in contesti nazionali e internazionali, con la conseguente necessità "di sostenere ulteriormente il progresso delle donne e l'accrescimento del potere di azione (empowerment) per le donne di tutto il mondo" e di prendere "misure urgenti", sia stato, fra l'altro, riaffermato l'impegno di "Assicurare il rafforzamento del potere di azione delle donne e il loro progresso, incluso il diritto alla libertà di pensiero, coscienza, religione e opinione, contribuendo in tal modo a rispondere ai bisogni morali, etici, spirituali e intellettuali di donne e di uomini, a livello individuale e collettivo, e garantendo loro altresì la possibilità di realizzare appieno il proprio potenziale nella società e di vivere secondo le proprie aspirazioni", nella persuasione che "Il rafforzamento del potere di azione delle donne e la loro piena partecipazione su basi paritarie a tutti i settori della vita sociale, inclusa la partecipazione ai processi decisionali e il loro accesso al potere, sono fondamentali per il raggiungimento della uguaglianza, dello sviluppo e della pace" e che "L'eliminazione della povertà, per mezzo di una crescita economica sostenuta, dello sviluppo sociale, della protezione dell'ambiente e della giustizia sociale, richiede la partecipazione delle donne allo sviluppo economico e sociale, la parità delle opportunità e la piena e uguale parte-

cipazione delle donne e degli uomini in qualità di protagonisti e beneficiari di uno sviluppo durevole al servizio degli individui", aggiungendo, altresì, che "Il riconoscimento esplicito e la riaffermazione del diritto di tutte le donne a controllare tutti gli aspetti della loro salute, in particolare la propria fecondità, sono di primaria importanza per il rafforzamento del loro potere di azione" e che "La pace a livello locale, nazionale, regionale e mondiale può essere raggiunta ed è inestricabilmente legata al progresso delle donne, perché esse sono un motore fondamentale di iniziative, per la soluzione di conflitti e per la promozione di una pace durevole a tutti i livelli".
Lineari le determinazioni conseguenti, dall'"Adottare tutte le misure necessarie per eliminare tutte le forme di discriminazione contro le donne e le bambine e rimuovere tutti gli ostacoli alla parità tra i sessi, al progresso delle donne e al rafforzamento del loro potere di azione" al "Promuovere l'indipendenza economica delle donne, in particolare per mezzo della occupazione, ed eliminare il perdurante e crescente peso della povertà sulle donne, affrontando le cause strutturali della povertà per mezzo di cambiamenti nelle strutture economiche che assicurino a tutte le donne - in particolare a quelle che vivono in aree rurali - pari accesso, in quanto protagoniste essenziali dello sviluppo, alle risorse produttive, alle opportunità e ai pubblici servizi", dal "Promuovere una crescita economica sostenuta, sviluppando l'istruzione di base, l'educazione permanente, l'alfabetizzazione e la formazione, nonché l'assistenza sanitaria di base per donne e bambine" al "lavorare attivamente per un disarmo generale e completo, sotto lo stretto ed efficace controllo internazionale, e sostenere i negoziati per la conclusione, senza ulteriori rinvii, di un trattato universale, multilaterale ed effettivamente verificabile per la proibizione degli esperimenti nucleari, che possa contribuire al disarmo nucleare e alla prevenzione della proliferazione delle armi nucleari in tutti i suoi aspetti", dal "Prevenire ed eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le bambine" all'"Assicurare pari accesso e uguale trattamento a donne e uomini nell'istruzione e nell'assistenza sanitaria, migliorando la salute sessuale e riproduttiva delle donne così come la loro istruzione" ed altre ancora, tra cui l'"Assicurare l'accesso delle donne, in condizioni di parità, alle risorse economiche, in particolare alla terra, al credito, alla scienza e alla tecnologia, alla formazione professionale, all'informazione, alla comunicazione e ai mercati, come strumenti per far progredire le donne e le bambine e attribuire loro poteri, anche attraverso lo sviluppo delle loro capacità, per godere dei benefici che derivano dal pari accesso a queste risorse, tra l'altro, per mezzo della cooperazione internazionale".
13. Evento non meno importante l'adozione, da parte dell'Assemblea Generale, il 6 ottobre 1999 a New York del Protocollo facoltativo alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei con-

fronti della donna ventanni dopo la sua approvazione, viene cosi portato a, buon fine l'invito rivolto nel 1993 dallo stesso Progra-àma di azione di Vienna, precisamente con il suo punto 50, alla Commissione sullo status delle donne e al Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro di esse.
Era toccato, in particolare, a questo Comitato accogliere le, relativa sollecitazione, affidando già nel 1994 ad uno dei suoi componenti l'incarico di redigere un rapporto sul tema, raccomandando subito dopo alla Commissione sullo status delle donne di convocare un gruppo di esperti per la redazione del protocollo. Il gruppo riunitosi all'inizio del 1995, apprestava prontamente un testo preliminare, successivamente sottoposto all'attenzione della Conferenza, di Pechino nel settembre 1995 e, quindi, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l'approvazione finale.
L'impegno della comunità internazionale per un rafforzamento della tutela convenzionale dei diritti delle donne viene cosi a concretizzarsi tramite le, previsione di due nuove procedure di controllo, che diventeranno operanti non appena il Protocollo, la cui ratifica non ammette riserva alcuna, sarà entrato in vigore , cioè tre mesi dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione. La prima delle due nuove procedure consiste nella facoltà, per gli individui o i gruppi di individui che lamentino di essere stati vittime di una violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione da parte di uno Stato contraente, di presentare un ricorso al Comitato sull'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna, il quale ne esaminerà prima l'ammissibilità e poi il merito in base a regole che ricalcano quasi integralmente le analoghe procedure di ricorso individuale previste dal Protocollo n.1 al Patto internazionale sui diritti civili e politici dalla Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art.22) e dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, con in più la possibilità per il Comitato di indicare allo Stato convenuto le misure urgenti da adottare per impedire che la vittima della presunta violazione subisca un pregiudizio irreparabile; al termine dell'esame, il Comitato trasmetterà le proprie "considerazioni" allo Stato interessato, il quale dovrà in seguito comunicare le misure adottate per darvi adeguato seguito. La seconda procedura, modellata su quella introdotta dalla Convenzione contro la tortura (art.20), prevede che il Comitato possa svolgere, nel caso in cui riceva informazioni attendibili concernenti violazioni gravi o sistematiche dei diritti sanciti dalla Convenzione, un'inchiesta rigorosamente riservata nei confronti dello Stato interessato, il quale potrà anche Prestare il suo consenso all'invio di una missione ispettiva.
Il tutto al preciso scopo di "garantire - sono parole del preambolo- il pieno e paritario godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle donne e di prendere delle misure efficaci per pre-

venire le violazioni di tali libertà e diritti", obiettivo non assicurato dai più blandi meccanismi contemplati dalla Convenzione di base. Naturalmente, solo con l'entrata in vigore del Protocollo se ne potrà verificare, almeno per gli Stati che lo avranno ratificato, l'effettiva idoneità ad incidere concretamente.

14. Il Punto Più debole del tessuto che è venuto via via costruendosi a livello ONU dal 1945 in poi contro la discriminazione femminile sta proprio nella "leggerezza" degli strumenti di controllo predisposti per l'osservanza degli impegni assunti dagli Stati parti, almeno sino alla recentissima previsione da parte del Protocollo di un ricorso individuale o di gruppo, non ancora operante e comunque facoltativo, alla Convenzione sull'eliminazione di ogni discriminazione nei confronti della donna. Se si considera che per loro stessa natura, Dichiarazioni e Programmi non hanno di per sé alcuna portata vincolante al di la del più o meno generico impegno morale sottostante al l'accettazione del singolo Stato che vi aderisce, il fatto che Convenzioni, Patti, Trattati non abbiano referenti giurisdizionali in grado di pronunciare sentenze e di irrogare condanne a carico degli Stati responsabili di inosservanze regolarmente denunciate (come accade, invece, - nello ambito della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, le cui violazioni sono deducibili davanti alla Corte di Strasburgo) spiega ampiamente i ritardi ed. i limiti applicativi che le rispettive prescrizioni incontrano presso gli Stati meno solerti o, comunque, meno gelosi della loro immagine.

Si aggiunga il ruolo negativo che automaticamente esplicano le riserve non di rado apposte al lato della firma da questo o da quel singolo Stato, spesso in numero tutt'altro che scarso.

Su tutto incombe, Quale diffuso motivo frenante i ritardi "culturali" che, sempre latenti quando si estende, in esame la condizione femminile, vengono ad aggiungersi alle remore che inevitabilmente accompagna ogni operazione internazionale in grado di incidere sulla sovranità statale. Anche questo è un fattore che, per essere assorbito, abbisogna di progressività temporale. Deve, comunque, tenersi sempre ben fermo che le discriminazione in tanto potranno dirsi venute meno se e in quanto risulteranno superate non solo de iure, ma anche de facto. Il profilo de iure, infatti, pur essendo una componente assolutamente necessaria per il raggiungimento di Qualsiasi obiettivo di legalità, assolutamente non è mai di per sé sufficiente a, farne riscontrare la concretizzazione, risultato per lo più raggiungibile solamente attraverso un adeguamento né facile politicamente né semplice tecnicamente delle legislazione nazionali ai precetti di ordine sovranazionale.

15. Eppure, lo si accennava all'inizio, nemmeno una parificazione dei diritti della, donna ai diritti dell'uomo che fosse pienamente raggiunta sia

de jure che de facto basterebbe a realizzare una tutela femminile davvero in linea con la civiltà giuridica nel pieno rispetto della dignità personale vista, anche sotto dei profili particolari che un contesto sociale tradizionalmente prevaricatore, tende a trascurare essendo la donna soggetto debole - per natura.. Dovrebbero, pertanto, trovare pur sempre posto quelle misure protettive che nella parte iniziale del ventesimo secolo avevano in qualche modo cercato di ovviare - il nulla assoluto, della condizione femminile e che, una volta intrapreso dalle Nazioni Unite il cammino antidiscriminatorio, poi lo hanno in un certo senso accompagnato per far fronte alle esigenze più pressanti. Si parla in proposito di strumenti e convenzioni protettive che ha uno come modello la Convenzione patrocinata dall'Organizzazione Internazionale del lavoro nel 1919 per disciplinare il lavoro notturno delle donne, cui sempre nel primo dopoguerra altre sarebbero seguite su temi quali il lavoro sia, prima che dopo il parto e lo sfruttamento della prostituzione.
Non senza qualche somiglianza con le problematiche relative ai diritti del fanciullo (da notare come, mentre le prime Carte dedicate ad essi non distinguevano tra fanciulli e fanciulle, facendone una categoria unica, negli ultimi tempi, e soprattutto nei Documenti di Pechino, sono emersi riferimenti espliciti alle bambine, isolatamente o congiuntamente alle donne), il secondo dopoguerra vede ben presto nascere non poche Convenzioni protettive della donna nei suoi aspetti di maggior esposizione al pericolo. Si va così - tanto per ricordare le più rilevanti e prescindendo, naturalmente, dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai loro due correlativi Protocolli del 1977, che dedicano alle, protezione della donna soltanto alcune delle loro tantissime prescrizioni di diritto umanitario - dalla Convenzione sulla tratta a quella sulla protezione della maternità, dalla Convenzione sulla nazionalità della donna, coniugata - quella sul consenso al matrimonio, sull'età matrimoniale minima e sulla registrazione del matrimonio è a partire dal 1993 che l'elenco si farà senz'altro più consistente: quando, cioè, sulla scia della Conferenza di Vienna, si addiviene dapprima (20 dicembre 1993) alla adozione, da parte dell'Assemblea Generale, della Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, tipica violenza di genere, e subito dopo (4 marzo 1994) all'istituzione di un Relatore speciale sulla violenza di genere, su cause e conseguenze, cui seguirà ogni anno una risoluzione della Commissione per i diritti umani, sempre sotto l'emblematico titolo "L'eliminazione della violenza contro le donne", basata sul rapporto aggiornato di quel Relatore. Un'operazione, dunque, in costante progresso, che troverà un avallo particolarmente significativo nello Statuto istitutivo della Corte criminale internazionale permanente adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite il 17 luglio 1998 a Roma.

Andando ben al di la delle risoluzioni istitutive del Tribunale internazionale per la ex-Jugoslavia (199.3) e del Tribunale internazionale per il Ruanda (1994), che si erano limitate alle, semplice inclusione dello "stupro" nello elenco dei crimini contro l'umanità, lo Statuto della Corte permanente include espressamente nella sua giurisdizione tra i crimini contro l'umanità (art.7), "Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga. Gravità" e, tra i crimini di guerra (art.8), anche nelle ipotesi di "conflitto armato non di carattere internazionale" "stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra". Nell'ambito dei "core crimes" trovano, quindi il dovuto, amplificato, spazio i più rilevanti "gender crimes", sottolineando quell'implicazione di genere che li connota di una specifica, brutale, gravità.
Purtroppo, anche qui si dovranno fare i conti, conti molto laboriosi, con i tempi lunghi delle, realizzazione, mentre, nel frattempo, i crimini contro l'umanità ed i crimini di guerra non conoscono tregua, per di più continuando a restare improcedibili, dato che la Corte criminale sarà legittimata, ad occuparsi, soltanto di crimini commessi successivamente alla sua entrata in funzione. Molteplici le cause di ritardo: le ratifiche necessarie procedono lentamente, i problemi finanziari non si rivelano di facile soluzione, le questioni organizzativi si presentano estremamente complicate. Che, almeno, l'attesa consenta di trovare il modo di sciogliere al meglio il nido della composizione della Corte nel rapporto tra componenti maschili e componenti femminili. Qui, a differenza di quanto avviene nelle carriere nazionali a lunga durata, il cui inizio collegato al superamento di un concorso in età giovanile, la, componente femminile non dovrebbe, non dovrà essere condannata ad attendere i lenti sviluppi di un curriculum condizionato da un accesso riconosciuto soltanto in epoca, più recente rispetto all'accesso maschile. Occorrerà, piuttosto, che sia, assicurata un'effettiva pari opportunità, restando da chiarire se, a, tal fine, sia preferibile il sistema di un riparto fifty-fifty aritmeticamente paritario tra i due generi, come dal 1956 avviene per i giudici popolari delle nostre corte di assise, oppure il sistema, della, fungibilità assoluta, secondo il modello della giuria nord-americana, che, al limite, può risultare composta di tutti uomini o di tutte donna. La contrarietà alla discriminazione farebbe propendere per la seconda alternativa, con un duplice rischio, però: quello che in certi casi il collegio giudicante potrebbe rimanere privato di ogni apporto dell'uno o dell'altro genere e quello di dimenticare che una cosa è la scelta per sorte, cieca per definizione (anche se il numero dei candidati e delle candidate al sorteggio, in quanto di solito non coincidente, condiziona inevitabilmente il calcolo delle rispettive probabilità), cosa ben

diversa è la scelta su, designazioni dall"alto, più facilmente orientabili - in una direzione piuttosto che in un'altra. A scongiurare squilibri comunque inaccettabili, riducendo sensibilmente il pericolo di prevaricazioni, dovrebbe pur sempre contribuire, anche in considerazione della presenza di "gender crimes" nella sua giurisdizione, le, sovranazionalità della Corte Criminale, suo primario connotato.

Gli interventi in questo libro sono di:

On. Anna Finocchiaro, Ministra delle Pari Opportunità

On. Emma Bonino, Commissaria della Unione Europea per gli Aiuti Umanitari

On. Patrizia Toia, Sottosegretaria agli Esteri

On. Silvia Costa, Presidente della Commissione per le Pari Opportunità tra Uomini e Donne

Ivanka Corti, Esperta del CEDAW (Commissione contro l'Esclusione e la Discriminazione contro le donne)

Donatella Pavone, Associazione Donne Magistrato

Prof. Maria Rita Saulle, Università di Roma "La Sapienza"

Alda Facio, Ex-direttore del Women Caucus for Gender Justice nella Corte Penale Internazionale

Maria Grazia Giammarinaro, Capo dell'ufficio legale del Ministero delle Pari Opportunità

Elisabetta Noli, Amnesty International, Sezione italiana

Marina Calloni, Gender Institute, London School of Economics

Francesca Declich, Antropologa, Università di Urbino

Valli Corbanese, Politologa, dirige programmi di sviluppo

Maria Pertosa, Psicologa e Psicoterapeuta, dirige progetti nel campo dello sviluppo ed dell'emergenza umanitaria

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Riferimenti Bibliografici dell'introduzione F.Declich

Bianaifer, Nowrojee, "Human Rights and UN Programmes for Internally Displaced People: A Kenya Case Study", in *Rights Have no Borders. Internal Displacement Worldwide*, ed. Wendy Davies, Norwegian Refugee Council/Global IDP Survey, 1998.

Bobbio, Norberto, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990.

Boyd, Monica, "Finding new grounds for refuge. A Somali woman wins a fight to keep her daughter in Canada", in *Canadian Social Trends*, Spring, 32, 7(4), 1994.

Gutman, Roy e Rieff, David, *Crimini di guerra. Quello che tutti dovrebbero sapere*, Contrasto Internazionale, Roma, 1999.

IASC Working Group, "Mainstreaming Gender in the Humanitarian Response to Emergencies", Rome 22-23 April, 1999.

Macklin, Audrey, "Refugee women and the imperative of categories", in *Human Rights Quarterly*, 17, 2:213-277, 1995.

O'Hare, Ursula A, Realizing Human Rights for Women", in *Human Rights Quarterly*, 21,2,364-402, 1999.

Pérez Sales, Pau (coordinador), *Actuaciones psicosociales en guerra y violencia política*, Ediciones Ex libris, Madrid, 1997.

Rodriguez B., Alejandro, El problema de la impunidad en Guatemala. Trabajo ganador del concurso de ensayo "Myrna Mack" 1995, Series autores invitados n.2, Fundación Myrna Mack, AVANCSO (Asociación para el Avance de la Ciencias Sociales en Guatemala), Ciudad de Guatemala, 1996.

Wilson, Richard, "Diritti dell'uomo, globalizzazione e cultura. L'esperienza della Truth and Reconciliation Commission in Sudafrica", in *Afriche e Orienti*, 1, 1, 67-76, 1999.

Zur, Judith, "Represión y culturas indígenas" in Pérez Sales, Pau (coordinador), 1997, *Actuaciones psicosociales en guerra y violencia política,* Ediciones Ex libris, Madrid, 1997.

Riferimenti Bibliografici del contributo di M.G. Giammarinaro

Arlacchi, P., *Schiavi. Il nuovo traffico di esseri umani*, Rizzoli, Milano, 1999

bell hooks, *Elogio del margine*, Feltrinelli, 1998.

Libreria delle donne di Milano, *Non credere di avere dei diritti*, Rosemberg e Sellier, Torino, 1987

Minow, M., *Not only for myself. Identity, Politics and the Law*, The New Press, New York, 1997.

Phillips, A., "Dealing with Difference: A Politics of Ideas or a Politics of Presence?" in J. B. Landes (ed.), *Feminism, the Public and the Private*, Oxford University Press., Oxford, 1998.

Riferimenti Bibliografici del contributo di M. Calloni

Regina Becker-Schmidt (1993), "Geschlechterdifferenz- Geschlechterverhältnis: soziale Dimension des Begriffs "Geschlecht", in: Frauenforschung, n.1-2, pp.37-46; *Memoria, Genere e soggetto. Strategie del femminismo fra Europa e America*, numero speciale, 1989, vol.25, n.1.

Seyla Benhabib (a cura di), *Democracy and Difference. Contesting the Boundaries of the Political*, Princeton University Press, Princeton 1996.

Marina Calloni, "Kingsley Browne, Divided Labours. An Evolutionary View of Women at Work. A Review", in: *British Journal of Industrial Relations*, 2000, n. 1.

Marina Calloni, "Kreative Transformationen: das Beispiel einer Kooperative von Migrantinnen in Mailand'", in: M.Calloni, B.Dausien e M. Friese (a cura di), *Migration, Biographie, Geschlecht*, Universität Bremen Verlag, Bremen, 2000.

Marina Calloni e Aino Saarinen (a cura di), *Gender, Research and Networks across the Boundaries. A different approach to globalisation*, Nordic Council of Ministries, Copenhagen, 2000.

Marina Calloni, "Family and Patriarchy: is their Link at an End?", Gender Institute, Discussion Papers, London School of Economics, London 2000.

Commission on Social Justice (a cura di), Social Justice. Strategies for National Renewal. Vintage, London 1994.

S.Duncan e B.Pfau-Effinger (a cura di), *Gender, Work and Cultures: mapping gender inequalities in Europe*, UCL, London 2000.

Nancy Fraser, "From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in "Post-Socialist Age", in *New Left Review*, 212, 1995: 68-91.

J.Flax, "Beyond equality: gender, justice and difference", in: G.Bock and S.James (a cura di), *Beyond Equality and Difference. Citizenship, Feminist Politics and Female Subjectivity*, London-New York: Routledge, 1992.

David Held, A. McGrew, D. Goldblatt e J. Perraton, *Global Transformations. Politics, Economics and Culture*, Polity Press, Cambridge 1999.

Marta Nussbaum e Jonathan Glover (a cura di), *Women, Culture, and Development. A Study of Human Capabilities*, Clarendon Press, Oxford 1995.

Anne Phillips, *Which Equalities Matter*?, Polity Press, Cambridge 1999.

United Nations, "The girl-child", in *Platform for Action and Beijing Declaration*, UN, New York, 1996: 145-155.

Joan Scott, "Gender. A Useful Category of Historical Analysis", in *American Historical Review*, vol.91, pp.1053-1075;

Riferimenti bibliografici dèl contributo di F. Declich

Arzobispado de Guatemala. Oficina de derechos humanos 1998, Guatemala. *Nunca Mas. IV Víctimas del conflicto, Informe proyecto interdiocesano de recuperación de la memoria histórica*, Oficina de derechos humanos del Arzobispado de Guatemala.

Barrera, Giulia, *Colonial Affairs: Italian Men, Eritrean Women and the Construction of Social Hierarchies in Colonial Eritrea*, PhD thesis, Northwestern University, Evanston. In corso di redazione.

Bobbio, Norberto, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990.

Cavalieri, Roberto, *Balcani d'Africa. Burundi, Randa, Zaire: oltre la guerra etnica*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1997.

Declich, Francesca, "'Gendered Narratives', History and Identity: Two Centuries along the Juba River", in *History of Africa*, Atlanta, 1995.

Declich, Francesca, "When Silence Makes History: Memories of War Violence from Somalia", in *Violent Imagery and Violent Practices in an Anthropological Perspectve*, Ingo Shroeder e Bettina Shmidt, Routlege, New York, 2001.

De Waal, Alex, *Famine Crimes. Politics & Disasters Relief Industry in Africa*, James Currey, London, 1997.

Donnarumma, Annamaria, *Guardando il mondo con occhi di donna. Dalla Dichiarazione dei Diritti Umani 1948 alla IV Conferenza Mondiale delle Donne 1995. Una ricostruzione storico-giuridica*, EMI, Bologna, 1998.

Guatemala Nunca Màs. Rapporto REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica), Fondazione Guido Piccini – La piccola editrice, 1998.

Hein, Laura, "Savage Irony: The Imaginative Power of the 'Military Comfort Women' in the 1990s", in *Gender and History*, 11, 2, 1999:336-372.

Lindquist, Steven, *Exterminate All the Brutes*, The New Press, NY, 1996.

Messer Ellen, "Anthropology and Human Rights", in *Annual Review of Anthropological Studies*, 22, 1993:221-49.

O'Hare, Ursula A., "Realizing Human Rights for Women", *Human Rights Quarterly*, 21,2,1999:364-402.

Pérez Sales, Pau (coordinador, *Actuaciones psicosociales en guerra y violencia política*, Ediciones Ex libris, Madrid), 1997.

Rodriguez B., Alejandro, *El problema de la impunidad en Guatemala.* Trabajo ganador del concurso de ensayo "Myrna Mack" 1995, Series autores invitados n.2, Fundación Myrna Mack, AVANCSO (Asociación para el Avance de la Ciencias Sociales en Guatemala), Ciudad de Guatemala, 1996.

Sorgone, Barbara, *Parole e corpi*, Editori Liguori, Napoli, 1999.

Wilson, Richard, "Diritti dell'uomo, globalizzazione e cultura. L'esperienza della Truth and Reconciliation Commission in Sudafrica", in *Afriche e Orienti*, 3, 1999.

Riferimenti Bibliografici del contributo di V. Corbanese

Morozzo della Rocca, R., *Albania - Le radici della Crisi*, Milano, 1997.

Finito di stampare
presso la Tipografia Salemi Pro. Edit. srl - Roma
nel mese di Dicembre 2000

Perché è importante usare il termine *diritti umani* ed evitare quello di *diritti dell'uomo*? Come mai, anche se esiste una Carta Internazionale dei Diritti Umani, persiste l'impunità per i crimini contro le donne? Come mai quei crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e di genocidio tipicamente perpetrati contro le donne non ricevono sanzioni adeguate?

La costituzione della Corte Criminale Internazionale (CCI) può essere l'opportunità concreta di porre fine all'impunità per i crimini contro le donne. Il Caucus delle Donne (Comitato Romano) ha collaborato con il *Women Caucus for Gender Justice* (*WCGJ*) a Roma nelle attività di lobby a Roma durante la costituzione della Corte Criminale Internazionale (CCI).

In questo libro sono riportati alcuni interventi realizzati da Ministre, Magistrate, Commissarie ed esperte di diritti umani nel corso del convegno di concertazione tra ONG di donne e istituzioni governative che ha preceduto la negoziazione di Roma (CNEL, Roma 16 giugno 1998). Gli altri contributi trattano della "neutralità" del diritto, dei nuovi diritti sociali, della discrepanza tra diritto universale e concezioni locali e, infine, valutano in prima istanza risultati, successi, limiti e prospettive della negoziazione dello statuto della CCI.

Recentemente la Alta Commissaria per i Diritti Umani Mary Robinson ha espresso il suo riconoscimento pubblico al WCGJ per il lavoro volontario svolto ai fini d'includere una prospettiva di genere per assicurare la punibilità dei crimini (contro l'umanità, di guerra e di genocidio) perpetrati contro le donne.

Francesca Declich, insegna Antropologia Culturale all'Università di Urbino ed ha insegnato alla *Northwestern University* (Evanston/Chicago).
Da oltre quindici anni opera nel campo dello sviluppo e della ricerca in Africa, in America Latina e nei Balcani ed ha lavorato come esperta nel settore esteri della Commissione Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. Nel 1998 ha seguito le attività di lobby ai lavori per la costituzione della Corte Criminale Internazionale a Roma assieme al WCGJ e in seguito ha lavorato in Albania come esperta del Ministero degli Affari Esteri occupandosi del pacchetto dei programmi italiani sul settore sociale e ONG.

supplemento al n. 9/10 del 2001 dell'agenzia quotidiana del Paese delle Donne - Reg. trib. di Roma n. 571 del 13-12-1997
Sped. in abb. post. G.I. 50% comma 27, art. 2, legge 549/95 - Direttore responsabile Marina Pivetta